

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Facoltà di Diritto Civile

**NATURA E TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ
SPORTIVE NELL'INNOVAZIONE LEGISLATIVA DEL 1981**

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Maria Rita PETRONGARI

Candidato:

Rita MIRABILE
Matricola n. 707800

Correlatori:

Chiar.mo Prof. Pasquale PASSALACQUA

Chiar.mo Prof. Vincenzo BUONOMO

ROMA 2014

INDICE

ABBREVIAZIONI E SIGLE	4-5
------------------------------------	------------

INTRODUZIONE.....	6-16
--------------------------	-------------

CAPITOLO 1

L'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO.....	17-61
---	--------------

1.1 - L'organizzazione sportiva come ordinamento settoriale	17
1.2 - Forma giuridica degli organismi sportivi e natura della loro attività	25
1.3 - Rapporti tra società sportive e federazioni sportive nazionali e natura giuridica delle stesse	35
1.4 - L'evoluzione delle società sportive in società per azioni.....	41
1.5 - Peculiarità del contratto e del rapporto di lavoro nello sport	49
1.6 - Aspetti fiscali delle società sportive	28

CAPITOLO 2

LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ.....	62-96
---	--------------

2.1 - Associazioni sportive dilettantistiche	62-
2.2 - Trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali.....	68
2.3 - Aspetti civilistici della trasformazione societaria.....	75
2.4 - Aspetti fiscali della trasformazione societaria.....	81
2.5 - Attività sportiva come attività d'impresa.....	84
2.6 - L'attività economica e la gestione delle società sportive.....	88
2.7 - La responsabilità civile delle società sportive	90

CAPITOLO 3

LA COLLOCAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO NEL CONTESTO COMUNITARIO	97-134
---	---------------

3.1 - Lo sport nel progetto di una costituzione Europea.....	97
3.2 - Il principio della libera circolazione delle persone e la sua evoluzione	104
3.3 - Ostacoli alla libera circolazione degli sportivi	111

3.4 - L'applicazione del diritto della concorrenza allo sport.....	115
3.5 - Gli aiuti di stato nel settore sportivo.....	125

CAPITOLO 4

IL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT	134-183
4.1 - La legge n° 91/1981	134
4.2 - Sportivi professionisti e dilettanti.....	143
4.3 - Il contratto di lavoro sportivo.....	150
4.4 - Lavoro sportivo autonomo e subordinato	162
4.5 - Le vicende del rapporto di lavoro sportivo	169
4.6 - Tassazione delle provvidenze sportive dei calciatori	176

CAPITOLO 5

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LE QUOTAZIONI IN BORSA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO	184-230
5.1 - I destinatari del bilancio	184
5.2 - Le fonti legislative del bilancio di esercizio.....	192
5.3 - Le fonti speciali per le società di calcio.....	203
5.4 - Norme legali e norme federali.....	209
5.5 - La quotazione in borsa quale fase del processo di crescita aziendale	214
5.6 - Il ruolo della CONSOB.....	222

CONCLUSIONI.....	231
-------------------------	------------

ALLEGATI.....	234
----------------------	------------

FONTI NORMATIVE.....	303
-----------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	311
---------------------------	------------

SITOGRAFIA	326
-------------------------	------------

ABBREVIAZIONI E SIGLE

A.I.A.C.	Associazione Italiana Allenatori di Calcio
A.I.C.	Associazione Italiana Calciatori
C. N.O.	Comitato Nazionale Olimpico
C. O. G. O.	Comitati Organizzatori Giochi Olimpici
C.C.	Codice Civile
C.E.	Comunità Europea
C.E.C.A.	Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio
C.E.E.	Comunità Economica Europea
C.E.E.P.	Centro Europeo delle Imprese a Partecipazione Pubblica
C.E.S.	Confederazione europea dei Sindacati
C.I.O.	Comitato Olimpico Internazionale
C.O.N.I.	Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CO. VI. SO. C.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
CO.N.SO.B.	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
D. L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
E.N.P.A.L.S.	Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
F.I.F.A.	Fédération Internationale de Football Association
F.I.G.C.	Federazione Italiana Gioco Calcio
I.R.A.P.	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
I.R.E.S.	Imposta sul Reddito delle Società

I.R.P.E.F.	Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
I.V.A.	Imposta sul Valore Aggiunto
N.O.I.F.	Norme Organizzative Interne Figc
O.N.L.U.S.	Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale
P.L.I.	Prodotto Interno Lordo
S.E.E.	Spazio Economico Europeo
S.p.a.	Società per azioni
S.r.l.	Società a responsabilità limitata
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.C.E.	Trattato della Comunità Europea
T.C.E.E.	Trattato Comunità Economica Europea
T.F.U.E.	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
T.U.E.	Trattato Unione Europea
T.U.I.R.	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
U.E.F.A.	Unione delle Associazioni Calcistiche Europee
U.N.I.C.E.	Unione delle Confederazioni Europee dell'Industria e dei Datori di Lavoro

INTRODUZIONE

Lo sport per molti è solo spettacolo, specialmente per gli appassionati di calcio, tennis, boxe o altri sport, questo è anche per me, anche se non posso definirmi una vera e propria appassionata.

Con il presente lavoro ho avuto l'opportunità di approfondire il complesso mondo dello sport, le diverse implicazioni sia in relazione al rapporto tra lo sport e l'ordinamento nazionale ed europeo, sia nel constatare come alcune decisioni fondamentali dell'ordinamento giuridico possono interessare il mondo dello sport.

Il lavoro esamina come il nostro legislatore sia intervenuto per disciplinare il settore sportivo ed in particolare alcuni aspetti fondamentali della vita dei clubs ed il loro rapporto con gli atleti professionisti.

Da sempre lo sport ha rappresentato una forma di aggregazione spontanea e di divertimento. E' stato considerato, anche, lo strumento per conseguire la crescita personale ed il mezzo per accompagnare lo sviluppo dei giovani diffondendo fra gli stessi valori culturali e sociali.

Con il passare degli anni, però, esso si è trasformato in un vero e proprio business, facendo prevalere sul valore educativo quello affaristico. Oggi nessuno ignora che lo sport, direttamente e attraverso l'indotto, muove capitali ingenti tanto che può essere considerato una delle più importanti aziende. Questa nuova veste del settore ha, di fatto, sollevato nuovi problemi che hanno investito l'aspetto sociale, politico e giuridico.

Lo sport è stato sempre considerato un soggetto di diritto dotato di un proprio ordinamento ma vincolato alle leggi nazionali.

Il diritto sportivo all'inizio non ha suscitato molti interessi né da parte del legislatore né da parte della giurisprudenza.

Solo intorno agli anni cinquanta si inizia a parlare di Diritto dello sport¹ e la normazione sportiva ha attratto nella sua sfera ogni tipo di attività afferente il fenomeno sportivo ed ha assunto il carattere dell'interdisciplinarietà toccando la disciplina penalistica ed amministrativa e quella privatistica e del lavoro.

¹ Uno dei primi studiosi ad analizzare il fenomeno sportivo fu M. S. GIANNINI in, *Prime osservazioni intorno agli ordinamenti giuridici sportivi*, Rivista Diritto Sportivo 1949, pag. 10 e segg.

Da subito l'ordinamento giuridico, però, ha rivendicato una propria autonomia nella gestione delle vicende sportive e questa autonomia si sostanziava nella sottrazione al rispetto delle regole fissate dalle leggi statali e successivamente da quelle comunitarie.

L'evoluzione storica del diritto dello sport non può prescindere dalla valutazione del gioco del calcio. Infatti la maggior parte del cammino della formazione sportiva coincide con le questioni legate a detto gioco.

Fino agli anni settanta il nostro Legislatore si era occupato poco del fenomeno sportivo e delle sue istituzioni, limitandosi solo a dettare norme per gli organi di governo.

Nel lasso di tempo che va dal 1942 al 1981 dopo la legge istitutiva del CONI non è intervenuto più in materia di ordinamento sportivo e organizzazioni federali² ed il settore si è autoregolamentato sviluppando un proprio ordinamento con propri precetti e proprie sanzioni.

Il legislatore fu costretto ad intervenire per disciplinare momentaneamente il settore³ a seguito di un decreto pretorile⁴ che inibiva lo svolgimento della sessione estiva della campagna dei trasferimenti dei calciatori.

Il Magistrato riteneva che le norme in materia di trasferimenti dei calciatori violassero quelle del diritto del lavoro e più precisamente le norme sul collocamento previste dalla legge n.264 del 1949⁵

Il provvedimento del Pretore metteva a rischio il campionato di calcio ed aveva delle ripercussioni sia sul piano politico che di ordine pubblico, per cui il legislatore intervenne con misure eccezionali per ovviare alla decisione del magistrato⁶.

In occasione della conversione in legge del decreto n. 367/1978, il Parlamento ritenne che il provvedimento servisse solo a tamponare una situazione contingente e fece sì che il Governo si impegnasse a presentare un disegno di legge per disciplinare in maniera organica il settore sportivo.

Con la legge 23 marzo 1981 n.91 si arrivò ad avere una normativa organica.

² P. DINI *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1975, pag. 229 e segg.

³ A DE SILVESTRI *Da Milano una svolta per il calcio italiano*, in *Bollettino ufficiale Figc* 1978, pag. 22 e segg.

⁴ Decreto del Pretore di Milano 7 luglio 1978, in *Foro Italiano*, 1978 pag. 319 e segg.

⁵ Legge 29 aprile 1949 n.264 *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*, in *Gazzetta Ufficiale* 1.06.1949 n.125 S.O.

⁶ Il Legislatore adottò, in via d'urgenza il decreto legge 14 luglio 1978 n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 430, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 luglio 1978 n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria*, in *Gazzetta Ufficiale* 12.08.1978 n. 225.

La legge n.91 del 1981 riguarda specificatamente *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, e vengono disciplinate tutte le società sportive professionistiche, viene regolamentato, giuridicamente e fiscalmente, il lavoro sportivo, subordinato ed autonomo, distinguendo lo sportivo professionista da quello dilettante e si abolisce il vincolo sportivo.

La legge è stata una conquista per gli atleti professionisti ed in particolare per quelli del calcio in quanto ottenevano delle tutele giuridiche del rapporto di lavoro.

Altro aspetto fondamentale della legge riguarda il riconoscimento della rilevanza economica assunta dall'attività delle associazioni e società sportive professionistiche e di conseguenza ha imposto che le stesse assumessero la veste giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata.

Il legislatore del 1981 ha, di fatto, stabilito che l'attività economica dei clubs doveva essere strumentale rispetto alle finalità sociali ed educative dello sport.

Ha voluto che le società sportive professionistiche assumessero una veste giuridica più adatta alla rilevanza economica assunta nel tempo dal settore ma nello stesso tempo che non venissero trascurati o meglio annullati i valori ideali che da sempre avevano contraddistinto lo sport.

Per delineare l'argomento della tesi: Natura e trasformazione delle società sportive nell'innovazione legislativa del 1981, ho ritenuto opportuno partire dal concetto di ordinamento giuridico. La teoria generale del diritto, originariamente, lo individua come il sistema di norme promanate dallo Stato caratterizzato dall'elemento della normazione.

La dottrina, successivamente, superando detta concezione ha ritenuto che oltre all'elemento della normazione era necessario che vi fossero anche gli elementi della plurisoggettività e dell'organizzazione per esprimere compiutamente il concetto di ordinamento giuridico.

Caratteristica dello sport è l'esistenza di regole a cui gli sportivi devono assoggettarsi; regole vincolanti che costituiscono l'ordinamento sportivo.

L'ordinamento sportivo costituisce un fenomeno a formazione spontanea non istituito dall'ordinamento statale che si è evoluto nel tempo ed ha formalizzato una propria organizzazione ed un proprio sistema di norme.

La dottrina si è interessata molto dell'ordinamento sportivo ma il primo a parlare di ordinamento giuridico sportivo fu Cesarini Sforza il quale sostenne che superando la tesi dell'unicità dell'ordinamento statale è possibile parlare di pluralità degli ordinamenti sportivi. Da questa impostazione deriva l'esistenza di più ordinamenti giuridici all'interno

dell'ordinamento statale. Accanto allo Stato che disciplina gli interessi generali della collettività, possono coesistere tutta una serie di ordinamenti che perseguono e disciplinano interessi collettivi dei soggetti che rappresentano. Proprio seguendo tale impostazione, gli studiosi riconoscono l'esistenza dell'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico nel quale sono presenti gli elementi: della plurisoggettività, per la presenza di organismi statali e super statali; dell'organizzazione, per la presenza di strutture dedicate allo sport in generale; della normazione, per le regole dettate dagli organi sportivi per disciplinare lo svolgimento degli eventi, i rapporti tra i vari organismi e le società, e la giustizia interna al settore.

L'ordinamento giuridico sportivo è nato verso la seconda metà del 1800 e precisamente con l'istituzione del Comitato Internazionale Olimpico.

Parallelamente negli altri Stati venivano a crearsi degli ordinamenti sportivi nazionali con la creazione dei Comitati olimpici nazionali, affiliati al CIO, ed ai quali erano, e sono, gerarchicamente sottostanti le varie federazioni sportive, dipendenti a loro volta dalle federazioni internazionali. In Italia, il CONI fu costituito nel 1907 e fu riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con la legge 6 febbraio 1942 n. 426.

Gli organismi che presiedono a disciplinare il settore sportivo sono: il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) che rappresenta la massima organizzazione sportiva mondiale. La sua costituzione risale al 1894, a Parigi, ad opera di Pierre de Frédy, barone de Coubertin. Il comitato è un'organizzazione internazionale non governativa e no profit, nata per instaurare un vincolo di solidarietà e di amicizia tra tutti i praticanti il medesimo sport nei vari paesi. Esso rappresenta l'autorità suprema del movimento olimpico, ha poteri normativi ed è regolato dalla Carta Olimpica.

Il CIO comprende le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, le associazioni nazionali e le società sportive.

Con proprie regole esso assicura la corretta realizzazione dei giochi sportivi, la lotta al doping, si oppone allo sfruttamento politico e commerciale dello sport e degli atleti, sostiene le attività delle organizzazioni del movimento olimpico e dello sport in generale.

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è l'organismo di vertice dell'ordinamento sportivo nazionale. Dopo la sua costituzione, come ente dotato di personalità giuridica, il legislatore è intervenuto più volte per disciplinarne il funzionamento e gli organismi, la ripartizione delle competenze, i rapporti con le società sportive e le rappresentanze.

Il legislatore ha voluto disciplinare anche la natura e le funzioni delle Federazioni sportive alle quali la legge n. 91 del 1981 ha riconosciuto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato e ne ha disciplinato i rapporti con le società sportive. E' stato affidato alle Federazioni il potere di costituzione ed affiliazione delle società, il controllo sugli atti di gestione.

Con l'atto di affiliazione la Federazione riconosce la società sportiva e rappresenta anche la condizione di legittimazione della costituzione. L'affiliazione può essere definito come un atto negoziale di natura privata che la legge richiede quale presupposto per la costituzione della società sportiva di capitali ed ha lo scopo di garantire che vengano rispettati i limiti previsti dalla legge.

La stessa legge, poi, conferisce al CONI ed alle Federazioni gli strumenti necessari per esercitare il controllo attraverso il potere di sanzionare i comportamenti difformi dal dettato normativo.

Dopo aver indicato gli organismi sportivi, la loro natura e competenze ho voluto delineare, in maniera sintetica, l'evoluzione delle società sportive. Esse, nate come club di praticanti uno sport, hanno assunto una struttura molto simile alle imprese commerciali e di conseguenza non potevano essere gestite nella forma giuridica dell'associazione. Prima che intervenisse il legislatore era intervenuta la Federazione Italiana Gioco Calcio, con una propria deliberazione adottata nel settembre del 1986, sciogliendo i consigli direttivi delle associazioni calcistiche e stabilendo che si costituissero in società per azioni, con uno statuto tipo obbligatorio e senza scopo di lucro. L'iniziativa, però, non ebbe un esito favorevole sia perché non molte associazioni si trasformarono in società sia perché la dottrina e la giurisprudenza ritennero l'iniziativa non corretta dal punto di vista giuridico. La legge n.91 del 1981 riprese la decisione della Federazione Italiana Gioco Calcio e nel disciplinare il settore sportivo stabilì: i requisiti per la costituzione delle società, i soggetti cui affidare il controllo ed i tipi di controllo cui dovevano essere sottoposte le società, e la possibilità di porle in liquidazione.

Il legislatore disciplinò, inoltre, il tipo di rapporto intercorrente tra la società e lo sportivo professionista distinguendo questa figura dallo sportivo dilettante. La norma stabilisce, inoltre, che il rapporto di lavoro si instaura per chiamata diretta con tutti i diritti ed i doveri del lavoratore dipendente con esclusione di alcune norme specifiche dello Statuto dei lavoratori.

Le società sportive, oltre al rispetto della disciplina in materia di costituzione ed evoluzione del rapporto di lavoro, devono osservare fin dalla loro costituzione le norme in

materia fiscale dettate sia dalle norme speciali che da quelle per le società di capitali. Esse sono soggette all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), ed all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Entrando nelle singole tematiche ho affrontato il tema della trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali e tutte le problematiche sia civili che fiscali collegate.

La pratica sportiva, in generale e quella dilettantistica in particolare, viene diffusa ed esercitata attraverso le associazioni sportive la cui forma più diffusa è quella dell'associazione non riconosciuta. Dati gli interessi che ruotano intorno allo sport, il legislatore è intervenuto per disciplinare anche il settore dilettantistico. L'intervento legislativo che possiamo definire organico per il settore dilettantistico è la legge n. 289 del 2002, modificata con decreto legge n.72 del 22 marzo 2004. Con questa legge le attività sportive dilettantistiche possono svolgersi utilizzando la forma della società sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, o quella dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta.

La scelta della forma societaria viene lasciata ai singoli associati da scegliere in relazione alle dimensioni dell'associazione.

Con la legge n. 91 del 1981 le associazioni sportive per stipulare contratti con sportivi professionisti dovevano necessariamente trasformarsi in società di capitali. Per comprendere la portata della norma ho rivisto la natura della trasformazione societaria e la disciplina legislativa in merito.

Il legislatore, per meglio rispondere alle esigenze della società moderna, ha innovato l'istituto della trasformazione societaria introducendo ulteriori undici articoli rispetto ai tre presenti nel codice civile prima del 2003. Dopo la riforma è possibile non solo la trasformazione progressiva, da società di persone a società di capitali, ma anche quella regressiva, da società di capitali a società di persone; è possibile, inoltre, attuare la trasformazione eterogenea, da consorzi, società consortili, associazioni e fondazioni a società di capitali, e quella omogenea, con la quale è possibile assumere forma giuridica diversa sia nell'ambito delle società di persone che in quello delle società di capitali.

La riforma societaria fece riaprire il dibattito sulla trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali e sulla legittimità di trasformazione delle associazioni sportive senza personalità giuridica in società di capitali. Il dibattito dottrinale in merito si è concluso riconoscendo alla legge natura di norma speciale essendo applicabile alle sole associazioni sportive che avessero per oggetto esclusivo l'esercizio di

attività sportiva. Con la trasformazione, in realtà, si ha solo un mutamento formale dell'organizzazione già esistente e di conseguenza la società trasformata conserva tutti i diritti e gli obblighi esistenti prima della trasformazione.

L'operazione di trasformazione, poi, rappresenta un'operazione fiscalmente neutra non generando plusvalenze da distribuire rilevante ai fini della tassazione.

Una volta assunta la forma di società esse assumevano le caratteristiche tipiche delle imprese commerciali anche se con caratteristiche e peculiarità particolari rispetto alle imprese tradizionali. Le società sportive hanno delle caratteristiche tipiche che sono: la passione ed il senso di appartenenza. Queste caratteristiche rappresentano il punto di forza di ogni club in quanto gli spettatori, che potremmo anche definire clienti, sono degli appassionati dello spettacolo offerto dalla propria squadra verso la quale hanno un elevato grado di fedeltà che li porta a seguirla in ogni situazione e che non scambierebbero mai lo spettacolo offerto dalla loro squadra con quello offerto da altri clubs sportivi. Le imprese sportive pur non producendo beni per lo scambio producono uno spettacolo che rappresenta il prodotto finale dell'impresa e nasce dalla collaborazione tra le squadre ed intorno alle quali nasce l'interesse degli spettatori. I clubs sportivi hanno come obiettivo il successo sportivo e attraverso questo la possibilità di conseguire dei guadagni per far fronte alle sempre maggiori spese che le società dovevano affrontare.

Come tutte le società anche quelle sportive rispondono dei danni conseguenti all'attività.

Una parte rilevante è data dalla responsabilità civile sportiva per danni che possono verificarsi durante lo svolgimento o l'organizzazione di eventi sportivi. Una peculiarità delle società sportive è che esse sono soggette sia all'ordinamento sportivo che a quello statale e di conseguenza rispondono dei loro comportamenti sia nei confronti degli organi federali, per violazione delle proprie regole, che della giustizia civile nel caso di danni agli atleti o a terzi.

La vita delle società e degli atleti, particolarmente quelli professionisti, è stata spesso condizionata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Particolare rilievo assumono per l'analisi le sentenze in materia di libera circolazione, i regolamenti in materia di diritto della concorrenza e le norme comunitarie disciplinanti gli aiuti di Stato.

Il diritto comunitario non ha preso in considerazione il settore sportivo fino a quando esso non ha assunto rilevanza economica.

I primi interventi della Corte di Giustizia risalgono agli anni settanta ed hanno aperto il dibattito sull'applicabilità del diritto dell'Unione Europea allo sport. La

giurisprudenza comunitaria si è interessata del settore sportivo ed ha influenzato in maniera determinante la vita dei club imponendo loro l'applicazione dei principi fondamentali quali: il divieto di discriminazione, la libera circolazione e libera concorrenza. La normativa comunitaria, al contrario, ha guardato particolarmente all'aspetto economico ed, all'inizio, ha visto lo sport solo come veicolo per sensibilizzare i cittadini e suscitare in loro il senso di appartenenza alla Comunità Europea. Il processo di integrazione europea ha portato il Consiglio e la Commissione ad intervenire nel settore sportivo nel momento in cui l'attività sportiva è stata riconosciuta come attività economica e di conseguenza le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori sportivi sono state ritenute applicabili anche alle professioni sportive. La giurisprudenza comunitaria ha stabilito che è vietata anche qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza e si è adoperata per rimuovere ogni ostacolo che potesse impedire la libera circolazione dei professionisti sportivi.

La giurisprudenza comunitaria intervenendo in materia sportiva ha suscitato delle reazioni da parte degli organismi sportivi i quali hanno sempre rivendicato la specificità del settore e la propria autonomia nel disciplinare il settore. Ma la Corte di Giustizia ne ha ridimensionato la portata stabilendo che l'attività sportiva è assoggettata al diritto comunitario quando è configurabile come attività economica ed ha condizionato in questo modo la gestione delle società e la disciplina dettata dalle federazioni nazionali.

Il rispetto della normativa comunitaria comporta per lo Stato il divieto di concedere aiuti alle imprese in difficoltà, precetto questo valido anche per le società calcistiche, e che l'Italia ha dovuto giustificare quando, a seguito della sentenza Bosman, adottò due provvedimenti, il primo nel 1986, il secondo nel 2002, per venire incontro alle difficoltà economiche delle società di calcio.

La legge n. 91 del 1981, però, non si è limitata a disciplinare la trasformazione delle associazioni sportive riconoscendo la grande importanza economica da esse raggiunta ma la parte più corposa della norma riguarda la disciplina del lavoro sportivo professionistico.

Partendo dalla disciplina dettata dalla legge n. 91 ho voluto analizzare la prestazione di lavoro sportivo, le vicende relative alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, gli elementi oggettivi e soggettivi per l'instaurazione dello stesso; e la distinzione tra professionisti e dilettanti e quella tra lavoratori autonomi e subordinati.

La legge, pur riconoscendo che l'attività sportiva, sia in forma individuale che collettiva, dilettantistica o professionale, è libera, si limita a disciplinare solo i rapporti degli sportivi professionisti e lascia alle federazioni la scelta di istituire il settore

professionale o lasciare che si limiti ad esercitare l'attività sportiva in forma dilettantistica. La scelta del legislatore ha escluso dalla disciplina tutto il mondo del settore dilettantistico che rappresenta una fetta importante del settore e coinvolge, in alcuni casi, cospicui interessi economici e tutto il settore dei professionisti di fatto che restano privi di qualsivoglia tutela giuridica. L'esame prosegue, poi, analizzando il contratto di lavoro sportivo stipulato tra l'atleta professionista e le società sportive, fonte di reciproche obbligazioni tra le parti e sulle vicende contrattuali che riguardano gli sportivi professionisti ed i loro rapporti con le società sportive. Nell'analizzare il rapporto di lavoro ne ho delineato gli elementi essenziali soffermandomi in particolare sul contratto di lavoro così come disciplinato dalla legge e sulla natura di rapporto di lavoro speciale rispetto al diritto comune. Esso risente, infatti, in maniera determinante dell'intervento delle federazioni nella stipula dell'accordo, intervento che può condizionare in maniera determinante il rapporto tra la società e lo sportivo essendo affidato alle federazioni il controllo non solo in merito alla forma ma anche quello relativo alla verifica della condizione finanziaria della società. Il contratto di lavoro sportivo è caratterizzato: dall'accordo e dalla forma scritta. L'accordo per la stipula del contratto deve intervenire tra la Federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate ed è vincolante anche per quegli atleti che non aderiscono ad alcun sindacato; la forma scritta, richiesta dalla legge a pena di nullità, rappresenta una deroga ai principi generali del diritto del lavoro. Il requisito della forma scritta rappresenta una tutela per lo sportivo e consente alle federazioni il controllo di conformità rispetto al contratto tipo conseguente agli accordi tra le federazioni ed i rappresentanti delle categorie interessate. Inoltre il contratto di lavoro subordinato si instaura per assunzione diretta e deve prevedere un termine di durata del rapporto di lavoro.

Altro elemento disciplinato dalla legge n. 91 riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra lo sportivo e la società precisando che: trattasi di lavoro subordinato quando la prestazione viene resa contro un corrispettivo in maniera continuativa; mentre trattasi di lavoro autonomo quando l'attività, pur a titolo oneroso, è limitata a singole manifestazioni o a tempi determinati senza vincoli particolari per lo sportivo.

Il diverso rapporto di lavoro comporta, naturalmente, una diversa imposizione fiscale per la tassazione delle provvidenze erogate dalle società. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato la tassazione dei redditi, come per tutti i contratti di lavoro subordinato, è soggetto a ritenute alla fonte nel rispetto DPR n.917 del 1986; mentre quelli derivanti dal

rapporto di lavoro autonomo sono soggetti ad imposizione irpef alla stregua dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Infine ho analizzato la gestione delle società sportive e dell'importanza che il bilancio ha come strumento di controllo interno dei risultati e della verifica degli obiettivi fissati. Esso rappresenta lo strumento principale di comunicazione dei risultati conseguiti dalla società nel corso dell'esercizio. Dunque, possiamo considerare il bilancio uno strumento contabile utile come strumento di informazione sui principali aspetti della vita societaria e precisamente della situazione patrimoniale, del risultato economico e della situazione finanziaria.

Va rilevato, però, che i dettati della contabilità tradizionale, fondata sullo stato patrimoniale e sul conto economico, non erano sufficienti per fornire una rappresentazione completa della gestione finanziaria aziendale ne erano in grado di fornire le notizie necessarie agli investitori. Per sopperire a queste carenze la Comunità Europea è intervenuta per uniformare i principi contabili degli Stati membri al fine di fornire una più efficiente e trasparente comunicazione contabile ai destinatari del bilancio.

I principi contabili internazionali messi a punto dalla Comunità Europea partono con le direttive IV e VII relative ai conti annuali e consolidati delle società quotate, e le direttive n. 65 del 2001 e la n.51 del 2003 ma il ritardo con cui furono recepite dai singoli Stati non portarono i risultati sperati tanto che il Parlamento europeo intervenne, nel 2002, con l'adozione del Regolamento n. 1606 ed obbligò tutte le società quotate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS; successivamente con il regolamento n. 1725 del 2003, conferisce forza di legge ai principi contabili internazionali e fa sì che questi principi prevalgano sulle norme nazionali.

L'adozione dei principi contabili internazionali riguarda tutte le società quotate, comprese quelle sportive.

La predisposizione del bilancio delle società sportive deve rispondere oltre che alle norme comunitarie dei principi contabili internazionali, alle normative nazionali ed alle raccomandazioni federali.

I requisiti di trasparenza e chiarezza del bilancio delle società calcistiche rappresentano, oltre che un obbligo di legge, un elemento indispensabile in considerazione della particolarità di dette società e del prodotto da loro offerto. E' importante che i documenti contabili diano il maggior numero di informazioni per attrarre nuovi investitori. Per rispondere a questa esigenza gli organi federali hanno predisposto le Raccomandazioni Contabili, la cui applicazione è obbligatoria, per guidare gli estensori dei bilanci e sono

delle norme di raccordo tra la normativa civilistica e quella federale. A corredo del bilancio le società sportive sono tenute a predisporre un piano dei conti unificato per rendere più trasparente gli elementi gestionali ed agevolare così il controllo da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche.

Per completare il quadro ho esaminato i requisiti necessari per la quotazione in borsa delle società sportive e delle valutazioni che la società deve effettuare per avviare il processo, i rischi per gli investitori legati principalmente all'andamento sportivo della società, alla disponibilità dei calciatori, all'andamento economico.

Sull'andamento delle società sportive quotate esercita un ruolo di controllo la CONSOB che acquisisce tutte le informazioni necessarie per valutare l'affidabilità delle società e tutelare al meglio i risparmiatori. La Consob è intervenuta, più volte nei confronti delle società sportive, con raccomandazioni in materia di informazioni contabili e sulla necessità di rendere informazioni chiare in materia di gestione finanziaria.

L'analisi compiuta si è basata principalmente su ricerche bibliografiche compiute principalmente attraverso riviste specializzate nel settore dello sport e del diritto sportivo, con libri di testo in uso per gli studi universitari e riguardanti gli elementi basilari delle varie branche del diritto con particolare attenzione a quelle di diritto del lavoro, di diritto amministrativo ed in particolare di diritto commerciale.

Cap. I L'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

1.1 L'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA COME ORDINAMENTO SETTORIALE.

Lo sport da sempre, nelle società civili, è stato considerato un modo efficace per accompagnare lo sviluppo della personalità dei giovani e, in generale, favorire le relazioni interpersonali e la coesione sociale. Infatti, lo sport ha avuto, ed ha tuttora, un grandissimo valore pedagogico e sociale.

Esso rappresenta il più grande veicolo di aggregazione sociale degli individui.

Sebbene attualmente sia divenuto un prodotto commerciale che procura profitti economici elevati, lo sport apporta sempre valori positivi e conferisce ampia visibilità ad iniziative benefiche o di ampia utilità sociale.

L'evoluzione del fenomeno sportivo ne ha ampliato le dimensioni ed ha coinvolto vari interessi.

Le prime associazioni sportive avevano come scopo principale quello di esercitare l'attività sportiva. Queste forme spontanee di associazionismo, evolvendosi, hanno richiesto la necessità di una regolamentazione.

Per comprendere l'ordinamento statale bisogna ripercorrere l'evoluzione storica del concetto di ordinamento giuridico generale e riconoscere l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici nell'ambito del sistema Stato ed individuare, poi, i rapporti tra l'autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia del potere statale⁷.

Nell'evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di ordinamento giuridico viene originariamente individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato; quindi, secondo questa impostazione, l'ordinamento giuridico viene individuato come sistema normativo composto dal solo elemento della normazione.

Successivamente tale impostazione viene superata dalla cosiddetta dottrina istituzionalista di Santi Romano secondo il quale l'elemento della normazione non è sufficiente per esprimere il concetto di ordinamento giuridico dovendosi tener conto anche della plurisoggettività e dell'organizzazione in quanto questi due elementi preesistono e producono la normazione.

⁷ V. CRISAFULLI, *Sulla teoria della norma giuridica*, Roma, 1985.

Da tale impostazione nasce il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici e che nell'ambito ed all'interno dell'ordinamento statale vi sono tutta una serie di sotto sistemi, qualificabili come ordinamenti settoriali, che perseguono la realizzazione di interessi di un determinato settore⁸.

Secondo tale modello accanto allo Stato, unica Istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori. Tali formazioni sociali sono riconosciute come ordinamenti settoriali e svolgono la propria attività con una certa autonomia che si concretizza nella facoltà di avere un'organizzazione propria e di porre in essere una normazione propria.

Gli ordinamenti settoriali, naturalmente, vivono ed esistono all'interno dell'ordinamento statale, del quale fanno parte come ordinamenti derivati e che il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può essere visto in termini di separazione ma, al limite, in termini di semplice autonomia con la conseguenza che gli ordinamenti settoriali sono, comunque, sottoposti alla giurisdizione dei Giudici dello Stato.

L'unitarietà di tale organizzazione statale è garantita dall'esistenza di una gerarchia delle Istituzioni, al cui vertice c'è lo Stato, determinata dall'esistenza della gerarchia delle fonti del diritto. Infatti, solo lo Stato ha la potestà normativa di fonte primaria mentre tutti gli ordinamenti settoriali hanno potestà normativa di fonte secondaria per cui la normativa interna degli ordinamenti settoriali deve essere conforme ai principi stabiliti dalle norme dello Stato.

Con lo svilupparsi del settore sportivo e della necessità che lo stesso ha avuto di dotarsi di norme e regole per disciplinare la propria organizzazione molti studiosi hanno prestato attenzione particolare all'ordinamento sportivo⁹.

Inizialmente una parte della dottrina¹⁰ sosteneva la non giuridicità dell'ordinamento sportivo ritenendo che avesse natura essenzialmente tecnica, in quanto organizzatrice della pratica sportiva.

Il diritto e la regolamentazione del gioco erano considerate categorie distinte ed autonome.

⁸ E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in Collana di studi di diritto amministrativo della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Roma, 2004.

⁹ W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Rivista diritto sportivo, 1969, pag.36; M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Rivista diritto sportivo, 1949, pag.10.

¹⁰ C. FURNO, *Note critiche di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in Rivista trimestrale di diritto processuale Civile, 1952, pag.641.

Intorno agli anni trenta, la dottrina riconosceva agli statuti e regolamenti natura convenzionale in quanto servivano a disciplinare l'attività svolta da ogni tipo di organismo associativo.

Il primo a parlare di "ordinamento giuridico sportivo" fu Cesarini Sforza¹¹, applicando al fenomeno sportivo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici con la quale è possibile superare la tesi dell'unicità dell'ordinamento dello Stato: "la trasformazione della società sottostante allo Stato sovrano moderno ha determinato la crisi dell'ordinamento statale in quanto unico, unitario, esclusivo e, quindi, il manifestarsi e la crescente rilevanza di una molteplicità di ordinamenti sociali nel suo stesso ambito, di una molteplicità politica non riconducibile affatto alla natura unitaria degli ordinamenti statali"¹².

Successivamente, anche, Santi Romano respinge la concezione secondo la quale lo Stato è l'unica fonte del diritto in quanto unico soggetto legittimato ad organizzare la collettività e ad emanare norme giuridiche. Egli ritiene che lo Stato non è l'unica forma di società organizzata e che non c'è un unico ordinamento giuridico ma che ci sono tanti ordinamenti giuridici quante sono le istituzioni.¹³

Egli sosteneva che poteva configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico ogni volta si fosse in presenza di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti da regole certe. Secondo Santi Romano i requisiti dell'ordinamento giuridico sono: la società, cioè l'insieme dei soggetti, la normazione, cioè l'insieme delle regole di organizzazione, l'ordine sociale, cioè l'insieme delle strutture entro le quali i soggetti membri della società si muovono¹⁴.

Nel momento in cui un gruppo di soggetti si organizza, costruendo strutture e dettando regole di condotta proprie, tali da vincolare i componenti, il gruppo acquista forma giuridica e diventa ordinamento giuridico.

In seguito, anche Massimo Severo Giannini¹⁵ ha ritenuto di qualificare come gruppi aventi forma giuridica quei gruppi sociali che presentavano i requisiti di plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione.

¹¹ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in Rivista Italiana di Scienze Giuridiche 1929, pag. 43 e *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Rivista Foro Italiano 1933, I, pag. 1381

¹² M. SANINO, *Diritto sportivo*, CEDAM, 2002.

¹³ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*. Sansoni Editore Firenze 1948

¹⁴ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*. Sansoni Editore Firenze 1948

¹⁵ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Rivista di diritto sportivo 1949, pag. 10 e segg.

Secondo l'autore il mondo sportivo possiede tutti i requisiti degli ordinamenti giuridici ed in primis la plurisoggettività, data la presenza di organismi statali e superstatali, la normazione e l'organizzazione. In particolare la normazione sportiva sarebbe divisa in tre parti: norme statali, norme degli ordinamenti sportivi e norme appartenenti ad una zona intermedia in cui le due precedenti si incontrerebbero talvolta entrando in conflitto come nell'ipotesi per cui una certa azione rappresenta un illecito, civile o penale, per l'ordinamento statale mentre per una norma sportiva è un fatto assolutamente lecito.

Bisogna, però, rilevare che l'ordinamento sportivo, se da una parte segna delle distanze dall'ordinamento giuridico statale, ha al suo interno tutta una serie di categorie, una serie di ordinamenti particolari a seconda che si tratti di agonismo occasionale o di agonismo.

Infatti, l'attività agonistica presuppone la presenza di regole, le quali costituiscono, di fatto, il sistema ordinamentale sportivo. La giuridicità delle "regole" discende sia dalla forma di "comando" o di "divieto" che dal grado vincolante per i soggetti coinvolti e dalla capacità di assicurarne l'osservanza attraverso il controllo da parte degli organi preposti.

Oggi i giuristi sono convinti che il mondo degli sportivi costituisce un ordinamento giuridico, ritenendo che per organizzare e gestire le varie competizioni sportive ed assicurare la corretta acquisizione dei risultati è necessario porre in essere ed attuare specifiche regole, così che di fatto "i requisiti del gioco vengono a identificarsi con i principi generali del diritto, le sue regole e il suo concreto svolgimento corrispondono, rispettivamente, alla normazione e all'organizzazione"¹⁶.

L'ordinamento giuridico sportivo si sviluppa solo nel secolo scorso. Prima esistevano delle attività sportive praticate da classi abbienti semplicemente a fine di svago.¹⁷

L'occasione che fece nascere l'ordinamento sportivo fu in particolare l'istituzione dei giochi olimpici moderni.

Quello sportivo è un ordinamento in continua evoluzione, non perfetto. Ha carattere mondiale ed è un ordinamento superstatale, diverso, però, dall'ordinamento internazionale. In esso, come già detto, sono soggetti giuridici le persone fisiche ed altri enti e non gli Stati, dove hanno solo sede le articolazioni delle istituzioni internazionali e nazionali.

¹⁶ S. CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Lupus Foggia, 1998 pag. 21 e segg.

¹⁷ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi.*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1949, pag.10 e segg.

L'ordinamento sportivo mondiale può essere definito come ordinamento giuridico di settore, ha carattere originario ma non di sovranità. Per definirsi sovrano, infatti, un ordinamento giuridico deve avere le caratteristiche non solo dell'originarietà e dell'indipendenza ma anche quello della supremazia sugli ordinamenti minori; difettando gli ordinamenti minori della caratteristica della supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono uniformarsi, necessariamente, ad esso¹⁸. L'ordinamento sportivo può considerarsi originario in quanto non esiste una norma dalla quale deriva, esso è un ordinamento aperto ed ha piena libertà organizzativa.

Data per acquisita la natura originaria dell'ordinamento giuridico sportivo, la dottrina prevalente¹⁹ ritiene che esso possa esistere accanto a quello statale.

Nell'ambito dell'ordinamento generale statale, infatti, vi sono una molteplicità di Istituzioni che vengono definite comunemente come "ordinamenti settoriali".

Gli ordinamenti settoriali, a loro volta, vanno distinti da quelli posti in essere direttamente dallo Stato, il quale ha cura di predefinire gli aspetti relativi alla loro plurisoggettività, organizzazione e normazione, per esempio gli enti pubblici e quelli che si formano spontaneamente e che determinano da essi gli elementi costitutivi, si danno una propria organizzazione e formazione potenzialmente contrapposta a quella statale, e che consente loro di costituirsi come centri di potere autonomi rispetto al potere statale.

Gli ordinamenti settoriali sono dunque entità a se stante, intermedie tra individui e Stato, che vengono presi in considerazione nei rapporti con l'ordinamento statale nel momento in cui la loro attività assume rilevanza anche per lo Stato.

Gli ordinamenti settoriali, però, essendo una pluralità, devono essere ricondotti ad un sistema armonico unitario per garantire la molteplicità dei gruppi sociali ed un ordinato svolgimento della vita sociale²⁰.

Lo Stato, infatti, è l'unico ordinamento al quale possono riferirsi interessi propri e della collettività rispetto ad altri ordinamenti che perseguono interessi propri.

Lo Stato, dunque, disciplina secondo le sue leggi i rapporti tra i vari ordinamenti settoriali i cui interessi particolari sono riconosciuti e tutelati in quanto non in contrasto con l'interesse generale o considerati quale strumento migliore per soddisfare l'interesse generale.

¹⁸ E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in *giustizia sportiva*, n.2, 2006 pag. 67 e segg.

¹⁹ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, 1929, pag 43 e segg.

²⁰ F. SATTA, *Introduzione ad un corso di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, 1980.

La presenza di una pluralità di ordinamenti settoriali non esclude l'unitarietà dell'ordinamento giuridico statale.

Quindi, da una parte lo Stato, con fonti primarie di grado legislativo, detta i principi e le statuizioni a cui ciascun ordinamento settoriale deve attenersi; dall'altra parte gli ordinamenti settoriali hanno la possibilità di stabilire, con fonti secondarie di grado regolamentare, la propria formazione interna la quale sarà legittima solo se conforme alle norme primarie.

Tra gli ordinamenti settoriali a formazione spontanea che lo Stato riconosce e tutela vi è anche l'ordinamento sportivo.

L'evoluzione del fenomeno sportivo, dovuta all'aumento delle discipline sportive ed al numero dei soggetti che la praticano, ha reso necessario predisporre una complessa struttura organizzativa competente ad emanare regole scritte vincolanti per tutti i soggetti partecipanti ed assicurarne l'osservanza.

Quindi l'ordinamento giuridico sportivo costituisce un ordinamento settoriale²¹ essendo esso finalizzato alla realizzazione di un fine specifico qual è l'incremento e la diffusione della pratica sportiva.

Anche l'ordinamento sportivo presenta i requisiti di: plurisoggettività, in quanto costituito oltre che dall'atleta anche da tutti quei soggetti che operano nel campo sportivo, per esempio gli allenatori o le società; dell'organizzazione in quanto possiede strutture nazionali ed internazionali per l'esercizio della pratica sportiva; normazione in quanto dotato di norme destinate a regolare ogni fatto rilevante all'interno del sistema sportivo.

L'organizzazione sportiva rappresenta, dunque, "un corpo sociale, avente una propria esistenza in un insieme organizzato di norme, di meccanismi, collegati d'autorità e di forza che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche".²²

Autonomia e specificità sono le rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive sia a livello nazionale che europeo. Il concetto di specificità può essere inteso come l'insieme di quegli aspetti singolari ed essenziali dello sport che lo distinguono da qualsiasi altro settore di attività e prestazione di servizi.

Come già visto lo sport nasce da un processo di tipo associativo federativo che è stato affidato all'iniziativa esclusiva di soggetti privati. Le Federazioni, grazie al principio

²¹ A. ALBANESI, *Natura e finalità del diritto sportivo*, Nuova giurisprudenza civile commentata, 1986, II, pag. 321; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Rivista diritto sportivo*, 1988, pag. 189 e segg.

²² M. S. GIANNINI *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi.*, in *Rivista diritto sportivo*, 1949, pag. 10 e segg.

giuridico della libertà di associazione (articolo 18 della Costituzione)²³, hanno creato un sistema con proprie istituzioni cui affidare poteri di regolamentazione, disciplinari e giurisdizionali.

L'autonomia delle federazioni sportive può intendersi in termini di discrezionalità nel regolare la propria struttura e attività, al fine di tutelare i propri interessi. Si tratta, però, di un'autonomia condizionata in quanto soggetta al diritto dello Stato Nazionale nel cui territorio l'ordinamento sportivo trova riconoscimento.

L'ordinamento statale e quello settoriale possono anche confliggere tra di loro nel caso si delineino eventuali controversie interpretative²⁴.

Nodo centrale del rapporto tra i due ordinamenti è la risoluzione dei conflitti, vale a dire quelle controversie che sono connesse allo sport sia in senso oggettivo, in quanto scaturenti da eventi legati funzionalmente alla pratica sportiva, che in senso soggettivo, perché almeno uno dei soggetti coinvolti è legato ad istituzioni sportive. Il mondo dello sport tende sempre più spesso alla risoluzione delle controversie servendosi di proprie regole e tende a limitare sempre di più l'intervento degli organi giurisdizionali ordinari.

L'ordinamento sportivo costituisce, dunque, un ordinamento di settore, che presenta il carattere dell'originarietà, in quanto trova in se stesso e non in altri ordinamenti il proprio titolo di validità, ma che non ha il crisma della sovranità, non avendo forza su un determinato territorio.

Il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato, quindi, non può intendersi in termini di netta separazione ma al più di derivazione; questo specialmente in considerazione del fatto che spetta solo allo Stato il potere di emanare norme di rango primario cui devono uniformarsi tutte le norme interne dei vari ordinamenti settoriali ai fini di un pieno riconoscimento.²⁵

L'organizzazione sportiva, infine, ha anche una dimensione sovranazionale in quanto si raccorda necessariamente con l'organizzazione sportiva mondiale attraverso il movimento sportivo di ogni singola Nazione con il Comitato Olimpico Internazionale.

²³ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in Edizioni Scientifiche Italiane Napoli 1999, pag.136.

²⁴ F. P. LUISO *La giustizia sportiva* 1975 pag.36 e segg.

²⁵ E. LUBRANO *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Quaderni della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana Istituto Editoriale Regioni Italiane 2004.

Il sistema sportivo ha sempre evidenziato la propria specificità ed ha, di conseguenza, rivendicato la propria autonomia dai vari ordinamenti giuridici statali²⁶. In linea con tali rivendicazioni e per garantire al proprio interno la soluzione delle controversie derivanti dall'attività sportiva, ha predisposto un sistema di giustizia interna²⁷. Inoltre, su indicazione dell'ordinamento sportivo internazionale ha elaborato dei propri regolamenti con la previsione normativa di precludere ai propri tesserati di adire gli organi di giustizia statale²⁸.

In questo modo l'ordinamento sportivo ha voluto affermare la propria autonomia rispetto all'ordinamento statale negando ai soggetti affiliati, quali società ed associazioni, o tesserati, atleti e tecnici, la possibilità di tutelare i propri interessi innanzi alla giustizia statale pur essendo essi, oltre che soggetti dell'ordinamento sportivo, soggetti dell'ordinamento statale²⁹.

In tale situazione si era determinata una situazione di incertezza giuridica a cui la giurisprudenza cercava di porre rimedio anche se in maniera parziale mancando una norma statale che potesse dirimere i conflitti che si creavano nel momento in cui i tesserati proponevano delle azioni³⁰.

Solo con la legge del 17 ottobre 2003 n.280³¹ il legislatore codificò i principi, in parte già espressi negli anni dalla giurisprudenza, in materia di rapporti tra ordinamento sportivo e statale³² fornendo una norma di fonte primaria in riferimento e ponendo fine agli aspetti di incertezza del diritto che esistevano in merito³³.

In particolare la legge ha chiarito definitivamente che: spetta alla giurisdizione statale la materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, rientrano nella

²⁶ A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo: lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* 2007, pag. 45 e segg.; P. SANDULLI, *La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* 2005, pag 395 e segg.

²⁷ A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, *Rivista di diritto sportivo*, 1993 n.6.

²⁸ A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, *Rivista di diritto sportivo*, 1970, n.3; R. FRASCAROLI, *Le soluzioni possibili a garanzia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della sua giurisdizione nell'attuale assetto normativo*, in *Atti del Convegno di Roma su "Giustizia e sport"* del 13 dicembre 1993.

²⁹ E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Collana di studi di diritto amministrativo della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, Roma, 2004, pag. 34 e segg.

³⁰ G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pag. 548.

³¹ Legge 17 ottobre 2003 n.280 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Gazzetta Ufficiale* del 18.10.2003 n.243.

³² R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.4 del 2004, pag.705 e segg.; F. LUBRANO, *Diritto dello Sport e "giustizia" sportiva*, in *Rivista di diritto dello sport* n.1 del 2007, pag. 11 e segg.

³³ G. VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n.220/2003*, in *Giustizia Civile*, 2003, II, pag. 509 e segg.

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, nel caso di interessi lesi, relative ad atti del CONI e delle federazioni sportive, escluse quelle patrimoniali tra pari ordinati che sono devoluti alla competenza del giudice ordinario, individua, nei casi in cui vi sia la competenza del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del TAR Lazio³⁴, sede Roma, determina la fine di ogni rifiuto, da parte dell'ordinamento sportivo, di eseguire decisioni emanate dai giudici statali. La legge, poi, ha dettato disposizioni specifiche relative alle modalità di proposizione delle azioni dinanzi alla giustizia statale ed alla disciplina di profili processuali specifici del giudizio sportivo dinanzi al Giudice Amministrativo.

La legge n.280 del 2003, pur confermando il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, ne ha ridotto l'area ed ha ampliato l'area di supremazia dell'ordinamento statale riportando, così, l'autonomia dell'ordinamento sportivo nei limiti dei principi costituzionali.

In sostanza la legge ha riconosciuto l'irrelevanza delle questioni tecniche e di quelle disciplinari, lasciandole entrambe nella competenza della giustizia sportiva³⁵.

1.2 FORMA GIURIDICA DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E NATURA DELLA LORO ATTIVITÀ.

L'organizzazione sportiva è basata sull'interazione di diversi soggetti distinti per funzioni esercitate, ma accomunati dal fine di promuovere lo sport a ogni livello.

Le organizzazioni collettive, attraverso le quali si provvede alla strutturazione e allo svolgimento delle attività sportive, possiamo pensarle come ordinate in forma piramidale³⁶ su quattro livelli: il CIO (Comitato Olimpico Internazionale); il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ente non economico di diritto pubblico; le Federazioni sportive

³⁴ C. STEFANIZZI, *La competenza del TAR Lazio in materia sportiva: un principio inderogabile?*, in Rivista Diritto dello Sport, 2007, n.2.

³⁵ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in Quaderni della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Istituto editoriale Regioni Italiane, Roma 2004.

³⁶ L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in Rivista di diritto sportivo, 2000.

nazionali, enti con personalità giuridica di diritto privato; le associazioni sportive, riconducibili del tutto in ambito privatistico³⁷.

Grazie al progetto del barone Pierre de Coubertin e del Congresso, ed al desiderio di riprendere i giochi dell'antica Grecia³⁸, nel 1894 nacque il movimento olimpico moderno.

L'intento che portò alla sua nascita era quello di affermare che lo sport associa dei valori universali i quali furono, poi, inseriti tra i principi fondamentali del CIO.

Il Comitato Olimpico Internazionale costituisce la massima espressione dell'intero ordinamento sportivo mondiale e presenta le caratteristiche proprie dell'extrastatalità e dell'originarietà³⁹.

Il CIO fu costituito il 23 giugno 1894 a Parigi e rappresenta l'autorità suprema del movimento olimpico.

Fino al 1915 il Comitato Olimpico ebbe la propria sede presso il domicilio privato del barone Pierre de Coubertin, successivamente fu trasferito a Losanna, dove ha sede tutt'oggi.

Nel 1908 fu elaborato il primo corpo di norme: "le Regole Olimpiche".

Nel 1975 venne introdotta la Carta Olimpica⁴⁰ che definisce il CIO come un'associazione di diritto internazionale avente personalità giuridica.

Nel 1991, ad opera dello stesso comitato, furono apportati degli emendamenti alla Carta Olimpica in merito allo status giuridico del CIO. Dallo stesso anno, il CIO è divenuta un'organizzazione internazionale non governativa e no profit. Esso è sorto con lo scopo di instaurare un vincolo di solidarietà e di amicizia tra tutti i praticanti il medesimo sport nei vari Paesi, secondo i principi della Carta Olimpica. La modifica apportata nel 1991, fa chiarezza sulla condizione giuridica del CIO, il quale non è formato da Stati né la Carta Olimpica è firmata da Stati. Il CIO, come stabilito nello statuto, è governato dalla Carta Olimpica la quale costituisce anche la base giuridica alla quale tutti gli sportivi devono attenersi⁴¹.

³⁷ DE SILVESTRI, *Natura giuridica, compiti ed organizzazione degli enti preposti allo sviluppo della pratica sportiva.*, in Rivista di diritto sportivo 1987; S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e sull'applicazione ad esse della disciplina del parastato*, in Rivista diritto sportivo, 1979.

³⁸ A. STELITANO, *Il profilo di Pierre de Coubertin*, in www.centrostudiconi.it, aprile 2009.

³⁹ A. STELITANO, *La struttura dello sport a livello internazionale*, in www.centrostudiconi.it, aprile 2009.

⁴⁰ CHARTE OLIMPIQUE Principes fondamentaux 1975

⁴¹ C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Giuffrè, Milano 2000, pag.292 e seg..

Il CIO, quindi, è un'organizzazione internazionale non governativa⁴², riconosciuta dal governo svizzero, mentre i singoli comitati nazionali olimpici sono regolati dalle rispettive legislazioni nazionali, che sono tenute tuttavia al rispetto del principio di autonomia del singolo C.N.O. (comitato nazionale olimpico), pena la revoca del riconoscimento del CIO, che fa dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni singolo componente del Movimento Olimpico una condizione imprescindibile per l'appartenenza alla famiglia olimpica⁴³.

Nel caso di mancanza di un trattato internazionale a fondamento delle organizzazioni internazionali non governative, gli statuti che ne regolano il funzionamento hanno un'origine privatistica, nel senso che sono adottati senza l'intervento da parte degli organi di governo dei vari Stati⁴⁴.

La struttura transnazionale del CIO è stabilita nell'articolo 3 della Carta Olimpica dove si afferma che: *“Oltre al C.I.O., il Movimento Olimpico comprende le Federazioni Internazionali (FI), i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), le associazioni nazionali, le società e le persone che ne fanno parte, ed in particolare gli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della sua opera, nonché i giudici/arbitri, gli allenatori e gli altri tecnici dello sport. Comprende inoltre altre organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal C.I.O.”*

Il CIO, inoltre, può riconoscere come appartenenti al movimento olimpico le associazioni dei comitati nazionali e delle federazioni internazionali raggruppate sul piano mondiale (articolo 4, commi 2 e 3 della Carta Olimpica)

Nello statuto si sottolinea che il Comitato Olimpico Internazionale è governato dalla Carta Olimpica, la quale costituisce anche la base giuridica alla quale devono attenersi tutti gli sportivi.

⁴² Un'organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, al pari di uno Stato, ma dotato di una capacità giuridica ristretta e, a differenza di uno Stato, è un soggetto di diritto internazionale privo di qualsiasi bene territoriale. Il principale elemento distintivo tra un'organizzazione internazionale intergovernativa e un'organizzazione internazionale non governativa è che quest'ultima non si forma a seguito di un accordo internazionale e di essa non fanno parte gli Stati. Infatti il CIO non ha mai rappresentato le singole realtà nazionali ma era, ed è, al di sopra di esse e voleva proporre un modello di unificazione sovranazionale dove lo sport era chiamato a svolgere una funzione socialmente riconosciuta ed universale. Tuttavia un'organizzazione internazionale non governativa può acquisire personalità giuridica internazionale solo grazie agli Stati dal momento che solo essi hanno la capacità di attribuirle.

⁴³ A STELITANO, *La struttura dello sport a livello internazionale*, in www.centrostudiconi.it, aprile 2009.

⁴⁴ Per essere qualificate come internazionali, le organizzazioni non governative devono essere costituite da persone fisiche o giuridiche di diversa nazionalità. Il requisito fondamentale è la diversa nazionalità dei soggetti che ne fanno parte. Gli elementi sostanziali che costituiscono l'organizzazione internazionale non governativa sono: non deve essere costituita da un accordo tra Stati; la struttura dell'organizzazione ha un carattere transnazionale; la struttura è composta da individui non da Stati, che possono pur essere presenti ma non devono condizionarne l'attività; non ha scopo di lucro; deve perseguire un interesse internazionale; deve essere costituita in conformità con il diritto interno di uno Stato.

Ulteriore elemento delle organizzazioni non governative, che caratterizzano anche il CIO, è l'assenza di scopo di lucro, come previsto dall'articolo 19 della Carta Olimpica che recita: *“Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, Federale riconosciuta dal Consiglio svizzero e la cui durata è illimitata”*. Questo elemento, però, non costituisce ostacolo per l'utilizzo dei simboli a fini pubblicitari o commerciali.

Il Comitato Olimpico Internazionale si trova al vertice della piramide al di sotto di esso si trovano: le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici.

Il Comitato svolge diverse missioni tra le quali: assicurare la regolare realizzazione dei giochi sportivi, condurre la lotta al doping nello sport, adottare le misure necessarie per prevenire i danni alla salute degli atleti, opporsi allo sfruttamento politico e commerciale dello sport e degli atleti, vigilare affinché i giochi olimpici si realizzino nel rispetto delle condizioni ambientali⁴⁵, incoraggiare la promozione delle donne nell'organizzazione dell'attività sportiva.

Le entrate del Comitato Olimpico Internazionale provengono dalla vendita dei diritti televisivi, dal marketing, dalle sponsorizzazioni e licenze.

Il CIO distribuisce la maggior parte delle entrate derivanti dal marketing fra tutte le organizzazioni del movimento olimpico al fine di sostenere le loro attività e lo sviluppo dei Giochi Olimpici e dello sport in generale. Una parte delle entrate viene destinato alla copertura dei costi amministrativi del movimento stesso.

Il CIO è l'autorità suprema del movimento olimpico⁴⁶. Ha poteri normativi, tant'è che esso esercita tutti i suoi poteri con efficacia obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti del movimento olimpico.

Le organizzazioni internazionali che appartengono al CIO sono associazioni costituite dai vari comitati olimpici e le federazioni nazionali vi aderiscono attraverso le Federazioni Internazionali.

L'organizzazione dello sport in Italia ha adottato uno schema particolare affidando ad enti o organismi non statali il compito di coordinamento. Il potere centrale, infatti, in tempi e con modalità diversi ha sempre concesso ampia autonomia alle strutture istituzionali sportive⁴⁷.

⁴⁵ R. CAFFERATA, *Sistemi ambiente e innovazione*, Giappicelli, Torino 1995.

⁴⁶ WWW.OLYMPIC.ORG. Comitato Olimpico Internazionale e Movimento Olimpico

⁴⁷ S. N. CALZONE, *Il Coni ente pubblico nella legislazione vigente*, in *Rivista diritto sportivo*, 1997, I, pag.439

Ad incidere in maniera determinante sulla volontà di affidare ad organismi non statali l'organizzazione dello sport è stata la opportunità, da parte delle forze politiche uscite vincitrici dalle consultazioni post belliche, di dare un taglio netto su tutto quello che il regime fascista aveva prodotto sul piano organizzativo. La stessa Carta Costituzionale aveva ignorato il termine "sport" fino all'anno 2001, quando si introdusse il termine di "ordinamento sportivo" nell'ambito delle materie oggetto di ripartizione di competenza tra lo Stato e le Regioni⁴⁸.

In Italia il CONI è l'organo che si trova al vertice del movimento sportivo e lo gestisce.

Fu costituito per regolamentare il fenomeno sportivo in occasione delle Olimpiadi.

Le prime azioni per la struttura dell'ente furono avviate, infatti, nel 1896 quando, in tempi moderni, in occasione delle prime olimpiadi di Atene un gruppo di soggetti privati, a proprie spese, permise ad alcuni atleti⁴⁹ di poter partecipare

Nel 1908 venne creato un Comitato Italiano per le Olimpiadi Internazionali per associare gli atleti di varie discipline sportive in vista delle Olimpiadi di Londra. Questo comitato fu sciolto nel 1914 e nello stesso anno nacque il CONI quale centro propulsore di tutto lo sport italiano il quale cominciò ad agire tramite le allora esistenti federazioni.⁵⁰

Il CONI, quale organo di vertice dell'ordinamento sportivo nazionale è stato riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica dalla legge 6 febbraio 1942 n.426⁵¹ quando venne preposto all'organizzazione, allo sviluppo, al coordinamento, indirizzo e controllo dello sport.

La legge istitutiva del CONI si limitava ad attribuirgli la personalità giuridica senza chiarire se era di natura pubblica o privata⁵². La giurisprudenza, comunque, propendeva per la natura pubblica dell'ente e riteneva elementi rilevatori di tale tesi: la istituzione per via normativa, il fine pubblico o di interesse generale dell'organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, il controllo di natura contabile attraverso un apposito collegio di revisori dei conti, di nomina governativa, la vigilanza dell'autorità ministeriale, la nomina degli amministratori, la generalità degli interessi curati, la provenienza statale dei

⁴⁸ Con la legge 18 ottobre 2001 n.3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.10.2001 n. 248, fu modificato l'articolo 117 della Costituzione.

⁴⁹ M. SANNINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo* Cedam, Padova 2011, pag.3 e M. SANNINO *Diritto sportivo*, Cedam Padova 2002, pag.74 e segg.

⁵⁰ S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*. Franco Angeli srl, Milano, pag. 50

⁵¹ Legge 6 Febbraio 1942 n.426 *Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)*, in Gazzetta Ufficiale 11 Maggio 1942 n.112

⁵² S. N. CALZONE, *Il Coni ente pubblico nella legislazione vigente*, in Rivista diritto sportivo, 1997, I, pag.439.

finanziamenti, il regime fiscale e contabile accordatogli, la potestà regolamentare e di autoorganizzazione⁵³.

Nonostante la legge n.426/1942 parlasse di costituzione del CONI in realtà essa operò una semplice ricognizione in quanto l'ente era preesistente in modo originario ed autonomo in quanto componente attivo dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO.

Sono organi del CONI: il Consiglio nazionale, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Segretario generale e il Collegio dei Revisori dei Conti⁵⁴.

Il CONI, prima della istituzione, era considerato, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, un ente non economico di diritto pubblico con organizzazione non imprenditoriale e che perseguiva il fine di interessi comuni in ambito sportivo.

Con la riforma del 1999, decreto legislativo n.242⁵⁵, è stata abrogata espressamente la legge del 1942 e sono state introdotte sostanziali modifiche sia nell'ordinamento del CONI che delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il decreto si apre con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI ponendo fine, in modo esplicito, a quanto era stato fatto solo in via interpretativa.

L'articolo 1 del decreto n. 242, dopo aver riconosciuto la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI, spiega che essa è necessaria “ al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni”

Le innovazioni più significative sono contenute nell'articolo 2, del citato D. Lgs. n.242 del 1999, che riconosce esplicitamente l'inserimento del CONI nell'ordinamento sportivo internazionale ed attribuisce, allo stesso, ampia potestà statutaria⁵⁶.

Il decreto, poi, elenca le diverse funzioni del CONI che riguardano: i compiti di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, di preparazione degli atleti e dei

⁵³ G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 di "Riordino" del Coni*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999, pag. 617 e segg.

⁵⁴ L'art. 2 del D.P.R. 28/3/1986 n.157 primo e secondo comma recita:” Sono organi del CONI: a) il Consiglio Nazionale b) la Giunta Esecutiva c) il Presidente d) il Segretario generale e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le federazioni sono organi del C.O.N.I. relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza” in *Gazzetta Ufficiale* 13 Maggio 1986 n.109

⁵⁵ Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n.242, *Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n.59*. in *Gazzetta Ufficiale* del 29 Luglio 1999 n.176.

⁵⁶ G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 di "Riordino" del Coni*, in *Rivista diritto sportivo*, 1999, pag 617 e segg.

mezzi idonei alle gare olimpiche, di promozione della pratica sportiva, di prevenzione e repressione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, del doping.

Le modifiche più importanti hanno comportato: l'ingresso delle rappresentanze degli atleti e dei tecnici negli organi decisionali del CONI e delle Federazioni; la nascita del Comitato Nazionale dello Sport, la ripartizione delle competenze, soprattutto alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione, adeguandosi alle prescrizioni generali del decreto legislativo n.29 del 1993⁵⁷; l'introduzione di regimi di incompatibilità e di criteri di rappresentanza democratica; lo snellimento burocratico dell'ente, attraverso l'eventuale istituzione di società di capitali da esso controllate⁵⁸.

Un'altra importante novità del decreto legislativo n. 242/1999 è stata la creazione di uno Statuto, modificato nel 2004⁵⁹, il cui attuale articolo 2 elenca le funzioni di disciplina e regolazione del CONI. Tra i compiti assegnati dal nuovo Statuto del CONI al Consiglio Nazionale vi sono i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

La legge è andata oltre il riordino del CONI. Particolare attenzione è stata data al rispetto delle norme a tutela delle persone, avendo riguardo, principalmente, al divieto di discriminazione nei confronti dei disabili e degli immigrati ed è stata favorita l'affermazione dello sport per tutti a pari condizioni.⁶⁰

Con l'istituzione del Comitato nazionale sport per tutti si anticipa un elemento importante della riforma delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Il Comitato rappresenta un organo di raccordo tra l'organizzazione istituzionale dello sport, l'associazionismo e il sistema delle autonomie locali. Scopo principale di questo organismo è quello di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva.

Il decreto mira, inoltre, ad avviare lo snellimento burocratico ed a garantire la piena funzionalità dell'ente. Per questo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, è prevista la costituzione, da parte del CONI e previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di società di diritto privato "per l'esercizio di specifiche attività economiche".

⁵⁷ Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29, *Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n.421*, in Gazzetta Ufficiale del 6 Febbraio 1993 n.30 Supplemento Ordinario n.14

⁵⁸ G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime riflessioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 di "Riordino" del Coni*, in Rivista diritto sportivo 1999, pag 617 e segg.

⁵⁹ Statuto del C.O.N.I. adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004 e approvato con D.M. 23 Giugno 2004

⁶⁰ E. CROCETTI BERNARDI, A. DE SILVESTRI, P. AMATO, L. MUSUMARRA, T. MARCHESE, N. FORTE, *I rapporti di lavoro dello sportivo.*, Collana Lex Experta, Edizioni 2007, pag.199 e segg.

I rapporti tra il CONI e le società, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, saranno regolati da apposite convenzioni.

La riforma del 1999 è stata, poi, seguita dalla legge n.178/2002⁶¹, che ha trasferito alla CONI Servizi S.p.a.⁶², società per azioni costituita per legge e le cui azioni appartengono interamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività strumentali del CONI.

A queste sono seguite altre modifiche normative ed un riferimento particolare meritano quelle introdotte con il decreto legislativo 9 gennaio 2004 n.15⁶³, dove è stabilito che il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive e delle discipline associate⁶⁴.

L'articolazione periferica del CONI è delegata alla potestà statutaria⁶⁵.

Il decreto legislativo n.242 del 1999, però, non si è limitato a riordinare la struttura del CONI ma contiene anche elementi di riforma dell'organizzazione sportiva.

Oltre a istituire il Comitato nazionale sport per tutti, il decreto, modifica, anche, la disciplina delle federazioni. Per effetto della riforma le Federazioni Sportive Nazionali non sono più considerate organi del CONI ma hanno natura di associazione ed è stata loro conferita natura di enti con personalità giuridica di diritto privato⁶⁶, non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel decreto n.242/1999, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. In particolare, le federazioni si configurano come associazioni di enti, ad esse partecipano le società e le associazioni sportive, o persone fisiche ed i singoli tesserati.

⁶¹ Legge 8 Agosto 2002 n. 178, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate*, in Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002 n.187 Supplemento Ordinario n.168 . L'art.8 recita:” L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2. 2. È costituita una società per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a. 3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.”

⁶² S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi.*, Franco Angeli srl Milano, pag. 50 e segg.

⁶³ Decreto Legislativo 9 Gennaio 2004 n.15, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI"*, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137. in Gazzetta Ufficiale del 27 Gennaio 2004 n.21

⁶⁴ G. MORBIDELLI, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in Diritto Amministrativo 1993

⁶⁵ M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto Sportivo*, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, UTET, Torino 1998, pag.191 e segg.

⁶⁶ L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in Diritto Societario, 1991, pag. 141.

Le federazioni sportive sono enti che organizzano e disciplinano lo svolgimento dell'attività agonistica di un determinato sport; ognuna di esse detta le regole del proprio sport e gestisce il potere disciplinare in caso di violazione. Esse sono lo strumento col quale il CONI persegue i propri fini istituzionali⁶⁷.

Il legislatore con l'articolo 19 del D. Lgs. n.242/1999 ha abrogato l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981 n.91⁶⁸ innovando profondamente la disciplina precedente. Infatti all'articolo 15 ha stabilito che le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI considerata anche la valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività⁶⁹. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

Le Federazioni sono assoggettate a due distinte forme di riconoscimento: una di carattere sportivo ed un altro di carattere privato⁷⁰

Esse operano con piena autonomia organizzativa, gestionale e tecnica, nell'osservanza degli indirizzi del CIO e del CONI, "anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività"⁷¹. Il legislatore ha utilizzato il termine "valenza" anche per richiamare gli effetti sociali propri dello sport e per affermarne la tutela in ragione dei valori sociali, della democrazia, dell'uguaglianza e della solidarietà.

Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale del CONI. Devono essere ispirati all'equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non e tra le diverse categorie nell'ambito dello stesso settore.

Gli statuti federali e le loro modifiche sono deliberati dagli organi collegiali interni, previo esame della Giunta nazionale del CONI, che ne valuta la conformità alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale.

⁶⁷ F. MONGIARDO, *Le federazioni sportive sono organi del C.O.N.I.*, in Rivista di diritto sportivo 1955, pag. 237; G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 di "Riordino" del Coni*, in Rivista diritto sportivo 1999, pag.617 e segg.

⁶⁸ Legge 23 Marzo 1981 n.91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Gazzetta Ufficiale del 27 Marzo 1981 n.86

⁶⁹ G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242 di "Riordino" del Coni*, in Rivista diritto sportivo 1999, pag.617 e segg.

⁷⁰ S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, Franco Angeli srl Milano pag.63 e segg.

⁷¹ L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in Rivista diritto sportivo, 2000, pag 53 e segg.

Il Coni e le federazioni costituiscono l'elemento di raccordo, rispettivamente generale e settoriale, tra la rete dell'organizzazione sportiva internazionale e la rete dell'organizzazione sportiva nazionale.

Prima che la legge n.91/1981 stabilisse che le federazioni erano enti di natura privata, si è molto discusso circa la natura giuridica delle stesse in considerazione del fatto che i rapporti tra le federazioni ed il CONI potevano far supporre che la natura pubblica delle stesse in relazione alla previsione dell'articolo 3 della legge n.426/1942 il quale conferisce il potere di sorveglianza al CONI. Ma è indiscutibile che il potere di sorveglianza non poteva costituire una prova riguardo alla natura pubblica delle federazioni in quanto nel nostro ordinamento erano, e sono, presenti altri soggetti privati sottoposti a controllo pubblico (per esempio istituti di credito, cooperative). Altri elementi che potevano indurre a considerare le federazioni quali enti pubblici sono rappresentati: dalla devoluzione, sempre al CONI, dei proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni ed il riconoscimento, da parte del CONI della costituzione di nuove federazioni. Il primo elemento, però, stava ad indicare solo la potestà tributaria dello stesso e non che le federazioni potevano ritenersi organi in senso tecnico. Quanto al secondo bisogna ritenere che il riconoscimento rappresenta un mero atto formale con il quale si sancisce l'esistenza di una entità già formata, sorta a seguito dell'aggregazione spontanea di alcuni soggetti. Il fatto che sia possibile far nascere nuove federazioni esclude che esse siano strumenti del CONI. Inoltre una federazione può sopravvivere anche senza che intervenga il riconoscimento.

Il decreto legislativo n.242/1999, cosiddetto decreto Melandri, non ha attenuato il legame tra il CONI e le Federazioni. A queste ultime, infatti, è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del primo ma la vigilanza si estrinseca solo nello stabilire i principi fondamentali ai quali le federazioni devono uniformarsi e nella deliberazione in ordine ai provvedimenti del riconoscimento.

La ratio della norma era quella di garantire al CONI l'articolazione più adeguata per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Nell'ambito dell'organizzazione delle federazioni sportive è sempre più frequente il riferimento ad organismi denominate "Leghe". Queste sono degli organismi associativi di natura privatistica, senza scopo di lucro, formati dalle società affiliate alle rispettive federazioni⁷².

⁷² G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappichelli, Torino 2009

Il principio fondamentale n.10 del CONI riconosce le Leghe e ne disciplina la funzione⁷³

Le Leghe hanno lo scopo di organizzare l'attività agonistica delle associate mediante la predisposizione di manifestazioni, nonché, con la fissazione di criteri, l'iscrizione ai vari campionati; inoltre devono rappresentare le società nei rapporti con le Federazioni, nella stipula dei contratti di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo.

Negli ultimi anni è cresciuta anche la funzione, di carattere prettamente economico, di ricerca delle sponsorizzazioni e di commercializzazione dei diritti televisivi.

Le Leghe hanno organi e statuti propri che disciplinano la loro attività, esse non sono presenti quasi in ogni federazione e dove esistono diventano l'organo rappresentativo delle società all'interno dell'ordinamento federale.⁷⁴

1.3 RAPPORTI TRA SOCIETÀ SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E NATURA GIURIDICA DELLE STESSE.

Nell'ordinamento sportivo, le società sportive sono tutte caratterizzate da un elemento necessario: chiunque pratici uno sport agonistico deve, infatti, essere inquadrato necessariamente presso le società, associazioni o enti sportivi riconosciuti dal CONI.

⁷³ Deliberazione n.1452 del 30 Novembre 2011 del Consiglio Nazionale C.O.N.I. il principio n.10 recita: “ Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni Sportive. 1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono. 2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento. 3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato. 4. Gli Statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. 5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I. 6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia federale. 7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federali, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali. 8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale. 9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la de terminazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato”.

⁷⁴ G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappicelli Torino 2009

Questo deriva da due elementi: il primo è dato dal fatto che solo un'organizzazione può soddisfare l'esigenza di compiere l'attività sportiva presso appositi impianti; il secondo dall'esigenza dell'ordinamento di assicurare uno svolgimento della pratica agonistica in conformità con le regole dello sport.

Le società sportive sono enti a base associativa che operano nel mondo dello sport⁷⁵.

Negli ultimi anni lo sport professionistico ha vissuto profondi mutamenti, ed è divenuto uno dei fenomeni economici, culturali e sociali più importanti del nostro Paese.

E' importante evidenziare come le singole realtà sportive professionistiche, per la complessità degli aspetti, debbano essere gestite per mezzo delle società di capitali.

I rapporti tra le federazioni e le società sportive sono disciplinati dai regolamenti delle federazioni e dal capo II della l. n.91/1981.

L'articolo 10, della citata legge n. 91, stabilisce che spetta alle federazioni il potere di affiliazione in merito alla costituzione della società. Occorre precisare che con il termine affiliazione il legislatore fa riferimento all'atto con cui le federazioni procedono, sul presupposto del riconoscimento da parte del CONI alla federazione, al riconoscimento delle società sportive, per cui esso rappresenta il punto di raccordo tra la società e la federazione.

L'articolo 11, poi, sancisce l'obbligo di deposito dell'atto costitutivo presso le federazioni entro trenta giorni dall'omologazione da parte del tribunale; l'articolo 12 assegna, alle federazioni, il potere di approvazione e controllo⁷⁶ degli atti di gestione ordinaria e straordinaria; l'articolo 13 stabilisce che le federazioni possono chiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società per gravi irregolarità di gestione.

Le società e le associazioni sportive acquisiscono il riconoscimento sportivo mediante delibera del Consiglio nazionale o, per delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali. Il non riconoscimento delle società comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed all'inquadramento nell'ordinamento sportivo⁷⁷.

⁷⁵ F. ANCORA, *I poteri amministrativi e di vigilanza sulle società sportive dilettantistiche*, in *Rivista di diritto sportivo* 1988 n.1, pag 1 e segg.

⁷⁶ S. LANDOLFI, *La Legge n.91 del 1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista diritto sportivo* 1982, pag. 40 e segg.

⁷⁷ S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi.*, Franco Angeli srl Milano, pag.63 e segg.

In dottrina si è molto dibattuto sulla natura del potere di affiliazione di cui all'art. 10 e più precisamente se nell'atto si dovesse ravvisare l'esercizio di un potere di natura provvedi mentale, e dunque di natura amministrativa, o l'esercizio di autonomia negoziale.

A favore della tesi pubblicistica si potrebbe dire che l'affiliazione determina il divenire della società come soggetto dell'ordinamento sportivo, mentre se si dovesse intendere quale esercizio dell'autonomia negoziale si potrebbe sostenere che l'atto determina semplicemente il sorgere di un rapporto associativo con la federazione.

La dottrina prevalente propende per considerare l'atto di affiliazione come esercizio dell'autonomia negoziale⁷⁸ sostenendo che l'affiliazione è da intendere come "il negozio, in virtù del quale l'atleta e/o la società entrano a far parte dell'organizzazione federale ..."⁷⁹. Il riferimento, infatti, è stato fatto non all'ordinamento sportivo ma all'organizzazione federale la quale è frutto dell'autonomia privata mentre se il riferimento fosse stato all'ordinamento sportivo si sarebbe potuto supporre una visione dell'organizzazione in termini non certo privatistici.

Con l'affiliazione, poi, la società sportiva acquista una serie di obblighi relativi alla sua attività sportiva in ambito nazionale ed internazionale⁸⁰.

In particolare ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n.91 del 1981, le società sportive, per poter essere iscritte nel registro delle imprese, devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali le quali, a loro volta, devono essere riconosciute dal CONI.

In dottrina non mancano controversie in merito alla natura giuridica dell'affiliazione. Alcuni autori ritengono che si tratti di un negozio giuridico di tipo associativo⁸¹, altri⁸², alla luce della previsione normativa dell'articolo 10 della legge n.91 del 1981, ritengono che si debba necessariamente inquadrarlo come atto amministrativo di ammissione, manifestazione, quindi, di un potere di controllo di natura pubblica delegato dallo Stato alle Federazioni. A presupposto della natura amministrativa si riporta la considerazione che l'affiliazione è una delle condizioni per la costituzione di una società sportiva professionistica. Questa considerazione, però, non è decisiva in quanto le società sportive dilettantistiche possono costituirsi senza che vi sia una preventiva affiliazione. La mancata affiliazione, infatti, non esclude l'esistenza delle società sportive dilettantistiche.

⁷⁸ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista diritto sportivo*, 1999.

⁷⁹ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano 1975.

⁸⁰ G. VALORI, *Il diritto dello Sport*, Torino, 2005.

⁸¹ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

⁸² G. VALORI, *Il diritto nello Sport*, Torino 2005.

In mancanza di riconoscimento è ovvio che l'organizzazione opererà come una normale associazione di diritto comune che promuove attività di natura sportiva. Anche la dottrina, del resto, aveva rilevato che non esiste alcun obbligo di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali⁸³ per chi intenda svolgere attività sportiva e che l'inclusione delle società o associazioni nell'organizzazione federale è necessaria solo per lo svolgimento di attività sportiva agonistica. Ciò dimostra che l'affiliazione come condizione per la costituzione delle società sportive professionistiche risponde ad una logica di controllo da parte delle federazioni per un settore dove gli interessi coinvolti sono più forti rispetto a quelli del settore sportivo dilettantistico. In relazione a quanto detto non sembra inopportuno ricondurre l'affiliazione nel concetto di negozio giuridico unilaterale di adesione alla federazione.

Il percorso per l'affiliazione è diverso a seconda del soggetto richiedente essendo comprese nella generica dizione di società sportive sia le società che le associazioni.

Per capirne la differenza bisogna prioritariamente rilevare che le società si distinguono a seconda dei soggetti con cui stipulano contratti: se sono professionisti, esse, in virtù dell'articolo 10 della legge n.91/1981, devono avere la forma delle società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con l'obbligo previsto dall'atto costitutivo che una parte degli utili venga destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva. In questo modo si crea un'eccezione al principio generale per cui ogni società, al momento della sua costituzione, persegue la finalità di lucro, condizione questa necessaria per la costituzione come stabilito dall'articolo 2247c.c. Con l'articolo 10, comma 2, della legge n.91/1981, inoltre, il legislatore ha legittimato il perseguimento del fine di lucro per le società professionistiche stabilendo " l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali"⁸⁴

Qualora si tratti di non professionisti, l'inammissibilità dello scopo di lucro porta le società ad adottare la formula organizzativa dell'associazione riconosciuta e non, di cui all'articolo 12 e seguenti del codice civile, questa forma societaria si caratterizza per la maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione, oltre che nei vantaggi fiscali⁸⁵.

⁸³ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

⁸⁴ G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n.91.*, in *Rivista di Diritto sportivo* 1997, pag.3 e segg.

⁸⁵ G. ZAPPALÀ, *Il trattamento tributario delle società e delle associazioni sportive secondo i principi contenuti nella L. 23/3/1981 n.91*, Inserto speciale de "Il fisco" n.33/1983

L'iter di affiliazione nel caso di associazioni necessita dell'atto costitutivo, redatto mediante atto pubblico, e corredato dello statuto, e solo dopo la costituzione la federazione conferirà lo stato di affiliazione federale.

Per le società sportive costituite nella forma di s.p.a. o s.r.l., che esercitano un'attività sportiva professionistica, la procedura di affiliazione si svolge in due fasi distinte: una prima fase attiene al procedimento sportivo e si esaurisce con l'atto di affiliazione alla federazione; la seconda fase attiene al procedimento ordinario di costituzione e comporta l'omologazione presso il Tribunale in cui ha sede la società.

Il provvedimento di affiliazione alla federazione è la condizione di legittimazione della costituzione della società sportiva professionistica.

Il già citato articolo 10 della legge n.91/1981, infatti, prevede che le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino a quando la società non abbia adempiuto a quanto previsto dall'articolo 11 della più volte citata legge n.91/1981⁸⁶.

La legge ha elevato l'affiliazione a presupposto della costituzione della società sportiva per consentirne l'inserimento nell'ordinamento sportivo pur svolgendo le funzioni con scopo di lucro, assente nella disciplina dettata dall'articolo 10 della legge n.91/1981. L'affiliazione è, secondo la dottrina prevalente, un atto negoziale privato che la legge richiede quale presupposto per la costituzione della società sportiva di capitali allo scopo di garantire che i limiti previsti dalla legge siano rispettati. L'affiliazione, infatti, svolge la funzione di filtro annoverando nelle società di capitale quelle sportive professionistiche che possono usufruire della clausola lucrativa.

Le federazioni svolgono, poi, nei confronti delle società potere di controllo sulla gestione finanziaria, approvano tutti gli atti di amministrazione straordinaria ed hanno il potere di chiedere la messa in liquidazione delle società.

L'attribuzione di queste funzioni di interesse pubblico alle federazioni è la conseguenza dell'assenza di lucro soggettivo e può essere inquadrata nell'esercizio privato di pubbliche funzioni⁸⁷.

⁸⁶ A. SENSALÉ, *La Legge 23/3/1981 e la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Rivista di diritto sportivo* 1984, pag.490.

⁸⁷ G. LANDI, G. POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Ed. Giuffrè Milano 1987

L'affiliazione può essere revocata per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e tale provvedimento comporta l'inibizione allo svolgimento della pratica sportiva. Se una società sportiva gode di più affiliazioni nei confronti di diverse federazioni, la revoca di una sola affiliazione estende i suoi effetti anche nei confronti delle altre. La revoca dell'affiliazione fa venire meno la possibilità di stipulare contratti con atleti professionisti. Conseguenza inevitabile della revoca è lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale⁸⁸.

Il CONI e le Federazioni posseggono efficaci strumenti d'intervento, sia ispettivi che sanzionatori, sulle società sportive. Infatti il potere di vigilanza del CONI sulle Federazioni può comportare la sospensione o la cessazione dei finanziamenti ai quali attingono le società e che per esse sono molto importanti.

Con l'atto di affiliazione le società sportive divengono titolari di diritti e doveri derivanti dalle norme amministrative, disciplinari e tecniche riguardanti la loro attività sportiva.

Partendo dalle funzioni affidate alle federazioni, la dottrina ha molto discusso sulla natura delle federazioni. Alcuni autori propendono per la natura pubblicistica⁸⁹ delle federazioni adducendo in proposito: il ruolo svolto dalle federazioni nella fase costitutiva delle società sportive nella forma di società di capitali, il conferimento alle federazioni di un potere di controllo sulla gestione finanziaria e di approvazione degli atti di straordinaria amministrazione delle società affiliate ed il potere di chiedere la messa in liquidazione delle società.

Il primo motivo addotto, però, non implica necessariamente la natura pubblica delle federazioni in quanto la legge nel conferire all'affiliazione il ruolo di presupposto necessario per la costituzione della società sportiva ed il conseguente inserimento nell'ordinamento sportivo ha fatto sì che la società possa perseguire lo scopo di lucro assente per esplicita disposizione legislativa⁹⁰.

Il controllo, invece, conferito alle federazioni ha la funzione di impedire che le società possano non raggiungere i fini per i quali sono state costituite a causa di una cattiva gestione. Inoltre l'attribuzione può ben essere inquadrata nell'esercizio privato di

⁸⁸ S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, Franco Angeli srl Milano, pag.60 e segg.

⁸⁹ A. SENSALÉ, *La Legge 23/3/1981 e la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, pag.490 e segg.

⁹⁰ A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, pag. 173 e segg.

pubbliche funzioni⁹¹ in quanto lo Stato per svolgere i molteplici compiti di cui è titolare può servirsi di soggetti privati che restano estranei alla organizzazione statale.⁹²

E' stato già evidenziato che il legislatore ha posto fine alla disputa dottrinale sorta in merito alla natura giuridica delle federazioni e, con il decreto legislativo n.242 del 1999, ha stabilito che le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità di diritto privato⁹³, non perseguono fini di lucro e sono disciplinate dal codice civile.

1.4 L'EVOLUZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DA ASSOCIAZIONI A S.P.A.

Le società di calcio sono nate come club di praticanti un determinato sport; il membro di questi enti è vincolato alla squadra essendo associato al club. Questo legame comporta automaticamente il tesseramento alla federazione sportiva cui fa capo l'associazione.⁹⁴

La fattispecie giuridica adottata dai club era quella dell'associazione non riconosciuta disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

I club in quanto enti associativi con scopi ricreativi si potevano collocare nell'ambito di quelle associazioni qualificate in dottrina come mutualistiche⁹⁵.

Essi nascono, inizialmente, come enti associativi con scopi ricreativi per consentire la pratica sportiva agli associati. Assumono la veste delle associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica e sono costituite con un fondo comune derivante dal contributo degli associati.

Inizialmente l'associazione non riconosciuta era lo strumento giuridico ideale per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle varie discipline, poiché soggetta ad una regolamentazione legislativa essenziale che consentiva grande libertà contrattuale con gli associati per la definizione dei criteri e delle modalità dell'attività⁹⁶. Attualmente l'associazione non riconosciuta costituisce ancora la tipologia organizzativa assunta dalla maggioranza delle società sportive dilettantistiche.

⁹¹ G. LANDI E G. POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo.*, Ed. Giuffrè Milano 1987

⁹² Consiglio di Stato VI Sezione decisione n.384 del 1979

⁹³ F. MITE, *La riforma del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali*, in *Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato*, a cura di G. Di Giandomenico, Napoli 2006, pag 76 e segg.

⁹⁴ G. RUSCONI, *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio.*, Cacucci Bari 1990, pag. 69 e segg.

⁹⁵ W BIGIARI, *La professionalità dell'imprenditore*, Cedam Padova 1948, pag. 40 e segg.

⁹⁶ F. RUBINO, *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio*, Franco Angeli Milano 2004

Con la nascita e lo sviluppo del professionismo sportivo, molti imprenditori vollero investire nel settore, specialmente in quei settori quali, per esempio, il calcio, il nuoto, lo sci, in quanto la gestione dell'impresa sportiva rappresentava un mezzo pubblicitario per l'imprenditore e la sua azienda. Il perseguimento dei risultati sportivi non era l'obiettivo finale ma solo lo strumento per conseguire in via indiretta dei vantaggi per l'attività dell'imprenditore. I club, quindi, erano gestiti da un "mecenate"⁹⁷ responsabile, personalmente, delle obbligazioni sociali e rispondevano alle loro esigenze di bilancio mediante un rendiconto finanziario dove erano riportate, schematicamente, le entrate e le uscite monetarie dell'esercizio⁹⁸. In tali rendiconti di gestione, improntati al criterio di cassa, non erano riportati né la capitalizzazione dei costi di acquisto dei giocatori né gli ammortamenti degli oneri aventi natura pluriennale. Il patrimonio costituito dai giocatori non aveva alcun valore contabile.

A partire dal 1949 la Federazione consentì il tesseramento dei giocatori stranieri trasformando, così, il calcio in una grande industria.

Le problematiche amministrative e la mancanza di adeguate forme di controllo sull'attività gestionale delle associazioni calcistiche iniziarono ad appalesarsi verso gli anni sessanta con il crescere del peso economico e finanziario assunto dall'attività calcistica e delle potenzialità di movimenti di denari e capitali.⁹⁹

In Italia i primi casi di s.p.a. furono il Torino s.p.a. nel 1959 ed il calcio Napoli s.p.a. nel 1964¹⁰⁰ nate per rispondere meglio alle esigenze create dalle dimensioni e dai connotati imprenditoriali dell'attività calcistica.

I crescenti interessi economici che cominciavano a ruotare intorno allo sport professionistico e principalmente al mondo del calcio, derivavano dalla pubblicità e dal prestigio sociale che lo stesso poteva procurare. Per il calcio italiano, con l'apertura agli stranieri, vi fu un salto di qualità e la sua evoluzione aprì la strada alla trasformazione societaria. Questa disciplina sportiva è stata la prima a subire l'impatto di una nuova realtà che ha posto l'esigenza di affrontare con nuovi strumenti legislativi l'evolversi dei fatti economici. A promuovere il cambiamento, in ambito gestionale, contribuirono: la necessità di reperire nuovi e maggiori introiti per far fronte alle maggiori spese,

⁹⁷ G. DE VITA, *Il bilancio d'esercizio nelle società di calcio professionistiche*. Tesi vincitrice del premio di Laurea Artemio Franchi nel 1996, pubblicata a cura della Lega professionisti di serie C e della Fondazione Artemio Franchi di Firenze nel 1998

⁹⁸ G. RUSCONI, *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio*, Cacucci Bari 1990, pag.69 e segg.

⁹⁹ F. RUBINO, *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio*. F. Angeli Milano 2004.

¹⁰⁰ G. MINERVINI, *Il nuovo statuto tipo delle società calcistiche*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1967 n.3, pag.678 e segg.

principalmente quelle legate alla presenza di atleti professionisti, e di conseguenza l'apertura al mercato non essendo sufficienti i contributi degli associati; e la necessità di predisporre un nuovo modello organizzativo più adeguato alla crescente complessità che le strutture stavano acquisendo¹⁰¹.

Gli effetti di questa evoluzione furono due: l'associazione sportiva era impossibilitata a far fronte alle spese crescenti con il semplice contributo volontario degli associati e pertanto si rivolgeva al mercato, assumendo gradualmente connotati di tipo imprenditoriale. L'associazione impresa offriva al pubblico un servizio contro il pagamento di un prezzo commisurato alla qualità dell'offerta e all'entità della domanda. Anche gli altri introiti economici, quali per esempio gli accordi di sponsorizzazione, a cui l'associazione faceva ricorso, rispondevano alla logica imprenditoriale; man mano che l'associazione sportiva si evolveva sul terreno economico da fenomeno volontaristico dilettantistico verso un'organizzazione d'impresa veniva a modificarsi la struttura plurisoggettiva dell'associazione.¹⁰²

Scompare, di conseguenza, la figura del praticante associato e subentra quella dell'atleta professionista, non più componente dell'associazione, composta esclusivamente da soggetti finanziatori, ma atleta che presta la propria opera contro il pagamento di un compenso.

La definizione di atleta professionista la ritroviamo nella Legge 23.04.1981 n.91 che all'articolo 2 recita: *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.”*

La norma afferma che l'atleta professionista è chi esercita a titolo oneroso e con carattere di continuità l'attività sportiva mentre demanda alle federazioni il compito di effettuare la distinzione tra atleta professionista e quello dilettante.

Nell'uso comune il concetto di atleta dilettante viene associato ad un soggetto che svolge un'attività sportiva per divertimento e senza scopo di lucro.

¹⁰¹ W. BIGIAMI, *La professionalità dell'imprenditore*; Cedam Padova 1948, pag.40 e segg.

¹⁰² G. FALSANISI, E. F. GIANGRECO, *Le società di calcio del 2000. Dal marketing alla quotazione in borsa.*, Rubettino Catanzaro 2001

Anche nello Statuto del CONI, all'articolo 6, lett. d, viene utilizzata l'espressione generica di "attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica" e non viene fornita alcuna definizione in merito all'atleta dilettante. La prima definizione di questa figura la ritroviamo nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004¹⁰³ dove si legge che sono sportivi dilettanti: *"tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti"*

Non essendo possibile qualificare l'attività dello sportivo dilettante come attività lavorativa le federazioni sportive hanno introdotto l'istituto del vincolo che lega l'atleta alla società per la quale è tesserato. Il vincolo sportivo serve a giustificare il rapporto creatosi tra l'atleta e la società sportiva di appartenenza dopo il tesseramento. Il vincolo sportivo, quindi, è la diretta conseguenza dello status di atleta dilettante.

Bisogna, però, sottolineare che l'identificazione dell'atleta professionista o dilettante è diversa da quella di uno sportivo come lavoratore subordinato o autonomo. Sarebbe importante capire, innanzitutto, se una attività sportiva possa rappresentare un'attività lavorativa e poi se può essere inquadrata nella categoria del lavoro autonomo o subordinato

A seguito dei nuovi ed evidenti aspetti imprenditoriali che andavano assumendo le associazioni sportive nacque l'esigenza di una più adeguata regolamentazione giuridica e di una radicale modificazione normativa.

La trasformazione da associazioni non riconosciute a società avviene a seguito di una delibera della Federazione Italiana Gioco Calcio dove si stabiliva lo scioglimento delle associazioni che militavano nei campionati professionistici e la loro trasformazione in società dotate di personalità giuridica.

Infatti nel 1966 il consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio emanò due provvedimenti:

il 16 settembre 1966 stabilì di sciogliere i consigli direttivi delle associazioni calcistiche professionistiche e di nominare un Commissario Straordinario per ciascuna di esse con pieni poteri gestionali allo scopo di procedere alla liquidazione delle stesse ed alla loro costituzione in società per azioni¹⁰⁴; sempre il 16 dicembre 1966 il consiglio federale

¹⁰³ Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 *Modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura e l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi*, in Gazzetta Ufficiale del 28.04.2005 n. 97

¹⁰⁴ G. MINERVINI, *Il nuovo Statuto tipo delle società calcistiche*, in Rivista Diritto Commerciale, n.3, 1967, pag.678 e segg.

emanò uno Statuto tipo obbligatorio per tutte le società professionistiche dei campionati maggiori il cui contenuto prevedeva: l'impossibilità di ripartire gli utili fra i soci in caso di scioglimento; l'obbligo di devolvere le somme residue ad un fondo di assistenza del CONI, dopo la definizione dei rapporti con i terzi e la restituzione ai soci del capitale versato; l'obbligo di restituzione al socio, in caso di scioglimento del singolo rapporto, del solo valore nominale delle azioni possedute.¹⁰⁵

Queste società costituivano, però, delle s.p.a. anomale in quanto la finalità lucrativa non era ammessa ed in presenza di un utile di bilancio non era possibile distribuirlo tra i soci. Mancava, quindi, l'elemento principale per la remunerazione del rischio di impresa.

Con l'imposizione della forma societaria si rendevano applicabili ai club una serie di disposizioni legislative, principalmente quelle sulla formazione e sulla pubblicità del bilancio, che avrebbero dovuto assicurare una più cauta e trasparente amministrazione nonché la possibilità di controllo da parte delle autorità sportive competenti.¹⁰⁶

L'obiettivo era quello di risanare le posizioni debitorie dei club, di far convenire le finalità sportive con l'esigenza di un'ordinata gestione economica ed, infine, di far rispettare le disposizioni in materia societaria e fiscale.

Tuttavia questa decisione provocò non poche perplessità riguardo alla legittimità della delibera da cui derivava: molti giuristi, infatti, si interrogarono sul potere della Figc che, nel caso in esame, sembrava non rispettare l'autonomia negoziale delle associazioni stesse. Seguirono anche due interventi giurisprudenziali¹⁰⁷ che dichiararono privo di legittimità imporre la costituzione di una s.p.a. dopo lo scioglimento di un ente privato perché questo non è nel potere della Figc ma è di esclusiva pertinenza di legge.

Non molte associazioni, però, si trasformarono e per ottenere il passaggio da associazioni a società per azioni si dovette percorrere la via dell'incentivo. Infatti il Ministero del Turismo e dello Spettacolo condizionò l'erogazione di un mutuo ad interesse agevolato, diretto al risanamento delle società calcistiche, all'assunzione, da parte degli enti sportivi, della forma societaria di s.p.a.¹⁰⁸

La situazione dei club, però, non migliorò. Nel 1972 il disavanzo complessivo ammontava a 18 miliardi. Nel luglio 1977 il presidente della Lega si dimise dopo che venti

¹⁰⁵ M. CIRENEI, *Le associazioni sportive per azioni.*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, n.1, 1970, pag. 460 e segg.

¹⁰⁶ A. TANZI, *Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco*, Giappichelli, Torino 1999, pag. 12 e segg.

¹⁰⁷ Cassazione Sezioni unite sentenza n.2028 del 1968; nonché Consiglio di Stato VI sezione sentenza n. 354/1969

¹⁰⁸ F. RUBINO, *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio*. Franco Angeli Milano 2004

società su trentasei sottoscrissero un documento per la richiesta di un commissario in Lega in grado di far fronte ai gravi problemi del settore che presentava oltre 50 miliardi di deficit.

Le passività correnti rappresentavano già nel 1972 il 56,4% dei finanziamenti ricevuti dai club. Dal 1975 al 1978, nonostante l'erogazione di un mutuo federale pari a 66 miliardi, il rapporto aumentò vertiginosamente fino a raggiungere un valore pari al 67,8%. I costi di gestione erano pari al 97% dei ricavi netti provenienti da gare, di questi oneri il 50% era destinato a coprire ingaggi, stipendi e premi giocatori e tecnici. Occorreva, dunque, procedere ad una nuova riforma, questa volta con l'intervento diretto del Parlamento.

Il 23 marzo 1981, con l'emanazione della legge n.91 del 1981¹⁰⁹, il legislatore ordinario disciplinò in maniera organica, per la prima volta, la materia calcistica, e non solo, fissando una serie di principi di ampio respiro, tra cui prevale quello secondo cui l'attività sportiva è libera, seppur nei limiti imposti dalla legge. La normativa stabilì in maniera chiara i criteri in base ai quali distinguere l'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica e regolamenta i rapporti tra atleti professionisti e società sportive, con particolare attenzione all'aspetto tributario.

Vengono stabiliti, inoltre, i requisiti essenziali per la costituzione, il controllo della gestione e la liquidazione della società, oltre a fissare le caratteristiche e le competenze delle federazioni. La legge esamina, anche, la rilevanza, ai fini dell'imposizione e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contratti tra ente ed atleta e fissa le modalità di applicazione delle imposte per l'operazioni di trasformazione delle associazioni in società di capitali.

Della legge n.91 del 1981 gli aspetti maggiormente significati che vale la pena di approfondire sono due: il fine non lucrativo delle società; l'abolizione del vincolo sportivo.

In merito al primo aspetto, i primi due commi dell'articolo 10 della norma recitano: *“ possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva ”*.

¹⁰⁹ Legge 23 marzo 1981 n.91 *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Gazzetta Ufficiale del 27/3/1981 n.86

Da una prima lettura del comma si trae la convinzione che il divieto di distribuire utili tra i soci sia da considerare inderogabile stante la presenza dell'aggettivo "esclusivo" che lascia poco spazio a qualsiasi interpretazione estensiva del dettato normativo. Il legislatore ha, pertanto, voluto delineare una società di capitali svolgente attività diretta alla produzione di "guadagni" ma col limite, di non poco conto, di impedire la successiva distribuzione tra gli stessi soci.¹¹⁰

Entrando nel merito della questione, occorre rilevare, innanzitutto, come nelle società sportive l'elemento di anomalia causale rispetto al sistema codicistico non riguarda il cosiddetto scopo mezzo bensì scopo fine.¹¹¹

Infatti, lo scopo mezzo riferito alle società di calcio consiste nell'esercizio di un'attività di pubblici spettacoli e nessun elemento induce a ritenere che possa essere organizzata con criteri economici.

Pertanto, anche le società calcistiche, avuto riguardo allo scopo mezzo, possono organizzare l'esercizio di un'attività di pubblici spettacoli con criteri economici diretti alla produzione di utili, sia pure da reinvestire.¹¹²

Il legislatore, quindi, concede alle società la possibilità di svolgere un'attività diretta alla produzione di guadagni, ma impedisce la successiva distribuzione degli stessi ai soci. Vengono vietate ai club, quindi, non le attività lucrative "oggettive" ma soltanto quelle "soggettive" ossia riguardanti i singoli azionisti.¹¹³

Se ne desume, pertanto, che la partecipazione a queste società è motivata dall'intento di contribuire alla promozione ed al potenziamento dello sport. Infatti, il singolo socio non trae dalla sua partecipazione alcun beneficio di carattere economico, e nei casi in cui questo sia presente, non si tratta di un interesse diretto ma mediato e riflesso.

L'eventuale vantaggio economico del socio, infatti, non deriva direttamente dalla gestione dell'impresa comune, ma dal prestigio e dalla notorietà che conseguono alla partecipazione sociale e si tratta di benefici che non sono commisurati al successo economico dell'iniziativa ma ai risultati dell'attività sportiva.

Per quanto concerne il secondo punto, la legge n.91/1981 elimina la posizione dominante assunta in precedenza dalle società nei confronti del calciatore, quest'ultimo, infatti, anche dopo la scadenza del contratto era costretto ad accettare la destinazione

¹¹⁰ G. VOLPE PUTZOLU, *Una legge per lo sport? Società e Federazioni sportive*, in Foro Italiano 1981, n.5, pag. 308.

¹¹¹ G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffé, Milano 1984

¹¹² G. MARASÀ *Società sportive e società di diritto speciale.*, in Rivista Società 1982, pag.507.

¹¹³ G. FALSANISI, E. F. GIANGRECO, *Le società di calcio del 2000. Dal marketing alla quotazione*, Rubettino Catanzaro 2001

decisa dai club vedendo così limitata la sua libertà contrattuale. La nuova legge pone rimedio all'istituto del vincolo stabilendo, nell'articolo 16, “ *le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dal Coni, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*”.

La nuova disciplina, oltre a riconoscere al giocatore una propria autonomia e una propria professionalità introduce anche un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato, quello del lavoratore sportivo, in base al quale il calciatore professionista viene assimilato al lavoratore dipendente, sebbene con alcune eccezioni. In particolare le prestazioni dell'atleta diventano di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno¹¹⁴.

Il rapporto tra le società e il calciatore si costituisce con la stipula di un contratto in forma scritta la cui durata non può essere superiore a cinque anni. A tale rapporto di lavoro non sono applicabili alcune disposizioni di legge ritenute non compatibili con il tipo di attività svolta. In particolare, si tratta delle disposizioni relative al licenziamento ingiustificato. Inoltre, le ipotesi nelle quali risulta possibile il licenziamento del calciatore sono esplicitamente previste dal contratto tipo predisposto dalla Federazione e dall'Associazione Italiana Calciatori.

L'abolizione del vincolo sportivo porta il legislatore ad adottare una forma di indennizzo per tutelare il patrimonio del club, i quali si trovavano improvvisamente con un potere contrattuale diminuito. La soluzione trovata doveva compensare l'investimento effettuato dalla società nella formazione del calciatore, ma tale indennizzo contrasta con lo spirito di fondo relativo all'eliminazione del vincolo, in quanto introduce un ulteriore

¹¹⁴ L'articolo 3, comma 2, della Legge n.91/1981 recita: ...“Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti” ... “c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.

legame tra il calciatore e la società, che da un lato può limitare la mobilità del mercato, dall'altro può essere la premessa per la disoccupazione del calciatore.

La legge n.91/1981 non ha dettato alcuna disciplina in merito alle associazioni dilettantistiche dimostrando, così, una certa contraddittorietà. Infatti gli interessi coinvolti dall'attività di una società calcistica che partecipa al campionato nazionale dilettanti sono rilevanti ed è impensabile ritenere che l'impegno richiesto ad atleti e tecnici sia solo da inquadrare nell'ambito del dilettantismo sportivo. L'intervento normativo del 1981, con i suoi pregi e i suoi difetti, rappresenta ancora oggi, nonostante le ripetute rettifiche ed integrazioni, la legge base per la regolamentazione del settore sportivo in Italia.

1.5 PECULIARITÀ DEL CONTRATTO E DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT.

1.5.1 LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO.

La disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato si incentra sull'articolo 4 della legge n.91/1981. In primo luogo si stabilisce che *“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”*. Questo primo comma presenta elementi di notevole interesse per quel che riguarda la formazione del contratto e la costituzione del rapporto.

Una importante novità prevista dal primo comma, in tema di costituzione del rapporto, è l'assunzione diretta.

Questa disposizione, quando è stata emanata, costituiva una deroga al principio generale secondo il quale l'incontro tra domanda e offerta doveva svolgersi sotto il controllo pubblico. Questo perché si temevano discriminazioni e abusi contro i lavoratori nell'accesso al lavoro e si seguiva il criterio della chiamata numerica inoltrata agli uffici pubblici nelle cui liste di collocamento dovevano iscriversi coloro che volevano essere avviati al lavoro (legge 29 aprile 1949 n.264¹¹⁵ e successive modifiche). Oggi, tuttavia, il

¹¹⁵ Legge 29 aprile 1949 n.264 *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*, in Gazzetta Ufficiale del 1.6.1949 n.125 S.O.

requisito dell'assunzione diretta ha perso la sua portata innovativa che aveva quando fu emanata, giustificato a sua volta dall'importante scopo di quella legge, che era quello di abolire il vincolo sportivo e restituire la piena libertà contrattuale allo sportivo professionista. Nel quadro moderno¹¹⁶, infatti, il sistema delle assunzioni è stato liberalizzato e l'incontro tra domanda e offerta è stato depurato della sua carica fortemente burocratica. Circa la modalità di assunzione diretta, la dottrina e la giurisprudenza, si sono posti il problema, non espressamente risolto dalla legge, dell'ammissibilità o meno di forme di mediazione nella conclusione del contratto¹¹⁷, perché nella sua definizione intervenivano soggetti estranei all'ordinamento sportivo non vincolati all'osservanza delle norme federali. In particolare, alcuni studiosi erano preoccupati di impedire forme di sfruttamento dello sportivo in cerca di occupazione ed escludono la possibilità di mediazione auspicando la creazione di un'agenzia di collocamento su iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate.¹¹⁸ In realtà la discussione può trovare soluzione nel decreto legislativo del 10 settembre 2003 n.276¹¹⁹ con il quale, in materia di mercato del lavoro, si istituisce un apposito albo delle agenzie di mercato del lavoro che svolgono attività finalizzate alla somministrazione, alla ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale e alla intermediazione. Il decreto, inoltre, autorizza le associazioni dei datori di lavoro e di prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, allo svolgimento di attività di intermediazione.

Sull'argomento ricordiamo che il pericolo di interferenze di soggetti estranei alla dinamica del mercato del lavoro, è stato evidenziato nel mondo del calcio ove comunque non si sono adottate possibili soluzioni.¹²⁰

¹¹⁶ La legge 28 novembre 1996 n.608, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*, in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1996 n.281, Supplemento Ordinario n.209; consentiva già l'assunzione diretta. Il decreto legislativo 19 dicembre 2002 n.297 *Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerte di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999 n.144*, in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003 n.11, invece, ha abrogato gran parte della legge 29 aprile 1949 n.264, ed ha eliminato il vecchio collocamento.

¹¹⁷ Dalla sentenza della Cassazione del 24 settembre 1994 n. 7856, si rileva che un contratto sportivo concluso attraverso il contratto di mediazione, sono disciplinati solo dalle norme civilistiche.

¹¹⁸ G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo.*, in Massimario Giurisprudenza del Lavoro, 2001, pag. 981 e segg.

¹¹⁹ Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30*, in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 n. 235 Supplemento Ordinario n.159

¹²⁰ C. PASQUALIN, *Lo svincolo degli atleti professionisti e la loro rappresentanza verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali.*, in Rivista di diritto sportivo 1985, pag.183.

Tornando sull'articolo 4 della legge n.91/1981, in deroga al principio generale del diritto del lavoro, per cui la forma del contratto individuale è libera, si richiede che il contratto di lavoro sportivo sia stipulato "in forma scritta a pena di nullità". In particolare l'eccezione dell'articolo 4 alla regola generale, che prevede il principio della libertà della forma con il solo obbligo della forma scritta nei casi in cui alcuni elementi accidentali del contratto di lavoro costituiscano clausole negoziali sfavorevoli al lavoratore, può essere giustificata dall'esigenza avvertita dal legislatore di tutelare in maniera particolare il lavoratore sportivo alla luce, soprattutto della straordinaria natura della prestazione.

Si tratta, inoltre, di una deroga che, importando una limitazione formale alla libertà contrattuale delle parti, è necessaria per garantire, attraverso il controllo delle federazioni sull'operato e sui bilanci delle società, il regolare svolgimento e la trasparenza dell'attività sportiva nonché, per le società quotate in borsa, gli stessi investitori.¹²¹

1.5.2 RAPPORTO TRA CONTRATTO INDIVIDUALE E CONTRATTO COLLETTIVO.

La disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista prevede, inoltre, all'articolo 4, 1° comma, l'obbligo di uniformare il contratto individuale a uno schema di contratto tipo predisposto in conformità all'accordo collettivo di durata triennale stipulato tra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate.

La norma prende atto della necessità che anche nell'ambito del lavoro sportivo, come negli altri settori produttivi della realtà socio economica, si manifesti l'autonomia collettiva e, dunque, i soggetti che rappresentano gli sportivi professionisti e le società sportive di concerto con le federazioni, diano luogo alla stipulazione di un contratto collettivo per ogni serie professionistica. Una particolarità è che nella stipula interviene un soggetto (la federazione) ulteriore rispetto alle parti che normalmente sono i soggetti legittimati all'esercizio dell'autonomia collettiva (cioè le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro). La federazione, infatti, alla quale sono iscritte non solo le società ma anche i singoli sportivi, e nei cui organi direttivi è prevista la presenza di atleti e tecnici sportivi, sia professionisti che dilettanti, partecipa all'accordo come portatrice del comune interesse delle parti per la corretta organizzazione dell'attività sportiva. Essa, inoltre, costituisce il contesto all'interno del quale le società sportive danno vita a proprie associazioni, queste certamente di natura sindacale, cui affidare la cura dei propri

¹²¹ M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo.*, Giappichelli Torino 2004, pag. 96 e segg.

interessi¹²². Così nel calcio i sindacati datoriali sono costituiti dalle Leghe che sottoscrivono l'accordo collettivo insieme all'Associazione Italiana Calciatori, controparte sindacale, e alla Federazione.

Il contratto tipo, al quale si riferisce la norma, consiste in uno schema contrattuale assolutamente essenziale, parte integrante dell'accordo collettivo, che costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipula del contratto individuale anche a garanzia del corretto recepimento della disciplina contenuta nell'accordo collettivo. In esso le parti si obbligano all'osservanza dell'accordo collettivo e sono per il resto lasciate libere di contrattare altri aspetti del rapporto, come per esempio quello retributivo superiore al minimo. In particolare, il contratto tipo detta alcune specifiche disposizioni per poi rinviare per il resto alle clausole contenute nell'accordo collettivo. In linea di massima, quindi, si può immaginare che al contratto tipo faccia riscontro, in modo esauriente, la parte normativa del contratto collettivo.¹²³

L'articolo 4, 3° comma, poi, al fine di evitare che una delle parti, in particolare quella più debole, possa essere indotta a sottoscrivere nel contratto individuale clausole peggiorative rispetto a quelle del contratto tipo, stabilisce che quest'ultime sostituiscano *ope legis* quelle difformi.¹²⁴ A ben guardare, la norma sembra riprodurre quanto previsto dall'articolo 2077, 2° comma, codice civile sul rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Confrontando le due disposizioni si può notare che, sebbene qualche differenza ci sia, essa non sembra tale da escludere la sostanziale identità delle previsioni contenute nella norma del codice civile e in quella della legge speciale.¹²⁵

Sempre per quanto riguarda l'articolo 4, non è chiaro se la sanzione di nullità, in esso prevista, si riferisca solo alla mancanza della forma scritta o consegua anche in caso di difformità del contratto individuale rispetto al contratto tipo, difformità, accertata dalla Federazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n.91/1981, nel momento in cui questa deve controllare, ai fini dell'approvazione, il contratto individuale una volta che questo sia stato depositato.¹²⁶

¹²² M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Torino 2004, pag. 96 e segg.

¹²³ M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art.4.* in Nuove leggi civili commentate 1982, pag. 676 e segg.

¹²⁴ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato.*, in *Giustizia Civile* 1993, pag. 210 e segg.

¹²⁵ M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art.4.* in Nuove leggi civili commentate 1982, pag. 676 e segg.

¹²⁶ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n.91 ed il professionismo sportivo genesi, effettività e prospettive future.*, in *Rivista diritto sportivo* 1991, pag. 42 e segg.

Una parte della dottrina ritiene che la sanzione di nullità, disposta dall'articolo 4, comma 1, può considerarsi esclusivamente riferita alla mancanza della forma scritta, come si desume dalla collocazione della clausola " a pena di nullità", e non invece alle ipotesi di difformità del contratto che intercorre tra lo sportivo e la società, rispetto al contratto tipo.¹²⁷ Tale difformità sarebbe, piuttosto, disciplinata dal successivo comma 3 che, tuttavia, disporrebbe la nullità solo per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo.

Tuttavia l'opinione maggiormente accreditata in dottrina e in giurisprudenza, ritenendo il contratto di lavoro sportivo come una fattispecie formale complessa a formazione progressiva, ritiene che la sanzione della nullità consegue ogni qual volta l'iter formativo della fattispecie contrattuale non trova compiuta realizzazione.¹²⁸ E quindi, non soltanto se non si è osservata la forma scritta ma anche se non si è riscontrata la conformità del contratto con quello tipo. La Corte di Cassazione ha inoltre successivamente stabilito che le prescrizioni degli articoli 4 e 12 della legge n.91/1981 hanno tutte natura imperativa in quanto sono preordinate ad assoggettare le attività maggiormente onerose per la società alla verifica da parte degli organismi federali al fine di garantire il rigore e l'ortodossia finanziaria indispensabili per il regolare e trasparente esercizio dell'attività sportiva.¹²⁹

Bisogna, inoltre, interrogarsi su un'altra questione, in parte collegata a quella esaminata, e cioè se sia violato l'obbligo di conformità del contratto individuale rispetto al contratto tipo anche quando il primo contiene previsioni migliorative rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo o quelle dell'accordo collettivo cui il contratto tipo fa rinvio. A tal proposito, sempre secondo la Corte di Cassazione, il giocatore professionista non ha alcun margine di autonomia contrattuale, nel senso che, rispetto al contratto federale non è possibile discostarsi nemmeno in senso favorevole allo sportivo stesso. Sembra, però, che questa sia una forte deviazione rispetto a quanto stabilito in generale a proposito del rapporto tra contratto collettivo di diritto comune e contratto individuale. Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2077, comma 2, del codice civile, cui sembra riferirsi proprio l'articolo 4, 3° comma, della legge n.91/1981, se il contratto individuale contiene clausole difformi rispetto a quelle del contratto collettivo le prime sono sostituite di diritto dalle seconde a meno che queste non dispongano in senso più favorevole per il lavoratore. A tal proposito anche in dottrina è stato osservato che, nel silenzio dell'articolo 4, 3° comma,

¹²⁷ F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo.*, in *Rivista diritto sportivo* 1994, pag. 686

¹²⁸ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 4 marzo 1999 n.1855, in *Rivista Giustizia civile* 1999, I, pag. 1611.

¹²⁹ Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 12 ottobre 1999 n. 11462 in *Rivista diritto sportivo* 1999, pag. 530.

dovrebbe ritenersi consentita la possibilità di introdurre a favore dello sportivo deroghe migliorative rispetto al contratto tipo.

La diatriba che in materia è stata alimentata soprattutto dal silenzio del legislatore non sembra poter trovare una soluzione definitiva senza l'intervento del legislatore stesso. Analoghe dispute suscitò il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29¹³⁰ (oggi sostituito dal d.lgs. 30 marzo 2001 n.165) in materia di pubblico impiego il quale stabiliva all'articolo 49, comma 2, (ora articolo 45, comma 2, d.lgs.n.165/2001¹³¹) che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". La stessa regola è ribadita dall'articolo 2, comma 3, della stessa legge (ora articolo 2, comma 3, d.lgs.n.165/2001) in forza del quale "i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente ...; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2,". Anche in questo caso taluni¹³² interpretano le norme nel senso della inderogabilità assoluta dei contratti collettivi da parte di quelli individuali, anche se in senso migliorativo per il dipendente. Altri, leggono il principio nel senso che il datore di lavoro è tenuto ad applicare ai suoi dipendenti un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo e non deve operare discriminazioni tra gli stessi essendo assoggettato all'obbligo di trattare in modo uniforme situazioni fra loro uguali.¹³³

1.5.3 -ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Il 4° comma dell'articolo 4, impone, un contenuto obbligatorio ex lege, al contratto di lavoro sportivo, dove le parti sono tenute a stipulare una clausola in cui il lavoratore si impegna al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

¹³⁰ Decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29 *Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* in Gazzetta Ufficiale del 6.2.1993 n.30 Supplemento Ordinario n.14

¹³¹ Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in Gazzetta Ufficiale del 9.5.2001 n.106 Supplemento Ordinario n.112.

¹³² M. CLARICH, *Riflessioni sui rapporti tra politici e amministrazione.*, in *Diritto Amministrativo* 2000, pag.361 e D. IARIA, *La Cassazione e gli interessi legittimi nel rapporto di lavoro pubblico.*, in *Giornale Diritto Amministrativo* 2001, pag.805.

¹³³ A. CORPACI, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI , *La riforma dell'organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche. (D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.)*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1999, pag. 1161.

In questo caso non sono contemplate attenuazioni o riduzioni di sorta alla somma degli obblighi, anche strettamente strumentali, che lo sportivo, in quanto lavoratore subordinato, è tenuto ad osservare. Non bisogna dimenticare che la violazione di quest'obbligo non solo produce effetti negativi sull'ordinamento sportivo ma è, altresì, in grado di provocare conseguenze dannose al club di appartenenza, rilevanti sul piano dell'ordinamento generale.

La duplice rilevanza dell'inadempimento comporterebbe, quindi, secondo visioni differenti, l'intervento sanzionatorio della giustizia sportiva e di quella ordinaria.

Il successivo 5° comma autorizza, invece, l'eventuale inserzione nel contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria mediante la quale sono devolute alla competenza arbitrale controversie insorte tra la società e lo sportivo sull'attuazione del contratto medesimo.

Alla specialità del rapporto si aggancia anche il divieto, previsto dal comma 6, di inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza o limitative della libertà contrattuale dello sportivo, per il periodo successivo all'estinzione del medesimo anche se previste dopo la costituzione del rapporto.¹³⁴ Lo sportivo professionista, dunque, a parte gli impegni con la propria nazionale deve esercitare la sua attività soltanto per le società da cui dipende.

Importante è, poi, la previsione, al comma 7, della costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi, ad iniziativa delle Federazioni Nazionali, per la corresponsione, al termine dell'attività sportiva di una indennità di anzianità: trattasi in realtà di prestazione di previdenza facoltativa, per l'esplicito richiamo all'articolo 2123 c.c.

Ultima peculiarità dell'articolo 4 della legge n.91/1981 riguarda l'esclusione dall'applicazione di alcune leggi normalmente applicabili ai rapporti di lavoro subordinato.

Innanzitutto per quanto riguarda la fase attuativa del rapporto l'articolo 4, comma 8, esclude l'applicabilità degli articoli 4, 5, 13 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970¹³⁵)

In particolare, la pubblicità che accompagna gli eventi sportivi anche per quanto riguarda la fase di preparazione, svuota di contenuto il divieto dell'uso di impianti audiovisivi previsti dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Allo stesso modo, a fronte

¹³⁴ B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo.*, in *Contratto e impresa* 1998, pag. 761.

¹³⁵ Legge 20 maggio 1970 n.300 *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, in *Gazzetta Ufficiale* del 27.5.1970 n.131.

dell'interesse delle società di assicurazione, l'integrità psico-fisica degli atleti, non sembrano prospettarsi quelle situazioni di contrasto tra produttività aziendale e tutela della salute che hanno indotto il legislatore del 1970 a vietare accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro previsti dall'articolo 5 della legge n.300/1970. Anche la disciplina sulle mansioni, previste da quest'ultima legge (art.13) non può applicarsi al lavoro sportivo per l'impossibilità di configurare al suo interno un sistema di qualifiche, categorie e carriere uguale a quello rinvenibile in altri settori di lavoro. Sempre per quanto riguarda la fase attuativa, si esclude l'applicazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori, esclusione che si esplica e si completa con la disciplina dettata dall'articolo 4 della legge n.91/1981 sulla costituzione, mediante assunzione diretta, del rapporto di lavoro e che sottolinea l'assoluta inapplicabilità delle norme sul collocamento ai rapporti di lavoro sportivo.¹³⁶

In materia di licenziamenti l'articolo 4 della legge n.91/1981 esclude, poi, l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966 n.604¹³⁷ sui licenziamenti individuali. In particolare viene sancita, nell'ambito del lavoro sportivo, la permanenza del principio della libera recedibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui agli articoli 2118 e 2119 c.c. Conseguentemente si ha un sistema normativo che garantisce la maggiore mobilità degli atleti e tutela la loro libertà contrattuale.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro subordinato a termine non si applica, secondo l'articolo 4, 8° comma legge n.91/1981, la legge 18 aprile 1962 n.230¹³⁸, oggi abrogata e sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368¹³⁹, sul contratto di lavoro a tempo determinato. Il contratto di lavoro sportivo, infatti, può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Peraltro la preferenza per il rapporto a termine rappresenta una ulteriore fase del processo tendente ad invertire la tendenza dell'ordinamento giuridico generale in materia di apposizione del termine, anche perché con tale scelta legislativa il professionista sportivo riceve una tutela più efficace di quanto non possa derivargliene da un rapporto a tempo indeterminato esposto alla possibilità di

¹³⁶ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 ed il professionismo sportivo, genesi, effettività e prospettive future.*, in Rivista diritto sportivo 1991, pag. 45 e segg.

¹³⁷ Legge 15 luglio 1966 n.604 *Norme sui licenziamenti individuali*, in Gazzetta Ufficiale del 6.8.1966 n.195.

¹³⁸ Legge 18 aprile 1962 n.230 *Disciplina del contratto a tempo determinato*, in Gazzetta Ufficiale del 17.5.1962 n.125.

¹³⁹ Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES*, in Gazzetta Ufficiale del 9.10.2001 n.235.

licenziamento per recesso volontario, stante l'inapplicabilità, sancita dalla legge, della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

Difficile da comprendere è l'ultimo comma dell'articolo 4 che sottrae le sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Poiché tale norma fa espresso riferimento al datore di lavoro, la formulazione dell'articolo 4 ultimo comma sembrerebbe presupporre che tra le federazioni e l'atleta vi sia un rapporto di lavoro subordinato. In realtà, poiché le sanzioni disciplinari sono irrogate conseguentemente ad illeciti sportivi di natura tecnica e non di carattere disciplinare, il richiamo all'articolo 7 sembra superfluo.¹⁴⁰

Tale disposizione trova, invece, applicazione rispetto ai provvedimenti disciplinari inflitti dalle società ai propri atleti.

Per il resto si applicano, invece, in quanto compatibili le altre disposizioni non escluse dalla normativa speciale in conformità all'orientamento legislativo che mira a configurare l'attività della società sportiva come una vera e propria attività imprenditoriale e ad assoggettarla come tale alla generale disciplina del rapporto di lavoro.¹⁴¹

Ad ogni modo essendo di volta in volta rimessa al giudizio dell'interprete la valutazione di compatibilità della restante normativa generale riesce agevole negare l'estensione delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie e sull'orario di lavoro a causa del particolare assetto esistente all'interno dell'ordinamento sportivo mentre l'applicabilità dell'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori (libertà di opinione) potrebbe far saltare tutti i limiti alla libertà di pensiero e dunque legittimare ogni opinione manifestata dagli atleti su vicende concernenti la vita sportiva.

Meritano, inoltre, di essere considerate altre norme della legge n.91/1981, che comunque regolano il rapporto di lavoro sportivo. In particolare l'articolo 5 della legge n.91/1981 prevede espressamente che il contratto possa avere una durata determinata, non superiore a cinque anni, e che ad esso possa seguirne un altro tra gli stessi soggetti. Il contratto può essere ripetuto e può essere anche ceduto. Secondo l'articolo 5, 2° comma, la cessione a titolo oneroso e con il consenso degli interessati può avvenire anche prima della scadenza del termine purché siano osservate le modalità prescritte dalle federazioni sportive nazionali. Il legislatore affida, dunque, al contratto a termine la funzione primaria di regolare i rapporti tra atleti e società sportive, mirando a salvaguardare, secondo ottiche

¹⁴⁰ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali.*, nota a *Cassazione 20 aprile 1990*, in *Foro Italiano 1990*, I, pag. 3169.

¹⁴¹ E. GHERA, *Diritto del lavoro.*, Cacucci, Bari 2002.

differenti entrambe le parti del rapporto di lavoro. Nell'ottica del giocatore, infatti, la disposizione concorre alla soppressione del vincolo sportivo, in quanto alla scadenza del termine riemerge la libertà negoziale nella stipula di un nuovo contratto di lavoro. Dal lato opposto, invece, la previsione di un termine soddisfa le esigenze di programmazione dei sodalizi sportivi, perché consente di preventivare l'affidamento sulle prestazioni del giocatore.¹⁴²

Con tale legge si disciplina, inoltre, il premio di addestramento e di formazione tecnica (articolo 6), la tutela sanitaria (articolo 7), l'assicurazione contro i rischi (articolo 8), il trattamento pensionistico (articolo 9).

Uno dei meriti della legge n.91/1981 è quello di aver abolito il vincolo sportivo attraverso la sua graduale eliminazione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Si è passati così da un sistema di vincolo ad un sistema di abolizione del vincolo e di previsione ad un rapporto contrattuale a tempo determinato.

Si evince, dunque, da quanto fin qui riportato che il rapporto di lavoro sportivo è un rapporto di lavoro speciale, nel senso che, pur essendo presenti gli elementi essenziali di ogni rapporto di lavoro, la sua disciplina è per diversi aspetti differente da quella comune per la necessità di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con altri interessi di natura sportiva e non ritenuti dal legislatore particolarmente rilevanti.¹⁴³

1.6 ASPETTI FISCALI DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Le società sportive professionistiche trovano la fonte dei loro obblighi contabili e fiscali oltre che nella disciplina generale prevista per le società di capitale anche nella normativa speciale dettata dal legislatore in considerazione della peculiare attività svolta.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981 n.91, gli atleti professionisti possono stipulare contratti solo con società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Pertanto, come tutte le società per azioni o a responsabilità limitata, anche le società sportive rientrano tra i soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.).

¹⁴² F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali nota a Cassazione 20 aprile 1990.*, in Foro italiano 1990,I, pag. 3169.

¹⁴³ E. MINERVINI, *Il trasferimento dei giocatori di calcio.*, in Rassegna Diritto civile 1984, pag.1064.

Quanto, poi, alle modalità di determinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico Imposte sul Reddito (T.U.I.R.)¹⁴⁴, alle società sportive si applicano le norme relative alla determinazione del reddito d'impresa. Questo significa che tutti i proventi conseguiti e tutti i costi sostenuti dalle società professionistiche si considerano redditi d'impresa, a prescindere dalla fonte da cui provengono.

Il reddito netto complessivo su cui calcolare l'I.R.E.S.¹⁴⁵ è dato, di conseguenza, dall'utile d'esercizio risultante dal conto economico, aumentato o diminuito delle variazioni conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle norme del reddito d'impresa.

Tra gli aspetti tipici della tassazione delle società sportive professionistiche è utile passare in rassegna le principali componenti positive e negative del reddito.

Rientrano tipicamente nell'alveo delle componenti positive: gli introiti derivanti da gare, i diritti di ripresa radiotelevisiva, gli introiti pubblicitari, i proventi delle sponsorizzazioni, i contributi, da enti pubblici o di soggetti privati, le plusvalenze patrimoniali ed i proventi derivanti dal trasferimento degli sportivi.

Le principali componenti negative, invece, sono: le minusvalenze da trasferimenti degli atleti, le spese per prestazioni di lavoro subordinato, le spese per prestazioni di servizi, l'ammortamento dei beni strumentali, la capitalizzazione dei costi di vivaio.

Come tutte le altre società commerciali, anche queste sportive determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 11, comma 1°, del decreto legislativo 15 dicembre 1977 n.446¹⁴⁶, sulla base della differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione e la somma dei costi della produzione. Tra i costi della produzione non hanno rilevanza ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive¹⁴⁷(I.R.A.P.): le perdite sui crediti, gli interessi passivi, le spese del personale dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi.

¹⁴⁴ Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986 n.302

¹⁴⁵ L'I.R.E.S. è stata istituita con Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003 n.344, *Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003 n.80*, in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003 n.291, Supplemento Ordinario n.190, è entrata in vigore il 1 gennaio 2004 ed ha sostituito l'I.R.P.E.G.

¹⁴⁶ Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997 n.298 Supplemento Ordinario n.252

¹⁴⁷ Questa imposta è stata istituita con D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. La legge prevede che il 90% del gettito venga attribuito alle regioni allo scopo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale.

Appare chiaro che, ai fini I.R.A.P. , concorrono alla determinazione della base imponibile, come componenti positive, gli incassi delle manifestazioni sportive, i contributi erogati a norma di legge, le sponsorizzazioni, i proventi derivanti dalla pubblicità, i corrispettivi derivanti dalla cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva, i contributi in conto esercizio ed i contributi in conto impianti corrisposti dalle Leghe, dalle Federazioni Nazionali e da altri enti pubblici.

I diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti, attribuiti per contratto alle società sportive, rientrano tra le immobilizzazioni immateriali e svolgono una funzione strumentale per le società sportive. Come tali, le plusvalenze derivanti dalla cessione di questi contratti concorrono alla formazione della base imponibile ai fini I.R.A.P., ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs.n.446/1977.

Sul versante, quindi, delle componenti negative, sono normalmente deducibili le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, la quota, imputata all'esercizio, dei costi sostenuti dalle società sportive per il vivaio, la quota dei costi per il premio di formazione ed i costi per il prestito degli atleti.

Considerata, quindi, l'indeducibilità dei costi del personale, è evidente che per molte società sportive il costo fiscale, in percentuale, più oneroso è quello legato al pagamento dell'I.R.A.P.. Infatti, poiché proprio i costi del personale costituiscono la voce più rilevante del conto economico, è possibile ipotizzare che si verifichi che alcune società possono chiudere il bilancio civilistico in perdita e dichiarare, di conseguenza, un reddito imponibile negativo ai fini I.R.E.S e di contro dichiarare un reddito positivo quale base imponibile I.R.A.P. sul quale calcolare l'imposta.

Le società sportive professionistiche sono anche soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.633/1972¹⁴⁸.

L'attività di organizzazione di eventi sportivi, promossi o coordinati dalle società sportive professionistiche, costituisce, come già visto in materia di I.R.E.S., prestazione di servizio ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.633/1972 ed è, perciò, assoggettata al regime I.V.A. ordinario caratterizzato dalla detrazione di imposta da imposta.

Tali prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio la manifestazione sportiva, eccezion fatta per le operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

¹⁴⁸ Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n.633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, in Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972 n.292 Supplemento Ordinario n.1

I contributi erogati alle società sportive dalle Leghe sportive, dagli enti federali e dagli enti locali sono assoggettati ad I.V.A. esclusivamente se possono essere considerati corrispettivi a fronte di una prestazione di servizio. In particolare si tratta di corrispettivo solo se viene accertata la natura commutativa e sinallagmatica dell'erogazione finanziaria rispetto all'attività svolta dalla società sportiva.

Riguardo alla base imponibile delle operazioni poste in essere dalle società sportive, essa è costituita dall'ammontare dei corrispettivi, compresi gli oneri e le spese accessorie, determinati per ogni singola operazione ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n.633/1972. Nello specifico, per le manifestazioni sportive la base imponibile è determinata dal valore complessivo dei biglietti; per la cessione dei diritti televisivi e radiofonici e di pubblicità la base imponibile è costituita dall'ammontare del corrispettivo percepito dalla società sportiva.

L'aliquota varia a seconda del tipo di prestazione.

In caso di cessioni di contratti relativi alle prestazioni degli atleti professionisti, essi costituiscono operazioni imponibili ai fini I.V.A. e rappresentano prestazioni di servizi sul cui corrispettivo si applica un'aliquota del 20%.

Cap. II LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA'

2.1 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il termine società sportive viene comunemente utilizzato sia per indicare le società sportive

sia le associazioni sportive sebbene i due concetti siano diversi dal punto di vista giuridico e hanno conseguenze diverse dal punto di vista regolamentare¹⁴⁹.

Le associazioni sportive dilettantistiche assumono, tra i soggetti del mondo sportivo, un ruolo fondamentale per la diffusione della pratica sportiva.

Queste associazioni interessano, dal punto di vista quantitativo, la maggior parte degli sportivi.

Il primo tentativo di dare una normativa in materia può essere ricondotto all'articolo 6 del decreto legge n.138 del 08.07.2002¹⁵⁰. Il presente articolo prevedeva, tra l'altro, la possibilità, per gli enti sportivi dilettantistici, di adottare oltre alla forma associativa anche quella di società di capitali e cooperativa senza scopo di lucro e stabiliva che gli statuti avessero una serie di elementi obbligatori il cui contenuto doveva essere definito da successivi regolamenti. Il decreto legge n. 138/2002, però, non fu convertito in legge e perse efficacia retroattivamente.

Solo con l'articolo 90 della legge n.289 del 27.12. 2002¹⁵¹ il legislatore riprese le previsioni dell'articolo 6 del decreto legge n.138/2002. Tuttavia, da gennaio 2003, l'unica disposizione che trovò effettiva applicazione fu l'obbligatorietà di indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva in quanto gli elementi statutari obbligatori necessitavano della emanazione di appositi regolamenti.

Successivamente, senza l'emanazione dei regolamenti, il legislatore, con l'articolo 4 del decreto legge n.72 del 22.03.2004, stabilì l'obbligo di redazione degli statuti per atto scritto ed indicò i contenuti obbligatori sia per le associazioni che per le società di capitali sportive dilettantistiche.

¹⁴⁹ F. GALGANO, *Il negozio Giuridico*, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano 1988, pag. 144 e segg.; R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in Rivista Trimestrale di Diritto civile, 1968, I, pag. 1, 18 e segg.

¹⁵⁰ Legge 27 dicembre 2002 n.289, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, in Gazzetta Ufficiale del 08.07.2002 n. 158.

¹⁵¹ Decreto legge 22 marzo 2004 n.72, *Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, in Gazzetta Ufficiale del 23.marzo.2004 n. 62.

Dal 23 maggio 2004 il settore dilettantistico ebbe una normativa di riferimento, così come era avvenuto con la legge 21 marzo 1981 n.91 per le società sportive professionistiche.

Con questo intervento normativo il legislatore introdusse la figura della società sportiva dilettantistica, caratterizzata per le finalità non lucrative, e consentì la pratica dello sport dilettantistico anche alle associazioni riconosciute e non.

Tuttavia il legislatore non fornisce mai la definizione di attività sportiva dilettantistica ma le norme vigenti consentono di individuare, sotto il profilo civilistico, gli enti sportivi che svolgono attività dilettantistica¹⁵²

Il concetto di *attività sportiva dilettantistica* può essere ricavato per esclusione e, per società sportive dilettantistiche possono intendersi *gli organismi a base associativa, riconosciuti a fini sportivi ed affiliati, che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica*.

In particolare l'articolo 90 della legge n.289 del 27.12. 2002 ha indicato le caratteristiche degli enti che possono essere qualificati associazioni o società sportive dilettantistiche. Il comma 17 stabilisce:” *Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a)associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b)associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361; c)società sportive di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro*”.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere, anche la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) nel caso in cui rivolgono la propria attività a soggetti svantaggiati.

Le previsioni normative dell'articolo 90 della legge n.289/2002, come modificato ed integrato dal D.L. 22.03.2004 n.72¹⁵³ hanno introdotto delle importanti novità sia per le attività sportive dilettantistiche che per alcuni principi generali previsti nel codice civile. Gli aspetti innovativi sono riconducibili alla possibilità di utilizzare la forma della società di capitali e della cooperativa senza scopo di lucro. Nel diritto comune le società di capitali

¹⁵² N. ANDREOZZI. E A. .SAIJA, *Le società e le associazioni Sportive*, in Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, vol. IV del 2006

¹⁵³ Decreto Legge 22 marzo 2004 n.72, in Gazzetta Ufficiale del 24.03.2004 n.69

e le cooperative erano modelli, definiti dal codice civile, esclusivamente per indicare delle forme organizzative utilizzate per i comparti non lucrativi o mutualistici.

Nella pratica la forma più diffusa per la costituzione di soggetti sportivi dilettantistici era ed è quella dell'associazione non riconosciuta.

Tale forma organizzativa ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto snella. Non è previsto alcun vincolo di forma giuridica nella redazione dell'atto costitutivo tanto che è possibile formare gli accordi costitutivi anche in forma verbale con la sola eccezione dell'atto scritto, stante la previsione dell'articolo 1350 del c.c., nel caso di trasferimento di beni immobili, a titolo di proprietà o di godimento, in capo all'associazione.

Non esistendo, quindi, vincoli dettati da norme civilistiche in materia di contenuti statuari è sufficiente che nell'accordo siano contenute le caratteristiche essenziali.

L'associazione rientra, ai fini fiscali, nella platea degli enti non commerciali e per questo è opportuno che l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

La scelta di questa forma organizzativa, però, non rappresenta una scelta opportuna nel caso di associazioni di rilevanti dimensioni. Infatti, l'articolo 38 del codice civile stabilisce che, per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Altra forma organizzativa che può essere adottata per il perseguimento della finalità sportivo dilettantistica è l'associazione riconosciuta come disciplinata dagli articoli 11 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361¹⁵⁴ Questa forma organizzativa è considerata dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto, cioè come ente fornito di capacità giuridica propria e distinto dalle persone fisiche che l'hanno formato.

Per ottenere la personalità giuridica è necessario il riconoscimento da parte dell'autorità governativa, riconoscimento che ha efficacia costitutiva.

E' chiaro che il riconoscimento dell'autorità governativa rappresenta una forma di controllo a tutela dei creditori.

L'associazione per ottenere il riconoscimento e di conseguenza la personalità giuridica, deve: essere costituita con atto pubblico, indicare la denominazione, indicare lo

¹⁵⁴ D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997 n.59)* in Gazzetta Ufficiale del 07.12.2000 n.286.

scopo, il patrimonio e la sede, fissare le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, indicare i diritti e gli obblighi degli associati, fissare le condizioni minime per l'ammissione.

L'associazione riconosciuta, godendo di personalità giuridica, gode di completa separazione tra i beni dei singoli ed i beni dell'ente. Perciò, chi agisce in nome e per conto dell'associazione riconosciuta è responsabile secondo le regole del mandato e nei limiti del conferimento.

Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, invece, costituiscono una nuova categoria individuata dall'articolo 90 della legge n.289/2002, e godono del regime particolare previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

E' stato osservato che le società sportive dilettantistiche rappresentano "una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. Si va, dunque, verso un sistema speciale che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività tanto lucrative, quanto non lucrative"¹⁵⁵.

Il codice civile le assimila alle società commerciali per quanto attiene alla loro costituzione e funzionamento.

Le disposizioni vigenti che disciplinano la costituzione delle società di capitali sono il codice civile del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono considerate società di capitali: le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

Appare, però, il caso di evidenziare che sarebbe opportuno escludere dai soggetti, riconducibili al comparto sportivo dilettantistico, le società di persone, siano esse semplici, in accomandita semplice o in nome collettivo e quelle in accomandita per azioni, in quanto queste presentano un'imperfetta autonomia patrimoniale in considerazione che, ai sensi dell'articolo 2452 del codice civile, i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali e sono amministratori di diritto ai sensi dell'articolo 2455 c.c.

Le società sportive dilettantistiche possono rappresentare la evoluzione naturale delle associazioni sportive nate dall'incontro di pochi soci, senza strutture patrimoniali ma

¹⁵⁵ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, studio n.5271/I Consiglio nazionale del Notariato, in *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano 2007, pag.230.

che per l'adesione di altri soggetti o per l'ampliarsi delle esigenze dell'attività sportiva svolta, non possono essere più gestita tramite la struttura associativa.

Altra novità è la previsione del comma 18 dell'articolo 90 della legge n.289/2002, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 22 marzo 2004 n.72¹⁵⁶, dove si prevede: “*Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale*”. Quindi la forma scritta è richiesta ad substantiam in considerazione che la denominazione, o ragione sociale dell'ente, deve contenere l'indicazione che svolge attività sportiva dilettantistica.

In linea con la riforma del diritto societario, in vigore dal primo gennaio 2004¹⁵⁷, è possibile ritenere che non occorre che la sede sociale contenga l'indicazione esatta dell'indirizzo e del numero civico dell'ente ma è sufficiente l'indicazione del comune in cui essa è ubicata.

Anche la previsione di cui all'articolo 90, comma 18 della lettera d, “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;” è coordinata con la riforma societaria del 2004. Infatti all'articolo 2463 del codice civile, riguardo alle società a responsabilità limitata, si prevede l'indicazione specifica dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. Questa previsione vuole evitare che si possano perseguire finalità diverse da quelle sportive dilettantistiche.

Sempre nel caso di società di capitali lo statuto deve prevedere i modi di attribuzione della rappresentanza legale in quanto, sempre a seguito della riforma del diritto societario, l'amministrazione e la rappresentanza possono essere attribuite a più soggetti sia disgiuntamente che congiuntamente (articoli 2475 e 2475 bis del codice civile). In merito va evidenziato, però, che il comma 18 bis dispone:” *è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'Ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva*”.

Altre disposizioni attinenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono contenute sempre nel comma 18 dell'articolo 90 e precisamente: la lettera f del comma 18 dispone: “ *l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari, nonché le modalità*

¹⁵⁶ Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, in Gazzetta Ufficiale del 23.03.2004 n.69

¹⁵⁷ La riforma del diritto societario è stata attuata con il decreto legislativo 17.gennaio 2003 n.6, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366*, in Gazzetta Ufficiale 22.01.2003 n.17 Supplemento Ordinario n.8.

di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”; la lettera g, introdotta dall’articolo 4 del decreto legge n.72/2004 convertito con modificazioni nella legge n.128/2004, stabilisce che lo statuto deve prevedere le modalità di scioglimento dell’associazione mentre alla lettera h è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione o della società per fini sportivi o ad altri enti che perseguono fini analoghi.

Infine occorre ricordare che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per godere delle agevolazioni fiscali devono essere in possesso del riconoscimento come stabilito con l’articolo 7 del decreto legge 28.05.2004 n.136¹⁵⁸ che dispone: *“1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”*.

Con questa norma il legislatore ha voluto ribadire sia che il CONI è l’unico ente certificatore ai fini fiscali sia rendere più spedito il compito dell’agenzia delle entrate per i controlli fiscali.

Infine va ricordato che per godere delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, il Testo Unico Imposte sui Redditi ¹⁵⁹ (TUIR) all’articolo 148 impone che nello statuto siano previste specifiche clausole statutarie quali: intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa; l’eleggibilità libera degli organi amministrativi; il principio del voto singolo per ogni socio; i criteri di ammissione e di esclusione dei soci; idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

¹⁵⁸ Decreto legge 28 maggio 2004 n.136 *Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*, in Gazzetta Ufficiale del 28.05.2004 n.124, il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n.186, in Gazzetta Ufficiale del 28.7.2004 n.175 Supplemento Ordinario n.131.

¹⁵⁹ D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.1986 n.302

Giuridicamente queste forme associative rappresentano realtà nuove ancora in evoluzione. Infatti le stesse associazioni, benché realtà giuridiche, possono essere oggetto di trasformazione al fine di dare un assetto più adeguato ad una realtà gestionale che può diventare più complessa per il verificarsi di mutamenti.

2.2 TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Il legislatore della riforma societaria ha apportato delle novità in tema di trasformazione societaria; basta fare riferimento all'articolo 2500¹⁶⁰ octies del codice civile, che dà la possibilità di trasformare le associazioni riconosciute in società di capitali.

Prima della riforma, le disposizioni sulle trasformazioni erano disciplinate soltanto da 3 articoli del codice civile (artt.2498-2500); attualmente si sono invece aggiunti ben 11 ulteriori articoli che vanno così fino al 2500-novies.

Prima di trattare la trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche, però, bisogna trattare, almeno sommariamente, dell'istituto della trasformazione degli enti.

La trasformazione è un'operazione societaria straordinaria che consiste nella modifica della forma giuridica della società.

La trasformazione di una società commerciale non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la correlativa creazione di un altro soggetto, ma soltanto un mutamento della veste legale di un organismo che continua la sua esistenza¹⁶¹.

Secondo la dottrina, la giurisprudenza e la normativa fiscale si ha la persistenza dello stesso soggetto che conserva la sua identità e i rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione. (Cassazione 11.11.1975, n. 3790)

Questo orientamento lo ritroviamo affermato in maniera univoca sia in dottrina¹⁶² che nella giurisprudenza¹⁶³ avendo, quest'ultima, più volte stabilito che: ... “ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio” ... “l'ente trasformato non

¹⁶⁰ Articolo aggiunto con Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.6, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003 supplemento ordinario n.8

¹⁶¹ V. BUONOCORE, *Istituzioni di diritto commerciale*, Giappichelli Torino 2007.

¹⁶² M. SARALE, *Trasformazione e continuità dell'impresa*, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano 1996, pag.24; A. Serra, *La trasformazione e fusione delle società*, in Trattato di Diritto Privato a cura di Rescigno, UTET Torino 1985, pag.303 e segg.

¹⁶³ Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n.10254 del 4 agosto 2000; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n.11180 del 12 novembre 1997; Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, sentenza n.4815 del 3 agosto 1988.

si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato automaticamente e senza possibilità di eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella sua nuova veste e denominazione”

L’elemento della continuità, però, non impedisce alla società trasformata di presentarsi come soggetto giuridico nuovo in quanto le ragioni della trasformazione sono valutabili all’esterno solo come “semplice fattore per valutare l’affidabilità dell’impresa societaria”¹⁶⁴

Prima della riforma del 2003, il legislatore si è occupato della trasformazione societaria nel Codice civile del 1942 disciplinando il passaggio delle società commerciali personali, quali le società in nome collettivo o in accomandita semplice, in società di capitali, quali le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, si soffermava, in particolare, sulla forma dell’atto con cui si deliberava la trasformazione, sulle indicazioni che l’atto doveva fornire, sulle conseguenze che l’atto di trasformazione avrebbe determinato per i soci, per i creditori e per i terzi.

Prima del 1942 l’istituto della trasformazione era diffuso nella pratica commerciale¹⁶⁵ ma era quasi ignorato nella disciplina codicistica tanto che nel codice commerciale del 1882 non figurava. A lasciare intuire una parvenza dell’istituto vi era solo l’articolo 108 che trattava della facoltà dei soci di “variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali”¹⁶⁶

L’attenzione all’istituto della trasformazione societaria da parte del legislatore del 1942, però, considerava solo il passaggio da società in nome collettivo o in accomandita semplice, a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, cioè solo i casi di trasformazione cosiddetta progressiva, quella da società di persone a società di capitali, dove l’elemento fondamentale era quello riguardante il venir meno della responsabilità patrimoniale dei soci o di alcuni soci¹⁶⁷.

¹⁶⁴ F. SCARDULLA, *La trasformazione e la fusione delle società*, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè 2000, pag. 119.

¹⁶⁵ L. DE ANGELIS, *La trasformazione delle società*, in Rivista delle Società, Milano 1998, 162 e segg.

¹⁶⁶ U. MANARA, *Delle società e delle associazioni commerciali*, I, Unione tipografica editrice torinese, Torino 1902, pag. 702 e segg.; F. SOPRANO, *Trattato teorico pratico delle società commerciali*, I, Unione tipografica editrice torinese, Torino 1934, pag. 442 e segg.

¹⁶⁷ G. RIOLFO, *La trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle leggi speciali*, in Contratto e impresa, 1996, pag. 929.

Con la riforma del 2003 la disciplina è stata ampliata con la previsione non solo della trasformazione progressiva, ma anche di quella regressiva, da società di capitali a società di persone, la trasformazione eterogenea, da società di capitali in società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e la trasformazione eterogenea da consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali¹⁶⁸.

L'emanazione delle norme che hanno previsto la trasformazione di determinate figure giuridiche in società suscitò un dibattito sui limiti di applicabilità dell'istituto. La discussione riguardò anche la previsione della legge n.91 del 1981 che aveva imposto la trasformazione delle associazioni sportive professionistiche in società per azioni¹⁶⁹.

L'istituto della trasformazione trova disciplina negli articoli 2498 e seguenti del codice civile. In particolare l'articolo 2498 dispone: *“con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi, e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione”*. Ne consegue che la trasformazione di un ente collettivo comporta la continuità delle posizioni giuridiche, attive e passive, a seguito del mutamento della struttura organizzativa. Il codice civile prevede due tipologie di trasformazione omogenea ed eterogenea. La trasformazione omogenea: quando avviene nell'ambito delle società commerciali; cioè trasformazione da società di persone a società di capitali o viceversa oppure trasformazione in altri tipi di società appartenenti alla stessa classe.

In particolare possiamo avere le seguenti tipologie di trasformazioni omogenee: trasformazione omogenea tra società di persone disciplinata, dall'articolo 2500¹⁷⁰ter del codice civile, (es. da società in nome collettivo a società in accomandita semplice e viceversa); trasformazione omogenea tra società di capitali disciplinata, dall'articolo 2500 sexies¹⁷¹ del codice civile, (es. da società a responsabilità limitata a società per azioni e viceversa); trasformazione omogenea progressiva (da società di persone in società di capitale); trasformazione omogenea regressiva (da società di capitale in società di persone).

¹⁶⁸ G. CABRAS, *La trasformazione delle società*, in Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1997, pag.67.

¹⁶⁹ C. FOIS, *Commento agli articoli 10, 11 e 12 della l. n.91/81*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova 1982 fascicolo 3, pag. 615; L. DE ANGELIS, *La trasformazione delle società*, in *Rivista delle Società*, Milano 1998, pag. 162 e segg.

¹⁷⁰ Articolo aggiunto con il D. Lgs. 17gennaio 2003 n.6, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003 n. 17, supplemento ordinario n.8

¹⁷¹ Articolo aggiunto con il D. Lgs. 17gennaio 2003 n.6, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003 n. 17, supplemento ordinario n.8

La trasformazione eterogenea può essere, anch'essa, regressiva e progressiva. E' eterogenea regressiva, ai sensi dell'articolo 2500 septies del codice civile,¹⁷² la trasformazione di una società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione. E' eterogenea progressiva, ai sensi dell'articolo 2500 octies del codice civile, la trasformazione di un consorzio, di una società consortile, di una comunione di azienda, di un'associazione riconosciuta o di una fondazione in società di capitali. La trasformazione eterogenea è una norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove si trasformi, o risulta dalla trasformazione, una società di capitali. Con le nuove norme del codice civile il legislatore ha voluto disciplinare: possibilità, condizioni e limiti della trasformazione eterogenea, al fine di tutelare chi, in buona fede entri o sia entrato in contatto con la società, associazione o fondazione, ed ha inserito una previsione transitoria, che consente la trasformazione in società di capitali alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, solo quando la trasformazione non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. E' possibile eseguire un unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio mantenendo in capo all'ente risultante i diritti e gli obblighi dell'ente trasformato; ciò anche in linea a recenti orientamenti, anche giurisprudenziali, che hanno affermato che la trasformazione poteva rivelarsi uno strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese. Le deliberazioni di trasformazione eterogenea devono essere votate da una maggioranza qualificata ed i creditori possono presentare opposizione, in conformità a quanto disposto dal codice civile in tema di fusione.

Passando, ora, ad analizzare l'istituto della trasformazione delle associazioni sportive in società per azioni, bisogna rilevare che già il legislatore de 1942 aveva previsto, sia per gli enti senza scopo di lucro che per le società, la possibilità di trasformazione in fattispecie di tipo diverso.

Ribadito che la trasformazione di un ente collettivo da una fattispecie ad un'altra prevista dal codice civile, non dà luogo all'estinzione dell'ente ma semplicemente alla modificazione formale dell'organizzazione per cui tutte le obbligazioni gravanti sull'ente trasformato conservano la loro natura, è possibile affermare che questo principio è valido

¹⁷² Articolo aggiunto con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003 n.17, supplemento ordinario n.8.

non solo nel caso di mutamento di società di persone in società di capitali ma anche nel caso di trasformazione da associazione in società e viceversa¹⁷³.

La trasformazione eterogenea progressiva è la tipologia che riguarda, quasi principalmente, la trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali.

La trasformazione può essere determinata da una serie di motivazioni non ultimo il caso di un'associazione sportiva, con o senza personalità giuridica, che sia ammessa a disputare il campionato professionistico e per questo motivo debba adeguare lo statuto per svolgere l'attività sportiva professionistica e che per questo motivo debba, necessariamente, mutare la propria natura da ente senza scopo di lucro a società di capitale. La trasformazione da associazione sportiva con personalità giuridica non pone alcun problema considerato che detta trasformazione è disciplinata dall'articolo 2500 octies del codice civile; mentre potrebbe esserci qualche perplessità per le associazioni non riconosciute. Infatti riforma del diritto societario non menziona tra gli enti ammessi alla procedura le associazioni non dotate di personalità giuridica di diritto privato, le cosiddette associazioni non riconosciute. Inizialmente la dottrina ha avuto un atteggiamento di prudenza ritenendo invalicabile il limite previsto dalla legge. Oggi, invece, ritiene “*possibile, nonostante il dato normativo, l'approdo allo schema societario anche partendo dalla associazione non riconosciuta*”¹⁷⁴. Se analizziamo, in particolare, i limiti previsti dal legislatore alla trasformabilità delle associazioni in società con scopo di lucro vediamo che essi riguardano: che non è ammessa la trasformazione di associazioni in società di capitali qualora l'associazione abbia ricevuto dei contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico e che è possibile la trasformazione per le associazioni costituite prima del gennaio 2004 solo quando non si verifichi distrazione, dalle finalità originarie, di fondi o valori creati con contributi di terzi o per aver fruito di agevolazioni per particolari regimi fiscali. Limitazioni, queste, che non risolvono i dubbi in merito all'eventualità dell'esistenza di associazioni sportive che potrebbero aver accumulato un patrimonio non distribuito e che potrebbe diventare disponibile successivamente alla trasformazione ed i soci potrebbero appropriarsi di un patrimonio non costituito da loro ma che non riguardano le associazioni non aventi personalità giuridica. Questo problema, infatti, non dovrebbe

¹⁷³ F. CICOGNANI, *Profili tributari delle trasformazioni di società ed enti*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 288.

¹⁷⁴ A. RUOTOLO, *Le trasformazioni degli enti no profit*, studio n.32 – 2010/I Consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 aprile 2010, in Studi e materiali, Quaderni trimestrali Consiglio Nazionale del Notariato 2010, fascicolo n. 3, pag. 825 e segg.

interessare le trasformazioni delle attività sportive dilettantistiche in quanto si è in presenza di società senza fine di lucro e nell'ambito del dilettantismo sportivo si mantiene, anche a seguito della trasformazione, la stessa causa giuridica variando solo l'organizzazione della struttura. In merito anche secondo il Consiglio nazionale del Notariato “ *Negare la possibilità di migrare da una sola di tali forme organizzative in un'altra, sebbene funzionalmente omogenea, sembra una contraddizione ingiustificata. Ma anche la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica in società sportiva professionistica potrebbe essere una soluzione necessitata in tutti quei casi in cui l'associazione sia ammessa a disputare campionati professionistici. Negare in questi casi la possibilità della trasformazione rischia di creare numerosi problemi pratici, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n.91/1981, sulla base di un'interpretazione estensiva del comma 5, art.15 della citata legge n.91/1981 che concedeva agevolazioni fiscali per le trasformazioni compiute nel termine di cui al comma 1 dell'art.17 (un anno dall'entrata in vigore della legge), in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive (quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive*”¹⁷⁵.

A sostegno di detta interpretazione, poi, è possibile rifarsi al comma 5 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002 n.289¹⁷⁶ il quale stabilisce che gli atti di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa senza distinzione tra associazione riconosciuta e non¹⁷⁷. Di conseguenza è possibile ritenere che la norma del codice civile permetta la trasformazione in società sportiva senza scopo di lucro anche alle associazioni sportive non riconosciute, la norma speciale, infatti, prevale su quella codicistica di natura generale.

¹⁷⁵ R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, Studio n.5271/I del Consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 17 settembre 2004, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato; in tal senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n.925 del 7 marzo 1977, in *Giurisprudenza Commerciale* 1977, II, pag. 610, riteneva possibile già prima della riforma societaria la trasformazione “ Nel silenzio della legge sulla possibilità di trasformare una associazione non riconosciuta in una società fornita di personalità giuridica deve ritenersi lecita ed operante la clausola statutaria che consenta e regoli tale trasformazione, ove ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli associati e nella compatibilità tra il fine proprio dell'associazione e il fine proprio del tipo di società prescelto”

¹⁷⁶ Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.2002 n.305 Supplemento Ordinario n.240.

¹⁷⁷ G. MARTINELLI E L. CARAMASCHI, *La trasformazione da associazione sportiva in società di capitali*, in *Rivista Centro Studi Tributari*, novembre 2011.

Agendo in maniera diversa verrebbe disattesa la finalità che il legislatore ha voluto attuare con la normativa sullo sport dilettantistico e precisamente di offrire alle associazioni sportive la possibilità di trasformazione a tutti quegli enti per i quali la struttura associativa non era più appropriata rispetto sia alle dimensioni da esse assunte nel tempo sia perché era oltremodo complesso gestire le varie attività in essere.

Per quanto riguarda, poi, la trasformazione da società o associazione senza fine di lucro a società con finalità di profitto l'istituto della trasformazione è inquadrabile quasi certamente nella fattispecie eterogenea. Applicando in questo caso l'articolo 2500 quater, comma 1°, ne deriva che ciascun associato avrà diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote della nuova società di capitali.

Con la legge 23 marzo 1981 n.91, il legislatore ha introdotto una forma particolare di trasformazione prevedendo l'obbligo di assumere personalità giuridica a quegli enti che intrattenevano rapporti con atleti professionisti¹⁷⁸, ha stabilito che fosse necessario rendere più facile la trasformazione delle associazioni in società di capitali. Il legislatore è intervenuto con una norma speciale derogando rispetto al dettato del codice civile.

Le regole introdotte dalla legge n.91/1981 riguardano: gli organismi sportivi che intrattengono rapporti con sportivi professionisti, qualunque sia la loro forma giuridica, devono trasformarsi in società di capitali entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; le operazioni di trasformazione compiute entro il termine di un anno dalle associazioni sportive che avevano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva erano soggette all'imposta di registro in misura fissa.¹⁷⁹

In merito una parte della dottrina ha affermato che la legge n.91/1981 non ha realizzato l'istituto della trasformazione, trattandosi in realtà di vere e proprie costituzioni di società per azioni o di società a responsabilità limitata che solo in forza della legge sono equiparate, ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, alle trasformazioni di società. La dottrina dominante¹⁸⁰, però, ritiene che debba, invece, essere considerata una trasformazione, anche se di carattere straordinario. La straordinarietà, infatti, sta nel fatto che è applicabile alle sole associazioni sportive che

¹⁷⁸ Comma 1° Art.10 legge n.91/1981 "Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata"

¹⁷⁹ Il comma 6° dell'articolo 15 della legge n.91/1981 stabilisce inoltre "E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973 recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

¹⁸⁰ S. DI GRAZIA, *La trasformazione delle associazioni sportive: aspetti civilistici e tributari*, in Bollettino tributario 1982, fascicolo 22, pag. 1969 e segg.; G. ZAPPALÀ, *Il trattamento tributario delle società e associazioni sportive secondo i principi contenuti nella L.23/3/1981 n.91*; in Inserto speciale de Il Fisco n.33 del 1983, pag 4351.

avessero per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive, enti che sulla base del diritto comune non avrebbero mai potuto trasformarsi in società di capitali.

2.3 ASPETTI CIVILISTICI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

La legge 23 marzo 1981 n.91 ha introdotto un particolare tipo di trasformazione per le associazioni o società che intrattengono rapporti con sportivi professionisti, ed ha derogato alla trasformazione societaria come, allora, disciplinata dal codice civile e, per quanto attiene il regime fiscale, dalle leggi tributarie.

Abbiamo già visto che la trasformazione è l'adozione, da parte di una società, di una forma diversa da quella originariamente scelta¹⁸¹. Il codice civile considerava espressamente solo la trasformazione da società in nome collettivo o società in accomandita semplice in società di capitali stabilendo all'articolo 2498 codice civile che: “*La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.*

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2343 codice civile e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per il tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione”.

Il legislatore nel regolamentare l'istituto della trasformazione si è preoccupato di precisare i requisiti di forma e di sostanza per i quali è necessario fare riferimento alla disciplina della società che si vuole trasformare ed a quella della società trasformata¹⁸².

Sotto il profilo sostanziale, la delibera deve comprendere tutti gli elementi necessari per l'atto costitutivo di una società di capitali con lo scopo di evitare che vengano eluse, attraverso il procedimento di trasformazione, le disposizioni previste per la costituzione della società. Non possono mancare, quindi, le indicazioni relative alla pluralità dei soci, il capitale sociale minimo, le eventuali autorizzazioni amministrative, il versamento del 25%

¹⁸¹ G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, UTET, Torino 1991 “ Il passaggio di una società da un tipo all'altro di organizzazione sociale si designa come trasformazione della società”

¹⁸² L. DE ANGELIS, *La trasformazione delle società*, in *Rivista delle Società*, Milano 1998, pag.162 e segg.

per i conferimenti in denaro, l'eventuale indicazione degli amministratori e dei sindaci, l'assegnazione ai soci delle azioni o delle quote di partecipazione ed il nuovo statuto¹⁸³.

Sotto il profilo formale, il legislatore ha previsto che la deliberazione di trasformazione avvenga per atto pubblico e con il consenso della maggioranza dei soci.

In merito una parte della dottrina¹⁸⁴ ha sostenuto che: “ mancando nelle società di persone quel particolare organo sociale che è l'assemblea” basterebbe acquisire “le singole volontà anche separatamente, senza che occorra uno speciale provvedimento per un'unitaria deliberazione in senso formale”. I fautori di questa tesi ritengono che: “ la collegialità può attuarsi anche indipendentemente dalla riunione, cioè dalla contestuale presenza dei deliberanti in un dato luogo” come avviene nelle società di persone in cui “i più congiuntamente deliberanti debbono, tutti nessuno escluso , essere informati dell'oggetto della deliberazione e conoscere le ragioni del pensiero di ciascuno al riguardo, al che possono provvedere senza riunione, ad esempio, per corrispondenza, scritta o verbale”¹⁸⁵

Questa tesi non sembra condivisibile in quanto la forma dell'atto pubblico richiede la presenza del notaio ed il rogito notarile deve rappresentare la manifestazione della volontà sociale, costituita dal consenso dei soci, all'operazione. Per questo è necessario che i soci si riuniscano non essendo sufficiente una pluralità di manifestazioni individuali¹⁸⁶.

La trasformazione da società di persone in società di capitali si realizza mediante una delibera per la modifica dell'atto costitutivo, escludendo, quindi in questo caso, l'ammissibilità di trasformazioni tacite o di fatto¹⁸⁷ in quanto la trasformazione non può essere dimostrata mediante presunzioni essendo richiesto l'atto pubblico.

La volontà dei soci, assunta in assemblea e con la forma dell'atto pubblico, con allegata la relazione di stima, sono elementi necessari ma non sufficienti affinché il processo di trasformazione possa dirsi completo. La deliberazione di trasformazione, prima di divenire efficace verso i soci deve essere preceduta dalla verifica degli adempimenti di legge considerato che: “ si passa da un tipo sociale per la cui costituzione non sono richieste forme particolarmente rigorose, ad un tipo sociale la cui costituzione è regolata in

¹⁸³ G. GABRAS, *Le trasformazioni*, in Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1997, pag. 109 e segg.

¹⁸⁴ F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano 1982; A. CANDIAN, *Per la qualificazione del contratto di società commerciale*, in Rivista delle società, 1963, pag. 233.

¹⁸⁵ A. CANDIAN, *Per la qualificazione del contratto di società commerciale*, in Rivista delle società, 1963, pag. 233.

¹⁸⁶ G. CABRAS, *Le trasformazioni*, in Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1997, pag. 109 e segg.; O. CAGNASSO, *La trasformazione delle società*, in Codice civile Commentario, Milano 1990, pag. 75 e segg.; V. BUONOCORE, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano 2000.

¹⁸⁷ G. CABRAS, *Le trasformazioni*, in Trattato delle società per azioni, Utet, Torino 1997, pag. 109 e segg.

maniera assai rigida, è necessario che la delibera di trasformazione sia sottoposta alle formalità richieste per quest'ultimo tipo, dato che le formalità stesse non vennero compiute all'atto di costituzione della società"¹⁸⁸.

Il giudizio di omologazione, in sostanza, si concretizza in un controllo di legalità che serve ad accertare: l'osservanza dei requisiti necessari per ordinare l'iscrizione di una società di capitali; la validità della delibera di trasformazione; l'adempimento delle forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società prescelto.

Il controllo legale non può, però, essere un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza economica della trasformazione.

Una parte della dottrina¹⁸⁹ critica l'eccessivo potere del giudice in sede di omologazione e ritiene che si dovrebbe restringere il controllo alle sole modificazioni sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria senza possibilità di sindacare altri aspetti della società. Altri autori¹⁹⁰, invece, ritengono che spetta al giudice di accertare se la deliberazione contiene le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo e verificare che non solo le norme statutarie siano conformi al nuovo tipo di società ma che anche la struttura organizzativa sia quella propria di quel tipo di società. Va precisato che il controllo svolto dal giudice per l'omologazione spetta oggi al notaio in base alla legge del 24 novembre 2000 n.340¹⁹¹ il quale, secondo la dottrina prevalente¹⁹² ha gli stessi poteri e le stesse competenze che in passato aveva il giudice dell'omologazione. Al notaio, inoltre, spetta inoltrare la richiesta di iscrizione della società nel registro delle imprese con contestuale deposito dell'atto costitutivo.

La più importante conseguenza della trasformazione è la continuità dei rapporti giuridici ex articolo 2498 del codice civile ciò vuol dire che la società frutto della trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi facenti capo all'associazione.

¹⁸⁸ A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in Trattato di diritto commerciale, Sezione I, Volume 4°, Giappichelli, Torino 2001, pag. 119.

¹⁸⁹ C. FERRI, *Ancora sui poteri del giudice in sede di omologazione e di iscrizione*, in Rivista di diritto commerciale, 1971.

¹⁹⁰ G. FAUCEGLIA, *Ancora sui poteri del Tribunale per l'ammissibilità del concordato preventivo: errare è umano, perseverare diabolico*, in Diritto Fallimentare, 2008, pag. 573; G. LO CASCIO, *Aspetti interpretativi del giudizio di omologazione del concordato preventivo*, in Il Sole 24 ore il Fallimento n.5 del 2007; F. SCARDULLA, *La trasformazione e la fusione delle società*, il Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano 2000, pag. 431.

¹⁹¹ Legge 24 novembre 2000 n.340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi-Legge di semplificazione 1999, in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2000 n.275.

¹⁹² M. NOTARI, *Contenuto ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del notaio*, in Il controllo notarile sugli atti societari, Giuffrè Milano 2001, pag. 42 e segg.; M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in Il controllo notarile sugli atti societari, Giuffrè Torino 2001, pag. 1 e segg.; in senso contrario R. DINI, *Omologa degli atti societari: la parola passa ai notai*, in Diritto e pratica delle società, 2000 n. 24 pag. 30.

La dottrina è quasi concorde per questo orientamento che ha, trovato conferma anche nella giurisprudenza che più volte ha puntualizzato come: ” ... *in tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal vecchio ... sicché l’ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato automaticamente e senza possibilità di eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella sua nuova veste e denominazione*”¹⁹³.

Anche la società sportiva mantiene la medesima affiliazione alla Federazione di appartenenza e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo all’associazione e mantiene invariati i propri diritti reali sui beni immobili o mobili registrati.

Affinché il procedimento di trasformazione sia ammissibile è necessario che la deliberazione sia assunta dall’assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto, ex articolo 2500 sexies codice civile, seguendo l’ipotesi della trasformazione omogenea. Per evitare possibili contestazioni, è opportuno che la delibera di trasformazione sia approvata da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tale previsione è riportata nel secondo comma dell’articolo 21 del codice civile applicabile in via analogica anche alle associazioni non dotate di personalità giuridica¹⁹⁴. Secondo la previsione dell’articolo 37 del codice civile, poi, il socio che non intende sottoscrivere le quote della trasformata società non avrà diritto alla restituzione di quanto versato fino alla data di trasformazione.

Inoltre bisogna ricordare che nel caso di trasformazione da associazione a società di capitali i soci, a responsabilità illimitata, continuano a rispondere delle obbligazioni assunte prime della trasformazione se i creditori non hanno dato il loro assenso alla trasformazione. La ragione di detta previsione normativa ha la funzione di tutela nei confronti dei creditori che, con la trasformazione, potrebbero vedere ridotte le garanzie

¹⁹³ Cassazione Civile Sez.I, sentenza n. 10254 del 4 agosto 2000; in precedenza la Cassazione Civile sez. I, sentenza n. 3790 del 11 novembre 1975 aveva affermato che “ la trasformazione di una società commerciale, da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge, non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione”

¹⁹⁴ Cassazione Civile sezione I, sentenza n.1408 del 4.2.1993.

patrimoniali. Alla stessa conclusione si può addivenire nell'ipotesi di associazione priva di personalità giuridica in quanto l'associazione, sia essa priva o non di personalità giuridica, è soggetto diverso rispetto agli associati e che questi non possono sottrarsi alla responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte indipendentemente dalla trasformazione. Quindi, tutti i rapporti negoziali sorti in capo all'associazione sopravvivono in quanto i creditori possono contare sulla solvibilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La notifica della deliberazione di trasformazione serve proprio per far sì che i creditori si attivino ed impediscano che chi ha assunto delle obbligazioni in nome e per conto dell'associazione possa ritenersi libero. La volontà di non adesione alla trasformazione deve essere comunicata espressamente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Infine la delibera di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima del patrimonio sociale e deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Il legislatore con la legge 23 marzo 1981 n.91 ha prescritto che le associazioni sportive potevano stipulare contratti con atleti professionisti solo se avessero assunto la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata¹⁹⁵ ed ha ritenuto di rendere più agevole la trasformazione derogando alla disciplina prevista dal codice civile in materia di trasformazione societaria.

Le regole introdotte dalla legge n.91/1981 riguardano: la prima è la previsione dell'articolo 17 dove si stabilisce che gli organismi sportivi che intrattengono rapporti con sportivi professionisti, qualunque sia la loro forma giuridica, devono trasformarsi in società di capitali entro un anno dall'entrata in vigore della legge¹⁹⁶; la seconda è quella dell'articolo 15 in cui si prevede che le operazioni di trasformazione compiute nel termine di un anno dalle associazioni con oggetto esclusivo di attività sportiva, sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa¹⁹⁷.

In merito alle disposizioni dettate dalla legge n.91/1981, una parte della dottrina sosteneva che la norma non aveva realizzato l'istituto della trasformazione in quanto si erano realizzate delle vere e proprie costituzioni di società limitandosi la legge ad

¹⁹⁵ Art.10 L.n.91/1981 "Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata"

¹⁹⁶ Art. 17 L.n.91/1981 " Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa".

¹⁹⁷ Art. 15 L.n.91/1981 "Le trasformazioni compiute nel termine di cui al primo comma dell'art.17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

equipararle alle trasformazioni ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sui redditi. Altra parte della dottrina, invece, sosteneva che quanto previsto dalla legge n.91/1981 realizzava una vera e propria trasformazione, anche se di carattere straordinario, e che la straordinarietà poteva limitarsi alla previsione di applicazione della disciplina alle sole associazioni aventi per oggetto esclusivo l'attività sportiva. Soggetti che secondo le previsioni del diritto commerciale non avrebbero potuto trasformarsi in società di capitali.

Altro punto sul quale la dottrina ha discusso a lungo è stato sul termine di un anno fissato, dalla legge 23 marzo 1981 n.91, per compiere la trasformazione. Una parte della dottrina riteneva che il termine di un anno fosse perentorio e che alla scadenza dell'anno non fosse più possibile compiere la trasformazione in società. Secondo questa tesi¹⁹⁸ il passaggio da associazione a società doveva avvenire tramite scioglimento dell'associazione e successiva costituzione in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Una diversa posizione dottrinale¹⁹⁹ ritiene, invece, che l'articolo 15 non può essere interpretato nel senso che successivamente alla scadenza l'imposta di registro non è più dovuta in misura fissa e che l'operazione non è più inquadrabile come trasformazione; ma deve essere inteso nel senso che dopo la scadenza non sarà più possibile usufruire delle agevolazioni tributarie ma la trasformazione delle associazioni sportive è pienamente legittima. Un altro autore²⁰⁰ sostiene che, malgrado il termine perentorio fissato dall'articolo 17, quelle associazioni che al momento dell'entrata in vigore della legge e nell'anno successivo, non avevano i requisiti per imporre la trasformazione, in quanto intrattenevano rapporti solo con atleti non professionisti, avrebbero potuto usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n.91/1981 non appena la loro attività avesse assunto i requisiti richiesti. A parere dell'autore questa opportunità dovrebbe essere riconosciuta alle associazioni dilettantistiche per fini perequativi e di uguaglianza. Infatti sarebbe necessario prolungare l'efficacia della legge nel tempo evitando, così, una discriminazione non accettabile nei confronti di tutte quelle associazioni sportive che si sarebbero affacciate allo sport professionistico in un momento successivo a quello in cui era possibile assumere la forma prescritta dalla legge usufruendo delle particolari agevolazioni.

¹⁹⁸ G. ZAPPALÀ, *Il trattamento tributario delle società e associazioni sportive secondo i principi contenuti nella L. 23/3/1981 n.91*. Inserto speciale de Il Fisco n.33 del 1983.

¹⁹⁹ E. CAIRA, *Società e associazioni sportive*, Edizione Pirola, Il Sole 24 Ore, 1991

²⁰⁰ S. DI GRAZIA, *La trasformazione delle associazioni sportive. Aspetti civilistici e tributari*, in Bollettino tributario del 1982, fascicolo 22, pag. 1969 e segg.

Gli adempimenti a carico dell'associazione sportiva che si trasforma in società per azioni o a responsabilità limitata, previsti: dall'articolo 2498 del codice civile, dalla legge n.91 e dalle disposizioni delle leggi tributarie, possono riassumersi: la richiesta da parte del legale rappresentante dell'associazione sportiva al tribunale competente della nomina di un perito per la relazione di stima dei beni, di cui all'articolo 2343 del codice civile; effettuazione della perizia di stima giurata e deposito della stessa da parte del perito in tribunale; assemblea degli associati, alla presenza di un notaio, con conseguente delibera di trasformazione dell'associazione in società di capitali, risultante da atto pubblico, contenente il bilancio alla data della delibera, la relazione di stima compilata dal perito, l'atto costitutivo e lo statuto della società risultante dalla trasformazione; ottenimento dell'affiliazione della società dalla federazione sportiva riconosciuta dal CONI (articolo 10 legge n.91/1981); omologazione e deposito da parte del notaio della delibera di trasformazione, dell'atto costitutivo e dello statuto alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2330 codice civile); deposito dell'atto costitutivo presso la federazione sportiva entro trenta giorni dalla data di omologazione per l'iscrizione della società nel registro delle imprese (articolo 11 legge n.91/1981); entro venti giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese versamento dell'imposta di registro (articolo 13 e 54 del D.P.R. n.131/1986); entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 35 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633); entro quattro mesi dall'iscrizione presso il registro dell'imprese, dichiarazione dei redditi per il tempo intercorso tra l'inizio dell'ultimo periodo di imposta e la data da cui ha effetto la trasformazione (articolo 11 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).

2.4 ASPETTI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

Il legislatore, dopo la riforma del diritto societario, è intervenuto per adeguare il regime tributario con il decreto legislativo n.344 del 2003²⁰¹.

La riforma fiscale, come quella civilistica, tende a razionalizzare l'impianto normativo e, fermo restando il regime di neutralità delle operazioni di trasformazione per

²⁰¹ Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n.344, *Riforma dell'imposizione sul reddito delle società a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003 n.80*, in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2003 n.291 supplemento Ordinario n.190.

quanto attiene alle imposte sostitutive, la materia è stata demandata ad appositi provvedimenti.

Gli articoli 170 e 171²⁰² del Testo Unico Imposte sui Redditi disciplinano le operazioni di trasformazione. L'articolo 170 si occupa delle trasformazioni omogenee, cioè quelle trasformazioni in cui la società mantiene, ai fini fiscali, la natura commerciale; l'articolo 171, invece, disciplina la trasformazione eterogenea, in cui si verifica un mutamento della natura della società da commerciale in non commerciale e viceversa.

La trasformazione societaria, in generale, costituisce, ai fini delle imposte sul reddito, operazione fiscalmente neutrale, in quanto, non rappresenta un atto che possa, di per sé, determinare la realizzazione o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze. Quindi per la società trasformanda non si realizza alcun presupposto per la tassazione dei maggiori valori, né per la deducibilità dei minori valori che l'operazione dovesse fare emergere.

L'atto di trasformazione, infatti, rappresenta solo un mutamento di forma della società, da ciò discende che non è possibile accertare plusvalenze sulla base dei valori normali dei beni. Qualora a seguito della trasformazione vengano recepiti nel bilancio della società trasformata valori superiori a quelli rilevati nella contabilità della società ante-trasformazione, le conseguenti plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile della società trasformata, in quanto non costituenti plusvalenze da realizzo ma da semplice iscrizione.

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31/12/97 la trasformazione costituisce sempre operazione fiscalmente irrilevante anche se vi fossero dei plusvalori che devono essere evidenziati nella relazione di stima, iscritti in contabilità e in bilancio. In caso di iscrizione in bilancio di plusvalenze, queste non saranno assoggettate a tassazione stante l'abrogazione dell' art.54, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. (secondo cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito se sono iscritte in bilancio);

In caso di iscrizione di minusvalenze, che trovano in genere giustificazione nell'adeguamento dei valori contabili della società ante-trasformazione ai valori di perizia inferiori a quelli contabili, tali minusvalenze sono fiscalmente irrilevanti. Inoltre, se esse hanno interessato anche il conto economico, sarà necessario operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

²⁰² D. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986 n.302 Supplemento Ordinario, modificato con Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2003 n.291 Supplemento Ordinario n.190.

Può accadere che, ove sia stata redatta perizia, questa stimi valori netti rispetto a quelli riconosciuti agli effetti delle imposte sul reddito. In questo caso, gli amministratori devono adeguarsi alle minori valutazioni in sede di bilancio della società trasformata, mentre non devono dare rilevanza fiscale a tali imputazioni contabili.

Il secondo comma dell'articolo 170 del TUIR prevede, inoltre, che “... *in caso di trasformazione di società soggetta all'imposta di cui al Tit. I in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico*”. Ricorrendo tale fattispecie, l'ordinario periodo di imposta si suddivide in due distinte frazioni: la prima, che va dall'inizio del periodo di imposta fino al giorno antecedente alla data in cui ha effetto la trasformazione, con riferimento alla quale il reddito è determinato secondo le regole applicabili alla società ante trasformazione. La seconda va dalla data di effetto della trasformazione fino al termine del periodo di imposta, in cui si applicano le regole di determinazione del reddito proprie della società post trasformazione.

In merito alla data di effetto della trasformazione, occorre tenere presente che la data di efficacia della trasformazione decorre non dalla iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese, ma dal sessantesimo giorno successivo²⁰³ agli adempimenti pubblicitari, come previsto dall'articolo 2500 novies del codice civile. Tale data sembra dover assumere rilevanza anche ai fini fiscali per l'individuazione del momento di frazionamento del periodo di imposta.

La dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla trasformazione²⁰⁴.

Il versamento dell'imposta corrispondente va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

²⁰³ In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

²⁰⁴ Art. 5-bis del DPR 22 luglio 1998 n. 322, *Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*, in Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998 n. 208, Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione “In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica”

L'operazione di trasformazione assume rilievo anche ai fini di altre imposte ed in particolare all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta di registro.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'articolo 2, comma 3° prevede “ *Non sono considerate cessione di beni: ... f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti* ”²⁰⁵. Questo articolo si applica in generale alle operazioni di trasformazione.

Per quanto concerne gli adempimenti di natura formale, il comma 3 dell'articolo 35 del D.P.R. n.633/1972 prevede l'obbligo di comunicazione per la variazione dei dati forniti con la dichiarazione di inizio attività da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la variazione²⁰⁶.

Infine, per quanto concerne l'imposta di registro, le operazioni di trasformazione eterogenea sono considerate assoggettabili all'imposta in misura fissa, come disposto dall'articolo 4, comma 1 lett. c della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni²⁰⁷.

2.5 ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ D'IMPRESA

L'attività sportiva ha assunto una dimensione economica sempre crescente da quando, verso la fine degli anni sessanta, è stata strutturata seguendo criteri di profitto attraverso organizzazioni manageriali ed estendendo la logica di mercato ad attività precedentemente impostate con criteri del tutto diversi.

Il settore sportivo, negli anni, è stato oggetto di sempre maggiori investimenti e di conseguenza la relazione fra lo sport e l'economia sono diventati sempre più stretti fino ad organizzare l'attività sportiva secondo le regole di mercato.

Quando si parla di economia dello sport viene naturale pensare al grande sport quale le Olimpiadi, la Champions League, le serie maggiori dei campionati di calcio, il

²⁰⁵ D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, in Gazzetta Ufficiale del 11.11.1972, n.292 Supplemento Ordinario.

²⁰⁶ Articolo 35, comma 3, In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

²⁰⁷ D.P.R.26 aprile 1986 n.131 *Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*, in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986 n.99 Supplemento Ordinario.

campionato di Formula 1, ed ai diritti televisivi pagati per trasmettere gli avvenimenti sportivi. Si pensa, inoltre, alle ingenti cifre pagate per il trasferimento dei giocatori più importanti e famosi, ai loro salari annuali. Ma anche lo sport semiprofessionistico e l'attività amatoriale rappresentano una grossa fetta dell'attività economica sportiva.

L'economia dello sport, quindi, può essere guardata in relazione al grande sport professionistico ed agli avvenimenti che si organizzano per questi settori, sia in relazione agli effetti indiretti dello sport quali l'acquisto indotto di abbigliamento e attrezzature sportive, il turismo sportivo, l'acquisto di giornali e riviste.

Il produttore di un bene sportivo viene equiparato ad un'impresa che produce un bene venduto sul mercato in condizione che si avvicinano a quelle di concorrenza perfetta con lo scopo di massimizzare i profitti.

Il fenomeno sportivo, però, ha delle peculiarità particolari rispetto alle imprese tradizionali e queste caratteristiche sono da ricercare nelle peculiarità organizzative, produttive e nel prodotto particolare che lo sport offre. Infatti, la prima differenza è relativa al fatto che il prodotto sportivo nasce dalla collaborazione/scontro di due squadre che sono due imprese diverse dal punto di vista economico. La seconda caratteristica è che l'interesse del pubblico è tanto maggiore quanto più grande è l'incertezza del risultato sportivo. Infine che la singola impresa/squadra non ha alcuno interesse ad essere un'impresa monopolistica nel settore considerato in quanto se si verificasse una tale condizione verrebbe meno la ragione di esistenza dell'impresa/squadra; quest'ultima caratteristica non è riscontrabile in alcun ambito dell'attività economica²⁰⁸.

L'esistenza delle caratteristiche elencate è necessaria per massimizzare il profitto come una qualsiasi impresa industriale.

Con il termine società sportive si intendono, nel linguaggio comune, quegli Enti a base associativa che operano nel mondo dello sport.

E' quasi certo che gli interessi economici dello sport, ma principalmente nel mondo del calcio, sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni. I club professionistici sono diventati imprese ed il loro obiettivo non è solo quello del successo sportivo²⁰⁹.

Per stabilire se le società sportive rientrano nella tipologia delle imprese o in altra tipologia di istituzione occorre analizzare le caratteristiche dei club.

²⁰⁸ G. P. CASELLI, *L'economia dello sport nella società moderna*, in Enciclopedia dello Sport, 2003.

²⁰⁹ A.G. MAURI, *La gestione delle società di calcio: il portafoglio attività* in Economia e diritto del terziario 1999, fasc. n.3.

Il concetto di impresa, come delineato da Carlo Masini²¹⁰, parte dal concetto di esercizio dell'attività economica.

L'attività economica, ossia l'insieme di operazioni di produzione e consumo di beni economici, è attuata all'interno di istituti, società umane che assumono caratteristiche di istituzioni. L' istituto possiede alcune caratteristiche: è destinato a perdurare nel tempo; è di specie dinamica; è caratterizzato da regole e strutture di comportamento; è unitario; è autonomo; è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di ordine generale.

Il fine economico di un'impresa è la produzione di remunerazione per le persone che compongono il soggetto economico.²¹¹

Prima che il legislatore intervenisse in merito vi erano dei dubbi circa la possibilità di considerare le società sportive come imprese considerato che le stesse erano sottoposte ai seguenti vincoli: impossibilità di distribuire utili; liquidazione del capitale in misura non superiore al valore nominale delle azioni; preventiva approvazione da parte di un soggetto terzo, estraneo alla società, degli atti di amministrazione straordinaria.

Le società calcistiche professionistiche venivano di solito individuate come: aziende di erogazione miste; aziende di produzione non a rischio di mercato; imprese.

La prima fattispecie è da escludere dato che la diffusione della pratica sportiva non può essere riconosciuta come attività di interesse con rilevanza sociale ma ha un carattere privatistico.

L'ipotesi di azienda di produzione non a rischio di mercato è legata al concetto di azienda monopolistica che opera in regime di monopolio cosa che non è riconducibile all'azienda calcio in quanto esistono tante società per quante sono le squadre di calcio ed ogni società è autonoma ed offre un servizio in condizioni economiche confrontandosi con il mercato

La qualifica di impresa, per le società di calcio, ha trovato degli ostacoli nella previsione normativa precedente che vietava la distribuzione di utili da parte delle società.

A ben vedere, però, nonostante i vincoli le società di calcio potevano essere considerate imprese già prima della riforma del 1966 in quanto i limiti imposti dalla legge, non potevano incidere sulla specie di attività svolta. Attività che quasi sempre si identifica con la produzione economica alla quale corrisponde il formarsi di costi e ricavi unitari di

²¹⁰ C. MASINI, *Lavoro e Risparmio*, Utet, Torino 1979, pag. 12 e segg.

²¹¹ G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, *Economia aziendale*, Il Mulino, Bologna 2005, pag. 49 e segg.

mercato, di entrate ed uscite di mezzi monetari, di variazioni di debiti e crediti, di prestito, di redditi e di capitali.²¹²

Inoltre, i portatori di capitale nelle società calcistiche ottenevano remunerazioni indirette e gli imprenditori, nella maggior parte dei casi, trovano la giustificazione economica all'investimento nel fatto che il gruppo aziendale, da loro rappresentato, poteva ottenere dei benefici dal fatto di avere una società sportiva al proprio interno.²¹³

Le società calcistiche potrebbero essere inserite nell'ambito della tipologia "imprese" perché l'attività economica assume rilievo prioritario anche se non si possono escludere fenomeni di ordine sociale.

Seguendo, invece, l'impostazione proposta da Pietro Onida²¹⁴, le aziende possono essere classificate in due tipologie fondamentali: di erogazione; di produzione per il mercato.

Nel primo caso la finalità perseguita è il soddisfacimento dei bisogni di un gruppo definito di soggetti, attraverso l'utilizzo e la conservazione della ricchezza disponibile. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il consumo di determinati beni o servizi erogati dall'azienda. Per perseguire il fine dell'impresa può anche essere attuata un'attività di produzione purché questa sia finalizzata al soddisfacimento dei consumi dei membri che vi appartengono. In definitiva l'attività di produzione non è destinata allo scambio per il mercato.

Quest'ultima caratteristica, invece, risulta fondamentale nella tipologia di azienda, che esercita attività di produzione e nella quale assume rilevanza lo scambio con il sorgere di tipiche quantità economiche quali costi e ricavi.

Nell'ampia categoria delle aziende che producono per lo scambio nel mercato, se ne individua una specifica denominata impresa, nella quale appare evidente l'esistenza del rischio economico generale²¹⁵.

Nella definizione di impresa si individuano, quindi, due caratteristiche fondamentali: la produzione per il mercato; l'esistenza di un rischio di mercato.

La società di calcio professionistica presenta tutti i connotati presenti nell'impresa "pura"; ti, l'attività economica è indirizzata al mercato ed esiste un rischio economico di mercato, in quanto la società può fallire o essere posta in liquidazione.²¹⁶

²¹² G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, *Economia aziendale.*, Il Mulino, Bologna 2005, pag. 49 e segg.

²¹³ A. TANZI, *Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco*, Giappichelli, Torino 1999, pag. 22 e segg.

²¹⁴ P. ONIDA, *Economia d'azienda*, UTET, Torino 1971, pag. 5 e segg.

²¹⁵ P. ONIDA, *Economia d'azienda*, UTET, Torino 1971, pag. 5 e segg.

Si può affermare, quindi, che le società di calcio possono essere considerate delle imprese dove convergono altri interessi , oltre a quelli economici .

L'impresa calcistica può essere definita come un sistema destinato alla produzione di beni e servizi in cui le risorse disponibili devono essere combinate in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo.

2.6 -L'ATTIVITÀ ECONOMICA E LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE.

Le caratteristiche tipiche delle società sportive possono essere individuate in²¹⁷: la passione ed il senso di appartenenza. Infatti lo spettacolo calcistico offerto da un club ha delle caratteristiche che lo differenziano da quello offerto da tutti gli altri, dal momento che il club gioca gli incontri nel proprio stadio, ha colori sociali propri e la massa dei tifosi si identifica con una particolare classe sociale, inoltre la differenziazione del prodotto comporta un elevato grado di fedeltà da parte dei sostenitori per i quali gli incontri di altre squadre non rappresentano un valido sostituto agli incontri della propria squadra²¹⁸. Questi due elementi rappresentano un patrimonio unico di inestimabile valore che ha consentito, specialmente al settore calcistico, di sopravvivere nonostante i risultati economici non certo lusinghieri e contro le più elementari leggi dell'economia²¹⁹. Una società sportiva, a differenza di una normale impresa, non può svilupparsi e prosperare da sola per l'atipicità dei meccanismi concorrenziali; le società sportive competono tra loro per vincere ma sono parte integrante della stessa industria; solo l'incertezza e l'indeterminazione del risultato sportivo condizionano il risultato economico di fine anno.

L'allestimento dello spettacolo sportivo costituisce l'oggetto a cui è rivolta l'attività economica dell'impresa sportiva e di conseguenza la componente tradizionale del valore della produzione.

Le utilità incorporate nello spettacolo sportivo consentono vantaggi economici direttamente riconducibili all'allestimento dello spettacolo stesso o indiretti avendo riguardo allo sfruttamento economico che esso in altro modo consente.²²⁰

²¹⁶ C. TEODORI, *L'economia ed il bilancio delle società sportive. Il caso delle società di calcio*. Giappichelli Torino 1995

²¹⁷ G. BASILE, M. BRUNELLI, G. CAZZULO, *Le società di calcio professionistiche*, Buffetti, Roma 1997, pag. 8 e segg.

²¹⁸ G. P. CASELLI, *L'economia dello sport nella società moderna*, in Enciclopedia dello Sport, 2003.

²¹⁹ P. L. MARZOLA, *L'industria del calcio*, in La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990, pag. 105 e segg.

²²⁰ F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag. 53 e segg.

I valori direttamente connessi allo spettacolo sportivo, storicamente considerati ricavi, originano dagli incassi relativi alle gare disputate nelle competizioni sportive.

In questo senso possiamo ritenere che il benessere della società sportiva dipende da quattro fattori: successo o piazzamento in campionato, affluenza del pubblico allo stadio, stato di salute della lega cui la società è affiliata, ammontare dei ricavi²²¹. Per la società sportiva, il conseguimento del profitto non è il fine ultimo ma solo il mezzo mediante il quale la società acquista notorietà. Infatti lo scopo principale è quello di ottenere il massimo successo sportivo ed il profitto rappresenta solo il tramite per costruire una squadra che consenta di raggiungere i traguardi migliori.

La diffusione televisiva dello spettacolo sportivo e l'adattamento a logiche imprenditoriali hanno originato una serie di ricavi complementari che nel tempo hanno assunto valori assai rilevanti, fino a diventare oggi largamente preponderanti rispetto agli incassi degli spettacoli.

I diritti televisivi, lo sfruttamento dell'immagine e le sponsorizzazioni sono l'espressione di un sistema economico organizzato in maniera moderna.²²²

Lo sport, infatti, si presta in modo particolarmente eccellente all'uso televisivo.

All'inizio il rapporto tra televisione e sport era paritetico in quanto la televisione rappresentava uno strumento di promozione dello sport e lo sport era uno dei tanti avvenimenti da trasmettere. Gli importi pagati per assicurarsi i diritti di trasmissione di manifestazioni sportive erano modesti. Negli anni, però, le imprese produttrici di beni e servizi si accorgono che le riprese televisive possono rappresentare un veicolo pubblicitario di marchi e scritte con effetti maggiori rispetto alle tradizionali tecniche pubblicitarie. Anche la televisione realizza che lo sport è un formidabile veicolo pubblicitario e di conseguenza cerca di acquistare il diritto di trasmissione in esclusiva. I diritti di trasmissione aumentano in maniera esponenziale e di conseguenza le entrate delle società sportive influenzano il mercato dei giocatori e degli atleti professionisti.

La domanda di avvenimenti sportivi ha portato alla modifica dei regolamenti sportivi in quanto le società non potevano più rinunciare ai ricavi provenienti dai diritti televisivi²²³.

Un secondo gruppo di ricavi origina dall'attività di commercializzazione dei diritti alle prestazioni degli atleti.

²²¹ G. P. CASELLI, *L'economia dello sport nella società moderna*, in Enciclopedia dello Sport, 2003.

²²² F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag. 53 e segg.

²²³ G. P. CASELLI, *L'economia dello sport nella società moderna*, in Enciclopedia dello sport, 2003.

Un'ultima classe di ricavi è rappresentata dai contributi erogati annualmente dalla Federazione alle società.

L'impresa sportiva impiega, alla stregua di tutte le altre imprese, capitali e risorse umane e materiali e nello svolgere le proprie funzioni sostiene dei costi.

All'acquisizione dei fattori di produzione sono legati i costi relativi ai compensi agli atleti e le somme spettanti alle società da cui provengono i nuovi calciatori.

Quindi i valori aziendali che si riscontrano nello sport, non si distinguono da quelli di una azienda di produzione, se non per il fatto che i clienti sono definiti *spettatori*, i dipendenti *atleti*, i mercati di riferimento *campionati*.

Di conseguenza il concetto di imprenditorialità è divenuto essenziale nella gestione delle società sportive professionistiche ed è stato accompagnato dalla crescita di produttività e sviluppo.

Aumentare la produttività, nello sport, vuol dire offrire al cliente maggiore qualità ed efficienza, mettendo a disposizione risorse che possono essere destinate ad accrescere i livelli di soddisfazione e di fidelizzazione dei clienti, rispondere alle attese di valorizzazione del lavoro, del risparmio, dell'ambiente e per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Lo sviluppo, però, non è solo produttività ma necessità di una cultura imprenditoriale capace di dare origine a nuove iniziative.

2.7 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

L'insieme delle regole sportive e degli organi preposti all'applicazione ed al controllo delle regole può essere considerato quale principio cardine dell'ordinamento sportivo ed è definito come lealtà sportiva che per certi aspetti può essere equiparato al principio civilistico del *neminem laedere* previsto dall'articolo 2043 del codice civile.

La dottrina, al fine di valutare le responsabilità che possono derivare dall'inosservanza di determinate regole, ha cercato di operare una distinzione tra regole tecniche di organizzazione e regole tecniche di gioco e di gara.²²⁴

²²⁴ M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier Università/Economia e Diritto, Firenze 2004, pag. 190 e segg.

Le regole tecniche di organizzazione disciplinano il rapporto associativo tra gli enti ed i soggetti che appartengono alle istituzioni dell'ordinamento sportivo; le regole tecniche di gioco o di gara, invece, disciplinano lo svolgimento delle gare e riguardano in particolare la corretta esecuzione del gioco da parte dell'atleta, come regole di gioco, la leale condotta del gioco da parte di tutti gli atleti nello svolgimento della gara, come regole di gara.

L'inosservanza delle regole tecniche di organizzazione può essere assunta quale presupposto di responsabilità civile in relazione a determinati comportamenti messi in atto nel predisporre l'organizzazione del gioco o dei mezzi tecnici²²⁵, mentre l'inosservanza delle regole di gioco e di gara, dirette alla tutela dell'integrità fisica dei giocatori e di tutti gli altri soggetti interessati all'avvenimento sportivo, può costituire fonte di responsabilità civile nell'ordinamento generale con esclusione di quelle regole che sono dettate per salvaguardare la natura di un determinato sport²²⁶.

Non sempre, però, è possibile distinguere la responsabilità dell'atleta e tracciare una linea netta di demarcazione tra condotte di gioco lecite ed illecite. Da una parte vi è un orientamento restrittivo per il quale la violazione delle regole di gioco sono un presupposto di responsabilità del giocatore per cui resta da determinare solo se trattasi di dolo o colpa; l'orientamento prevalente, però, è orientato nel senso che non ogni violazione delle regole sportive è sufficiente ad integrare la colpa dell'agente e, di conseguenza, determinare la responsabilità per l'evento lesivo. Di conseguenza "i normali principi in tema di responsabilità, trovano applicazione tutte le volte in cui la condotta lesiva dell'atleta esuli dalle regole dello sport praticato, integrando gli estremi dell'intenzionalità o della colpa grave, ovvero quando manca un nesso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo svolgimento della competizione"²²⁷.

Nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità è dettata dall'articolo 2043 del codice civile, secondo il quale " *qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*".

Nel corso degli anni sul piano legislativo vi è stata una trasformazione del concetto di responsabilità civile. Per il legislatore del 1942 il principio ispiratore era quello del *neminem laedere*, caratterizzato da un'attenzione preminente alla figura del soggetto

²²⁵ R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, Milano 2003, pag. 327.

²²⁶ M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato XX – Le responsabilità nello sport*, a cura di G. Capilli e P.M. Putti, Giuffrè, Milano 2002, pag. 228.

²²⁷ F. AGNINO, *La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000.

danneggiante il quale era tenuto a rispondere del danno mentre al danneggiato era accordata la tutela del risarcimento del danno²²⁸.

Successivamente l'attenzione si è spostata sulla posizione del danneggiato in quanto si è venuta affermando la concezione riparatoria della responsabilità civile ed il risarcimento è stato concepito come uno strumento di riparazione di un danno ingiusto.

Il legislatore ha scelto come criterio generale d'imputazione quello della colpa che "assume tutte le caratteristiche di un criterio elastico, che consente al sistema della responsabilità civile di acquisire la necessaria flessibilità, adeguando la rigidità del dettato normativo alla mutevolezza della realtà economico – sociale"²²⁹

Oggi lo sport ha perso la sua caratteristica di attività ludico ed è diventata una vera e propria attività economica. Di conseguenza bisogna monetizzare ogni attività legata allo sport²³⁰.

La responsabilità nello sport investe prevalentemente la sfera extracontrattuale in quanto la funzione dello sport è quella di consentire l'esercizio fisico per mantenere e migliorare la forma fisica.

Particolare rilevanza è data alla responsabilità civile sportiva con riferimento ai danni che si possono verificare durante lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive.

Alcuni autori²³¹ ritengono che la responsabilità civile sportiva, in quanto connessa all'ordinamento giuridico sportivo, debba avere i caratteri dell'autonomia rispetto alla responsabilità prevista dall'articolo 2043 del codice civile.

Altri autori²³², invece, sostengono che all'organizzazione ed all'esercizio di attività sportive vanno applicate le regole generali della responsabilità civile in quanto l'ordinamento sportivo ha una potestà normativa autonoma ma non giuridica.

Anche la giurisprudenza²³³ ritiene che non vi è motivo di riconoscere alla responsabilità civile sportiva una tutela autonoma.

²²⁸ L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, A. NATOLI, *Diritto Civile 3, Obbligazioni e contratti*, UTET, Torino 1992, pag. 448 e segg.

²²⁹ L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, A. NATOLI, *Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti*, UTET, Torino 1992, pag. 448 e segg.

²³⁰ M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, UTET, Torino 2004, pag. 8 e segg.

²³¹ A. SCIALOJA, *Responsabilità sportiva*, in *Digesto Discipline Privatistiche Sezione Civile XVII*, Torino 1998, pag. 410 e segg.; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, Milano 2002, pag. 68 e segg.

²³² G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista Diritto Sportivo*, 1984, pag. 471 e segg.

²³³ Cassazione Civile, sentenza n.4399 del 26 ottobre 1989.

La responsabilità sportiva è disciplinata sia nei regolamenti delle singole federazioni sia nella legislazione ordinaria e molto spesso vi è una sovrapposizione tra i due ordinamenti.

Le società sportive sono soggetti appartenenti sia all'ordinamento statale che all'ordinamento sportivo e, pertanto, sono sottoposti a tutti gli obblighi che scaturiscono sia dall'ordinamento sportivo che da quello statale.

Mediante l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, le società sportive diventano centro di imputazione dei diritti ed obblighi derivanti dalla normativa federale.

La violazione delle regole federali comporta, a carico delle società, l'insorgere di una responsabilità sportiva con la conseguente applicazione delle sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva.

La sanzione potrà essere esclusivamente sportiva nel caso vi sia una violazione di regole tecnico sportive, oppure potrà essere disciplinare qualora vi sia una violazione delle regole disciplinari.

In alcuni casi, però, il fatto illecito commesso potrà essere fonte di responsabilità sia per l'ordinamento sportivo che per quello statale; in questi casi i due procedimenti procederanno in maniera autonoma.

Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalle norme federali configura le ipotesi del così detto illecito sportivo che determina l'insorgere di una responsabilità oggettiva.

Sono ritenute ipotesi di responsabilità oggettiva i casi in cui: il fatto è commesso da chi rappresenta l'ente ai sensi della normativa federale; il fatto è commesso da persone estranee alle società, ma lo stesso risulta vantaggioso per la compagine sociale; in conseguenza di fatti violenti dei propri sostenitori in occasioni di competizioni sportive.

Le figure di responsabilità oggettiva riscontrabili nell'ordinamento sportivo trovano fondamento nella necessità di tutela dei terzi e vogliono indurre le società ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

Questa forma di responsabilità delle società non trova uniformità di vedute in dottrina²³⁴.

Gli autori²³⁵ favorevoli all'impiego di tale forma di responsabilità ritengono che le ipotesi di responsabilità oggettiva rispondono a scelte di politica legislativa finalizzate alla tutela dei terzi anche nel caso di manifestazioni sportive.

²³⁴ V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto ed Economia dello Sport* 2007, vol. III, fasc.2, pag. 17.

Altri autori²³⁶, invece, sostengono sempre la necessità di prevedere le ipotesi di responsabilità oggettiva ma invocano il principio dell'”*ubi commoda ibi et incommoda*” in base al quale le società sportive, avvalendosi del supporto economico dei tifosi, sono tenute a pagare le conseguenze delle loro intemperanze.

La maggioranza delle ipotesi di applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva nella giurisprudenza della giustizia sportiva riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive dove le società ne rispondono oggettivamente²³⁷.

Le società sportive, in qualunque forma costituite, sono chiamate a rispondere dei danni causati tra gli atleti o a terzi.

Le sanzioni che possono essere comminate nelle ipotesi di responsabilità oggettiva consistono in provvedimenti attinenti lo svolgimento delle gare, la posizione delle squadre in classifica o di natura economica.

Per quanto attiene la responsabilità civile, la disciplina delle società sportive non differisce da quella delle società ordinarie. Sono, infatti, applicabili tutti i principi di diritto comune.

La responsabilità delle società sportive può assumere rilevanza sia in materia di danni causati dagli atleti sia nelle ipotesi di danni subiti dagli atleti tesserati.

Una parte della dottrina²³⁸ ritiene che non vi sia univocità circa il criterio di imputazione che regola il giudizio di responsabilità.

Dottrina e giurisprudenza sono su orientamenti contrapposti.

Il problema della responsabilità civile delle società sportive può essere visto sotto una pluralità di aspetti, talvolta invocando la clausola ex articolo 2043 del codice civile²³⁹, talvolta l'articolo 2049²⁴⁰ codice civile e altre volte l'articolo 2050²⁴¹.

²³⁵ A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1987, pag. 55 e segg.

²³⁶ B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1980, pag. 153 e segg.

²³⁷ V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007, vol. III, fasc.2, pag. 17.

²³⁸ L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè 2008

²³⁹ Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

²⁴⁰ Art.2049.Responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Cassazione Civile sentenza n. 85 del 8 gennaio 2003, in Guida al diritto 2003 In tale pronuncia si afferma che le società sportive possono essere chiamate “ a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute come datore di lavoro”.

²⁴¹ G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in *Rivista Danno e responsabilità* 1999, fasc. n.2, pag. 234; M. BUONCRISTIANO , *La responsabilità civile delle società sportive: problemi*,

La dottrina maggioritaria²⁴², a seguito della legge 23 marzo 1981 n. 91 che in ambito calcistico ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente tra società di calcio e calciatore²⁴³, ha esteso l'applicabilità dell'articolo 2049 del codice civile in materia di responsabilità dei padroni e committenti anche alle società sportive per fatto commesso dai loro tesserati, ritenendosi sufficiente anche un incarico di carattere occasionale o temporaneo che importi un vincolo di direzione e sorveglianza, sebbene tale vincolo non si concretizzi in una vera e propria subordinazione.

L'articolo 2049 del codice civile prevede una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, tanto che si ritiene sufficiente, per affermare la responsabilità della società quale soggetto committente, un nesso di causalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti: società – tesserati.

In giurisprudenza prevale l'orientamento che sostiene l'obbligo, in capo alle società sportive, “di garantire con mezzi organizzativi idonei l'incolumità fisica degli atleti” e la necessità della relativa organizzazione dei corsi “vigilando sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato all'attività sportiva stessa”²⁴⁴. In ossequio a tale orientamento è stata dichiarata solidalmente responsabile la società sportiva sia per il comportamento dei propri atleti che per quello degli istruttori e si è ritenuto che “qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva anche contraddistinta da elevato agonismo (il caso in discussione riguardava una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava”²⁴⁵; in altra pronuncia, “sussiste la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 e 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia procurato ad altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in occasione dello svolgimento di una lezione di tennis. Sussiste la responsabilità del circolo sportivo ex art. 2049 c.c. per l'evento lesivo occorso al

limiti e prospettive, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1994, pag. 159 e segg.; R. SCOGNAMILLO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Diritto e Giustizia*, 1963, pag. 811; Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

²⁴² V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano 1984, pag. 117; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, Milano 2002, pag. 65 e segg.

²⁴³ Per cui le società calcistiche possono essere chiamate a rispondere dei danni cagionati dai propri atleti nell'esercizio dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile.

²⁴⁴ Tribunale di Genova 4 maggio 2000 in *Foro it.* 2001, I, pag. 1402.

²⁴⁵ Tribunale di Monza 5 giugno 1997, in *Rivista diritto sportivo* 1997

minore durante lo scioglimento di una lezione sui campi di proprietà del medesimo, solidalmente con l'istruttore, in base al dovere di vigilanza e controllo ed in virtù del rapporto di prestazione di opera professionale che lega insegnante e circolo sportivo²⁴⁶; in altra sentenza²⁴⁷ si è affermata la responsabilità solidale della scuola di sci e del maestro il quale aveva omesso di assicurarsi che gli allievi, i quali stavano assistendo alla gara, si fermassero ad una distanza adeguata dall'ultima porta dello slalom in modo da evitare la collisione con i discesisti.

Bisogna ricordare che vi è una parte minoritaria della dottrina che ha sostenuto l'inapplicabilità dell'articolo 2049 c.c. in capo alle società sportive, sostenendo che nelle prestazioni dell'atleta vi è una manifestazione individuale della prestazione tesa alla ricerca dell'affermazione sportiva che non può essere messa in rapporto causale con l'attività della società sportiva²⁴⁸.

Recentemente si è affermata la responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortuni subiti dai calciatori.

La Corte di Cassazione²⁴⁹ ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale della società calcistica per infortunio subito dal proprio tesserato, preceduto da altri dello stesso tipo, da cui era derivata la totale inabilità a proseguire l'attività agonistica²⁵⁰. Secondo la Suprema Corte spetta alla società eseguire un continuo monitoraggio delle condizioni di salute dei propri atleti al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o aggravamenti di quelli precedenti e fa rientrare tali compiti nel più ampio raggio di tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente; e anche ove mancasse una norma specifica preventiva, tale conclusione troverebbe fondamento nel disposto dell'articolo 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare le misure generali di prudenza e di diligenza a tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

²⁴⁶ Tribunale di Monza 13 settembre 1988, in *Rivista diritto sportivo* 1990

²⁴⁷ Tribunale di Bolzano 21 marzo 1993, in *Il nuovo diritto*; 1993

²⁴⁸ G. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista Diritto Sportivo*, n. 2 del 1986, pag. 277 e segg.

²⁴⁹ Cassazione Civile, sentenza n.85 del 8 gennaio 2003, in *Guida al diritto*, 2003

²⁵⁰ Si trattava del caso di un calciatore professionista che, nel corso della propria carriera, aveva subito due importanti infortuni con conseguenti interventi chirurgici al metatarso del piede destro. Prima di riprendere l'attività agonistica il calciatore era stato ritenuto idoneo a seguito di visita presso L'Istituto di medicina dello sport; trascorse però solo due settimane da tale visita, il calciatore subì per la terza volta, durante una partita di allenamento, il medesimo infortunio, dal quale derivò la totale inabilità al gioco del calcio ed una inabilità permanente del 12%. La Corte condannò la società di appartenenza al risarcimento del danno subito sulla base del disposto degli articoli 2087 e 2043 del codice civile, ravvisando nel comportamento tenuto dalla società una condotta colposa poiché, essendo a conoscenza della storia clinica dell'atleta, non aveva correttamente informato l'Istituto di medicina dello sport degli infortuni precedentemente subiti causando, in tal modo, uno sviamento della diagnosi ed inoltre per non aver la stessa società provveduto ad effettuare tramite i propri medici dei controlli approfonditi sulle condizioni di salute del proprio atleta.

Cap. III LA COLLOCAZIONE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO NEL CONTESTO COMUNITARIO

3.1 LO SPORT NEL PROGETTO DI UNA COSTITUZIONE EUROPEA

Le politiche sportive, a livello di Unione Europea, sono state a lungo ignorate tanto che l'attività sportiva era sottratta alle norme comunitarie in quanto attività non economica.

Se consideriamo che l'Unione europea può farsi risalire alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), ed alla Comunità Economica Europea (CEE), il cui scopo principale era l'attività Economica quale elemento primario del processo di integrazione europea per la creazione di un mercato unico²⁵¹, per avere i primi approcci in materia sportiva è stato necessario che all'obiettivo di integrazione economica si aggiungessero altri obiettivi²⁵².

Per parlare di tutela dello sport e delle sue implicazioni economiche si è dovuto aspettare oltre cinquant'anni. L'interesse comunitario è venuto per il diffondersi del professionismo sportivo. Lo sport si è trasformato in un'industria rilevante per il P.I.L. di ogni Stato membro e la competenza sportiva dell'Unione europea si è andata affermando proprio in relazione al fattore economico. La mancanza di norme comunitarie in materia sportiva è stata spiegata per molti anni facendo ricorso al principio di competenze di attribuzione²⁵³, in virtù del quale l'attività sportiva era di competenza statale e più precisamente delle federazioni sportive nazionali. Queste hanno, di fatto, governato per lungo tempo il mondo dello sport in forza di una cosiddetta "specificità sportiva" riconosciuta allo sport rispetto a qualsiasi altro settore di attività²⁵⁴.

²⁵¹ R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino 2008, pag. 6 e segg.

²⁵² J TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino 2009, pag. 3 e segg.

²⁵³ Descritto all'articolo 5 TUE "In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri." Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/05/2008 C 115/13

²⁵⁴ J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello Sport nell'Unione europea*, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport; vol. IV, fascicolo 1 2008, pag. 59 e segg.

I primi interventi in tema di sport sono stati quelli della Corte di Giustizia e risalgono agli anni 70²⁵⁵ ed hanno aperto il dibattito sull'applicabilità del diritto dell'Unione europea all'ambito sportivo. La giurisprudenza si è ritagliata, nel tempo, uno spazio sempre maggiore ed ha inciso fortemente nel settore dello sport al fine di garantire, anche da parte dei poteri sportivi, la piena applicazione dei principi basilari su cui si fonda la Comunità Europea quali: il divieto di discriminazione, la libera circolazione e prestazione di servizi, libera concorrenza.

Da un punto di vista storico, la prima citazione nella quale compare il termine "sport" è la "Relazione Adonnino" adottata, dal Consiglio Europeo di Milano nel 1985, dal comitato ad hoc su l'"Europa dei cittadini"²⁵⁶, nella quale si promuove lo sport come strumento per valorizzare e sensibilizzare nei cittadini il senso di appartenenza alla Comunità Europea. Il tema della rilevanza sociale dello sport, nella relazione "L'Europa dei cittadini"²⁵⁷, del 1985, non è presente come fenomeno a se stante che merita tutela ma solo come lo strumento adatto a valorizzare e sensibilizzare i cittadini rispetto al senso di appartenenza alla Comunità Europea²⁵⁸. Questo tema verrà successivamente ripreso in vari dibattiti. Le Istituzioni europee, però, si sono occupate del rapporto sport – Europa solo in maniera indiretta.

I Trattati europei, nonostante gli interventi della giurisprudenza comunitaria ed il fatto che lo sport avesse assunto lo status di soggetto di diritto europeo, non contenevano previsioni di competenza specifica in materia sportiva. Di conseguenza la Commissione Europea non poteva intervenire, quando veniva interpellata, su questioni delicate inerenti il settore sportivo e le decisioni in merito venivano rimesse alle Federazioni Sportive o ai Comitati Olimpici²⁵⁹. Negli ultimi trent'anni, però, la valenza dello sport nel diritto comunitario ha avuto, come punto di riferimento, una visione strettamente economica ed è per questo motivo che è stato possibile la previsione dell'articolo 2 del Trattato CE. La

²⁵⁵ Si tratta dei casi: Walrave, Corte di Giustizia Europea, sentenza del 12 dicembre 1974 causa C-36/72, in Raccolta pag. 1405; Donà, Corte di Giustizia Europea, sentenza del 14 luglio 1976 causa C-13/76, in Raccolta pag. 1333.

²⁵⁶ P. DE CATERINI, *Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Società sportive e ordinamento giuridico*, Siena 1994, pag. 45 e segg.; J TOGNON, *Unione Europea e Sport: Evoluzione e sviluppi di un rapporto "particolare"* in *Diritto Comunitario dello Sport*, Giappicelli Editore, Torino 2010, pag. 3 e segg. ; e 25 e segg.

²⁵⁷ P. DE CATERINI, *Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Società sportive e ordinamento giuridico*, Siena 1994, pag. 45 e segg.

²⁵⁸ E. J. HOSBAWM, *Il secolo breve, 1914 – 1991: l'era dei grandi cataclismi (1994)* tradotto in italiano da B. LOTTI, Rizzoli Milano 1995, nel saggio si sostiene: "... per la maggior parte dei cittadini persino l'identificazione collettiva con il proprio paese si verifica oggi più facilmente attraverso gli sport nazionali, attraverso squadre o simboli non politici, piuttosto che attraverso le istituzioni statali".

²⁵⁹ J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Giappicelli, Torino 2009, pag. 3 e segg.

Commissione Europea, agli inizi degli anni novanta ha emesso una Comunicazione²⁶⁰ nella quale si poneva la questione attinente l'importanza del rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello dell'Unione.

Solo nel 1997, con la dichiarazione n.29 allegata al Trattato di Amsterdam²⁶¹ si è avuto il primo riconoscimento ufficiale del termine sport. Questa dichiarazione non era concentrata sulla importanza economica dello sport ma sulla sua importanza sociale e soprattutto sulla importanza dell'aspetto associazionistico sportivo. Per inciso va ricordato che le Dichiarazioni allegate ai Trattati, a differenza degli articoli e dei protocolli, non sono vincolanti per gli Stati membri i quali sono liberi di dare attuazione, oppure no, alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni. Inoltre la genericità della dichiarazione non consentiva di comprendere quale fosse la posizione degli Stati membri trattandosi di petizioni di principio. Alcuni²⁶² ritengono che "... pur non comportando alcun vincolo giuridico, ed essendo prive di efficacia pratica, le dichiarazioni possono servire almeno come riferimento ed indirizzo della Corte di Giustizia quando questa è chiamata a pronunciarsi in sede interpretativa. Inoltre le dichiarazioni sono utili a stimolare l'attività del Parlamento europeo e della Commissione Europea quando sono chiamate a delineare le direttrici della politica comunitaria, in questo caso quella relativa allo sport". Altri studiosi²⁶³ riconoscono la portata storica della Dichiarazione ma ritengono che la Comunità Europea abbia perso l'occasione per "il mancato inserimento nella Dichiarazione in una forma vincolante". La dichiarazione di Amsterdam, comunque, può essere considerata l'inizio di una nuova fase del cammino di valorizzazione del fenomeno sportivo in quanto poteva servire almeno come riferimento ed indirizzo per la Corte di giustizia, quando la stessa era chiamata a pronunciarsi in sede interpretativa, ed essere da stimolo all'attività del Parlamento europeo e della Commissione europea.

La dichiarazione di Amsterdam ha dato riconoscimento alla funzione sociale dello sport ed ha avviato la discussione per il riconoscimento della sua specificità.²⁶⁴

²⁶⁰ Comunicazione del 31 luglio 1991, " La Comunità europea e lo sport" in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea SEC 91

²⁶¹ Trattato di Amsterdam, e allegati in Gazzetta Ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997

²⁶² In Il futuro delle società di calcio in Europa, a cura P. MENNEA, Delta Erre, 2004, si riporta l'intervento dell' *Amministratore Unità Sport Questioni Giuridiche della Commissione Europea*, intitolato Lo sport nel contesto comunitario, ed in detto intervento viene riportato il concetto riportato.

²⁶³ J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Giappicelli, Torino 2009, pag. 3 e segg.

²⁶⁴ J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello Sport nell'Unione europea*, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport, vol.IV, fascicolo 1 2008, pag 59 e segg.

Lo sport, infatti, ha un carattere poliedrico che riguarda più settori ed ambiti che toccano anche quelli sociali e culturali. Ha una organizzazione piramidale, esprime valori morali ed ha una dipendenza tra le squadre e gli atleti²⁶⁵.

Nel documento della Commissione intitolato “Evoluzione e prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport”²⁶⁶, del settembre 1998, viene illustrata la posizione dello sport nell’ambito delle competenze della Commissione stessa. Questo documento dimostra che i settori principali dell’attività della Unione Europea attengono direttamente: la libera circolazione, la libera concorrenza e la dimensione sociale. Inoltre, la Commissione ha identificato cinque funzioni dello sport che ne costituiscono la specificità: la funzione educativa, la funzione di sanità pubblica, la funzione sociale, la funzione culturale, la funzione ludica. La Commissione ha evidenziato, anche, l’importanza dello sport come attività economica sempre più rilevante.

Nel 1999, la relazione di Helsinki mette in evidenza le nuove prerogative assunte dallo sport nella seconda metà degli anni novanta e manifesta dei timori sul fatto che “*l’evoluzione dello sport in Europa rischia di condurre ad un indebolimento della sua funzione sociale*”. Dopo un’introduzione nella quale si ricordano i motivi più importanti che hanno determinato la necessità di predisporre la relazione, la Commissione si sofferma sulla funzione sociale dello sport e dei nuovi fenomeni che ne possono mettere in pericolo gli aspetti etici. Gli aspetti più negativi si riscontrano nei fenomeni di violenza negli stadi, nell’espansione del doping, nello sfruttamento dei giovani sportivi. La vera novità della relazione è rappresentata dal quarto paragrafo del documento dove si indicava come priorità quella di “*chiarire la struttura giuridica dello sport*”. Poiché il Trattato non conteneva alcuna norma specifica in materia di sport, la Commissione sottolineava la necessità di un controllo sui regolamenti delle organizzazioni sportive per verificare che gli stessi fossero conformi al diritto comunitario. Compito della Comunità, insieme con gli Stati membri, doveva essere quello di riaffermare e rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport mediante il perseguimento di specifici obiettivi quali il miglioramento del settore sportivo, attraverso i programmi comunitari e l’educazione fisica nei programmi scolastici, la riconversione e la reintegrazione nel mondo del lavoro degli sportivi, il

²⁶⁵ J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello Sport nell’Unione europea*, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport, Vol. IV, fascicolo 1, 2008, pag. 59 e segg.

²⁶⁶ Documento Commissione Europea, direzione Generale X, Comunicazione Cultura e Sport, documento di lavoro della Commissione del 29 settembre 1998, in Rivista di diritto sportivo 1999 pag. 353 e segg.

riavvicinamento dei sistemi di formazione dei quadri sportivi in ciascuno Stato membro²⁶⁷. Nella relazione, inoltre, la Commissione prospetta il rischio, concreto, che gli aspetti economici potessero prevalere sui suoi valori.

Nel 2000, il Consiglio europeo di Nizza varava un documento dal titolo *“Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell’attuazione delle politiche comuni”*, essa rappresentava il primo documento ufficiale dell’Unione Europea che introduceva il problema della specificità dello sport²⁶⁸. La dichiarazione riprende la Relazione di Helsinki nella parte in cui si legge che *“la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”*. Il riconoscimento a livello europeo del principio dell’autonomia e della peculiarità in ambito nazionale non potrà che passare per l’inserimento nel Trattato di un apposito articolo o di un protocollo aggiuntivo vincolante²⁶⁹ essendo le dichiarazioni dei semplici indirizzi di azione politica²⁷⁰.

L’Unione europea ha affrontato il problema della mancanza di un riferimento allo sport nell’ambito del diritto primario nella Convenzione Europea del 2002. Il progetto di Trattato istitutivo di una Costituzione Europea avrebbe dovuto contenere un articolo dedicato interamente allo sport, il III – 282. Il progetto per la Costituzione fu firmato da tutti gli Stati membri con l’eccezione di Francia e Olanda dove i cittadini di quegli Stati votarono contro al referendum. L’articolo III – 282 fu ripreso nel Trattato di Lisbona con la previsione dell’articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)²⁷¹ dove si legge: *“l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato, e della sua funzione sociale ed educativa ...”* ...*“Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad*

²⁶⁷ J. TOGNON, *L’Unione Europea e lo Sport*, in *Rivista Giuridica Giustizia Sportiva*, it, Anno II n.3, del 2006, pag 4 e segg..

²⁶⁸ L. SELLI, *L’ordinamento comunitario e lo sport: considerazioni introduttive*, in *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze 2004, pag. 29 e segg.

²⁶⁹ L. SELLI, *L’ordinamento comunitario e lo sport: considerazioni introduttive*, in *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze 2004, pag. 29 e segg.

²⁷⁰ P.P. MENNEA, *Diritto Sportivo Europeo*, Delta3, 2004, pag. 32 e segg.

²⁷¹ *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea*, in *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* del 09/05/2008 n. C115/01

esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.” Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009 ed ha modificato sia il Trattato dell’Unione Europea, lasciandone invariata la denominazione, sia il Trattato della Comunità Europea che ha assunto la denominazione di Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’interno del quale lo sport è stato menzionato ufficialmente. L’articolo 165, 2° comma stabilisce che: *l’Unione Europea dà ampio rilievo al settore dello sport e contribuisce allo promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.* Il Trattato, inoltre, sottolinea la necessità che vi sia una maggiore cooperazione tra l’Unione, gli Stati membri e le organizzazioni sportive per salvaguardarne le competenze.

Una parte della dottrina ritenne, però, che nonostante l’importanza della previsione a livello di diritto primario il contenuto dell’articolo fosse molto generico e pensava che il ruolo dell’Unione dovesse essere rafforzato in modo da avere una competenza esclusiva, o quanto meno predominante, in materia sportiva²⁷² e non solo una competenza di sostegno, coordinamento o completamento. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del Trattato dell’Unione Europea, lo sport rientra tra quelle materie, quali la salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione e formazione professionale, gioventù, protezione civile, cooperazione amministrativa, in relazione alle quali l’Unione Europea ha competenza per svolgere azioni di sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri.

Bisogna, però, ricordare che, anche nella relazione Adonnino, adottata da un comitato ad hoc su l’Europa dei cittadini a Milano nel 1985, lo sport era considerato importante per valorizzare e sensibilizzare il cittadino rispetto al senso di appartenenza all’allora Comunità Europea e negli anni seguenti varie istituzioni europee hanno affrontato il tema dello sport in una molteplicità di atti e documenti di natura politica. Tre sono i documenti fondamentali che hanno contribuito a gettare le basi di quello che oggi può considerarsi il diritto europeo dello sport e precisamente: la dichiarazione numero 29, contenuta nel Trattato di Amsterdam, la dichiarazione di Nizza del 2000 ed il Libro Bianco sullo sport.

La dichiarazione sullo sport contenuta nel Trattato di Amsterdam viene ricordata per aver riconosciuto, in ambito europeo, la funzione sociale dello sport e l’importanza che

²⁷² J. TOGNON, *Unione europea e Sport, evoluzioni e sviluppi di un rapporto “particolare”*, in *Diritto Comunitario dello Sport*, Giappicelli Editore, Torino 2010, pag. 25 e segg.

ha lo sport nel forgiare l'identità ed invitare le istituzioni europee a prendere in considerazione le istanze dell'associazionismo sportivo con particolare riguardo per quelle istanze che attengono allo sport dilettantistico²⁷³.

La dichiarazione di Nizza ha sottolineato le caratteristiche specifiche dello sport ed ha evidenziato, con maggiore enfasi, che pur in assenza di competenze specifiche in materie di sport l'Unione europea deve tenere conto delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, in quanto queste funzioni attengono la specificità dello stesso al fine di rispettare e promuovere l'etica e la solidarietà necessarie per preservare il suo ruolo sociale. Il Consiglio europeo ha messo in risalto quanto sia importante mantenere la coesione ed i legami di solidarietà che caratterizzano le pratiche sportive a tutti i livelli, la necessità di mantenere l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, principalmente quelli degli sportivi giovani, e l'integrità fisica degli atleti.²⁷⁴

Il Libro Bianco sullo sport rappresenta un documento completo e con il quale la Commissione ha voluto: "dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore"²⁷⁵. Il Libro Bianco sullo sport oltre a descrivere gli aspetti essenziali del fenomeno sportivo in Europa, contiene delle proposte in merito all'azione che l'Unione europea dovrà avere nei prossimi anni e che la Commissione si impegna a sostenere.

Nonostante vi siano state delle critiche alla soluzione di compromesso raggiunta in sede europea, non è possibile negare che la volontà di inclusione dello sport nel diritto primario ha rappresentato un momento importante nella definizione dei rapporti Comunità Europea e sport avendo affermato per la prima volta in un trattato la competenza della Comunità in materia di sport, pur nel rispetto del principio fondamentale di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle competenze di diritto comune dei singoli Stati.

Infatti, bisogna riconoscere al Trattato di funzionamento dell'Unione europea il merito di aver dato una chiara e solida base giuridica alle proposte, progetti e programmi; di aver stabilito, a livello di diritto primario, la specificità dello sport; di aver riconosciuto la funzione sociale ed educativa dello sport evidenziando, anche, la necessità di

²⁷³ S. BASTIANON, *Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario*, in *Rivista di diritto sportivo*, n.1 del 2012, pag. 7 e segg.

²⁷⁴ S. BASTIANON, *Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario*, in *Rivista di diritto sportivo*, n.1 del 2012, pag. 7 e segg.

²⁷⁵ Commissione delle Comunità Europee Bruxelles 11.7.2007, Libro bianco sullo sport, COM 2007, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. III, fasc. 2 del 2007, pag. 177 e segg.

promuovere i valori dell'equità delle competizioni sportive, la cooperazione tra gli enti e gli organismi che sono responsabili del settore sportivo; la tutela dell'integrità fisica e morale degli sportivi e dei giovani in particolare. Anche se questi aspetti erano già presenti nei principi generali che sono a fondamento dei rapporti tra diritto dell'Unione europea e sport, la previsione in una norma di diritto primario assume, sicuramente, un rilievo importante.

Va sottolineato che pur non potendo, in base al dettato dell'articolo 165 del TFUE, armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Stati membri, l'Unione Europea deve prendere in considerazione la specificità dello sport nel momento in cui esercita le sue competenze in materia di sport. Inoltre, sempre lo stesso articolo 165 del TFUE, non ha dato molta importanza alla dimensione economica dello sport ritenendo che, in quell'attuale momento storico, non fosse necessaria alcuna azione di promozione o di sostegno e che, comunque, quando lo sport costituisce un'attività economica esso è assoggettato, per giurisprudenza costante, al diritto europeo²⁷⁶.

In definitiva è possibile supporre che la promozione della pratica sportiva deve rappresentare un punto di convergenza fra i soggetti coinvolti e sviluppare dei rapporti di collaborazione tra direzione politica e ordinamento sportivo al fine di ricercare delle forme che assicurino stabilità e rigore organizzativo. Solo se si crea un unanime riconoscimento dell'utilità sociale della pratica sportiva sarà possibile realizzare dei programmi comuni per giungere ad una certa omogeneità tra i diversi Paesi. Ogni Stato dovrà, quindi, sforzarsi ad orientare la propria azione per diffondere lo sport secondo i valori condivisi di utilità sociale secondo i principi sanciti nel Trattato europeo. Per fare questo le istituzioni pubbliche sia nazionali che comunitarie, dovranno sforzarsi di dialogare con il movimento sportivo al fine di promuovere la pratica sportiva secondo linee ed azioni comuni per giungere alla creazione di una politica dello sport che contribuisca alla formazione di una identità condivisa e della cittadinanza europea.

3.2 IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E LA SUA EVOLUZIONE

La libertà di circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali del Trattato CE, istitutivo della Comunità economica europea sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957.

²⁷⁶ S. BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in *l'Europa e lo Sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giuffé, 2012, pag. 76 e segg.

L'articolo 2 del Trattato CE²⁷⁷ prevede la creazione di un mercato comune, per raggiungere tale obiettivo, all'articolo 3 lett. c è prevista "l'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali mentre all'articolo 12, si vieta ogni discriminazione fondata sulla nazionalità.

Essendo l'instaurazione di un mercato unico l'obiettivo principale, il principio di libera circolazione, come sancito dall'articolo 3 lett. c, si riferisce non alle persone in quanto tali ma come soggetti esercitanti un'attività economicamente rilevante.

L'articolo 3, inoltre, usa il termine generico di persona senza alcun riferimento al requisito della nazionalità.

La previsione dell'articolo 3 del trattato è completata dagli articoli 39 e seguenti che riconoscono a ciascun cittadino europeo il diritto di svolgere un'attività lavorativa su tutto il territorio dell'Unione, con conseguente abolizione di ogni forma di discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda impiego, retribuzione ed altre condizioni di lavoro.

I principi contenuti nell'articolo 39 e seguenti del Trattato CEE impongono agli Stati membri un obbligo preciso che non richiedono l'emanazione d'alcun altro provvedimento da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri e non lascia a questi alcun margine di discrezionalità nell'attuazione. Inoltre le norme dell'articolo 39 attribuiscono ai singoli individui diritti soggettivi il cui rispetto può essere fatto valere in giudizio e che il giudice deve tutelare. Si tratta, quindi di una norma dotata di efficacia diretta²⁷⁸.

In merito vale la pena di evidenziare che l'espressione "lavoratori degli Stati membri" è stata interpretata come riferita all'insieme dei lavoratori presenti nel territorio degli Stati membri, senza distinzione in base alla nazionalità, comprendendo anche i cittadini di Stati terzi residenti negli Stati membri.

Le motivazioni di una tale interpretazione sono legate, principalmente, al contesto storico ed economico in cui i Trattati sono stati redatti. Le situazioni nazionali, all'epoca, erano contraddistinte da forti squilibri, il mercato del lavoro, in particolare, era caratterizzato dal mancato raggiungimento dell'obiettivo della piena occupazione e dall'insufficienza della manodopera interna per cui era necessario fare ricorso a lavoratori provenienti da altri Paesi sia membri che terzi.

²⁷⁷ *Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal TUE di Maastricht*, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 29.12.2006 C321E/1

²⁷⁸ O. ASCANI, *L'incidenza del diritto sportivo comunitario sugli ordinamenti giuridici sportivi degli Stati membri*, in 1° Forum giuridico europeo della neve, Bormio, dicembre 2005.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, e le istituzioni comunitarie, invece, hanno limitato molto tale diritto e con il Regolamento 1612/68²⁷⁹ hanno precisato che *“Il presente regolamento si applica ai territori degli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati”*. Una ulteriore limitazione viene disposta con il Regolamento 1251/70²⁸⁰ dove si specifica che *“Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti”*. L’espressione dell’ex articolo 48 *“lavoratori degli Stati membri”* è stata sostituita, poi, da *“cittadini di Stati membri”* confermando così la giurisprudenza della Corte che escludeva l’applicazione del principio di libera circolazione ai cittadini di Stati terzi. In relazione a ciò è possibile affermare che la normativa comunitaria riguardante la libera circolazione delle persone non si applica ai cittadini di Stati terzi perché così è previsto dalle disposizioni del Trattato e perché così è stato stabilito dalla legislazione secondaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Inizialmente, il diritto alla libera circolazione delle persone e dei servizi era limitato ai soli soggetti che esercitavano un’attività economica rilevante e non alle persone in quanto tali. Con il tempo il contenuto di questo diritto è stato precisato ed ampliato grazie ad alcuni regolamenti e direttive comunitarie²⁸¹ ed all’azione della Corte di Giustizia europea che ne ha esteso il concetto a situazioni e soggetti prima non compresi e nello stesso tempo ha limitato alcune deroghe cui singoli Stati potevano assoggettare la libertà di circolazione

L’evoluzione del diritto, grazie anche alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sancito il superamento della concezione mercantilistica del diritto di circolazione. Quindi non più libertà di circolazione in funzione dello svolgimento di una attività economica ma, libertà di circolazione e di soggiorno in quanto cittadini europei. Il requisito della cittadinanza di uno degli Stati membri, è il presupposto necessario per poter beneficiare delle norme sulla libera circolazione delle persone. L’articolo 18 del Trattato CE dispone che *“ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle*

²⁷⁹ Regolamento CEE n.1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, in Gazzetta Ufficiale n. L 257 del 19.10.1968

²⁸⁰ Regolamento CEE n.1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 30.06.1970

²⁸¹ U. VILLANI, *La cittadinanza dell’Unione europea*, in Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera vol. II, *Diritto Internazionale*, Cacucci, Bari 1995, pag. 1001 e segg.

disposizioni adottate in applicazione dello stesso". Va anche evidenziato che la Corte ha sottolineato che il diritto alla libera circolazione non ha natura assoluta in quanto è subordinato alle limitazioni e condizioni espressamente previste dal Trattato e dalle sue disposizioni di attuazione.

E' possibile, quindi, affermare che la normativa comunitaria riguardante la libera circolazione delle persone non si applica nei confronti dei cittadini di Stati terzi o in base alla previsione del Trattato o perché così hanno dato attuazione alle disposizioni del Trattato la giurisprudenza della Corte e la legislazione secondaria.

La demarcazione tra cittadini europei ed extracomunitari non è sempre stata così netta e sono previste delle eccezioni quali, per esempio, per i familiari di cittadini di Stati membri o di cittadini di Stati terzi che hanno concluso accordi di cooperazione o associazione con l'Unione europea.

L'evoluzione del concetto di libertà di circolazione delle persone avvenuta nel corso degli anni ha confermato la tendenza alla separazione tra la condizione e lo status di cittadino di uno Stato membro e quella di cittadino di uno Stato terzo. Inizialmente il diritto alla libera circolazione era limitato ai soggetti attivi in quanto era concepito come strumento adatto per raggiungere l'integrazione tra gli Stati membri. Successivamente attraverso la giurisprudenza della Corte il campo di applicazione di tali disposizioni è stato interpretato in maniera più estensiva sia in relazione ad un concetto più ampio di lavoratore sia con l'interpretazione della libertà di prestare servizi comprende anche il diritto dei destinatari di spostarsi in un altro Stato membro per ricevere i servizi²⁸².

Con il rafforzarsi dell'integrazione europea anche in campi diversi da quelli strettamente economici, il legame tra la libera circolazione e l'esercizio di un'attività economica si è progressivamente spezzato.

Il processo di ampliamento dei soggetti beneficiari della libera circolazione si è concluso con l'introduzione della cittadinanza europea avvenuta con il Trattato di Maastricht nel 1992 che ha attribuito ad ogni cittadino dell'Unione "*il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*"²⁸³.

L'attribuzione della cittadinanza europea ha segnato in maniera definitiva l'evoluzione del diritto alla libera circolazione, concepito come diritto autonomo spettante

²⁸² Sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83 Graziana Luisi e Giuseppe Carbone contro Ministero del Tesoro, in Raccolta 1984, pag. 16 e segg. La Corte ha riconosciuto il diritto alla libera circolazione ai turisti, ai destinatari di cure mediche e di corsi di aggiornamento, ritenendo una restrizione alla libera prestazione dei servizi gli ostacoli che si frappongono ai soggetti interessati.

²⁸³ Ex art.8 del TUE divenuto articolo 18 del Trattato di Amsterdam. In Gazzetta Ufficiale n. C340 del 10.11.1997.

ad ogni cittadino di uno Stato membro e non più attribuito in funzione agli scopi economici previsti dai Trattati.

Il processo di integrazione non ha coinvolto i cittadini degli Stati terzi residenti nell'Unione che, pur facendo parte integrante del tessuto sociale, sono esclusi dal diritto di libera circolazione.

L'attività sportiva è stata compresa nella disciplina comunitaria della libera circolazione dei lavoratori solo nel momento in cui è stata riconosciuta come attività economica, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, interpretazione, questa, data in maniera estensiva da parte della Corte di giustizia la quale ha stabilito che l'attività sportiva anche se non inserita tra le materie di competenza della Comunità economica europea poteva rientrare nell'ambito di applicazione del diritto comunitario e che gli sportivi professionisti cittadini di uno Stato membro, se impegnati in una attività economica potevano essere qualificati come lavoratori o prestatori di servizi.

Le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori sportivi in ambito comunitario sono applicabili anche alle professioni sportive in quanto poste a tutela della libera concorrenza tra gli stessi lavoratori. Lo sport, per la mobilità naturale dei protagonisti e per la connotazione commerciale, è stato oggetto di interventi sempre più frequenti dei giudici comunitari ed è entrato nella sfera di applicabilità del diritto europeo. La Corte di Giustizia Europea si è occupata di sport, sempre più attivamente ed ampiamente, fin dalla metà degli anni settanta.

La Corte, nella prime sentenze, ha riconosciuto che l'attività sportiva deve essere assoggettata al diritto comunitario solo se è possibile configurarla come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE. Quando la pratica di uno sport riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, essa rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del Trattato CE, rispettivamente degli articoli 39 e seguenti (ora 48 e seguenti), se si tratta di lavoro subordinato, o 49 e seguenti (ora 59 e seguenti), se si tratta di prestazione di servizi. Dette norme vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, che possa anche solo limitare l'esercizio di tali attività, e non considerano rilevante il tipo di rapporto giuridico che disciplina il rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia Europea ritenne che tra le materie che rientravano nella propria competenza vi era sicuramente lo sport di tipo professionistico o

semiprofessionistico e che era possibile qualificare un atleta come lavoratore dipendente ai sensi dell'ex articolo 39 (ora 48) del TCEE²⁸⁴

La Corte rilevava, inoltre, che la natura privatistica delle federazioni sportive non poteva essere un motivo sufficiente per sottrarre le stesse al rispetto del diritto comunitario. Se la prescrizione, per gli Stati membri, di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione di servizi dovesse essere soggetta oltre che alle limitazioni previste dalle leggi statali anche a quelle previste da organismi o associazioni private²⁸⁵, pur nell'esercizio della loro autonomia giuridica, detto principio sarebbe svuotato di contenuto.

I giudici comunitari, però, hanno limitato l'applicabilità del diritto europeo alle questioni economicamente rilevanti ed ha sottolineato che il principio di non discriminazione non riguarda la composizione delle squadre sportive.

Dal 1974 ad oggi vi sono state diverse cause riguardanti la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea e particolarmente dei lavoratori sportivi.

In Italia, le sentenze della Corte di Giustizia europea furono oggetto di attenzione solo per il riferimento all'articolo 2 del Trattato e precisamente come discriminante per l'applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori.

Secondo alcuni autori il legislatore italiano quando intervenne con la legge n.91 del 1981 non concentrò l'attenzione sulla rilevanza economica dello sport ma si limitò a disciplinare solo i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti ed operare una distinzione tra sport professionistico e dilettante²⁸⁶.

La sentenza della Corte di Giustizia nella causa Bosman rappresenta l'intervento comunitario più noto nel settore dello sport. In questa sentenza la Corte di giustizia europea ha affermato che le norme UEFA, con le quali si prevedeva che un calciatore professionista poteva esercitare la propria attività in altra società ed in altro Stato membro solo se la nuova società versava alla società di provenienza l'indennità di trasferimento, erano in contrasto con la normativa comunitaria. Secondo la Corte, infatti, condizionare il trasferimento al versamento dell'indennità di trasferimento poteva rappresentare un ostacolo alla libera circolazione, diritto questo vietato dall'articolo 45 del Trattato di

²⁸⁴ L'articolo 39 TCE (prima art.48) infatti, stabilisce che la libera circolazione è assicurata al lavoratore che esegue prestazioni in contropartita delle quali riceve una remunerazione, in Gazzetta Ufficiale n. C325 del 24.12.2002

²⁸⁵ M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in Rivista diritto sportivo, 1994, pag. 350 e segg.

²⁸⁶ S. BASTIANON, *Non c'è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in Rivista diritto sportivo 1998, pag. 286 e segg.

Funzionamento dell'Unione Europea. Nel merito, questa sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non è possibile rivendicare alcuna indennità per far valere l'effetto diretto dell'articolo 45 con il fine di ostacolare il trasferimento di un lavoratore.

Per quanto riguarda, poi, la diretta applicabilità negli Stati membri bisogna tenere presente che la sentenza Bosman è resa ai sensi dell'articolo 187 del Trattato CEE ed i giudici nazionali possono applicarla direttamente.

Va ricordato, inoltre, che alle disposizioni previste nei trattati comunitari va riconosciuto un rango superiore rispetto anche alle norme costituzionali fatta eccezione per quelle norme che intacchino i principi fondamentali²⁸⁷ della Costituzione. In conseguenza di questo il principio della libera circolazione dei lavoratori, costituendo un principio fondamentale della nozione di mercato comune, non può subire attenuazioni o eccezioni da parte di norme interne degli Stati membri o di associazioni. Altri limiti alla libera circolazione possono essere presenti in alcune norme federali ed a titolo di esempio può essere ricordato il principio "si può spendere solo quello che si guadagna"²⁸⁸ fissato dal Comitato esecutivo dell'UEFA, nel 2010, che se riferito all'acquisto di nuovi giocatori, potrebbe essere considerato limitativo per la libera circolazione in base ad analoghe considerazioni di quelle riportate, dalla Corte di Giustizia, nella sentenza Bosman. Infatti, come la norma sull'indennità di trasferimento è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario perché, subordinando i trasferimenti da una squadra ad un'altra al pagamento di una somma di denaro, ostacolava la libera circolazione degli atleti, allo stesso modo le nuove regole UEFA sul fair play finanziario potrebbero essere considerate un ostacolo alla libera circolazione se la capacità di spesa dei singoli club, secondo i parametri fissati dall'UEFA, impedisse l'acquisto di nuovi giocatori²⁸⁹.

La conseguenza principale della sentenza Bosman è stata il riconoscimento del diritto di libera circolazione degli sportivi professionisti ed il riconoscimento agli sportivi professionisti dei medesimi diritti di cui godono gli altri cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

Con la sentenza Bosman sembra che la Corte di Giustizia Europea abbia voluto trasmettere dei messaggi di normalizzazione dell'attività sportiva minimizzando di fatto l'ampia sfera di autonomia delle organizzazioni sportive, sia esse nazionali che

²⁸⁷ G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, Cedam, Padova 2005, pag. 75 e segg.; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano 2004, pag. 173 e segg.

²⁸⁸ L. LONGHI, *Il fair play finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico Comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. VIII, Fasc. 2, del 2012, pag. 13 e segg.

²⁸⁹ S. BASTIANON, *Dal Trattato di Lisbona al nuovo Regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario*, in *Rivista di diritto sportivo*, n.1 del 2012, pag. 7 e segg.

internazionali, nei confronti della Comunità europea e che in questa ottica, anche l'idea di nazionalità è in qualche modo ridimensionata²⁹⁰.

In merito al ridimensionamento dell'idea di nazionalità che ne potrebbe scaturire alcuni autori²⁹¹ ritengono che questo diminuirebbe lo spirito di competizione e che eliminerebbe il senso di identità e appartenenza nazionale da sempre presente nel fenomeno sportivo. Per il mondo sportivo, la logica del mercato unico non può essere applicata completamente in quanto, per le sue particolarità, questo settore dovrebbe godere di qualche forma di autonomia organizzativa.

L'attività sportiva, anche quando costituisce un'attività economica, non può essere assimilata ad una normale impresa e che è necessario distinguere le regole che disciplinano gli aspetti economici, e come tali soggette al diritto europeo, da quelle che riguardano solo i profili tecnico sportivi, e come tali sottratte al diritto europeo. Nelle varie sentenze emesse dalla Corte di Giustizia si rileva che le peculiarità dello sport non devono consentire una esenzione generalizzata delle attività sportive rispetto al diritto comunitario e che devono essere non assoggettabili allo stesso solo quelle regole che sono dettate da ragioni tecnico sportive²⁹²

3.3 OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI

Gli ostacoli che potrebbero impedire ad uno sportivo europeo di circolare liberamente nel territorio dell'Unione europea possono essere di varia natura e possono essere distinti in: ostacoli derivanti dalla diversità dei dispositivi nazionali di formazione per lo svolgimento delle professioni sportive; ostacoli derivanti dalle disparità esistenti nelle condizioni di esercizio delle professioni dello sport.

Rispetto alla formazione, infatti, bisogna rilevare che le normative, nazionali e regionali, variano da Stato e Stato e possono creare delle disparità di trattamento anche in relazione all'esercizio delle professioni sportive. In alcuni Paesi l'accesso all'insegnamento, all'animazione o all'inquadramento per l'esercizio della professione

²⁹⁰ M. COCCIA, C. NIZZO, *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista diritto sportivo* 1998, pag. 335 e segg.

²⁹¹ A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista diritto sportivo*, 1993, pag. 2 e segg.

²⁹² S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 3 del 2012, pag. 495 e segg.

necessita del possesso di un diploma di Stato che, al contrario, non è obbligatorio in altri Stati membri.

Queste disparità possono ostacolare la libera circolazione dei soggetti che svolgono dette professioni e possono determinare l'insorgere di controversie. Infatti si può verificare che i lavoratori di uno Stato debbano subire la concorrenza dei cittadini di un altro Stato con diversa normativa che disciplina la formazione o addirittura che siano privi di qualsiasi formazione.

Il diritto comunitario predispone strumenti necessari a prevenire tali inconvenienti. Tra le principali norme comunitarie ricordiamo l'ex articolo 47 del TCE (ora articolo 53) del Trattato C.E. dove è stabilito che *“Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste”*²⁹³. Il Consiglio Europeo detta una disciplina comune per il riconoscimento di diplomi, certificati, titoli di studio o abilitazioni attraverso delle direttive al fine di uniformare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le due principali direttive in materia sono: la n. 89/48/CEE e la n. 92/51/CEE²⁹⁴, le quali prevedono che gli atleti titolari di una qualifica professionale riconosciuta in uno Stato membro possano vedersela riconosciuta in un altro Stato membro a condizione che non sussista alcuna differenza sostanziale tra le formazioni impartite nei due Stati membri interessati. Nel caso si rilevino delle differenze, le autorità dello Stato membro ospitante hanno il diritto di imporre allo sportivo misure compensative quali ad esempio prove attitudinali o un periodo di adattamento.

I titoli rilasciati dalle federazioni sportive nazionali o da altri organismi sportivi rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive solo se gli organismi in questione siano stati formalmente abilitati al rilascio del diploma da parte dello Stato sul cui territorio operano.

Questo sistema dovrebbe garantire che tra gli sportivi europei non ci siano discriminazioni fondate sulla nazionalità. In mancanza di tale armonizzazione interviene il

²⁹³ Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in Gazzetta Ufficiale n. C115/47 del 09.05.2008

²⁹⁴ Direttiva 89/48/CEE in Gazzetta Ufficiale n. L019 del 24.01.1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; Direttiva 92/51/CEE in Gazzetta Ufficiale n. L209 del 24.07.1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali.

principio del mutuo riconoscimento dei diplomi di cui all'ex articolo 47 (ora 53) e dell'ex articolo 149 (ora 165) del Trattato C.E.²⁹⁵ che garantiscono la libera circolazione senza dover procedere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Il sistema del riconoscimento reciproco dei diplomi che si applica alle professioni regolamentate, cioè alle attività professionali per il cui svolgimento è necessario un diploma o altro titolo di qualifica rilasciato dal sistema di formazione nazionale, è fondato sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri circa la validità e serietà della formazione offerta ai propri cittadini. Ne consegue che, lo Stato ospitante non potrebbe rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro di svolgere una professione se in possesso del titolo richiesto e rilasciato dal proprio Stato nazionale, fermo restando eventuali eccezioni dovute ad una sostanziale differenza tra i sistemi riguardanti il livello della qualifica o la durata della formazione.

Oltre alla diversa disciplina esistente nei vari Stati membri per il conseguimento di determinate qualifiche, la libera circolazione degli sportivi, così come le altre libertà fondamentali riconosciute dal Trattato C.E., possono incontrare ulteriori ostacoli quali quelli all'effettivo esercizio dell'attività sportiva. Il sistema dei trasferimenti degli atleti professionisti ne è un esempio ed in merito la Corte di Lussemburgo ha sottolineato il carattere lesivo delle norme federali rispetto sia al diritto di libera circolazione e sia rispetto alla disciplina della concorrenza.

I giudici comunitari, partendo da uno spunto offerto dal gioco del calcio, ribadiscono l'applicabilità dei più elementari principi sanciti dal Trattato C.E. anche al settore dello sport, principi indispensabili per far convivere diritto comunitario e diritto sportivo.

La sentenza Bosman²⁹⁶ rappresenta in merito una vera e propria rivoluzione.

Con questa sentenza la Corte ribadisce che l'attività sportiva è assoggettata al diritto comunitario quando è configurabile come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CEE e dall'altro specifica il significato della cosiddetta eccezione sportiva. In riferimento a quest'ultima, la Corte ha sottolineato che *"tale restrizione della sfera di applicazione delle norme deve restare entro limiti del suo oggetto specifico. Pertanto essa non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato"*²⁹⁷

²⁹⁵ In Gazzetta Ufficiale n. C115/47 del 09.05.2008.

²⁹⁶ J. DIÉZ HOLCHLEITNER, A. MARTÍNÉZ SANCHES, *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Rivista di diritto sportivo, 1996 fasc. III, pag. 474 e segg.

²⁹⁷ Punto 76 della sentenza della Corte di Giustizia del 15.12.1995 causa C415/1993

I giudici comunitari hanno ritenuto che sia la normativa che impone il pagamento di un'indennità in occasione del trasferimento di calciatori intracomunitari alla scadenza naturale del contratto, sia le clausole di nazionalità che ne restringono lo schieramento in campo, sono una limitazione indiretta all'accesso al mercato del lavoro.

La Corte ha affermato, inoltre, che *“l'insieme delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro”* *“tali norme sono idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono loro di lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse.”* *“Di conseguenza, le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall'art. 48 del Trattato. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo”*²⁹⁸.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che poiché l'ex articolo 48 del Trattato Comunità Economica Europea (ora articolo 39 Trattato Comunità Europea) sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri e vieta ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, le norme federali sugli stranieri che sfavoriscono i giocatori provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli nazionali, costituiscono una violazione della norma e che la previsione dell'ex articolo 48 TCEE contrasta con l'applicazione delle norme stabilite da associazioni sportive.

La sentenza Bosman²⁹⁹ ha previsto la possibilità di comprendere fra le previsioni di applicazione dell'ex articolo 48, cioè tra le misure nazionali vietate, anche regolamentazioni che, implicando direttamente o indirettamente discriminazioni relative alla nazionalità possono essere contenute nella normativa UEFA e restringono in concreto la libera circolazione dei lavoratori.

²⁹⁸ Punti 94; 99 e 104 sentenza della Corte di Giustizia del 15.12.1995 causa C415/1993

²⁹⁹ J. TOGNON, *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, fascicolo VII, anno 2002, pag. 647 e segg.

Beneficiari della sentenza Bosman non sono solo i calciatori, ma tutti gli sportivi professionisti o semiprofessionisti, liberi da contratto, cittadini degli Stati membri della Comunità Europea ed i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in virtù dell'Accordo SEE firmato nel 1992³⁰⁰ ed approvato a dicembre del 1993.

3.4 L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ALLO SPORT

3.4.1 CENNI DEL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA.

L'integrazione economica, costruita principalmente sulla libertà di circolazione dei fattori di produzione all'interno del mercato unico e sull'assetto concorrenziale del mercato stesso, con conseguente eliminazione dei fattori che potevano restringere o solo turbare la competizione degli operatori economici e pregiudicare gli scambi commerciali tra gli Stati membri, è stata la parte essenziale per favorire l'integrazione politica europea³⁰¹.

Dal punto di vista della concorrenza, l'obiettivo del Trattato istitutivo della Comunità Europea fu quello di superare le divisioni dello spazio economico europeo per dare luogo ad un mercato sempre più integrato che consentisse alle imprese di competere liberamente. Lo sviluppo di un sistema di mercato concorrenziale, rientrò subito tra i principali obiettivi della Costituzione europea tanto che l'articolo 3 del Trattato di Roma ha previsto che l'azione della Comunità economica fosse finalizzata a creare un regime che garantisse una corretta concorrenza all'interno del mercato comune.

L'obbiettivo di creare un mercato unico europeo non poteva essere perseguito se fossero stati ammessi accordi anticompetitivi fra imprese oppure aiuti di Stato con effetti distorsivi del diritto della concorrenza³⁰².

³⁰⁰ Consiglio e Commissione 94/1/CE CECA *Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica*, in Gazzetta Ufficiale L1 del 03.01.1994

³⁰¹ A. MASSERA, *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, fascicolo I, 2007, pag. 175 e segg.

³⁰² MARIO MONTI, *Concorrenza e regolazione nell'Unione Europea, in Regolazione e Concorrenza* a cura di Giuseppe Tesoro e Marco D'alberti, il Mulino, Bologna 2000, pag. 75 e segg.

Le legislazioni antimonopolistiche rappresentano, in merito, una risposta che gli Stati hanno voluto dare all'eccesso di potere del mercato. Esse hanno lo scopo: di vietare il potere delle imprese di stringere accordi per restringere la concorrenza reciproca; attivare forme di cooperazioni finalizzate a danneggiare i concorrenti o i consumatori; fissare un limite alle imprese che hanno acquisito sul mercato una posizione dominante.

Le prime leggi antitrust furono introdotte negli Stati Uniti d'America più di un secolo fa³⁰³ con l'emanazione dello Sherman Act.

In ambito comunitario, l'inserimento della disciplina della concorrenza è presente già con la costituzione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Nel Trattato di Parigi, firmato nel 1951, furono previste misure atte ad evitare barriere al commercio fra gli Stati e pratiche discriminatorie o restrittive che potessero causare distorsioni del mercato.

La politica comunitaria in materia di concorrenza ha inciso molto sulle normative dei singoli Stati membri e molti di essi hanno adottato una regolamentazione in materia solo dopo l'adesione ai Trattati.

In Italia, la prima legge è stata adottata nel 1990³⁰⁴, oltre trent'anni dall'entrata in vigore del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e fissa i cardini normativi del diritto comunitario della concorrenza.

Il Trattato CE, al fine di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, prevede nella Parte terza, sotto la Rubrica "Regole di Concorrenza", specifiche disposizioni antitrust che vanno dall'articolo 81 all'articolo 89. Queste norme sono suddivise in due sezioni: la prima, con il titolo Regole applicabili alle imprese, contiene gli articoli 81 e 82: il primo vieta gli accordi e le pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di pregiudicare la concorrenza; il secondo vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante; la seconda sezione, con il titolo Aiuti concessi dagli Stati, contiene gli articoli 87 e 88.

In particolare le norme del Trattato CE in materia di concorrenza prevedono: alla lettera g dell'articolo 3 che la Comunità tende a realizzare "*un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno*"³⁰⁵; all'articolo 81 che "*Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni*

³⁰³ Con lo Sherman Act, del 1890 gli Stati Uniti d'America, adottarono una legge a tutela della concorrenza; R. Sparano, E. Adduci " Introduzione al diritto della concorrenza" in www.altalex.com

³⁰⁴ Legge 10 ottobre 1990 *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato* in Gazzetta Ufficiale del 13.10.1990

³⁰⁵ Articolo 3 lettera g) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, versione consolidata, in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. C 325/33 del 24.12.2002.

di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ..."; all'articolo 82 si occupa dello "*... sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo ...*"; e all'articolo 87 stabilisce che sono "*incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ...*". Nell'ambito delle disposizioni comunitarie applicabili alle imprese vi sono anche: il Regolamento n.4064/1989³⁰⁶, che ha disciplinato, per la prima volta, le concentrazioni tra imprese; il Regolamento n.1/2003³⁰⁷ che fissa la procedura per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE ed il Regolamento n. 139/2004³⁰⁸.

La normativa europea della concorrenza, articolo 81 e seguenti del TCE³⁰⁹, si applica a tutti i settori economici con parziale esclusione dell'agricoltura. Regole particolari valgono, inoltre, per il settore delle assicurazioni, dei trasporti³¹⁰.

Le norme della concorrenza riguardano principalmente i comportamenti delle imprese, la loro regolamentazione ed hanno lo scopo di evitare che i comportamenti delle imprese o le misure di sostegno da parte dei singoli Stati possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefigurati al momento della realizzazione del mercato unico.

Esaminando, in particolare, l'articolo 81 del Trattato CE vediamo che esso vieta, in quanto incompatibili con il Mercato comune, gli accordi che possono pregiudicare il commercio fra gli Stati comunitari e che possono comportare una restrizione della concorrenza.

Destinatari dei divieti sono le imprese e le categorie di intese vietate dal citato articolo 81 precisamente: 1) gli accordi tra le imprese, comprendenti ogni tipo di patto restrittivo della concorrenza sia esso orizzontale, tra soggetti operanti al medesimo livello

³⁰⁶ Regolamento (CEE) n.4064/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, *relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese*, in Gazzetta Ufficiale n. L395 del 30.12.1989

³⁰⁷ Regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 *concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*, in Gazzetta Ufficiale n. L1 del 04.01.2003

³⁰⁸ Regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, *relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni)*, in Gazzetta Ufficiale n. L24 del 29.01.2004

³⁰⁹ Versioni consolidate del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in Gazzetta Ufficiale n. C325/33 del 24.12.2002

³¹⁰ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappichelli, Torino 2005, pag. 221 e segg.

economico, o verticale, fra soggetti operanti a livelli economici diversi, bilaterale o multilaterale; 2) le decisioni di associazioni di imprese; 3) le pratiche concordate, in cui ricadono tutte le forme di coordinamento fra imprese che senza un vero e proprio accordo attuano, in pratica, una collaborazione al fine di creare ostacoli alla concorrenza. A titolo esemplificativo, sono vietati gli accordi diretti a: fissare i prezzi o le condizioni di acquisto o di vendita; limitare o controllare la produzione o gli sbocchi di mercato; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare nei confronti di altri contraenti condizioni discriminatorie; imporre ai propri contraenti l'accettazione di prestazioni che non hanno alcun rapporto con l'oggetto del contratto. Sempre all'articolo 81 sono previste le deroghe ai divieti per quelle intese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione di quei prodotti che servono a promuovere il progresso tecnico o economico.

L'articolo 82 del Trattato CE, invece, prende in considerazione l'abuso di posizione dominante incompatibile con il Mercato comune e per questo vietato nella misura in cui arreca pregiudizio al commercio fra gli Stati membri.

La nozione di impresa dominante è stata più volte sottoposta ad esame da parte degli organi comunitari. Va precisato che impresa in posizione dominante non è solo quella che detiene una posizione di monopolio e che la Commissione Europea per definire tale concetto ha introdotto l'elemento dell'indipendenza globale di comportamento, intesa nel senso che un'impresa si trova in posizione dominante quando può disporre di un'ampia libertà di comportamento che le permette di agire senza tenere conto dei comportamenti dei concorrenti, degli acquirenti e dei fornitori ed è in grado di determinare i prezzi o di controllare la produzione o la distribuzione della maggior parte dei prodotti.

In seguito il quadro normativo è stato completato con l'emanazione di un regolamento europeo³¹¹ relativo al controllo comunitario per le operazioni di concentrazione al di sopra di una certa dimensione e con effetti nelle economie di più paesi.

Le concentrazioni danno luogo, attraverso il controllo di un'impresa da parte di un'altra, o la fusione di più imprese in una sola, all'acquisizione, da parte di un'impresa, di posizioni di grande potere sul mercato. La concentrazione è uno degli strumenti giuridici più usati dalle imprese per soddisfare esigenze di crescita, di espansione economica o di orientamento sul mercato.

³¹¹ Regolamento (CEE) n. 4064/1989 del 21.12.1989, in Gazzetta Ufficiale n. L 395 del 30.12.1989 modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30.06.1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in Gazzetta Ufficiale n. L180/1 del 09.07.1997.

Sebbene la nozione di concentrazione non ha una precisa classificazione, è possibile individuare alcuni elementi che caratterizzano tale fattispecie: all'inizio esistono due soggetti economici dotati di autonomia giuridica e decisionale; successivamente può avvenire o l'unificazione delle due entità in un unico soggetto attraverso l'istituto dell'incorporazione, dove una delle due imprese cessa di esistere, o attraverso quello della fusione dando vita ad un nuovo soggetto giuridico; in questo modo si ha la modificazione della struttura gestionale e proprietaria di almeno uno dei due soggetti iniziali e con l'effetto di mutare il potere di controllo³¹².

L'articolo 3 del regolamento n. 4069/1989 definisce le concentrazioni con l'individuazione di tre fattispecie principali: la fusione fra due o più imprese precedentemente indipendenti; l'acquisizione da parte di una o più persone, che già detengono il controllo di almeno un'impresa, o da parte di una o più imprese, direttamente o indirettamente, del controllo di una o più imprese, prima indipendenti, sia tramite l'acquisto di partecipazione azionaria, o elementi del patrimonio; la costituzione e il controllo congiunto di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma rispetto alle indipendenti imprese fondatrici. L'articolo 2 del citato Regolamento, invece, dispone: *“Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune ...”*.

L'ordinamento comunitario riveste un rilievo particolare per l'influenza che ha avuto sulle normative dei paesi membri. Infatti, a partire dagli anni ottanta, a seguito dell'ampia applicazione del diritto comunitario e della crescente integrazione delle economie europee, è iniziato un processo di armonizzazione delle leggi nazionali, prima simili nella sostanza ma molto nazionali nella formulazione, con l'introduzione di disposizioni identiche a quelle contenute negli articoli 81 e 82 del Trattato CEE.

Il diritto della concorrenza è divenuto una componente essenziale del quadro istituzionale dell'Unione Europea tanto che tra gli impegni richiesti ai paesi che sono entrati nell'Unione europea a partire dal maggio 2004, vi è l'introduzione di una normativa antitrust e l'istituzione di un'autorità che ne dia applicazione

Contestualmente al processo di armonizzazione delle norme nazionali, si è avuto un progetto di modernizzazione delle regole della concorrenza. La modernizzazione vuole

³¹² E. MOAVERO MILANESI, *Antitrust e concentrazioni fra imprese nel diritto comunitario*, Giuffrè, Milano 1992, pag. 31 e segg.

garantire una più ampia applicazione del diritto comunitario attraverso il ricorso ad un criterio più sostanziale nell'interpretazione della norma ed il decentramento nella sua applicazione a favore delle autorità dei tribunali nazionali.

3.4.2 IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NELLO SPORT.

Anche se le disposizioni del Trattato europeo in tema di concorrenza sembrerebbero non applicabili allo sport, in quanto questo non è animato da soggetti dediti ad attività di produzione di beni e servizi con fini di lucro, vi sono alcuni principi, affermatasi in ambito del diritto europeo della concorrenza, che trovano applicazione, in generale, nel settore sportivo. La Corte di Giustizia ha riconosciuto la piena applicabilità del diritto europeo allo sport essendo configurabile come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato. Infatti è ormai pacifico il carattere economico dello sport ed è dimostrato anche dal fatto che le attività sportive muovono ingenti somme di denaro; che diverse società sportive sono quotate in borsa e che lo sport rappresenta, per alcuni settori industriali, il principale fattore di crescita. In conseguenza di questo, tutte le regole sportive che creano effetti sull'attività economica dei soggetti interessati, sono soggette alla disciplina europea della concorrenza.

Lo sport, però, rappresenta un settore economico diverso da tutti gli altri per la sua azione sociale ed educativa e la competizione tra le diverse squadre, o quella tra gli atleti, mira ad ottenere migliori risultati in termini di classifica e non ad ottenere migliori risultati economici o la eliminazioni dei concorrenti. Questo dimostra che lo sport non possiede le stesse caratteristiche competitive che si sviluppano, generalmente, tra le imprese prettamente di mercato. Anche nello sport, però, bisogna che vi siano regole eque ed applicabili univocamente in tema di concorrenza e di aiuto di stato per garantire che le imprese possano crescere ed operare su un piano di parità nel mercato interno pur considerando le funzioni sociali ed educative dello sport.

Ricadono nell'ambito della normativa europea sulla concorrenza in quanto imprese sportive: i club che esercitano attività economica; gli atleti singoli, professionisti o non, in quanto generano attività economica quando partecipano ad eventi sportivi, oltre che gli atleti professionisti in qualità di lavoratori subordinati; le associazioni sportive e le federazioni nazionali in quanto possono essere sia associazioni di imprese, rilevanti ai

sensi dell'articolo 81, sia perché le stesse associazioni sono imprese che esercitano una propria attività economica, rilevanti ai sensi dell'articolo 82³¹³.

L'articolo 81, comma 1, TCE vieta gli accordi tra imprese e stabilisce che questi sono incompatibili con il mercato comune perché possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ed impedire o restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune stesso.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina sulla concorrenza, in particolare degli articoli 81 e 82 TCE, l'impresa deve possedere il requisito dell'autonomia nell'esercizio della propria attività. L'autonomia, però, deve essere concreta ed operativa e non solo legata alla personalità giuridica³¹⁴. Un'impresa formalmente autonoma e dotata di personalità giuridica non può essere considerata impresa rilevante ai fini della disciplina comunitaria della concorrenza quando il controllo esercitato su di essa da un'altra impresa le impedisce di agire come impresa indipendente.

Nel settore sportivo, considerato che le associazioni sportive e le federazioni sono soggetti che, all'interno dell'ordinamento sportivo, adottano regolamenti vincolanti per società, atleti ed altri operatori del settore, e che questi soggetti riuniscono in un unico ente una serie di imprese, i regolamenti potrebbero essere configurati come accordi tra imprese e quindi rilevanti ai sensi dell'articolo 81 del TCE³¹⁵. In definitiva potremmo affermare che alcune regole sportive sono proibite nel caso in cui abbiano come oggetto o effetto quello di restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune tra gli Stati membri.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 TCE non è necessario che si verifichi la violazione ma è sufficiente che vi sia anche solo il pericolo che possa verificarsi. Infatti un accordo che impegna le imprese a comportamenti che violano la normativa comunitaria della concorrenza non costituiscono una violazione della normativa antitrust qualora le condizioni di mercato non consentono alle imprese interessate di tenere un comportamento diverso. In questi casi è il mercato stesso che crea una scarsa concorrenza e non un qualsiasi accordo che possa essere stipulato fra le imprese. Inoltre non è necessario che l'impresa abbia coscienza di porre in essere, stipulando un certo accordo, un comportamento anticoncorrenziale ma è necessario il verificarsi di un effetto oggettivamente anticoncorrenziale e che tale effetto fosse prevedibile, nel senso che non

³¹³ U. ALEOTTI, *Il calcio e il diritto comunitario*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, fasc.III, del 1998

³¹⁴ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappichelli, Torino 2005, pag. 221 e segg.

³¹⁵ U. ALEOTTI, *Il calcio e il diritto comunitario*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, fasc. III, del 1998

poteva essere ignorato, in conseguenza dell'accordo al quale le parti si fossero obbligate o che abbiano posto in essere l'accordo proprio con il fine e consapevoli di agire per il raggiungimento del fine specifico.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, le "pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi". Gli accordi che prevedono pratiche anticoncorrenziali sono nulli e la nullità non è sanabile; opera automaticamente e può essere rilevata, anche d'ufficio, da qualsiasi giudice o accertata nell'ambito di controlli da parte degli organi preposti alla sorveglianza del mercato³¹⁶.

Il comma 3 del citato articolo 81, stabilisce che vi possono essere delle deroghe ai principi generali ed individua delle ipotesi in cui è possibile ritenere ammissibili accordi, anche se contrari a quanto disposto dall'articolo 81 comma 1. La deroga attiene a quegli accordi che possono portare vantaggi e dei quali possono beneficiare gli utenti finali o quegli accordi che sono indispensabili per realizzare obiettivi relativi alla produzione, alla distribuzione, al progresso tecnico e che non concorrono alla creazione di vincoli alla concorrenza.

Nello sport la deroga trova applicazione per tutti quegli atti regolamentari che, pur avendo effetti anticompetitivi, sono giustificati perché funzionali all'attività sportiva. Sono, cioè regolamenti che producono effetti positivi rispetto alla correttezza della competizione o alla sua organizzazione.

Potremmo, quindi, giungere alla conclusione che la così detta specificità sportiva rappresenta un limite alla sottoposizione delle regole sportive alla disciplina comunitaria e che la valutazione di una regola sportiva deve prescindere dalla natura della norma in quanto bisognerebbe verificare se ed in quale misura le regole che governano l'attività sportiva emanate da una federazione o associazione restringono la concorrenza ed arrecano pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Bisogna, inoltre, tenere conto del contesto in cui le regole sono state assunte e dove producono gli effetti per stabilire se questi ultimi,

³¹⁶ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappichelli, Torino 2005, pag. 221 e segg.

anche se eventualmente restrittivi, perseguono obiettivi legittimi. In conclusione, una norma sportiva non è censurabile ai sensi del diritto europeo sulla concorrenza se è proporzionata ad uno scopo legittimo anche se da questa potrebbero derivare effetti negativi o inefficienze per il mercato comune.

Le associazioni e federazioni sportive, considerate come imprese, possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 82 del Trattato istitutivo della CE, che vieta ad una o più imprese lo sfruttamento della propria posizione dominante all'interno del mercato comune o su una parte sostanziale dello stesso. L'articolo, infatti, recita: "È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".

E' possibile affermare che l'esistenza di una posizione dominante non è, in quanto tale, vietata dal diritto della concorrenza ma che la norma vieta lo sfruttamento abusivo della posizione dominante quando è utilizzata per ridurre le capacità competitive di altri operatori o per realizzare politiche di mercato che si avvalgono dell'assenza o della ridotta concorrenza per arrecare un danno agli utilizzatori finali.

La posizione dominante sul mercato è un concetto economico che indica l'esistenza di un notevole grado di indipendenza del quale gode un operatore economico e che gli consente di determinare con una certa libertà le proprie strategie sul mercato senza dover tenere conto dei comportamenti dei concorrenti³¹⁷.

Una tale fattispecie si ritrova nelle associazioni sportive le quali hanno il monopolio nell'organizzazione e regolamentazione di un determinato sport e che potrebbero essere inserite nella previsione dell'articolo 82 del Trattato. Tuttavia riconoscendo che la struttura istituzionale (associazione sportiva) è la più efficace per l'organizzazione dello sport è possibile ritenere che questa non costituisca un abuso della posizione dominante.

Il calcio rappresenta quello che per eccellenza dimostra il connotato economico che il fenomeno sportivo ha assunto, sia per l'impatto mediatico sia per l'elevato valore economico degli interessi che ruotano intorno a questo sport.

Per questo il calcio può essere preso come riferimento per chiarire la portata dell'articolo 82 del Trattato. Una parte della dottrina ritiene che destinatarie dell'articolo 82 del Trattato sarebbero le società di calcio professionistiche in quanto imprese ed in relazione alle quali sarebbe possibile configurare una posizione dominante collettiva.

³¹⁷ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappichelli, Torino 2005, pag. 221 e segg.

Infatti le società sportive sono legate da vincoli economici per la loro appartenenza alla medesima lega professionistica. Di conseguenza vi sarebbe una interdipendenza economica tra i club e le diverse società sportive opererebbero per produrre un prodotto di intrattenimento in collaborazione tra loro. Potenziali concorrenti delle società professionistiche potrebbero essere considerate le società dilettantistiche alle quali sarebbe impedito entrare nel mercato del calcio professionistico dalle regole poste in essere dalle stesse società in seno alle federazioni³¹⁸.

Altra parte della dottrina è contraria alla tesi di considerare collettivamente tutte le società di calcio professioniste e quasi come soggetto unitario le società sportive che operano in ambito federativo³¹⁹. Questa parte della dottrina ritiene che la questione vada affrontata, invece, con riferimento al concetto di mercato rilevante³²⁰ ed in particolare di quello agonistico. Se si tiene conto delle particolarità del mercato sportivo è evidente che la concorrenza diviene elemento fondamentale per permettere lo svolgimento della competizione e che le squadre non competono da un punto di vista economico ma strettamente agonistico e per questo motivo è necessario che vi sia una collaborazione tra le squadre.

La Commissione europea nell'applicazione delle regole della concorrenza alle attività economiche sportive tiene in considerazione le caratteristiche dello sport ed applica le regole della concorrenza riconoscendo alle organizzazioni sportive il potere di regolamentare i propri settori di competenza promulgando norme prettamente sportive e cerca di preservare la funzione socio culturale dello sport.

I principi generali su cui si basa l'applicazione delle norme della concorrenza alle attività economiche generate dallo sport sono: il rispetto dell'interesse generale nei confronti della tutela degli interessi privati; la limitazione dell'intervento della commissione ai soli casi di rilievo comunitario; l'applicazione della cosiddetta regola de minimis, secondo la quale gli accordi di importanza secondaria non pregiudicano in modo sensibile il commercio tra gli Stati membri; l'impossibilità di esentare gli accordi che violino altre disposizioni del trattato e particolarmente la libera circolazione degli sportivi; la definizione dei mercati di riferimento adeguate alle caratteristiche proprie di ogni sport.

³¹⁸ U. ALEOTTA, *Il calcio e il diritto comunitario*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, fasc. III, del 1998.

³¹⁹ J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Libreria Internazionale Cortina, Padova 2008

³²⁰ S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, fasc.III, 1996, pag. 538 e segg.

3.5 GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE SPORTIVO

3.5.1. AIUTI DI STATO.

Le norme antitrust, non sono che una parte delle politiche atte a rendere concorrenziale l'assetto del mercato. L'azione delle imprese non è la sola a rappresentare le distorsioni che possono derivare al diritto alla concorrenza. Anche i comportamenti degli Stati membri possono essere di ostacolo ad un corretto sistema di concorrenza. Ogni singolo Stato può mettere in atto politiche economiche che agevolano la produzione di certe imprese o a sostenere alcuni settori produttivi³²¹ garantendo loro, per esempio, risorse finanziarie a costi più contenuti rispetto a quelle che potrebbero reperire sul mercato finanziario. Le modalità con cui ciò può avvenire sono diverse: sussidi diretti, finanziamenti agevolati, partecipazioni al capitale, sgravi fiscali, garanzie sui debiti, oppure sostegni alle imprese in dissesto per impedirne il fallimento e sollecitarne la ripresa³²². L'articolo 86 del Trattato CE prevede che gli Stati non mantengano normative che diano ingiustificati privilegi o condizioni di esclusiva a determinate imprese. Infatti le imprese che godono di posizioni di potere di mercato protette da leggi statali, praticano anche comportamenti anticoncorrenziali. Quando si verificano tali condizioni la Commissione Europea può impugnare di fronte alla Corte di Giustizia quelle norme degli Stati membri che sono in contrasto con il dettato delle norme europee sulla concorrenza³²³. In questo modo sono state spesso eliminate legislazioni anticoncorrenziali in vari stati. Proseguendo, poi, l'articolo 87 del Trattato stabilisce che: *“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*. Il principio fondamentale è che gli aiuti di Stato, garantiti in qualsiasi forma, sono incompatibili con il mercato interno, se distorcono attualmente o potenzialmente la concorrenza favorendo certe imprese o la produzione di certi beni, qualora questo condizioni gli scambi commerciali tra Stati membri³²⁴. La formulazione di questo articolo è abbastanza ampia in modo da abbracciare anche forme di aiuto più complesse che non possono essere ricondotte a sovvenzioni pure e semplici. Una

³²¹ G. STROZZI, *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappicelli, Torino 2005, pag. 221 e segg.

³²² M. ORLANDI, *Gli aiuti di stato nel diritto comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, pag. 129 e segg.

³²³ G. DELLA CANANEA, *Il ruolo della Commissione nell'attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli aiuti statali alle imprese*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, pag. 412 e segg.

³²⁴ G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova 2001, pag. 625 e segg.

legge nazionale per essere ritenuta di aiuto di Stato³²⁵, ed essere dichiarata incompatibile con il mercato unico da parte della Commissione, ai sensi del richiamato articolo 87, deve prevedere: vantaggi gratuiti per la o le società beneficiarie, da parte delle pubbliche autorità, senza una contropartita o con una contropartita non corrispondente a quella richiesta ad un'impresa privata, un onere per il bilancio dello Stato; essere imputabile in via diretta o indiretta allo Stato membro o ad un ente pubblico³²⁶; creare situazioni di vantaggio solo per determinate produzioni o imprese; incidere sugli scambi tra gli Stati membri e creare distorsioni alla concorrenza intracomunitaria³²⁷. La norma in questione, quindi, non distingue la forma dell'aiuto, così come rimane del tutto irrilevante la base legale e la ragione che hanno portato a prevedere il finanziamento³²⁸. Per valutare se sussiste un aiuto di Stato, se vi è o meno un beneficio che crea vantaggi per un soggetto economico sul mercato rispetto alle posizioni dei concorrenti, bisogna che vi siano delle valutazioni di merito. La Commissione europea e la Corte di Giustizia per verificare se sussiste o meno aiuto di Stato valutano se in un operazione sono presenti degli elementi che avrebbero portato un investitore privato ad agire osservando le condizioni di mercato allo stesso modo e senza che la previsione normativa abbia influito nelle condizioni di mercato. Quindi, il comportamento economico o meno dello Stato è un elemento dirimente in materia di aiuti in quanto esclude o meno l'applicabilità dell'articolo 87. Inoltre per sussistere aiuto di Stato bisogna che siano impegnate risorse statali o aiuti garantiti con risorse statali³²⁹.

Altro elemento da prendere in considerazione per verificare se sussiste o meno aiuto di Stato e che vi sia un effetto distorsivo della concorrenza³³⁰ e che l'aiuto sia selettivo, cioè garantito solo a certe imprese o a certe categorie di imprese. Il requisito della selettività serve a distinguere le politiche di economia generale dalle misure specifiche che possono, anche solo potenzialmente, distorcere la concorrenza concedendo un trattamento preferenziale ad una o più imprese e portando, così, all'alterazione degli

³²⁵ C. PINOTTI, *Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza*, Cedam, Padova, 2000, pag. 22 e segg.

³²⁶ F. SALBERINI, *Disciplina comunitaria della concorrenza e intervento statale nella economia*, Giuffré, Milano, 1969, pag. 33 e segg.

³²⁷ A. TRABUCCHI, *Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, I, pag. 703 e segg.

³²⁸ G. COSTA, K. FUBER, *Il finanziamento pubblico allo sport: l'incidenza del divieto di aiuti di Stato previsto dal diritto comunitario*, in <http://www.fuesser.de/de/home.html> 2013.

³²⁹ F. SALBERINI, *Disciplina comunitaria della concorrenza e intervento statale nella economia*, Giuffré, Milano, 1969, pag. 33 e segg.

³³⁰ U. LEANZA, *Commento all'articolo 92 del Trattato*, in *Commentario CEE*, Giuffré, Milano 1965.

scambi tra gli Stati membri. Il requisito della selettività si applica anche per talune produzioni, e riguarda non solo la produzione di beni ma anche la prestazione di servizi e si riferisce all'intera classe di imprese che operano nello stesso settore.

L'aiuto selettivo distorce la concorrenza in quanto l'aiuto concesso ad una certa impresa ne rafforza la posizione sul mercato rispetto ai concorrenti. La Commissione europea nel verificare la possibilità di effetto distorsivo terrà conto semplicemente della potenzialità del verificarsi dell'evento e non il verificarsi effettivo³³¹.

Va anche ricordato che l'articolo 87 si applica solo qualora l'aiuto di Stato incida sugli scambi tra gli Stati membri³³². Quindi l'impresa beneficiaria deve avere carattere infrastatale. La Commissione, infatti, applicando il requisito della clausola transnazionale esclude dall'applicazione dell'articolo 87 quelle questioni che hanno rilevanza solo a livello locale e che non manifestano alcun collegamento con il commercio intracomunitario. Nel valutare detto requisito non è decisiva l'ampiezza del mercato considerato ma quanto l'effetto che il commercio di beni e servizi produce sul mercato unico.

Il dettato del comma 1 non ha valore assoluto e tassativo, infatti al comma 2 sono elencate le tipologie di aiuti compatibili con il mercato unico e precisamente: *“gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione”* ed inoltre: *“gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria*

³³¹ G. DELLA CANANEA, *Il ruolo della Commissione nell'attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli aiuti statali alle imprese*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, pag. 412 e segg.

³³² A. TRABUCCHI, *Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, I, pag. 703 e segg.

all'interesse comune; le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". Alcune eccezioni previste dal comma 2 dell'articolo 87 sono applicabili automaticamente, pur nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste a livello normativo; altre sono subordinate ad una valutazione maggiormente discrezionale della Commissione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato, un aiuto che sarebbe incompatibile in base ai criteri fissati dall'articolo 87 può essere considerato compatibile su richiesta dello Stato concedente qualora vi sia una circostanza eccezionale. Il comma 2 recita: "... A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera".

Oltre alle eccezioni previste dall'articolo 87 vi è anche un altro caso in cui non vi sarà violazione del divieto di attribuire aiuti di Stato, si tratta specificatamente del caso in cui si applica il de minimis³³³.

Il principio della regola del de minimis è quello per cui non costituisce distorsione della concorrenza e quindi aiuto di Stato qualsiasi intervento che ricada sotto un valore monetario minimo stabilito dalla Commissione europea.

Gli aiuti de minimis possono essere concessi in qualsiasi modo e non devono essere notificati alla Commissione in quanto, data la loro natura trascurabile, non possono determinare una distorsione sostanziale della concorrenza.

Il regolamento 1998/2006³³⁴ stabilisce che l'aiuto de minimis non rientra nel campo di applicazione dei Trattati poiché non altera, neppure potenzialmente, la concorrenza.

Gli articoli sopra citati rappresentano i cardini della normativa comunitaria della concorrenza.

³³³ G. COSTA E K. FUBER, *Il finanziamento pubblico allo sport: l'incidenza del divieto di aiuti di Stato previsto dal diritto comunitario*, in <http://www.fuesser.de/de/home.html>

³³⁴ Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28.12.2006.

3.5.2. GLI AIUTI DI STATO NELLO SPORT.

Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000³³⁵, ha auspicato che anche nel mondo dello sport professionistico sono “*essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano così prosperare ed operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno*”

La questione degli aiuti di Stato può interessare anche il mondo dello sport e le imprese operanti nell’ambito di uno sport professionistico.

Le peculiarità dello sport e l’importanza, soprattutto economica, che esso riveste, molto spesso spingono uno Stato o comunque le autorità locali a venire incontro alle esigenze finanziarie delle società sportive, che soprattutto nel settore del calcio, sempre più spesso non riescono a far fronte ai propri impegni.

In Italia, dopo la sentenza Bosman, fu adottato il decreto legge n. 485 del 20.09.1996³³⁶, convertito con modificazioni nella legge 18.11.1996 n. 586³³⁷. Altro intervento legislativo vi fu nel 2002 con il decreto legge 24.12.2002 n. 282³³⁸. Entrambi i provvedimenti sono rivolti a tutte le società sportive attive in Italia in uno degli sport professionisti (calcio, pallacanestro, ciclismo, golf ecc.) ed indicano la volontà del legislatore di agevolare i bilanci delle società sportive. Con le norme emanate nel 1996, il legislatore intervenne per rendere meno gravosi i bilanci delle società sportive a seguito degli effetti che potevano verificarsi dopo le decisioni della Commissione europea sui trasferimenti degli atleti, e fece in modo che alle società fosse consentito di ammortizzare le perdite non in un solo esercizio ma su un periodo di tre esercizi successivi al 15.05.1996³³⁹.

³³⁵Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona 23- 24 marzo 2000 su www.europarl.europa.eu

³³⁶ Decreto legge 20 settembre 1996 n. 485, Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, in Gazzetta Ufficiale del 21.09.1996 n. 222;

³³⁷ Legge 18 novembre 1996 n. 586, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*, in Gazzetta Ufficiale del 20.11.1996 n. 272;

³³⁸ Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282, *Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità*, in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2002 n. 301, il decreto legge fu convertito nella legge 21.02.2003 n. 27, in Gazzetta Ufficiale del 22.02.2003 n.44;

³³⁹ L’art.3 della legge 586/1996 stabilisce: "1 Le società' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità' di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. 2 Le

Il nuovo articolo 18-bis, introdotto nella legge n.91/1981³⁴⁰, invece, riconosce alle società sportive la facoltà di iscrivere tra le componenti attive dello stato patrimoniale, quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti, determinato sulla base di una perizia giurata. Ai sensi del secondo comma, della citata norma, le svalutazioni conseguenti al crollo del valore dei giocatori potevano essere ammortizzate nell'arco di dieci esercizi, a quote costanti. Questa norma si applica al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2003³⁴¹.

Nel novembre 2003 la Commissione Europea avviava una procedura di aiuto di Stato contro detta disposizione.

Dalle indagini portate avanti dalla Commissione Europea fu desunto che le previsioni della legge detta "salva calcio" costituiva aiuto di Stato in quanto beneficiari erano imprese che esercitavano, ed esercitano, attività economiche e che da tale norma ottenevano un vantaggio con l'impiego di risorse statali. La norma, inoltre, rappresentava una misura selettiva come previsto dall'articolo 87 del Trattato CE in quanto concedeva un vantaggio fiscale alle squadre italiane rischiando di pregiudicare la concorrenza a livello europeo sia in termini commerciali che in termini sportivi.

Secondo la Commissione "... i club di calcio professionisti che svolgono attività economiche, quali il trasferimento di giocatori, la stipula di contratti di pubblicità e di sponsorizzazione nonché la distribuzione di articoli di vendita sono da considerarsi imprese ai sensi delle regole della concorrenza del trattato CE. Pertanto, ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, i club professionisti di calcio sono in linea di massima trattati alla stregua di qualsiasi altra impresa".

società' che si avvalgono della facoltà' di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12. Le società' appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996".

³⁴⁰ L'articolo 3 paragrafo i bis del d.l. n. 282/2002, convertito nella legge n.27/2003 stabilisce:"1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. 2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo".

³⁴¹ V. BASSI, G. PERSICO, *Sport e profili fiscali*, in *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli 2004, pag. 116 e segg.

Di conseguenza è possibile ritenere che qualsiasi sfruttamento dell'attività sportiva operato da una società ricade nell'ambito di applicazione dei Trattati europei e che bisognerà rispettare sia le regole della concorrenza sia le libertà fondamentali. Generalizzando si può ritenere che è possibile considerare attività economica ogni manifestazione sportiva sfruttata per fornire uno spettacolo agli appassionati, avverso il pagamento di un corrispettivo e che sono ricomprese fra le attività economiche anche le attività di preparazione dei mezzi che consentono lo svolgimento dello spettacolo quali ad esempio la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi.

Nella causa del cosiddetto decreto salva calcio lo Stato cercò di appoggiarsi all'eccezione all'articolo 107 cercando di far considerare le imprese beneficiarie come imprese in difficoltà.

Le motivazioni prodotte dal Governo italiano a difesa del provvedimento furono ritenute insoddisfacenti in quanto dai dati forniti non potevano rientrare tra i criteri previsti per applicare detta disciplina. In particolare non risultava che le società calcistiche fossero effettivamente in difficoltà e gli aiuti non erano stati attribuiti a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione dettagliato³⁴². La commissione richiese all'Italia di presentare ulteriori motivazioni. Il Governo, allora, apportò delle modifiche al decreto nella parte che consentiva alle società sportive di ottenere dei vantaggi fiscali dalla "spalmatura" in dieci anni del costo dei giocatori³⁴³.

Secondo alcuni autori³⁴⁴ la posizione assunta dalla Commissione Europea appariva discutibile in quanto la legge, pur rappresentando un provvedimento selettivo che collocava i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto ad altre società, non poteva essere annoverata nella fattispecie di "aiuto di Stato" rilevante rispetto alle previsioni dell'articolo 87 del Trattato CE in quanto: non comportava alcun trasferimento di risorse dallo Stato alle società di calcio né costituiva un onere aggiuntivo per lo Stato. Inoltre la norma non sembrava idonea ad alterare la concorrenza nel mercato comune in quanto,

³⁴² G. COSTA E K. FUBER, *Il finanziamento pubblico allo sport: l'incidenza del divieto di aiuti di Stato previsto dal diritto comunitario*, in <http://www.fuesser.de/de/home.html>, 2013.

³⁴³ Le modifiche furono introdotte con l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 30.06.2005 n.115, *Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione*, in Gazzetta Ufficiale del 01.07.2005 n.151, convertito con modificazioni nella legge 17.08.2005 n.168, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*, in Gazzetta Ufficiale del 22.08.2005 n.194

³⁴⁴ A. SANTAMARIA, *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, vol. 31, fasc. 4 del 2004, pag.945 e segg.

anche se avrebbe potuto applicarsi alle società partecipanti ai tornei europei, non avrebbe inciso sugli scambi tra gli Stati membri nei modi e nelle misure previste dalle normative europee. In merito, è il caso di ricordare che non qualsiasi ipotesi di incidenza sul mercato comune è tale da provocare l'applicazione delle norme europee in tema di aiuti. Una norma per essere considerata incidente sul mercato comune deve provocare un impatto sensibile, come riportato nel documento del 12 novembre 2002 con cui la Commissione riconosce che occorre concentrarsi sui casi che possono avere un impatto significativo sugli scambi tra gli Stati membri, e non essere una agevolazione con carattere nazionale senza effetti determinanti.

La disciplina degli aiuti di Stato può interessare le società sportive sotto diversi punti. Uno dei settori che possono essere interessati da aiuti da parte degli Stati nazionali per sostenere il calcio è quello relativo ad interventi strutturali per l'ammodernamento degli stadi. Per questo motivo la Commissione Europea ha monitorato le squadre di calcio europee per valutare se gli Stati procedevano ad elargire aiuti di Stato attraverso sussidi per l'ammodernamento o la costruzione di infrastrutture sportive.

L'intervento statale all'attività sportiva si concretizza, molto spesso, in aiuti per la ristrutturazione, manutenzione o costruzione delle infrastrutture. La Commissione europea, per questo tipo d'interventi, può ritenere che si applichi l'articolo 87, e che di conseguenza venga violato il divieto di aiuti di Stato, quando l'infrastruttura oggetto del finanziamento sia destinata ad ospitare l'attività di sport spettacolo, oppure che il finanziamento statale sia destinato ad un'infrastruttura ma che l'utilizzo della stessa sia finalizzato a scopi diversi. In generale gli interventi sulle infrastrutture sportive sono quasi sempre soggetti al divieto del diritto alla concorrenza. Vi sono, però, alcuni casi in cui l'intervento statale a sostegno dell'iniziativa privata per la costruzione di un'infrastruttura non viene considerata una violazione dell'articolo 87, e, di conseguenza, che la concorrenza non venga distorta in modo rilevante. Questa situazione si verifica nel caso in cui lo Stato intervenendo nella costruzione, ristrutturazione o manutenzione di un'infrastruttura sportiva è giustificato da un vantaggio che allo Stato stesso può ritornare dall'intervento. Quindi, in materia di infrastrutture, ciò che importa è che lo Stato impegnando delle risorse nel settore si comporti come un investitore privato ed agisca secondo le regole di mercato e riceva dall'investimento una controprestazione proporzionata all'investimento effettuato.

In conclusione si potrebbe ritenere che uno Stato membro può intervenire e finanziare il settore sportivo tenendo conto di alcuni accorgimenti per evitare la violazione del diritto della concorrenza.

In primo luogo lo Stato può intervenire con aiuti al settore sportivo quando non vi sia una vera attività economica, in quanto gli investimenti destinati ad un'impresa non sono considerati aiuti di Stato e di conseguenza sono esclusi dal diritto della concorrenza e non rientrano nella competenza dei Trattati.

Ancora, sarà possibile un intervento statale quando l'aiuto viene stabilito a favore di tutte le imprese operanti nel settore e non solo a favore di una sola impresa o di una specifica produzione, in questo modo manca il principio della selettività dell'aiuto.

Non vi è violazione dell'articolo 87 anche nel caso che lo Stato si comporti come un investitore privato ed il finanziamento venga compensato da una contropartita che avvantaggia la collettività.

CAPITOLO 4 - IL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT

4.1-LA LEGGE N° 91/1981

Il nostro legislatore, fino all'emanazione della legge 23 marzo 1981 n. 91³⁴⁵, non ha ritenuto necessario dettare una completa disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Fino ad allora l'attività legislativa si era limitata a disciplinare gli aspetti di natura organizzativa dello sport, con particolare riguardo agli organi di governo, con la legge del 1942³⁴⁶, ed alcuni aspetti del regime previdenziale, con la legge del 14.06.1973 n.366³⁴⁷

La mancanza di norme in materia ha fatto sì che la dottrina e la giurisprudenza abbiano svolto un ruolo primario e si siano fatte carico di risolvere i problemi di ordine giuridico che si andavano manifestando in considerazione del fatto che lo sport andava assumendo una connotazione sempre più articolata e complessa.

I problemi più pressanti riguardavano l'individuazione dei criteri per distinguere gli sportivi dilettanti da quelli professionisti e la definizione dello status giuridico dell'atleta professionista.

La dottrina considerava dilettante chi praticava l'attività sportiva senza fine di lucro e considerava l'attività sportiva solo come momento di svago e mezzo di benessere, mentre definiva professionista chi faceva sport come attività principale al fine di conseguire un guadagno³⁴⁸.

Prima della legge n.91/1981, lo status giuridico di professionista si acquisiva nel momento in cui l'atleta veniva tesserato da parte di una società sportiva, riconosciuta dal CONI. Con il tesseramento si creava il cosiddetto vincolo sportivo in base al quale la società aveva il diritto esclusivo di disporre delle prestazioni agonistiche del giocatore e di trasferirlo ad altra società, anche senza il consenso dello stesso, dietro pagamento di un corrispettivo.

³⁴⁵ Legge 23.03.1981 n.91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Gazzetta Ufficiale del 27.03.1981 n.86

³⁴⁶ Legge 16 febbraio 1942 n.426, *Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)* in Gazzetta Ufficiale del 11.05.1942 n.112, abrogata con Decreto Legislativo 23.07.1999 n.242, *Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999 n. 59*, in Gazzetta Ufficiale del 29.07.1999 n.176, che ha riformato la struttura organizzativa del CONI e delle federazioni.

³⁴⁷ Legge 14.06.1973, n. 366, *Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*, in Gazzetta Ufficiale del 09.07.1973 n. 173

³⁴⁸ G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, in Rivista di Diritto sportivo, 1968, pag 368 e segg.; B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Rivista di diritto sportivo 1955, pag. 97 e segg.

Con il vincolo sportivo, l'atleta da soggetto del rapporto diventava "oggetto" e la società era proprietaria del cartellino potendone, di conseguenza, disporre a suo piacimento.

In questo modo si creava una limitazione alla libertà contrattuale e di recesso dell'atleta il tutto in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale in materia di dignità della persona e con il principio di libertà del lavoro³⁴⁹.

L'emanazione della legge 23 marzo 1981 n.91 si colloca in un contesto dominato da continui cambiamenti giurisprudenziali e da accesi dibattiti dottrinali in merito alla definizione degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro tra atleta e società.

In un mondo come quello sportivo in cui le varie discipline, in modo particolare quella del calcio, stavano avendo uno sviluppo sociale minacciando di conseguenza l'instabile equilibrio regolamentare che si era creato nel tempo, si avvertiva, in maniera sempre più pressante, la necessità di una iniziativa legislativa. Cresceva, infatti, l'esigenza di creare una normativa specifica che portasse a risoluzione le dispute in materia sportiva.

La legge, però, non ha fatto completa chiarezza né dal punto di vista giuridico, in quanto le norme si prestano a varie interpretazioni, né per gli sportivi professionisti, per la tutela dei loro interessi.

Il motivo principale sta nell'incertezza di collocazione della categoria di professionisti e precisamente se gli stessi devono essere considerati come lavoratori autonomi o subordinati.

La legge n.91/1981 è divisa in quattro capi: il primo, che comprende gli articoli da 1 a 9, dedicato allo sport professionistico; il secondo, che comprende gli articoli da 10 a 14, attiene al funzionamento ed all'attività delle società sportive e federazioni sportive nazionali; il terzo, con il solo articolo 15, riguarda le disposizioni di carattere tributarie; il quarto, che comprende gli articoli da 16 a 18, relativo alle disposizioni transitorie e finali.

Dalla struttura della legge è possibile dedurre che il legislatore voleva dettare una disciplina globale per il settore³⁵⁰. Il capo primo della legge n.91/1981, infatti, costituisce l'oggetto principale della legge con lo scopo di garantire la figura dello sportivo professionista nei rapporti con le società sportive ed abolisce il cosiddetto vincolo sportivo. La definizione dei rapporti, poi, tra società sportive ed atleti professionisti, ha imposto una disciplina dell'attività e del funzionamento delle società sportive, nel capo secondo della

³⁴⁹ P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Editrice Pordenone, 2002, pag. 97 e segg.

³⁵⁰ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n.91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1991, pag. 42 e segg.

legge, sia per quanto riguarda la loro struttura commerciale e societaria, sia per quanto riguarda i rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali nel cui ambito le società svolgono la propria attività. Il capo quarto, infine, regola gli aspetti di carattere transitorio che derivano dall'emanazione della legge, in particolare quelli relativi all'abolizione del vincolo sportivo e le relative conseguenze, e gli aspetti per la trasformazione delle associazioni sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata³⁵¹.

L'articolo 1 della legge 23 marzo 1981 n.91, non riguarda espressamente la disciplina dello sport professionistico ma è una norma programmatica contenendo, nel rispetto del principio fissato dall'articolo 2 della Costituzione³⁵², l'affermazione che "l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libera".

L'affermazione funziona da limite sia per le eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo, tendenti a far sorgere ostacoli di diritto o di fatto all'esercizio dell'attività sportiva, sia nei confronti dell'ordinamento generale dello Stato che non può introdurre norme che prevedono impedimenti non consentiti³⁵³.

Il principio enunciato dall'articolo 1 acquisisce un'efficacia e un valore essenzialmente economico e di libertà contrattuale. In questa ottica risulterebbe incompatibile, con il riconoscimento e la garanzia di esercizio della libertà, qualsiasi vincolo, anche contrattuale, che ne determini l'annullamento.

Quanto contenuto nell'articolo 1 della citata legge n.91/1981 può sembrare apprezzabile, dal punto di vista formale, in quanto, rendendo libera l'attività sportiva, permette agli atleti di contrattare i propri ingaggi, cosa precedentemente vietata a causa del vincolo sportivo. Tale possibilità trova nella legge una specifica norma nell'articolo 5, dove si fissa la durata massima del contratto, nell'articolo 6, che prevede la libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente, e, nell'articolo 16, stabilisce l'abolizione graduale del vincolo.

³⁵¹ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1997, pag. 371 e segg.

³⁵² L'articolo 2 della Costituzione recita: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*".

³⁵³ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n.91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1990, pag. 42 e segg.

In realtà se si esamina l'intero impianto normativo è possibile vedere che in sostanza la legge tende ad essere riduttiva³⁵⁴ per il monopolio instaurato, di fatto, dalle Federazioni sportive e per la carenza di spazi esterni all'ordinamento sportivo.

L'attività sportiva può dirsi pienamente libera solo quando si svolge come attività ricreativa e formativa e quindi come impiego del tempo libero.

Infatti, dalla legge si evince che la sua applicazione è limitata agli sportivi professionisti, con esclusione, quindi, di un grandissimo numero di atleti che appartengono all'area del dilettantismo sportivo. Secondo l'articolo 2, ai fini dell'applicazione della legge: *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

Come risulta dal citato articolo 2, l'acquisto dello status di sportivo professionista presuppone l'esistenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la qualifica di sportivo professionista spetta sicuramente agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico sportivi, ai preparatori atletici, figure queste citate espressamente nella legge, che hanno ricevuto la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali.

Nel merito, poi, si discute se l'elencazione delle specifiche figure professionali sia da considerare tassativa o se, invece, possa essere estesa ad altre categorie ed allargare in tal modo l'applicazione della legge n.91/1981 ad altri soggetti non facenti parte dell'elencazione.

La legge introduce ampie deroghe alla disciplina del lavoro subordinato e questo lascia presupporre la possibilità di un ampliamento, di fatto, dell'ambito di applicazione e non impedisce alle Federazioni di individuare nuove professionalità, rientranti in una delle figure generali indicate dalla legge, nei cui confronti è possibile applicare la legge.

Duranti³⁵⁵, invece, esclude che l'elencazione delle attività elencate nell'articolo 2 possa essere considerata tassativa. Può, ragionevolmente, ritenersi che il legislatore abbia

³⁵⁴ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag. 21 e segg.; e M.T. Spatafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino 2004, pag. 41 e segg.

³⁵⁵ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, vol. 83, n.1, 1983, pag. 699 e segg.

voluta fare un'elencazione esemplificativa delle figure degli operatori sportivi senza, con questo, escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport individuabili dagli ordinamenti federali. Lo stesso autore ritiene che detta interpretazione sia quella maggiormente conforme al carattere garantistico della legge, la quale tende a riconoscere la qualifica di prestazioni di lavoro subordinato a tutta quella serie di rapporti tipici del mondo sportivo sostanzialmente riconducibili ad esso, mentre la interpretazione tassativa potrebbe essere in contrasto con lo spirito della legge.

La legge ha ripreso quanto già aveva previsto la FIGC³⁵⁶, nella deliberazione del 1966, ed ha esteso a tutte le società sportive professionistiche la trasformazione in società di capitali. La legge, privilegiando l'obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche, ha introdotto un sistema più rigoroso di controllo da parte delle Federazioni stesse, introducendo la previsione di deposito del contratto di lavoro presso la Federazione per l'approvazione.

Passando ai requisiti oggettivi bisogna distinguere tra presupposti ed elementi oggettivi del rapporto di lavoro subordinato professionistico. I presupposti riguardano i profili istituzionali dell'organizzazione sportiva e sono: l'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal CONI; il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività regolato in forma professionistica.

Gli elementi oggettivi del rapporto sono: l'onerosità della prestazione e la continuità dell'esercizio dell'attività sportiva.

Stante la disciplina speciale della legge n.91/1981 sono applicabili al lavoro sportivo tutte le norme civilistiche e quelle sul lavoro dipendente che non sono state derogate espressamente.

Non sono applicabili al contratto di lavoro sportivo tutte le norme elencate negli ultimi due commi dell'articolo 4. Della legge 20 maggio 1970 n.300³⁵⁷ non sono applicabili gli articoli: 4, sul divieto dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per il controllo dell'attività del lavoratore, 5, il divieto degli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro, 7, sull'applicazione delle sanzioni disciplinari³⁵⁸, 13, assegnazione del lavoratore alle mansioni di assunzione o a quelle corrispondenti alla

³⁵⁶ La FIGC con una delle deliberazioni adottate il 16.12.1966 aveva stabilito che le associazioni calcistiche si trasformassero in società per azioni con lo scopo di risanare le associazioni mediante l'osservanza delle norme sulla formazione e pubblicità del bilancio.

³⁵⁷ Legge 20 maggio 1970 n.300, *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, (nota come Statuto dei Lavoratori), in Gazzetta Ufficiale del 27.05.1970 n.131

³⁵⁸ Questa previsione si riferisce alle sanzioni che vengono irrogate dalle Federazioni Nazionali ai tesserati.

categoria superiore successivamente acquisite, divieto di dequalificazione e di riduzione della retribuzione e divieto di trasferimento ad altra unità produttiva, 18, diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in caso di inefficacia o illegittimità del licenziamento, 33 e 34 sul collocamento dei lavoratori.

I motivi di esclusione delle norme dello statuto dei lavoratori sono chiari e devono essere rapportati alla natura ed alle esigenze della prestazione sportiva dell'atleta. Infatti le prestazioni sportive hanno, principalmente, finalità di spettacolo e di conseguenza non è possibile escludere o limitare l'uso dei mezzi audiovisivi. L'uso, poi, dei mezzi audiovisivi è necessario anche per perfezionare le prestazioni agonistiche o per studiare le strategie di gara, oltre che essere un mezzo di promozione.

Anche il divieto di accertamento delle condizioni fisiche è incompatibile con il rapporto di lavoro sportivo perché, oltre ad essere di interesse generale, servono, nell'interesse dello stesso professionista sportivo, a mettere in atto interventi diretti e rapidi e per eseguire nel tempo accertamenti accurati e periodici. La società ha tutto l'interesse a tutelare la salute dei propri dipendenti in quanto l'atleta è patrimonio della società. Lo sportivo, dal canto suo, ha interesse ad essere e rimanere in salute in quanto dalla partecipazione alle attività agonistiche dipendono i propri guadagni e le proprie prospettive di carriera.

Della legge 15 luglio 1966 n.604³⁵⁹, in materia di licenziamenti individuali³⁶⁰, non trovano applicazione nel rapporto di lavoro sportivo, gli articoli: 1, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 2, obbligo di comunicare per iscritto il licenziamento ed i motivi dello stesso, 3, licenziamento per giustificato motivo con preavviso, 5, il datore di lavoro deve fornire l'onere della prova dei motivi di licenziamento, 6, onere dell'impugnazione del licenziamento a pena di decadenza, 7, tentativo di conciliazione, facoltativo, presso l'ufficio provinciale del lavoro³⁶¹, e 8, l'obbligo di reintegro nel posto di lavoro o di risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento.

³⁵⁹ Legge 15.07.1966 n. 604, *Norme sui licenziamenti individuali*, in Gazzetta Ufficiale del 06.08.1966 n.195.

³⁶⁰ Con questa previsione il legislatore garantisce alle società la piena libertà di recedere dal contratto anche in assenza di giustificato motivo, garantendo, altresì, mobilità ed incondizionata libertà contrattuale agli sportivi professionisti.

³⁶¹ Nel rapporto di lavoro sportivo, infatti, l'articolo 4, comma 5, della legge n.91/1981, infatti, consente di rimettere la soluzione delle controversie, comprese quelle in materia di licenziamenti, ad un giudizio arbitrale.

I motivi di inapplicabilità della legge sui licenziamenti individuali, invece, sono da ricercare nell'estrema mobilità legata alle vicende sportive e nel carattere strettamente fiduciario che intercorre tra la società e l'atleta.

Non si applica, infine, l'intera legge 18 aprile 1962 n.230 in materia di contratti a termine³⁶².

Secondo una parte della dottrina, l'elenco delle norme inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non è tassativo e può essere integrato in base ad un giudizio d'incompatibilità sia per accordo tra le parti che per pronuncia del giudice³⁶³.

Il rapporto di lavoro sportivo subordinato, per la disciplina dettata dalla legge n.91/1981 ed in parte evidenziato, presenta caratteri di specialità rispetto ai normali rapporti di lavoro dipendente.

Infatti, la specialità del rapporto di lavoro sportivo viene collegata alle caratteristiche delle attività prestate dagli atleti e per questo motivo si è reso necessario predisporre delle norme in parte diverse da quelle previste per tutti i lavoratori dipendenti³⁶⁴. In merito vale la pena di evidenziare che la dottrina giuslavorista definisce rapporti di lavoro speciale quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro o della particolare attività svolta, come è il caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche in parte, differente rispetto a quella generale, con lo scopo di adattare il modello generale di tutela generale fornita ai lavoratori subordinati anche a quei lavoratori che esercitano lavori speciali.

La specialità del rapporto, però, non esclude l'applicabilità allo stesso di tutte quelle norme di carattere generale e che non sono incompatibili con la normativa speciale.

Infine merita un accenno l'abolizione del vincolo sportivo.

Il motivo di abolizione del vincolo sportivo per i professionisti può essere ricercato nel fatto che le associazioni sportive, nel tempo, avevano assunto le caratteristiche di vere e proprie imprese, in modo speciale quelle calcistiche, di conseguenza anche i rapporti tra società e tesserati dovevano essere ispirati ad un rapporto più rispondenti alla logica del mercato.

³⁶² Legge 18.04.1962 n.230, *Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*, in *Gazzetta Ufficiale del 17.05.1962 n. 125*, modificata dal *Decreto Legislativo 06.09.2001 n.368*, *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro determinato conclusa dall'UNICE, dal CEEP e dal CES*, in *Gazzetta Ufficiale del 09.10.2001 n.235*.

³⁶³ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, fasc. II, 1993, pag. 210 e segg.; S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Diritto del Lavoro* fasc. I, 1982, pag. 127 e segg.

³⁶⁴ E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari 2002, pag. 508 e segg.; L. GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino 2001

La legge n.91/1981 eliminando il vincolo sportivo ha eliminato tutti gli ostacoli al libero mutamento del posto di lavoro. Il contratto di lavoro a termine, articolo 5, comma 1, consente il trasferimento dell'atleta, articolo 5, comma 2, tramite una cessione del contratto in ossequio alla previsione dell'articolo 1406 del codice civile³⁶⁵, purché vi sia il consenso dell'atleta e siano osservate le modalità fissate dalle singole federazioni sportive. La legge, infatti, rinvia alle disposizioni emanate dalle federazioni, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, di stabilire se la cessione deve essere a titolo oneroso, in base a coefficienti e parametri prestabiliti, o a contrattazione libera o a titolo gratuito.

Nel caso, però, la società cedente richieda un prezzo particolarmente alto, può accadere che ci si riavvicini al vecchio sistema del mercato dei trasferimenti, in quanto l'atleta può solo accettare o non la cessione ma non è libero nella contrattazione.

Nel caso, invece, il trasferimento si verifichi alla scadenza del contratto l'atleta, al contrario di quanto accadeva prima dell'emanazione della legge n.91/1981, è libero di scegliere il suo futuro.

L'articolo 4, nei primi 6 commi, della più volte citata legge, assicura la libera mobilità del lavoratore sportivo e vieta qualsiasi tipo di clausola dopo la scadenza del contratto.

Oggi il legame tra l'atleta e la società è molto attenuato essendo possibile recedere dal contratto in quanto è possibile applicare gli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Dalla distinzione operata dalla legge n.91/1981 tra sportivi professionisti e dilettanti consegue la mancata estensione, anche ai dilettanti, dell'abolizione del vincolo sportivo³⁶⁶.

L'articolo 6, comma 3, della legge n.91/1981 stabilisce: “ *Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli*”. Questa previsione resta l'unica limitazione alla scelta del posto di lavoro e rappresenta un privilegio per la società di stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile. Con questa disposizione, il

³⁶⁵Codice Civile approvato con Regio Decreto del 16.03.1942, in G.U. del 04.04.1942 n.79.

³⁶⁶I. MARANI TORO E A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano 1977, 97 e segg.

legislatore ha voluto tutelare gli interessi delle società sportive a mantenere e potenziare i settori giovanili.

Questo articolo è stato sostituito dall'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 20. 09. 1996 n.485, convertito con modificazioni nella legge 18.11.1996 n.586³⁶⁷, il quale stabilisce: “... *nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio d'addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua attività dilettantistica o giovanile*”. Il premio viene riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico e solo a favore della società o dell'associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Alla società è riservato un vero e proprio diritto di preferenza in occasione della stipula del primo contratto professionistico.

La norma, che ha portato all'abolizione del vincolo sportivo, ha indubbiamente un valore umano e civile in quanto rende giustizia agli sportivi professionisti³⁶⁸. Bisogna, però, che vengano eliminate anche le discriminazioni, ancora esistenti, tra gli sportivi professionisti e quelli dilettanti. Alcune Federazioni, in ossequio a quanto disposto dal CONI³⁶⁹, hanno provveduto a modificare le loro norme regolamentari, limitando la durata del vincolo sportivo al raggiungimento di una certa età³⁷⁰. Un passo importante in questo senso è arrivato dal Tribunale di Padova, con un ordinanza del 28. 07. 2005, ha accolto la domanda cautelare proposta da un calciatore dilettante per lo scioglimento del vincolo sportivo che lo legava alla propria società fino al compimento del venticinquesimo anno di età ed ha autorizzato lo stesso ad effettuare il tesseramento presso altra società sportiva affiliata alla FIGC³⁷¹.

³⁶⁷ Decreto Legge 20 settembre 1996 n. 485, *Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*, in Gazzetta Ufficiale del 21.09.1996 n.222; legge 18.11.1996 n. 586, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996 n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*, in Gazzetta Ufficiale del 20.11.1996 n.272.

³⁶⁸ F. SANTORO, *Abolizione del vincolo sportivo*, in Società stampa sportiva, Roma, 1996.

³⁶⁹ Il CONI ha stabilito, il 23.03.2004, che: “ gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo”.

³⁷⁰ L'articolo 32 delle Norme di Organizzazione Interne della FIGC prevede: I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

³⁷¹ E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata ...?!...*, (nota a sentenza del Tribunale di Padova del 28 luglio 2005), in Giustizia Sportiva, n.3 del 2005, pag. 40 e segg.

4.2-SPORTIVI PROFESSIONISTI E DILETTANTI

Prima di trattare le problematiche relative alla distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti è il caso di soffermarci, almeno brevemente, a delineare la figura dell'atleta.

Figura centrale del fenomeno sportivo è l'atleta il quale, insieme ad altri soggetti, quali per esempio tecnici, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici, è chiamato a compiere tutte le operazioni collegate all'evento sportivo.

Secondo alcuni autori³⁷² è atleta colui che, nel praticare una certa specialità sportiva, si misura con altri praticanti in un contesto disciplinato con l'obbiettivo di vincere le competizioni e rientrare in una graduatoria ufficiale di valori atletici³⁷³.

L'inserimento nell'ordinamento sportivo fa acquisire lo status di atleta per cui è possibile definire "atleta" chi gareggia con la finalità di migliorare il risultato secondo le regole fissate dall'ordinamento sportivo.

Per acquisire la qualifica di atleta, quindi, è necessario: 1) che l'attività sportiva venga esercitata non quale fine a se stessa ma con lo scopo di misurare le proprie capacità raffrontandole con quelle di altri soggetti che praticano lo stesso sport partecipando a competizioni che consentono di essere valutati ed entrare, poi, a far parte di graduatorie ufficiali; 2) che l'atleta appartenga all'ordinamento giuridico sportivo, dove sono regolamentate le varie pratiche sportive attraverso regole che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni.

L'interesse dell'atleta a partecipare alle gare, nel rispetto delle regole dell'ordinamento sportivo, viene manifestato con un atto formale di adesione all'apparato sportivo che si estrinseca con il tesseramento³⁷⁴.

Con il tesseramento l'atleta acquista uno status che lo rende titolare di rapporti giuridici dai quali discendono diritti e obblighi nei confronti di altri atleti, dell'associazione sportiva, della Federazione nazionale e della Federazione internazionale.

E' bene precisare che esistono vari tipi di tesseramento a seconda dello status del soggetto che intende entrare a far parte dell'ordinamento sportivo.

Limitandoci alla figura dell'atleta bisogna distinguere tra professionista:, in questo caso viene in essere prima il rapporto di lavoro e poi segue il tesseramento e la durata coincide con la durata del contratto; dilettante: nel qual caso è l'atleta che chiede alla

³⁷² M. SANNINO, voce sport, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXX, Roma 2006.

³⁷³ M. SANINO F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 2° edizione, CEDAM, Padova, 2008, pag. 187 e segg.

³⁷⁴ M. SANINO, voce sport, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XXX, Roma 2006.

Federazione di tesserarlo per poter partecipare alle competizioni ed alle gare dalla stessa organizzate; stranieri per i quali il tesseramento è subordinato al rilascio del nulla osta della Federazione nazionale di appartenenza dell'atleta; infine il tesseramento dei minorenni che è variamente disciplinato da parte delle diverse Federazioni³⁷⁵. Prevale, per un numero crescente di discipline sportive, la tendenza di acquisire il consenso di entrambi i genitori³⁷⁶.

La legge n.91/1981 ha fornito per la prima volta la definizione precisa del professionismo sportivo tanto che ha per oggetto la materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti e quindi solo il rapporto di lavoro di detti atleti è oggetto di una disciplina specifica.

In particolare la legge riconosce, all'articolo 1, che l'esercizio dell'attività sportiva, sia in forma individuale che collettiva, dilettantistica o professionale, è libera; per poi indicare, all'articolo 2 le figure degli sportivi professionisti. Lo stesso recita: *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

E' chiaro, quindi, che la legge individua come propri destinatari i professionisti sportivi, cioè quelli che esercitano l'attività sportiva a favore di una società a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

I dilettanti, invece, sono tutti quei soggetti che praticano l'attività sportiva per diletto o in favore di società ed associazioni che non svolgono attività professionistica sia perché la Federazione di appartenenza non ha riconosciuto il professionistico sia perché la società o l'associazione non partecipa ai campionati professionistici.

La dicotomia professionista - dilettante risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive; essa si fondava sulla tesi che l'attività degli atleti non poteva costituire fonte di guadagno. Inoltre, lo sport era praticato esclusivamente dalle classi sociali agiate, che non avevano necessità di

³⁷⁵ F. CASAROLA, *Il tesseramento del minore – Il caso Pacilli*, in www.diritto.sport.com.

³⁷⁶ L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, Rivista della facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Palermo Vol. I, fasc.2, sez. I, 2008, pagg. 51 – 65.

ricavare un reddito dall'attività sportiva contribuendo, poi, alla idealizzazione della distinzione tra *homo ludens e homo faber*³⁷⁷.

Il dilettantismo sportivo, pur essendo un fenomeno sociale di ampie dimensioni che dovrebbe trovare la propria giustificazione nei valori olimpici (dove era prevista l'assenza di profitto dall'attività sportiva), sempre più spesso è al centro di vere e proprie contrattazioni economiche³⁷⁸.

Che lo sport dilettantistico fosse considerato un fenomeno culturale di massa fece sì che la giurisprudenza vi prestasse pochissima attenzione.

Per i dilettanti, inoltre, non esiste un'apposita disciplina che riguarda il rapporto tra società o associazione e l'atleta. Una tale lacuna non crea alcun problema per coloro che esercitano una qualsiasi disciplina per puro divertimento ma è sicuramente un problema per quegli sportivi che ricevono dei compensi per le loro prestazioni e che sono, comunque, considerati dilettanti.

La distinzione tra sport professionistico e dilettantistico è rimessa dall'articolo 2 della citata legge, alle singole federazioni sportive nazionali secondo i propri regolamenti e secondo le direttive del CONI.

L'articolo 5 del D.P.R. 28.03.1986 n. 157³⁷⁹, infatti, dispone: ... “*m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica*”.

Il legislatore, quindi, non ha voluto assumersi il compito di individuare i criteri per distinguere tra professionismo e dilettantismo ed ha demandato il compito agli ordinamenti federali preposti alle singole discipline sportive.

E' appena il caso di ricordare che il CONI, nonostante obbligato per legge, solo nel 2004³⁸⁰ ha stabilito di lasciare all'autonomia statutaria delle singole federazioni sportive nazionali la distinzione tra professionisti e dilettanti. Nella deliberazione adottata nel 2004, il CONI parla di attività professionistica e non professionistica superando, almeno lessicalmente, la nozione di sportivo dilettante, che troviamo definita, per la prima volta,

³⁷⁷ A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustizia Sportiva*, n.1 del 2006, pag 4 e segg.; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pag. 163 e segg.

³⁷⁸ G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, pag. 13 e segg.

³⁷⁹ D.P.R. 28.03.1986 n.157 “ *Nuove norme di attuazione della Legge 16 febbraio 1942 n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)* in *Gazzetta Ufficiale* del 13.05.1986 n.109

³⁸⁰ Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1256 del 23.03.2004.

dal nostro legislatore nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004³⁸¹ sull'obbligo assicurativo degli sportivi dilettanti.

Lasciando alle Federazioni nazionali la scelta di istituire un settore professionistico, mediante specifica previsione statutaria, il legislatore ha operato, non solo, una sorta di rinvio in bianco alle federazioni ma ha posto in essere, anche, una deviazione di dubbia compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento³⁸² e tutela del lavoro, in tutte le sue forme, e con i principi generali del diritto del lavoro che attribuiscono, invece, prevalenza alla sostanza del rapporto tra l'atleta e la società, rispetto alla forma ed alla volontà delle parti.

La ragione per la quale il legislatore ha deciso di affidare il potere di qualificazione alle federazioni trova la sua ragione di essere nella necessità di evitare la eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo. Lo sport dilettantistico ha perso la caratteristica di pura attività ricreativa e molto spesso vengono erogati cospicui compensi e, di conseguenza, lasciare la qualifica di professionista legata ai soli elementi della onerosità e continuità avrebbe fatto confluire nel professionismo la gran parte dello sport praticato in Italia.

Continuando con l'analisi dell'articolo 2 della legge n.91 del 1981 vediamo che è considerato professionista chi esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità e purché sia intervenuta la qualificazione da parte delle rispettive federazioni in osservanza delle direttive del CONI.

Subordinare, poi, l'acquisto della qualità di atleta professionista, oltre che ai requisiti di onerosità e continuità del rapporto di lavoro³⁸³, al requisito della qualificazione, esclude, in maniera ingiustificata, dalla legge sul professionismo sportivo i cosiddetti professionisti di fatto.

Questi ultimi, infatti, pur svolgendo attività sportiva con onerosità e continuità non sono considerati professionisti solo perché non hanno ricevuto la qualificazione della federazione competente.

³⁸¹ All'articolo 1, comma 1°, del Decreto Ministeriale del 17.12.2004, in Gazzetta Ufficiale del 28.04.2005, si legge: ... "a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico, motorio o quale impiego del tempo libero con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n.38".

³⁸² A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in Autori Vari, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, a cura di L. Musumarra e E. Crocetti Bernardi, Expert edizioni, Forlì 2007, pag. 51 e segg.

³⁸³ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto sportivo*, n. 3 del 1997, pag. 373 e segg.

Quello della qualificazione è un requisito meramente formale che consiste in una serie di atti di competenza di una pluralità di soggetti, quali il CONI, le Federazioni e, da ultimo, le società sportive, le quali per poter assumere atleti professionisti devono essere costituiti nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Il sistema stabilito dalla legge n.91 del 1981 ha, di fatto, sottratto dall'applicazione della disciplina, tutti i casi del professionismo di fatto facendo dipendere l'acquisizione dello status di sportivo professionista da un elemento formale invece che dalla concreta attuazione del rapporto intercorrente tra la società e l'atleta, tanto che alcuni autori³⁸⁴ ritengono che l'articolo 2 della legge n.91/1981 sia "un'anomalia all'interno della legislazione lavoristica" in quanto regola in modo diverso rapporti di lavoro analoghi.

La qualificazione della Federazione nei confronti di attività caratterizzate da una significativa organizzazione di mezzi e di strutture, da un elevato livello tecnico degli atleti, impegnati continuativamente in allenamenti e gare e da consistenti remunerazioni, non è coerente con un'attività svolta per puro piacere personale³⁸⁵. Basti pensare, per esempio, agli atleti che prestano la propria opera in discipline sportive non riconosciute dal CONI come professioniste i quali pur avendo un rapporto di lavoro caratterizzato dai requisiti di continuità ed onerosità ed essendo gli stessi soggetti al potere direttivo e gerarchico della società da cui dipendono non possono essere inquadrati come professionisti³⁸⁶.

Questo è un fenomeno sempre più diffuso e gli atleti solo formalmente dilettanti dovrebbero, teoricamente, offrire la loro prestazione agonistica senza remunerazione mentre in realtà traggono sostentamento proprio dallo svolgimento dell'attività sportiva.

La necessità del requisito formale della qualificazione insieme alla onerosità e continuità è stato molto criticato. Si ritiene, infatti che la mancanza di richiesta di qualificazione da parte della competente federazione crea una profonda disparità di trattamento soprattutto nei confronti di quegli atleti, professionisti di fatto, che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo ed a titolo oneroso ma continuano ad essere inquadrati come atleti dilettanti.

Di conseguenza bisogna chiedersi a quale disciplina devono essere sottoposti i professionisti di fatto che svolgono la loro attività sportiva in discipline non qualificate

³⁸⁴ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto sportivo* n.3, del 1997, pag. 373 e segg.

³⁸⁵ P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità*, Maggioli, S. Arcangelo di Romagna (RN) 2007, pag. 57 e segg.

³⁸⁶ A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 3/4 del 1997, pag. 521 e segg.

dalle rispettive federazioni come sport non professionistici ma con i caratteri di onerosità e continuità?

Molti atleti, considerati dilettanti, sottoscrivono con le società contratti che possono essere denominati di ingaggio, di collaborazione sportiva, di prestazione sportiva che ricalcano l'articolato dell'accordo tipo previsto per i professionisti e, questi contratti, prevedono spesso l'erogazione di somme molto superiori al semplice rimborso spese³⁸⁷.

Queste soluzioni se da un lato eliminano alcune lacune relative alla tutela dei professionisti di fatto, risultano alquanto discutibili con i principi del diritto del lavoro.

In merito alcuni autori³⁸⁸ suggeriscono, per non lasciare privi di tutela quei rapporti solo formalmente dilettantistici, di fare comunque riferimento alla legge n.91 del 1981 prescindendo dal requisito della qualificazione. Nel caso dei professionisti di fatto, l'attività sportiva è la stessa prestando, questi atleti, la propria opera in maniera continuativa ed a titolo oneroso.

Questa soluzione, però, non può essere seguita in quanto il requisito della qualificazione è imprescindibile per costruire la figura del professionista; si tratta di un elemento necessario e non accessorio per configurare la figura del professionista sportivo.

Altri autori³⁸⁹, invece, ipotizzano il ricorso alle norme previste dal diritto civile notando che fuori dalla disciplina dettata dalla legge n.91 del 1981 restano gli sportivi dilettanti e quelli solo formalmente dilettanti e che solo per questi ultimi potrebbe applicarsi la normativa vigente in tema di lavoro subordinato.

Anche nell'ambito delle discipline sportive dilettantistiche è possibile configurare un rapporto di lavoro quando l'attività dell'atleta viene remunerata e le somme erogate allo sportivo non sono dei semplici rimborsi spesa.

Il dilettantismo retribuito, del resto, è riconosciuto, anche se indirettamente, dal nostro legislatore nel momento in cui ritiene tassabili³⁹⁰ le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati e questi sono inseriti tra i redditi diversi.

La dottrina³⁹¹ ritiene più appropriato distinguere tra atleti professionisti e dilettanti in base ai fini che vengono perseguiti ed in base al volume dell'attività esercitata e che si

³⁸⁷ A. BELLAVISTA, *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, vol.10, fasc. n.1/2, del 2008, pag. 61 e segg.

³⁸⁸ L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano Appendice*, vol. VII, Torino 1987, pag. 511 e segg.

³⁸⁹ C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia civile*, I, del 1985, pag. 2085 e segg.

³⁹⁰ In tal senso l'articolo 67, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 *Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, in *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.1986 n.302 Supplemento Ordinario.

³⁹¹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, n.2 del 1993, pag. 210 e segg.

potrebbe qualificare come sportivo dilettante chi praticava l'attività agonistica per motivi ricreativi mentre definire professionista chi dallo sport ricavava la propria fonte di reddito.

Generalmente, però, il termine dilettante viene utilizzato sia per indicare colui che si dedica allo sport per pura passione o per passatempo sia per quegli atleti che pur svolgendo un'attività sportiva dalla quale ricavano cospicui compensi, sono definiti dilettanti.

Infatti, esercitare l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, anche se nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, può essere una definizione valida sia per lo sportivo professionista che quello dilettante³⁹².

Alcuni autori³⁹³, ritengono che lo sportivo professionista non sia precisamente colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso ed in modo continuativo, rientrano in questa categoria anche gli sportivi dilettanti, ma che bisogna trascendere dai concetti di continuità ed onerosità e bisogna rifarsi al concetto di prevalenza. Infatti una parte della dottrina³⁹⁴ ritiene che potrebbe definirsi professionista sportivo chi esercita dietro compenso, prevalentemente o esclusivamente l'attività sportiva.

La diffusione del professionismo di fatto, o falso dilettantismo, però, è stata superata nella concezione di lavoro solo in ambito professionistico.

Infatti la realtà è molto diversa dallo schema professionista – lavoro, dilettante – divertimento e che vi sono molti sportivi considerati dilettanti che svolgono la propria attività a titolo oneroso e con livello di impegno a tempo pieno pari a quello di un atleta professionista.

Le attuali norme legislative, contrariamente ai principi guislavoristici, si limitano ad una qualificazione solo formale e non pongono in essere alcuna valutazione in merito all'attività svolta in concreto dagli atleti né valutano gli effetti che si producono in presenza di prestazioni omogenee³⁹⁵.

Il potere di qualificazione lasciato alle Federazioni determina la loro assoluta discrezionalità nella distinzione tra professionismo e dilettantismo e consente alle stesse di

³⁹² L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. I fasc.2, del 2005, pag. 39 e segg.

³⁹³ M. DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza 1993, pag. 37 e segg.

³⁹⁴ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, del 1993, pag. 699 e segg.

³⁹⁵ L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro professionistico*, in Lineamenti di diritto sportivo, a cura di G.M. Riccio, L. Cantamessa, G. Sciancalepore, Giuffrè, Milano 2008, pag. 147 e segg.

decidere e condizionare il campo di applicazione della legge n.91 del 1981 esercitando in questo modo un vero e proprio potere di natura amministrativa³⁹⁶

4.3-IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

L'articolo 4 della legge n.91 del 1981 delinea gli elementi essenziali del rapporto di lavoro sportivo subordinato.

Il contratto di lavoro sportivo è un contratto tipico, in quanto previsto e disciplinato dalla legge, è a titolo oneroso ed entrambe le parti sono tenute, rispettivamente, ad effettuare la prestazione lavorativa ed a corrispondere la retribuzione. Si tratta, inoltre, di un contratto consensuale perché si perfeziona con il consenso e ad effetti obbligatori comportando obbligazioni per le parti. Ancora, esso è un contratto formale dal momento che è richiesta la forma scritta a pena di nullità, quest'ultimo carattere rappresenta una deroga al principio generale della libertà di forma³⁹⁷, ed è bilaterale in quanto si stipula tra due parti. Infine è un contratto a prestazioni corrispettive, dal momento che dall'applicazione di esso discendono obbligazioni reciproche per entrambi le parti.

Detta disciplina è divergente in più punti da quella dettata per il comune rapporto di lavoro subordinato in quanto la prestazione degli sportivi professionisti ha natura e caratteristiche tali che la differenziano da ogni altra prestazione lavorativa.

Innanzitutto l'articolo 4 stabilisce che la costituzione del rapporto avvenga per assunzione diretta e che ad esso non sono applicabili gli articoli 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori in materia di collocamento, l'atleta professionista potrà negoziare direttamente la stipula del contratto.

Elementi essenziali del contratto sono: l'accordo e la forma.

Il primo comma dell'articolo 4 prevede espressamente che il contratto, tra lo sportivo e la società, debba essere stipulato sulla base di quello tipo, predisposto conformemente all'accordo, da stipulare ogni tre anni, tra la Federazione sportiva nazionale e tra i rappresentanti delle categorie interessate. La cadenza triennale, voluta dalla norma, ha lo scopo di adattare costantemente il contratto di lavoro sportivo alle

³⁹⁶ G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino 2009, pag. 59 e segg.

³⁹⁷ Nel caso del contratto di lavoro sportivo, il legislatore lo ha incluso nell'ambito dei contratti previsti dall'articolo 1350 n.13 del codice civile e che anche il contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 1351 del codice civile, deve avere la forma scritta a pena di nullità.

eventuali modifiche, sia normative che contrattuali, che dovessero verificarsi a livello nazionale ed a livello europeo.

Lo scopo della concertazione sui contenuti del contratto è legata anche al fatto che, a differenza della disciplina generale sul lavoro subordinato, se il lavoratore sportivo non aderisce ad alcun sindacato il contratto tipo ha valore anche nei suoi confronti. Questo significa che l'atleta può concludere un contratto di lavoro solo alle condizioni previste dal contratto tipo; è come se l'articolo 4 conferisse alla contrattazione collettiva una validità erga omnes in quanto sia le società che i professionisti sportivi hanno un vincolo di appartenenza con le federazioni.

Secondo la giurisprudenza³⁹⁸ il rapporto contrattuale tra l'atleta e la società non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato sportivo, al quale si applica la disciplina derogatoria della legge n.91 del 1981, se manca il contratto tipo. Naturalmente non si esclude che il contratto individuale può regolamentare aspetti quali la determinazione del compenso³⁹⁹, la condizione ed il termine.

Il contratto tipo consiste in uno schema contrattuale ed è parte integrante dell'accordo collettivo e costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipula del contratto individuale. Questo rappresenta anche una garanzia del recepimento corretto delle norme contenute nell'accordo collettivo. In linea di massima si può affermare che al contratto tipo faccia riscontro la parte normativa del contratto collettivo⁴⁰⁰.

L'articolo 4 della legge n.91 del 1981, poi, prevede la forma scritta a pena di nullità. Si tratta di un'importante deroga ai principi generali del diritto del lavoro. A differenza di quanto accade per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato ordinari, rispetto ai quali opera il principio generale di diritto civile della libertà delle forme, per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionista, il legislatore ha imposto espressamente la forma scritta. Questa previsione è coerente con il sistema di tutele che l'ordinamento detta a favore di quei lavoratori che stipulano contratti per i quali è prevista una regolamentazione diversa da quella generale prevista per i rapporti di lavoro subordinato.

³⁹⁸ Sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, n.6439 dell'8 giugno 1995, in Giustizia civile Massimario.

³⁹⁹ M. DE CRISTOFARO, *Commento all'articolo 4, in Legge 23 marzo 1984 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti*, Commentario a cura di M. Persiani, in Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova 1982, pag. 573 e segg.

⁴⁰⁰ M. DE CRISTOFARO, *Commento all'articolo 4, in legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Commentario a cura di M. Persiani, in Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova 1982, pag. 573 e segg. Secondo l'autore "il contratto tipo costituisce la parte normativa del contratto collettivo assolvendo la funzione di modello a cui conformare i contratti individuali".

Il requisito della forma scritta, inoltre, è previsto non solo per tutelare lo sportivo lavoratore ma anche: per consentire il controllo di conformità del contratto individuale agli accordi tra le federazioni ed i rappresentanti delle categorie interessate, per attuare un controllo sull'operato e sui bilanci delle società, per garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva per garantire maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e società e, non meno importante per le società quotate in borsa, tutelare gli investitori.

La mancanza della forma scritta, poi, renderebbe materialmente impossibile compiere gli altri passaggi previsti dalla legge quali il deposito e l'approvazione da parte della Federazione elementi questi, inoltre, funzionali alla costituzione del rapporto di lavoro.

Non è chiaro, però, se la sanzione di nullità si riferisca solo alla mancanza della forma scritta o possa conseguire anche alla difformità dal contratto individuale rispetto a quello tipo.

Secondo alcuni autori⁴⁰¹ la sanzione di nullità si può considerare riferita solo alla mancanza della forma scritta e non alle ipotesi di difformità del contratto.

Tuttavia l'opinione più accreditata in dottrina e giurisprudenza ritiene che la sanzione di nullità può colpire in ugual misura il vizio che si manifesta in una qualsiasi delle fasi del procedimento di costituzione del rapporto di lavoro⁴⁰².

La previsione della conformità del contratto individuale al contratto tipo predisposto sulla base dell'accordo fra Federazioni e rappresentanti delle categorie interessate si fonda sull'analisi delle ragioni sostanziali che hanno portato il legislatore a garantire l'omogeneità dei contratti imponendo una restrizione all'autonomia contrattuale ed introducendo un'anomalia, per un contratto tra privati, avendone condizionato la validità all'approvazione da parte di un soggetto terzo. Nel merito, infatti, la Cassazione⁴⁰³ ha ritenuto che il rapporto tra uno sportivo professionista e la società, stipulato in mancanza di accordo collettivo e di contratto tipo non predisposto dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, è soggetto alle norme di diritto comune in materia di lavoro.

⁴⁰¹ F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1994, pag. 686.

⁴⁰² Sentenza, Cassazione Civile, Sezione lavoro, n.11462 del 12 ottobre 1999, in *Rivista diritto sportivo* 2000, pag. 535, con nota di G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2000, pag. 540.

⁴⁰³ Sentenza Cassazione Civile, 8 giugno 1995 n.6439, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, pag. 747.

L'articolo 4, poi, prevede che il contratto, in triplice copia, venga depositato, entro cinque giorni dalla stipula, presso la federazione sportiva nazionale competente per l'approvazione.

La federazione, a sua volta, deve dare immediata notizia alle parti dell'eventuale mancata approvazione, mentre nel caso che la federazione non si pronunci entro trenta giorni successivi al deposito il contratto si intende approvato.

Parte della giurisprudenza⁴⁰⁴ ritiene che in mancanza dell'approvazione da parte della Federazione il contratto è valido ed efficace tra le parti e che le conseguenze della mancata approvazione potrebbero comportare delle conseguenze, di tipo sanzionatorio, a carico della società⁴⁰⁵.

Qualora il contratto non venga approvato per incapacità economica della società, l'atleta professionista ha diritto ad un equo indennizzo.

Il deposito, e la sua approvazione, ha funzione di controllo di legittimità⁴⁰⁶ del contratto, tanto che lo stesso articolo 4, al comma 3, prevede la sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo. Detta previsione richiama la disciplina prevista dall'articolo 2077⁴⁰⁷, comma 2, del codice civile per i contratti di lavoro subordinato e svolge anche la funzione di proteggere la parte contrattualmente più debole che potrebbe essere indotta a sottoscrivere clausole peggiorative⁴⁰⁸.

Il contratto di lavoro sportivo può prevedere anche elementi non previsti dal contratto tipo quali la condizione, per esempio la definitiva assunzione al termine di un periodo di prova, ed il termine; elementi che una volta inseriti nel contratto ne modificano il contenuto e ne condizionano l'efficacia, obbligando le parti al loro rispetto.

Non va dimenticato che con l'abolizione del vincolo sportivo l'apposizione del termine nel contratto di lavoro sportivo è diventato un elemento fondamentale di tutti i contratti. La legge sul lavoro sportivo consente espressamente, all'articolo 5, che il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga l'apposizione del

⁴⁰⁴ R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Edizioni Maros, Milano 1991.

⁴⁰⁵ R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 2000

⁴⁰⁶ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, I, 1983, pag. 708 e segg.

⁴⁰⁷ L'articolo 2077, comma 2, del codice civile infatti stabilisce: ... " *Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro*".

⁴⁰⁸ G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*, in *Rivista di Diritto sportivo*, 2000, pag. 540.

termine finale, non superiore a cinque anni, ed ammette la possibilità di successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti⁴⁰⁹.

La previsione di un termine di durata del rapporto di lavoro sportivo trova giustificazione sia nell'interesse dello sportivo che delle società a non vincolarsi a tempo indeterminato o per tempi molto lunghi incompatibili con gli obiettivi di successi continui in campo agonistico ed economico che può essere assicurato solo con scelte organizzative dinamiche.

Il deposito, inoltre, ha lo scopo di effettuare un controllo di merito in quanto il controllo federale ha come finalità principale di preservare la stabilità e l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Tale controllo oltre alla verifica formale della coincidenza delle clausole dei contratti impone anche la valutazione di merito sulla congruità dell'impegno economico assunto dalle società. Valutazione che per essere esauriente e dimostrativa della situazione effettiva, deve riguardare non il singolo contratto ma deve essere estesa a tutti i contratti depositati, in un dato periodo, dalla stessa società sportiva comparandone il contenuto economico alle risultanze del bilancio e, quindi, valutare se la stessa può far fronte agli impegni economici assunti.

Il quarto comma dell'articolo 4⁴¹⁰, poi, impone un contenuto obbligatorio al contratto di lavoro sportivo, precisamente le parti devono inserire all'interno del contratto individuale una clausola che vincola il professionista al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società oltre a quanto richiamato dai singoli accordi collettivi di settore e dai regolamenti della federazione cui il tesserato è vincolato da un rapporto associativo di affiliazione⁴¹¹. Questa previsione richiama l'obbligo per l'atleta di sottostare alle direttive datoriali dell'articolo 2094 del codice civile⁴¹². Di contro al suddetto dovere dell'atleta di osservare le prescrizioni della società, per quest'ultima sorge l'obbligo di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica. Quest'obbligo, cui corrisponde un diritto dell'atleta, è riconosciuto, limitatamente agli allenamenti, sia dalla giurisprudenza che dagli accordi collettivi e dai contratti tipo mentre non esiste un obbligo preciso di far partecipare l'atleta alle gare.

⁴⁰⁹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile*, II, 1993, pag. 205 e segg.

⁴¹⁰ Il comma 4 recita "Nel contratto individuale dovrà essere prevista una clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici"

⁴¹¹ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, in *Foro italiano*, II, 1990, pag. 3176 e segg.

⁴¹² L'articolo 2094 del codice civile recita "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Il contratto di lavoro può prevedere, ai sensi del comma 5⁴¹³ dell'articolo 4, l'inserzione di una clausola compromissoria con la quale vengono deferite ad un collegio arbitrale le, eventuali, controversie che potessero insorgere tra gli atleti e la società concernenti l'attuazione del contratto. Questa clausola, se inserita nel contratto, dovrà contenere il numero e le modalità di nomina degli arbitri; si tratta di una clausola facoltativa e spetta alle parti se inserirla oppure no. Molto spesso non si procede all'inserimento della suddetta clausola nel contratto individuale mentre viene introdotto l'obbligo per le parti di rispettare le norme regolamentari della Federazione competente, nelle quali norme è quasi sempre contenuta una generale clausola compromissoria che gli associati si impegnano a rispettare, pena l'esclusione dalla Federazione.

Il carattere speciale del rapporto di lavoro sportivo comporta anche il divieto, previsto dal sesto⁴¹⁴ comma dell'articolo 4, di inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza o che possano limitare la libertà contrattuale dell'atleta, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto⁴¹⁵. Con questa previsione non si vuole limitare la mobilità dei professionisti sportivi in considerazione che l'elemento della concorrenza è una delle caratteristiche principali del settore. Secondo alcuni autori⁴¹⁶ la previsione del comma sei non contrasta con quanto disposto dall'articolo 2125 del codice civile⁴¹⁷ ma rappresenta l'affermazione del principio opposto data la natura squisitamente concorrenziale dell'attività sportiva⁴¹⁸.

Importante, poi, è la facoltà, prevista dal comma 7, che ogni Federazione ha di costituire un fondo, ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile⁴¹⁹, gestito da rappresentanti

⁴¹³ Il comma 5 dell'articolo 4 recita *“Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.”*

⁴¹⁴ Al comma 6 si stabilisce che *“Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.”*

⁴¹⁵ B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Rivista Contratto e impresa*, 1998, pag. 761 e segg.

⁴¹⁶ F. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il lavoro sportivo*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVIII, Roma 1990, pag. 1 e segg.

⁴¹⁷ L'articolo 2125 del codice civile disciplina il patto di non concorrenza e stabilisce: *“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. 2. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.*

⁴¹⁸ L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di G.M. Riccio, L. Cantamessa, G. Sciancalepore, Giuffrè Milano 2008, pag. 147 e segg.

⁴¹⁹ Articolo 2123: *Forme di previdenza*, *“Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di*

delle società e degli sportivi, con lo scopo di corrispondere un'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

Sempre in un'ottica garantistica della figura dello sportivo professionista bisogna guardare, anche, quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.91 del 1981. Questi articoli assicurano la tutela dell'atleta sotto i profili di carattere sanitario, assicurativo e previdenziale.

La tutela sanitaria è disciplinata dall'articolo 7 dove si stabilisce una disciplina specifica in considerazione della specialità dell'attività sportiva ma la norma in esame non esaurisce la gamma delle disposizioni dirette a garantire il diritto alla salute nello svolgimento dell'attività sportiva. Infatti al diritto alla salute concorrono sia le disposizioni generali dell'ordinamento statale, di cui sono destinatari tutti i cittadini, sia quelle che si rivolgono agli sportivi, ma che nello stesso tempo si ricollegano anche alla tutela dell'interesse pubblico alla salute, sia quelle che prevedono degli obblighi a carico del datore di lavoro e che sono ricollegate all'esecuzione del contratto di lavoro⁴²⁰.

Sempre a tutela dell'atleta in materia di diritto alla salute vi sono anche tutte le norme contrattuali che completano il quadro dei diritti degli sportivi. Sul piano contrattuale opera l'articolo 2087⁴²¹ del codice civile che fra gli obblighi a carico del datore di lavoro pone quello relativo alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.

Anche le società sportive sono tenute all'osservanza di detta norma e devono adottare tutte le misure generali di prudenza e diligenza e tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica dell'atleta parametrando l'attività svolta rispetto alla pericolosità delle azioni e seguendo continuamente lo sportivo a livello medico⁴²². In effetti, considerando la natura dell'attività l'eventuale responsabilità della società deve essere valutata con particolare attenzione. Tra gli obblighi della società, infatti, vi sono quelli relativi alla cura dell'efficienza fisica dell'atleta e la messa a disposizione di impianti ed attrezzature idonee per la preparazione atletica.

L'articolo 7 della legge n.91 del 1981, poi, prescrive i modi e le forme del controllo medico per l'attività sportiva professionistica rinviando per i controlli medici alle norme

previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto”.

⁴²⁰ P. CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti previdenziali e prevenzionali*, in *Rivista diritto sportivo*, 1985, pag. 409 e segg.

⁴²¹ Art.2087. *Tutela delle condizioni di lavoro.* “ *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

⁴²² F. GHERARDI, *Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortunio dei calciatori*, in *Rivista Responsabilità Civile e Previdenza*, Vol. 68, Fasc.3, 2003, pag. 765 e segg.

emanate dalle Federazioni ed approvate dal Ministero della sanità. Lo stesso articolo prevede anche l'istituzione, a cura delle società sportive, di una scheda sanitaria per ogni sportivo professionista con l'obbligo di ripetere gli accertamenti clinici e diagnostici ed aggiornare la scheda ogni sei mesi.

Considerando la natura della prestazione sportiva, è possibile affermare che, anche prescindendo dalle previsioni dell'articolo 7, l'accertamento delle condizioni di salute degli atleti costituisce un obbligo per le società in virtù di quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile e che la condotta, omissiva o negligente, può generare responsabilità⁴²³.

Rientrano nella tutela sanitaria anche gli aspetti previdenziali, riguardanti le forme assicurative contro le malattie professionali e gli infortuni disciplinati dall'articolo 8 della legge n.91 del 1981.

L'articolo 8 stabilisce che “ *le società sportive devono stipulare una polizza individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate*”.

L'assicurazione contro gli infortuni è una delle prime forme di tutela previdenziale degli sportivi. Fu istituita nel 1934 con la costituzione, in seno al CONI, della Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)⁴²⁴ e con la legge 5 gennaio 1939 n. 133⁴²⁵ fu autorizzata all'esercizio diretto delle assicurazioni a favore degli sportivi di tutti gli sport con oneri a carico delle federazioni. Il campo di applicazione dell'assicurazione SPORTASS era limitato agli infortuni che potevano accadere nello svolgimento dell'attività sportiva compresi gli allenamenti e i viaggi ed abbracciava ogni tipo di attività agonistica oltre quella professionistica anche quelle dilettantistica e giovanile. L'ente, però, a causa dell'ingente indebitamento, fu soppresso con il Decreto

⁴²³ A. LEPORE, *Pratiche sportive e obblighi di protezione - La tutela della “persona atleta”*, in *Contratto Impresa Europa*, n. 1 del 2010, pag. 110 e segg.

⁴²⁴ T. GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Nuovissimo Digesto*, IV edizione, Torino 1992, pag. 470 e segg.

⁴²⁵ Legge 5 gennaio 1939 n.133, *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto – legge 12 maggio 1938 – XVI, n. 871 concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con sede in Roma ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti, in Gazzetta Ufficiale del 14 Febbraio 1939, di conversione con modificazioni del Regio Decreto Legge del 12 maggio 1938 n.871, Autorizzazione alla cassa interna del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti*, in *Gazzetta Ufficiale* del luglio 1938 n.149.

Legge del 1 ottobre 2007 n.159⁴²⁶ mentre era stato già introdotto l'obbligo assicurativo, per gli sportivi professionisti dipendenti, con l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38⁴²⁷. Tale obbligo era da osservare anche in presenza di diverse disposizioni contrattuali o di legge di tutela. In questo modo il rapporto di lavoro sportivo è assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124⁴²⁸.

All'iscrizione degli sportivi professionisti all'assicurazione obbligatoria conseguono gli obblighi che la legge pone a carico del datore di lavoro, in questo caso delle società sportive, quali la tenuta dei libri paga e matricola, pagamento dei premi e denunce di infortuni.

L'assicurazione prevista dall'articolo 8 della legge n.91 del 1981, però, non precisa se la norma si applica a tutte le categorie indicate dall'articolo 2, della stessa legge, ed agli sportivi con contratto autonomo. Secondo alcuni autori⁴²⁹ la norma non è applicabile a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2, e che non è sicuramente applicabile agli sportivi con contratto di lavoro autonomo per i quali si può, sempre stipulare una polizza volontaria.

La società è comunque responsabile dell'inadempimento degli obblighi assicurativi anche in relazione alle condizioni ed ai limiti concordati con l'associazione sindacale di categoria e risponde per il risarcimento del danno ed è soggetta a provvedimenti disciplinari.

L'articolo 9 della legge n.91 del 1981, infine, ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 gestita dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge, a favore dei praticanti tutte le discipline sportive professionistiche e degli sportivi con

⁴²⁶ Decreto legge 1 ottobre 2007 n.159 *Interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale*, in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007 n.229, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n.222, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale*, in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007 n.279, supplemento ordinario n.249.

⁴²⁷ Le disposizioni in materia di premi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) sono state approvate con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 *Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, in Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2000 n.50.

⁴²⁸ D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n.257 Supplemento Ordinario.

⁴²⁹ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Rivista diritto sportivo 1982, pag. 21 e segg.; L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, vol. VII, Torino, 1987, pag. 511 e segg.

contratto di lavoro autonomo⁴³⁰; per questi ultimi i contributi sono interamente a loro carico. Sono esclusi dalla tutela previdenziale gli sportivi dilettanti e quelli che svolgono attività sportiva fuori dalle discipline regolate dal CONI.

Lo sportivo dilettante, però, nel caso risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato con una società sportiva inquadrata nel settore dell'industria e dello spettacolo, sarà assicurato presso l'ENPALS considerato che l'identificazione della gestione previdenziale del lavoratore deve essere effettuata in base al settore d'inquadramento del datore di lavoro⁴³¹.

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della soppressione dell'ENPALS, operata dal D.L. 6 dicembre 2011 n.201⁴³², convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 2011 n. 214, le funzioni del predetto ente sono state attribuite all'INPS.

Il regime pensionistico, inizialmente formato dall'integrazione della legge 14 giugno 1973 n.366⁴³³ con l'articolo 9, è stato in seguito profondamente modificato, nel quadro della riforma generale e dell'armonizzazione dei sistemi pensionistici, dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.166⁴³⁴, che ora rappresenta la fonte normativa di riferimento per quanto attiene la determinazione dei contributi, i criteri di calcolo ed i requisiti di accesso al trattamento di pensione.

Restano immutate la base normativa dell'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale da parte delle società che impiegano sia lavoratori subordinati che autonomi soggetti all'assicurazione, le disposizioni di carattere organizzativo dell'articolo 9, comma 5, della legge n.91 del 1981, concernente la composizione del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge n.366 del 1973. Per gli adempimenti derivanti dall'iscrizione, ora, occorre fare riferimento alle norme che regolano i compiti e il funzionamento dell'INPS.

⁴³⁰ L. CARBONE, *Profili generali della tutela previdenziale degli sportivi*, in *Giustizia sportiva*. it, anno II, n.1 del 2006, pag. 56 e segg.

⁴³¹ M. CINELLI, *Sull'inquadramento ai fini previdenziali*, in *Giustizia Civile* 1995, pag. 1385 e segg.

⁴³² Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" in *Gazzetta Ufficiale* del 06.12.2011 n.284 Supplemento Ordinario n.251; convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 2011 n.214, in *Gazzetta Ufficiale* del 27.12.2011 n.300 Supplemento Ordinario n.276.

⁴³³ Legge 14 giugno 1973 n.366 "*Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*" in *Gazzetta Ufficiale* del 09.07.1973 n.173.

⁴³⁴ Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.166 "*Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23 lettera a) della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensione per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)*, in *Gazzetta Ufficiale* del 18.06.1997 n.140.

In applicazione dei principi generali in materia, l'obbligo contributivo, sorge automaticamente con il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per cui lo sportivo professionista avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omessa contribuzione.

In questi casi la società sarà responsabile nei confronti dello sportivo professionista del danno che possa derivare dalla mancata o irregolare contribuzione.

Il regime contributivo e pensionistico degli sportivi professionisti presenta carattere di specificità rispetto a quello generale dei lavoratori subordinati in ragione della carriera più breve degli sportivi.

I requisiti di accesso alla pensione per i soggetti iscritti all'ENPALS, prima del 31 dicembre 1995, si acquisisce con il compimento di 52 anni per gli uomini e di 47 anni per le donne con 20 anni di iscrizione e 20 anni di versamenti o accrediti di contributi giornalieri per il lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo⁴³⁵. Gli iscritti dopo il 31.12.1995, privi di anzianità assicurativa e contributiva, godranno di una pensione di vecchiaia al compimento di cinquantasette anni come previsto dall'articolo 2, comma 9, del D. Lgs. n.166 del 1997.

Il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici, nelle differenti ipotesi, è disciplinato dall'articolo 3 del D.Lgs. n.166 del 1997.

Alcuni autori hanno esaminato se gli sportivi professionisti possono usufruire di altre misure di previdenza sociale. Alcuni⁴³⁶ ritengono che essendo qualificati come lavoratori dipendenti essi avrebbero diritto all'assegno per il nucleo familiare erogato dall'INPS, purché, il reddito non superi il livello variamente stabilito in funzione della composizione del nucleo familiare, come avrebbero diritto al trattamento per la disoccupazione involontaria, dato che le norme che lo regolano non prevedono specifiche esclusioni sotto il profilo soggettivo. Altri autori⁴³⁷ ritengono che questi diritti non spettino come non spettano il trattamento economico di malattia, l'indennità di maternità ecc.

Quest'ultima tesi, in realtà, sembra confermata dall'articolo 1, comma 3, della legge n.366 del 1973 che esclude dalle prestazioni, a carico dell'ENPALS, la pensione di invalidità prevista dall'articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1420⁴³⁸, nonché il

⁴³⁵ Questa disposizione è prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.166 del 1997.

⁴³⁶ R. DEL GIUDICE, *Natura ed obblighi previdenziali del contratto di prestazione sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1966, pag. 3 e segg.

⁴³⁷ L. CARBONE, *La Previdenza degli sportivi professionisti*, in *Foro. italiano*, 2002, pag. 119 e segg.

⁴³⁸ D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1420, *Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*, in *Gazzetta Ufficiale* del 05.05.1972 n. 117.

trattamento economico di malattia ed il trattamento economico delle lavoratrici madri e non sembra che con il passaggio della gestione all'INPS, siano cambiate le previsioni rispetto ai trattamenti ai quali si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge n. 366 del 1973.

Bisogna rilevare che l'equiparazione dei lavoratori sportivi ai lavoratori del mondo dello spettacolo e la previsione, anche per gli sportivi, di un regime previdenziale sostitutivo rispetto a quello generale dell'invalidità, vecchiaia e superstiti, ha destato alcune perplessità.

L'inquadramento degli sportivi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo, all'inizio, poteva essere giustificato dal fatto che le società sportive professionistiche non dovevano perseguire fini di lucro. Oggi, con l'eliminazione del divieto del fine di lucro⁴³⁹, lo scenario è profondamente modificato. Viene, quindi, da chiedersi se, avendo le società sportive assunto sempre più una struttura organizzativa e gestionale tipica delle società che perseguono utili, possono essere ancora considerate come ricreative ed essere inquadrate tra le aziende dello spettacolo. Segnali per una futura diversa collocazione degli sportivi professionisti all'interno dell'assicurazione generale obbligatoria la possiamo ritrovare nel Decreto Legislativo n.166 del 1997 che ha esteso agli sportivi tutta una serie di norme dettate in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

4.4-LAVORO SPORTIVO AUTONOMO E SUBORDINATO

Il legislatore, una volta definiti gli elementi costitutivi dello sport professionistico, affronta la questione della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra lo sportivo professionista e la società.

L'articolo 3, 1° comma, precisa che la prestazione, a titolo oneroso, dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, al comma 2, poi, precisa che la

⁴³⁹ Il divieto di perseguire fini di lucro per le società sportive professionistiche fu eliminato con la legge del 18 novembre 1996 n.586, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996 n.485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*, in Gazzetta Ufficiale del 20.11.1996 n.272.

prestazione costituisce contratto di lavoro autonomo quando: l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione o più manifestazioni che si svolgono in un breve periodo di tempo e le manifestazioni sono tra loro collegate; quando l'atleta non è vincolato alla partecipazione delle sedute di preparazione o di allenamento; quando la prestazione, svolta in maniera continuativa, non supera le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese o trenta giorni all'anno.

La norma ha in sé una presunzione assoluta di sussistenza del lavoro subordinato⁴⁴⁰.

La legge n.91 del 1981 rappresenta il passaggio dalla dottrina alla giurisprudenza del rapporto di lavoro professionistico e pone un punto fermo su alcuni aspetti controversi sui quali si era sviluppata una lunga discussione dottrinale.

Il legislatore con la norma in esame ha voluto dare un assetto organico regolando rapporti che in precedenza erano regolati da norme interne degli organismi sportivi⁴⁴¹.

Prima della legge n.91 del 1981 non vi era una normativa specifica sul rapporto di lavoro sportivo e vi erano notevoli difficoltà per gli addetti ai lavori di spiegare in base al diritto positivo alcuni aspetti del rapporto di lavoro⁴⁴².

La giurisprudenza era, comunque, orientata a configurare il rapporto di lavoro come lavoro subordinato anche se con qualche aspetto speciale rispetto al rapporto di lavoro disciplinato dal diritto comune⁴⁴³, e non riteneva condivisibili le ipotesi di inquadrare il rapporto di lavoro sportivo nelle fattispecie del lavoro autonomo o nel contratto d'opera professionale⁴⁴⁴ o in un particolare rapporto di natura associativa ritenendo che in questo

⁴⁴⁰ F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1991, pag. 31 e segg.

⁴⁴¹ S. LANDOLFI, *La legge n.91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag.36 e segg.

⁴⁴² C. M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico alla luce della legge 23 marzo 1981, n.91*, in *Rivista diritto sportivo* 1982, pag. 148 e segg.

⁴⁴³ Sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite n. 174 del 26 gennaio 1971, in *Foro Italiano*, I, del 1971, pag. 1285 e segg.; Sentenza Cassazione Sezione I Civile n. 2324 del 21 aprile 1961, in *Foro Italiano*, vol. 84, n. 10 del 1961, pag. 1601 e segg.; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1977, pag. 183 e segg.; L. GERACI, *Natura del rapporto tra la società calcistica e il giocatore*, in *Giustizia Civile*, 1971, pag. 264 e segg.; H. L. HODRIOZOLA, *Natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1964, pag. 31 e segg.; A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1964, pag. 117 e segg.; G. GIACOBBE, *Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?*, in *Giustizia Civile* 1963, pag. 1892 e segg.

⁴⁴⁴ F. BIANCHI D'URSO, *Il Contratto di lavoro sportivo*, in *Il diritto del lavoro nella elaborazione giurisprudenziale*, vol. 16, *Epidem*, Roma 1971, pag. 443 e segg.; R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Diritto e Giurisprudenza* 1963, pag. 81 e segg.; S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1974, pag. 151 e segg.

tipo di rapporto vi fosse una convergenza degli interessi e le finalità perseguite sia dagli atleti che dalle società⁴⁴⁵.

Anche la giurisprudenza di legittimità, negli anni sessanta, si è interessata delle problematiche relative al rapporto di lavoro.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.2324 del 21 ottobre 1961 rileva che: "... a proposito della natura del rapporto che intercede tra i giocatori di calcio professionisti e le maggiori società sportive questa Corte ha già avuto occasione di ritenere, sia pure per incidens, che si tratta di un rapporto di lavoro (Cass. n. 2085 del 4 luglio 1953). Questo orientamento, che è condiviso da una larga e autorevole corrente dottrinale, deve essere ora ribadito. Invero le prestazioni dei detti atleti rivestono il carattere della continuità e della professionalità, in quanto essi vincolano, mediante retribuzione, le proprie energie fisiche e le proprie specifiche attitudini tecnico – sportive a favore dell'associazione che li ha assunti, impegnandosi a praticare il gioco sotto i colori della stessa, a dedicare esclusivamente ad essa la loro attività agonistica, ed a partecipare non già a singole gare o manifestazioni specificamente predeterminate, ma a tutte le partite, siano esse di campionato o amichevoli che l'ente intenda far disputare in Italia o all'estero, nonché ad ottemperare alle direttive dei dirigenti del medesimo, anche per ciò che attiene agli allenamenti ...

Inoltre tale attività (che sotto certi aspetti è particolarmente impegnativa e di fatto inconciliabile con ogni altra attività lavorativa che abbia un minimo di continuità) si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e mira a soddisfare, in concorso con tutti gli elementi, bisogni ed esigenze che si coordinano intimamente ai fini propri di tale organizzazione: onde ricorre anche l'estremo della "collaborazione" che costituisce, come è noto, uno degli elementi che caratterizzano la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, così come configurato dall'art. 2094 c.c. ..."

Questa sentenza prende in esame tutti gli elementi del rapporto di lavoro sportivo e lo qualifica come lavoro subordinato in base ad argomentazioni che possiamo ritenere condivisibili anche oggi ad oltre cinquant'anni dalla sua emissione⁴⁴⁶.

Sussistendo, quindi, il vincolo di subordinazione l'atleta è tenuto a mantenere un contegno disciplinato ed una condotta civile e sportiva irreprensibile e non può partecipare a manifestazioni sportive estranea all'attività della società. Questo divieto, secondo la

⁴⁴⁵ G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, II, 1964, pag. 15 e segg.

⁴⁴⁶ J. TOGNON, *I rapporti di lavoro negli sport invernali nella legislazione italiana*, in atti del IV Forum Giuridico Europeo della neve, Bormio 28 – 30 Novembre 2008.

sentenza lascia intravedere un legame con l'obbligo di fedeltà stabilito dall'articolo 2105 del c.c., mentre le restrizioni cui l'atleta può essere assoggettato anche nella vita privata possono essere collegate all'elemento fiduciario tipico del lavoro subordinato. A fronte di questi obblighi la società ha il potere di irrogare provvedimenti disciplinari a carico dell'atleta per la inosservanza degli obblighi o per illeciti civili o sportivi commessi dallo stesso.

Sempre dalla sentenza si evince che non mancano gli elementi della collaborazione, come previsti dall'articolo 2094, considerato che l'attività agonistica prestata dagli atleti fa parte di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro e che tutto tende al conseguimento di specifiche finalità⁴⁴⁷.

Va anche sottolineato che la sentenza rileva come il rapporto di lavoro sportivo è assoggettato alla regolamentazione collettiva in virtù di accordi tra la federazione e l'associazione dei giocatori e che riprende, per molti aspetti, alcuni aspetti cui è improntata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quali: il diritto ad un periodo annuale di riposo (art. 2109 c.c.), il diritto ad uno specifico trattamento di malattia ed infortunio (art. 2110 c.c.), l'obbligo previdenziale a carico delle società sportive (art.2114 c.c.).

Elementi, questi, che secondo la Suprema Corte non potevano essere conciliabili con la fattispecie del lavoro autonomo.

Gli elementi evidenziati nella sentenza della Suprema Corte sono stati ripresi in buona parte dalla legge n.91 del 1981 mentre ha regolato in maniera diversa altri elementi ed ha stabilito in maniera espressa quali norme di legge sul lavoro subordinato non potevano essere applicati al rapporto di lavoro sportivo professionistico⁴⁴⁸.

Con la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo professionistico, introdotta dalla legge n.91 del 1981, sono venute meno tutta una serie di questioni interpretative in materia di tutela contrattuale insorti tra gli atleti e le società.

Infatti a seguito dell'emanazione della legge le federazioni hanno dovuto adattare le norme regolamentari interne a quanto stabilito dalla norma.

Il rapporto di lavoro sportivo pur intercorrendo fra soggetti in posizione paritaria risente in maniera determinante dell'intervento di un soggetto terzo sovraordinato rispetto alle parti; elemento questo che determina in maniera determinante a far considerare il rapporto di lavoro sportivo professionistico speciale rispetto sia al rapporto di lavoro

⁴⁴⁷ M. DE CRISTOFARO, *La legge 23 marzo 1981 n.91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civili commentate* 1982, pag. 592 e segg.

⁴⁴⁸ S. ORONZO, D. TUPONE, M. CASTELGRANDI, M. DI MARCO, *Manuale dello sport*, Milano 2004, pag. 169 e segg.

subordinato disciplinato dal diritto comune sia rispetto ad altri rapporti di lavoro disciplinati da norme specifiche .

Quella del rapporto di lavoro sportivo professionistico rappresenta una situazione giuridica diversa in quanto la sua disciplina dipende non solo dall'incontro della volontà delle parti ma anche dalla legge, dagli accordi collettivi, dal regolamento d'impresa e dal regolamento della federazione che entra nel rapporto quale soggetto terzo ed ha la possibilità di condizionare le sorti del contratto.

La legge n.91 del 1981 ha confermato la necessità della regolamentazione federale e che la stessa sia parte attiva nell'articolazione del rapporto di lavoro, anzi per alcuni aspetti ne ha rafforzato il ruolo ed ha introdotto nel ordinamento statale figure differenziate di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

I presupposti oggettivi del rapporto di lavoro subordinato professionistico sono: a) l'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal CONI; in ossequio a detto presupposto solo i tesserati e le società affiliate alle federazioni sportive nazionali possono stipulare contratti di lavoro sportivo professionistico⁴⁴⁹ mentre ne rimangono fuori altri professionisti che appartengono ad altri organismi sportivi come, per esempio, gli enti di promozione sportiva pur essendo tali enti associati al CONI, restano, anche, esclusi tutti gli atleti che svolgono attività sportive estranee all'organizzazione del CONI; b) la qualificazione delle discipline da parte delle federazioni di appartenenza. Il legislatore, in questo modo ha delegato alle federazioni la delimitazione del campo di applicazione della legge n.91 del 1981 e non ha voluto sconvolgere gli equilibri interni delle federazioni lasciando loro di determinare in maniera autonoma la definizione tra sport professionistico e dilettantistico⁴⁵⁰.

Gli elementi oggettivi del rapporto di lavoro, invece, riguardano il carattere e la modalità della prestazione e sono: a) l'onerosità e b) la continuità. La prestazione deve essere remunerata con un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro. Non sarebbe possibile definire onerosa la prestazione sportiva alla quale non corrisponde una controprestazione remunerativa ma un semplice rimborso spese o un indennizzo⁴⁵¹. L'atleta deve svolgere l'attività sportiva in maniera continuativa nell'arco di durata del

⁴⁴⁹ S. LANDOLFI, *La legge n.91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag. 36 e segg.

⁴⁵⁰ F. BIANCHI D'URSO G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag. 21 e segg.; S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Diritto del lavoro*, I, 1982, pag. 127 e segg.

⁴⁵¹ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n.91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art.3.* in *Nuove Leggi Civili Commentate* 1982, pag. 569 e segg.

contratto anche in maniera discontinua. Quindi, per parlare di rapporto di lavoro subordinato è necessario che siano presenti oltre all'onerosità tutti i presupposti e gli elementi oggettivi indicati nella legge⁴⁵².

Passiamo, ora, a considerare il modello di lavoro autonomo nello sport come disciplinato dalla legge. Nel determinare i requisiti richiesti per qualificare come autonoma la prestazione di lavoro dell'atleta, il legislatore prende a base i casi in cui manca la continuità della prestazione.

Prima della emanazione della legge n.91 del 1981 la dottrina riteneva che i requisiti considerati indispensabili per spiegare il carattere subordinato del rapporto di lavoro sportivo in realtà erano poco decisivi a sostegno della tesi di un rapporto di lavoro subordinato. Gli autori⁴⁵³ ritenevano che le limitazioni poste a carico dell'atleta rappresentassero in realtà un vantaggio per lo stesso e per l'espletamento della prestazione lavorativa. Inoltre essi ritenevano che il rapporto di lavoro sportivo potesse meglio essere qualificato come lavoro autonomo in quanto l'atleta aveva la facoltà di svolgere la prestazione sportiva con ampia discrezionalità e che si sottoponeva alle limitazioni della propria libertà in maniera volontaria e per rispettare gli impegni assunti con la società⁴⁵⁴. Infine la dottrina che ritiene il rapporto di lavoro sportivo comporta anche un rischio d'impresa per l'atleta e tale elemento è riscontrabile nel fatto che l'ingaggio e la valutazione dello stesso dipendono dall'andamento e dal risultato conseguito nella stagione in quanto un risultato negativo avrebbe condizionato l'ingaggio della stagione successiva.

In realtà alcuni autori⁴⁵⁵ ritengono che “lo scopo della legge è quello di estendere il più possibile la tutela proprio del lavoro subordinato e di evitare l'instaurarsi di rapporti ibridi e comportanti, di diritto o di fatto, limiti intollerabili alla libertà dell'atleta in contrasto con il principio così solennemente sancito dall'art.1 della legge”. In questa ottica il legislatore ha utilizzato criteri distintivi tipizzati ed ha apportato dei vantaggi per quanto riguarda la certezza del diritto⁴⁵⁶.

Entrando nel merito dell'articolo dei requisiti proposti dall'articolo 3, comma 2, la dottrina ha mosso numerose critiche: c'è chi ritiene non vi sia eterogeneità e

⁴⁵² F. BIANCHI D'URSO G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag. 21 e segg.

⁴⁵³ F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori e società sportive*, in *Diritto del lavoro* 1972, pag. 396 e segg.

⁴⁵⁴ S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1974, pag. 151 e segg.

⁴⁵⁵ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana diritto del lavoro*, I, 1983, pag. 708 e segg.

⁴⁵⁶ F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982, pag. 21 e segg.

coordinamento tra i diversi requisiti⁴⁵⁷, altri che la legge mentre da una definizione del professionista sportivo e del lavoro subordinato non fa altrettanto per il lavoro autonomo⁴⁵⁸.

Altre incertezze interpretative possono sussistere sulla natura della norma in esame e c'è chi ha sostenuto che quelle ipotesi di lavoro sportivo autonomo, considerate dalla norma, sono ipotesi di lavoro subordinato che per motivi di opportunità necessità sono state sottratte all'applicazione della propria disciplina⁴⁵⁹.

In conseguenza delle riflessioni dottrinarie sopra riportate sembra che nella disposizione del comma 2 il legislatore abbia fatto riferimento esclusivo alla durata ed alla frequenza della prestazione.

In questo modo, la legge ha condizionato ad una soglia quantitativa minima il punto di discriminare tra lavoro subordinato e lavoro autonomo ritenendo che al di sotto di una certa soglia non potevano sussistere le condizioni per applicare tutte le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

Così è lavoro autonomo quello svolto per una singola manifestazione sportiva o per più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo, quello che non comporta l'obbligo di frequenza alle sedute di preparazione e di allenamento, quello che, pur svolto in maniera continuativa, non supera le otto ore settimanali oppure cinque giorni al mese o trenta giorni all'anno.

Analizzando i singoli requisiti della norma sorgono dei problemi; il primo è quello di individuare la nozione di manifestazione sportiva⁴⁶⁰ che, per la maggior parte degli studiosi, viene considerata come singola manifestazione o di più manifestazioni concentrate in un breve spazio di tempo. Per quanto riguarda l'assenza del vincolo contrattuale di partecipazione alle sedute di preparazione ed allenamento questo requisito sembra piuttosto strano considerato che queste attività sono propedeutiche all'attività sportiva per il conseguimento di risultati soddisfacenti⁴⁶¹. La limitata durata temporale della prestazione sportiva assume un ruolo centrale per escludere il carattere subordinato

⁴⁵⁷ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista diritto sportivo* 1990, pag. 318 e segg.

⁴⁵⁸ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana diritto del lavoro*, 1983, pag. 699 e segg.

⁴⁵⁹ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n.91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art.3*, in *Nuove Leggi Civili Commentate* 1982, pag. 569 e segg.

⁴⁶⁰ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile* 1993, pag. 209 e segg.; F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista diritto sportivo* 1990, pag. 318 e segg.

⁴⁶¹ F. ROTUNDI, *La Legge 23 marzo 1981 n.91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista di diritto sportivo* 1990, pag. 318 e segg.

del rapporto di lavoro sportivo e che il legislatore ha inteso utilizzare il criterio solo quale elemento cronologico e non come riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto⁴⁶². A prima vista questo criterio non sembra porre particolari problemi di interpretazione ma nella pratica bisogna intendersi sul modo di conteggio delle ore e dei giorni. Il riferimento alle ore pone il problema di sapere se vanno conteggiate solo le ore di svolgimento della manifestazione o tutte quelle in cui l'atleta è presente sul luogo della manifestazione comprese, quindi, quelle di preparazione e di attesa. La maggior parte della dottrina ritiene che debbano essere valutate solo quelle in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla manifestazione⁴⁶³.

L'ultimo aspetto della norma da ricordare è la tassatività o meno della elencazione proposta.

La norma ha voluto disciplinare le prestazioni degli sportivi professionisti, raggruppati nelle diverse figure professionali sportive quali: gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici che esercitano la loro attività a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

La norma ha, poi, specificato che le prestazioni a titolo oneroso dell'atleta costituiscono oggetto di lavoro subordinato.

Alcuni autori⁴⁶⁴, in merito, ritengono che l'intenzione del legislatore di voler introdurre la presunzione di lavoro subordinato solo per gli atleti, mentre per la restanti figure di lavoratori sportivi la qualificazione del rapporto di lavoro dipende da un accertamento che va fatto di volta in volta in relazione al caso concreto⁴⁶⁵.

4.5-LE VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Anche nello sport succede, come per tutti i contratti di durata pluriennale ed a prestazioni corrispettive, che una parte non riesca ad adempiere alle obbligazioni assunte e ciò può portare alla cessione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di lavoro.

⁴⁶² F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista diritto sportivo* 1982, pag. 21 e segg.

⁴⁶³ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art.3*, in *Nuove Leggi civili commentate* 1982, pag. 569 e segg.; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile* 1993, pag. 205 e segg.

⁴⁶⁴ L. MATTACE RASO, *Il rapporto di lavoro tra una società sportiva ed un consulente tecnico – sportivo*, (nota a sentenza Cassazione Sezione lavoro, n. 4207 del 11 aprile 1998) in *Il Lavoro nella Giurisprudenza* 1988, pag. 946 e segg.; C. PETRUCCI, *Il rapporto di lavoro con federazioni sportive: natura pubblica o privata?*, in *Diritto e pratica del lavoro* 1997, pag. 812 e segg.

⁴⁶⁵ Sentenza Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 4207 del 11.04.1998

Tutte queste situazioni hanno un'identica conseguenza: lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro esistente tra lo sportivo e la società, mentre, le differenze sono riferibili alle motivazioni.

Le motivazioni possono derivare dalla volontà concorde delle parti oppure possono essere la conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte di una delle due parti o per impossibilità sopravvenuta.

Mentre l'inadempimento dà sempre luogo alla risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta, sia come conseguenza di esigenze aziendali che da impossibilità riferita al lavoratore, non comporta necessariamente la risoluzione del contratto ma può portare alla sospensione del rapporto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

Passiamo ora ad esaminare le singole fattispecie.

La disciplina della cessione del contratto è regolata dall'articolo 5, comma 2, della legge n.91 del 1981. Il legislatore, con l'introduzione del principio di libertà di svolgimento dell'attività sportiva e quello della recondibilità dal rapporto di lavoro, ha abolito il vincolo sportivo.

Oggi grazie all'abolizione del vincolo sportivo gli atleti hanno una maggiore possibilità di scelta⁴⁶⁶ e la società deve ottenere il consenso dell'interessato per poter effettuare legittimamente la cessione⁴⁶⁷ tanto che in merito l'articolo 5 recita: "è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali".

L'articolo 5 richiede la presenza di un requisito fondamentale perché si possa parlare di cessione del contratto sportivo e precisamente "prima della scadenza" in quanto questo istituto si applica ai contratti in corso mentre in caso di contratto scaduto la società non avrebbe alcun diritto e l'atleta potrebbe decidere liberamente con quale società sottoscrivere il nuovo contratto o scegliere di rinnovarlo.

⁴⁶⁶ E. LUBRANO, *L'ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma 2004, pag. 93 e segg.

⁴⁶⁷ F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista diritto sportivo*, 1990, pag. 11 e segg.; M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappicelli, Torino 2004, pag.139 e segg.

Si può parlare, quindi, di cessione quando questa avviene per volontà delle parti con contratto in corso ed alla società cedente spetta un corrispettivo per la cessione alla cui quantificazione provvedono direttamente le società interessate⁴⁶⁸.

Si tratta di applicare al contratto l'articolo 1406 del codice civile⁴⁶⁹ in materia di cessione del contratto in forza del quale il cedente sostituisce se stesso con un terzo ed il cessionario assume rispetto al ceduto la stessa posizione del cedente salvo la possibilità di introdurre tra le parti delle modifiche contrattuali.

Prima della scadenza del contratto è sempre possibile, purché vi sia il consenso dello sportivo, che l'atleta prosegua la propria attività alle dipendenze di un'altra società.

Le norme federali prevedono che la cessione debba essere certificata mediante atto scritto su moduli speciali predisposti dalla federazione e sottoscritti dall'atleta⁴⁷⁰.

Una volta avvenuta la cessione, con il consenso dell'atleta, questo non può vantare diritti nei confronti della società cedente per inadempimenti della società cessionaria, mentre nel caso di controversie sul trasferimento o sulla cessione la società cedente è tenuta ad assolvere le obbligazioni economiche nei confronti dell'atleta fino alla decisione definitiva, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

La cessione del contratto può essere anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è valida per una sola stagione e può essere rinnovata per la stagione successiva⁴⁷¹. Una volta scaduto il periodo l'atleta deve ritornare alla società originaria ed adempiere alle obbligazioni contrattuali e non è possibile ottenere alcuna indennità di cessione.

⁴⁶⁸ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma 2004, pag. 93 e segg.; M. T. SPATAFORA, *Diritto del Lavoro sportivo*, Giappicelli, Torino 2004, pag. 139 e segg.; R. FOGLIA, *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea*, in *Diritto del Lavoro*, 1988, pag. 300 e segg.

⁴⁶⁹ L'articolo 1406 del c. c., infatti, recita: *Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta*".

⁴⁷⁰ Secondo la sentenza della Cassazione n.75 del 5 gennaio 1994: *"Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art.1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art.5 della legge 16 febbraio 1942 n.426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'inoperatività e l'invalidità del contratto medesimo, in relazione al disposto del 2° comma dell'art.1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della legge 91/1981) resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato"*.

⁴⁷¹ Gli articoli 102 e 103 delle Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio disciplinano la cessione del contratto stabilendo che la stessa debba essere fatta per iscritto, può essere a titolo temporaneo o definitivo e per la durata di una stagione salvo rinnovo. La cessione, inoltre, deve essere depositata, per permettere i necessari controlli, ai sensi dell'ex art. 4, comma 2, della legge n.91 del 1981.

E' possibile che la cessione temporanea si trasformi, con il consenso dell'atleta, in definitiva potendo la società cessionaria esercitare il diritto di opzione.

Prima dell'abolizione del vincolo, la cessione dell'atleta aveva la natura di trasferimento temporaneo, non poteva avere una durata superiore a due anni e dopo l'atleta tornava, automaticamente, alla società cedente.

La sospensione del rapporto di lavoro può essere dovuta ad esigenze aziendali o a cause riguardanti il lavoratore.

Tra le cause che interessano il lavoratore sportivo le più diffuse sono quelle collegate al verificarsi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio disciplinate, in linea generale, dall'articolo 2110 del codice civile il quale dispone che in tali ipotesi, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinato da leggi speciali, dagli usi o secondo equità ed il datore di lavoro, trascorso un certo periodo, può recedere dal contratto.

Normalmente alla determinazione del periodo di comporta per malattia o infortunio provvede la contrattazione collettiva⁴⁷² e gli sportivi professionisti con contratto a tempo determinato nel periodo di infortunio e malattia, non dovute a colpa grave del professionista, hanno diritto alla corresponsione della retribuzione fino alla scadenza del contratto⁴⁷³.

La società può richiedere l'immediata risoluzione del contratto quando la menomazione impedisca, in modo definitivo, lo svolgimento dell'attività sportiva⁴⁷⁴.

Gli accordi collettivi degli sportivi professionisti non precisano se il periodo di comporta debba essere riferito ad un solo evento o possa riferirsi ad una pluralità di episodi, cosiddetto comporta per sommatoria. L'omessa determinazione di un più lungo periodo cui rapportare la durata dell'assenza della prestazione fanno propendere per la soluzione di considerare una pluralità di episodi di malattia e in concreto la decisione può essere assunta, eventualmente, da un organo giudicante il quale può stabilire in base al caso concreto compatibilmente con la durata del contratto.

⁴⁷² L'accordo FIGC – AIC prevede un periodo di mesi sei e che la risoluzione del contratto va richiesta al competente Collegio Arbitrale; quello della FIGC – AIAC, invece, non prevede alcun termine e la retribuzione deve essere corrisposta fino alla scadenza del contratto.

⁴⁷³ Collegio Arbitrale FIP 23 settembre 1994 con nota di P. LORUSSO, *Infortunio dell'atleta e recesso della società*, in Rivista diritto sportivo 1995, pag. 198 e segg.; R. PALLANTE, *Infortunio dell'atleta e diritto alla salute*, in Rivista diritto sportivo 2001.

⁴⁷⁴ Con sentenza n. 11404 del 8 maggio 2000, la Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva può essere cagionata non solo da una causa violenta idonea di per sé sola a provocare lo stato invalidante, ma anche da un'infermità scaturente dall'attività sportiva, pur nel caso il giocatore vi sia predisposto.

Una particolare ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione di lavoro sportivo per fatto riguardante la società si verifica nel caso d'inattività della stessa quando non partecipi al campionato di competenza, se ne ritiri, ne sia esclusa o le venga revocata l'affiliazione. In questi casi i calciatori tesserati sono svincolati e possono tesserarsi con altra società⁴⁷⁵, cosa che non è possibile nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato minore⁴⁷⁶.

Un'altra ipotesi di impossibilità sopravvenuta del lavoratore sportivo, e quindi di sospensione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del provvedimento, è quella che deriva da sanzioni disciplinari inflitte dalle Federazioni⁴⁷⁷.

La fattispecie giuridica del recesso è consentita nell'ipotesi di contratto a tempo determinato.

Nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, infatti, è possibile la risoluzione consensuale o il recesso unilaterale in presenza di una giusta causa, quando si è in presenza di una situazione che renda impossibile per una delle parti di adempiere gli impegni assunti.

La ricorrenza di una giusta causa di recesso va accertata caso per caso non essendo possibile prevedere tutte le ipotesi idonee ad individuare il recesso per giusta causa⁴⁷⁸.

Alcune ipotesi di recesso per giusta causa sono fornite dagli accordi collettivi, ad esempio quello dei calciatori⁴⁷⁹ prevede quale recesso per giusta causa, per l'atleta, la morosità delle società oltre certi limiti temporali; la continuata esclusione dalla rosa dei giocatori, per i giochi a squadra, da schierare in campo può costituire giusta causa di recesso in quanto lesiva del diritto alla prestazione e come compromissoria della sua

⁴⁷⁵ In tal senso dispongono le Norme Organizzative Interne Federazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio all'articolo 110.

⁴⁷⁶ Corte Federale FIGC del 28 ottobre 1995, in Rivista diritto sportivo 1995.

⁴⁷⁷ In questa ipotesi l'articolo 11, comma 7, dell'Accordo Collettivo dei giocatori prevede la possibilità di proporre al collegio arbitrale una riduzione dello stipendio per il periodo della squalifica.

⁴⁷⁸ Con sentenza n.11540 del 28 dicembre 1996, la Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso dal rapporto di lavoro del direttore tecnico sportivo da parte di una società calcistica giustificato dai continui risultati negativi della squadra e tali da far venire meno il rapporto fiduciario, in Rivista diritto sportivo 1997, con nota di M. PAGANELLI, in Rivista di Diritto Sportivo 1997, pag. 233 e segg. In dottrina critico su questa pronuncia è stato G. VIDIRI il quale ritiene che il recesso possa essere considerato legittimo solo a conclusione di una valutazione globale del direttore sportivo o dell'allenatore e non che venga collegata alle sole sconfitte in campo, nello scritto *"Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale"* in Rivista italiana diritto del lavoro 2002, pag. 57 e segg.

⁴⁷⁹ Negli articoli 16 e 17 dell'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive sono indicate le ipotesi in cui il giocatore ha diritto ad ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e la declaratoria di risoluzione del contratto.

immagine professionale⁴⁸⁰; la violazione degli obblighi contrattuali assunti dalle parti può portare alla risoluzione del contratto⁴⁸¹.

Secondo una sentenza di Cassazione⁴⁸² nel recesso per giusta causa: “ ... il potere di liberarsi del legame contrattuale viene attribuito in base ad una duttile ed elastica previsione dell’ordinamento che fonda il giudizio di incompatibilità del vincolo a carico della parte al sopraggiungere di eventi non preventivamente definiti, caratterizzati più che in base ai loro dati obbiettivi, dalle modalità in cui incidono sul rapporto preesistente: cioè dalla carica di intollerabilità che determinano ...”.

La giusta causa è condizione di validità del recesso dal contratto a tempo determinato; costituisce cioè l’unica ragione idonea a determinare l’estinzione del rapporto prima della scadenza del termine a norma dell’articolo 2119 del codice civile.

L’applicabilità dell’articolo 2119 al rapporto di lavoro sportivo potrebbe apparire controversa in quanto si reputa che la legge n.91 del 1981 abbia ripristinato il principio della libera re cedibilità dal contratto di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 2118 e 2119 del codice civile permettendo alle parti di recedere prima del tempo alla presenza di una qualsiasi giusta causa⁴⁸³. Di contro è stato evidenziato che ipotizzare una così vasta gamma di possibilità di recesso potrebbe comportare delle tensioni nei rapporti contrattuali che potrebbero portare delle conseguenze sia sull’organizzazione societaria che sulla regolarità dei campionati.

In assenza di giusta causa, invece, il recesso è illegittimo e comporta l’obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente.

Se a recedere ingiustificatamente è la società sportiva, questa sarà tenuta a corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’articolo 1223 del codice civile, le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto ante tempus.

Il recesso anticipato senza giusta causa può avvenire anche dal calciatore il quale è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della società⁴⁸⁴.

Infine bisogna ricordare che il rapporto di lavoro sportivo rientra tra le pochissime ipotesi in cui opera il recesso ad nutum quando il rapporto di lavoro è costituito a tempo

⁴⁸⁰ M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappicelli, Torino 2004, pag. 139 e segg.

⁴⁸¹ A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana giuoco calcio*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, fasc. 3 – 4 del 2000, pag. 503 e segg.

⁴⁸² Corte di Cassazione, Sentenza n. 4851 del 20 settembre 1979.

⁴⁸³ R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano 1986, pag. 39 e segg.; E. CALABRÒ, *La disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Nuova Giurisprudenza Civile*, 1992, pag. 856 e segg.

⁴⁸⁴ M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappicelli, Torino 2004, pag. 139 e segg.; R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo, i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista diritto sportivo*, 1998; A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, in *Rivista diritto sportivo*, 1998.

determinato al contrario di quanto avviene per il rapporto di lavoro disciplinato dal diritto comune.

Il legislatore ha avuto nei confronti del lavoratore un atteggiamento di favore riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro ponendo una serie di limitazioni alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro ed accordando al lavoratore tutta una serie di strumenti giuridici idonei a tutelare la posizione di chi viene licenziato illegittimamente. A partire dalla legge n.604 del 1966⁴⁸⁵ non è più concesso al datore di lavoro licenziare liberamente il proprio dipendente senza giusta causa⁴⁸⁶ o giustificato motivo⁴⁸⁷.

Nel caso il lavoratore dipendente venga licenziato ed il licenziamento è dichiarato illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria sussiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro ed alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970⁴⁸⁸, come modificato dalla legge n. 108 del 1990⁴⁸⁹.

Questa tutela, che il legislatore ha voluto dare ai licenziamenti illegittimi, non si applica al rapporto di lavoro sportivo per espressa previsione della legge n.91 del 1981 che all'articolo 4, comma 8, esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, e di alcuni articoli della legge n.604 del 1966, al rapporto di lavoro sportivo.

Il rapporto di lavoro sportivo a tempo indeterminato è uno dei casi in cui opera il recesso ad nutum, modalità di scioglimento che non richiede giustificazione ed è disciplinato dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile⁴⁹⁰.

⁴⁸⁵ Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali, in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1966 n. 195.

⁴⁸⁶ La giusta causa è intesa come il verificarsi di un evento che incide in maniera irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso, e cioè senza il diritto ad un periodo di tempo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la sua efficacia, durante il quale il lavoratore licenziato può attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione.

⁴⁸⁷ Il giustificato motivo è inteso come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o del verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva e al suo aspetto organizzativo. In merito G. SANTORO PASSARELLI, *Diritto dei lavoratori*, Giappicelli, Torino 2004, pag. 92 e segg.

⁴⁸⁸ Legge 20 maggio 1970 n. 300 " *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", in Gazzetta Ufficiale del 27. 05. 1970 n. 131.

⁴⁸⁹ Legge 11 maggio 1990 n. 108 " *Disciplina dei licenziamenti individuali*" in Gazzetta Ufficiale del 11.05. 1990 n. 108.

⁴⁹⁰ L'articolo 2118 del codice civile stabilisce che nel contratto a tempo indeterminato ogni contraente può recedere dando preavviso o, in mancanza, versando un'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L'articolo 2119 del codice civile, invece, esclude che spetti il preavviso in caso di recesso per giusta causa, salvo che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa, poiché in tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità del mancato preavviso. In materia di libera recedibilità dal contratto di lavoro sportivo M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene Napoli 2004, pag. 31 e segg.; Sul recesso ad nutum M. T. SPATAFORA,

Dall'applicazione di dette disposizioni al rapporto di lavoro dei calciatori professionisti discende che non sussistono, per l'ordinamento statale, limiti di alcun tipo alla volontà di sciogliere il contratto, né particolari aspetti formali da rispettare. Queste circostanze potrebbero essere giustificate dalla specialità del rapporto di lavoro sportivo al quale non sarebbe possibile applicare una normativa che di fatto impedisce il licenziamento in caso di inadempimento contrattuale⁴⁹¹.

Analogamente, l'applicazione delle citate disposizioni fa ritenere che non vi sono limiti al recesso dello sportivo, il quale potrebbe recedere legittimamente dal contratto di prestazione sportiva anche nel corso del campionato⁴⁹².

4.6-TASSAZIONE DELLE PROVVIDENZE SPORTIVE.

Non è possibile trattare delle modalità di tassazione dei redditi degli sportivi professionisti senza analizzare prioritariamente la natura del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro sportivo è disciplinato dalla legge 23 marzo 1981 n.91 ed è caratterizzato dall'onerosità e continuità della prestazione sportiva. Il rapporto, oltre a dover rispondere a determinati modelli formali individuati dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, deve essere stipulato per iscritto tra lo sportivo e la società e quest'ultima deve essere obbligatoriamente costituita nella forma della società per azioni o a responsabilità limitata.

L'articolo 3 della legge n. 91 del 1981 stabilisce che il contratto deve essere riconducibile a quello di lavoro subordinato anche se ammette la possibilità di stipulare

Diritto del lavoro sportivo, Giappicelli Torino 2004, pag. 139 3 segg.; R. BONAVIDACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Giuffrè Milano 1986, pag. 39 e segg.; E CALABRÒ, *La disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in Nuova Giurisprudenza Civile 1992, pag. 856 e segg.

⁴⁹¹ M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappicelli Torino 2004, pag. 139 e segg. “ Sarebbe, in effetti, circostanza fortemente penalizzante quella di impedire alle società sportive di recedere dal contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi ipotesi di inadempimento, si determini un impedimento, per lo sportivo, a rendere al meglio la prestazione agonistica, venendosi così a compromettere anche gli esiti delle competizioni sportive”

⁴⁹² M. T. SPATAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappicelli Torino 2004, pag. 139 e segg.; R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in Rivista diritto sportivo 1998, pag. 82 e segg.

altri tipi di rapporto che possono essere ricondotti ai rapporti di lavoro autonomo, qualora ne ricorrano le condizioni⁴⁹³.

Ne consegue che, quando il contratto stipulato tra l'atleta professionista e la società sia riconducibile a quello di lavoro subordinato, la tassazione dei redditi dell'atleta deve avvenire in base alle disposizioni previste per quelle dei redditi di lavoro dipendente come previste dall'articolo 49, e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917⁴⁹⁴. Il reddito percepito dall'atleta viene, quindi, assoggettato ad una imposizione reddituale tramite ritenuta alla fonte da parte della società sportiva, che opera come sostituto d'imposta, anche nell'ipotesi in cui l'atleta non sia, fiscalmente, residente in Italia, ex articolo 23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600⁴⁹⁵. La società sportiva, a meno che non vi sia una convenzione bilaterale fra stati che consenta di disapplicare le ritenute alla fonte, è tenuta ad effettuare, al momento della corresponsione dei redditi, la ritenuta alla fonte; ferma restando la possibilità che le stesse ritenute possano essere riconosciute, nello Stato estero di residenza fiscale dell'atleta, come importi concorrenti alla determinazione del credito di imposta a suo favore⁴⁹⁶.

Vale la pena di precisare che l'Irpef è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, e generale. I soggetti passivi dell'IRPEF sono: i soggetti residenti sul territorio italiano. La tassazione riguarda tutti i redditi, ovunque prodotti, non solo quelli prodotti sul territorio nazionale; per i soggetti non residenti è prevista la tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio italiano.

Questa previsione trova fondamento nell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. del 22 dicembre 1986 n.917⁴⁹⁷ che recita: “ Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello

⁴⁹³ L'articolo 3 della legge n.91 del 1981 stabilisce: *Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.*

⁴⁹⁴ D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale del 31.12.1986 n. 302, Supplemento Ordinario.

⁴⁹⁵ Il D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale 16.10.1973 n. 268, Supplemento Ordinario, all'articolo 23 stabilisce: 1- bis . *I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute (Comma aggiunto dall'Articolo 36, legge 21 novembre 2000, n. 342).*

⁴⁹⁶ E. MATTESI, *La tassazione degli atleti*, in Rivista Diritto dei Lavori, anno V, n.1, marzo 2011.

⁴⁹⁷ D.P.R. 22.12.1986 n.917 in Gazzetta Ufficiale del 31.12.1986 n. 302 Supplemento Ordinario

Stato”. Il concetto di residenza riveste un ruolo fondamentale nella determinazione della soggettività passiva d’imposta⁴⁹⁸. Il sistema tributario nazionale ricorre all’elemento della residenza nel territorio dello Stato, quale criterio discrezionale, per l’attuazione del prelievo fiscale.

Ai fini della territorialità, poi, dell’IRPEF il sistema tributario italiano assoggetta a prelievo il reddito complessivo dei soggetti residenti indipendentemente dal fatto che tutto o parte dell’imponibile può essere prodotto fuori dal territorio nazionale.

I soggetti non residenti, invece, sono soggetti a tassazione se e nella misura in cui risultano titolari dei redditi prodotti all’interno dello Stato. In questo modo la relazione tra l’imposizione ed il territorio assume rilievo nella esclusiva eventualità in cui il reddito del non residente si realizza nel territorio nazionale. Questo meccanismo di determinazione della base imponibile aderisce al carattere della personalità dell’imposta.

Chiarito che questa parte tratta degli sportivi professionisti, come definiti dalla legge n.91/1981, possiamo individuare le componenti del reddito assoggettabili a tassazione.

Sono redditi da lavoro dipendente quei redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze di un imprenditore, ente, società o altro soggetto datore di lavoro. La determinazione della base imponibile IRPEF è data: dalla retribuzione in danaro e dai compensi in natura percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Il legislatore, infatti, utilizza la dizione “ tutte le somme ed i valori in genere percepiti⁴⁹⁹” qualificando il reddito di lavoro dipendente in modo ampio ed includendo in esso ogni provento collegato in modo diretto o indiretto al rapporto di lavoro dipendente.

Analogamente a quanto stabilito per tutti i lavoratori dipendenti, vanno assoggettati ad IRPEF le retribuzioni in denaro ed i compensi percepiti dall’atleta professionista, nell’anno d’imposta, in relazione al contratto di lavoro sportivo, secondo le valorizzazioni e le eventuali esclusioni desumibili dall’articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi⁵⁰⁰. Per i calciatori, in particolare, sono assoggettabili ad IRPEF anche i premi aggiuntivi, ad esempio premio salvezza, premio promozione ecc., corrisposti direttamente dalla società .

⁴⁹⁸ G. MARINO, *La residenza nel diritto tributario*, Cedam, Padova, 1999, pag. 43 e segg.; G. MELIS, *La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano*, in *Rassegna Tributaria*, n.6, 1995, pag. 1034 e segg.

⁴⁹⁹ L’art. 48 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in *Gazzetta Ufficiale* del 31.12. 1986 n. 302, recita: “*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*”.

⁵⁰⁰ Art.51, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.1986 n. 302, Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art.48). Testo in vigore dal 29.04.2012 modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, in *Gazzetta Ufficiale* del 02.03.2012 n.52, convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012 n.44, in S.O. n.85 della *Gazzetta Ufficiale* del 28.04.2012 n.99.

Va, comunque, precisato che i premi aggiuntivi sono tassabili solo se sono inclusi nel contratto firmato e depositato presso la lega di appartenenza, mentre non dovrebbero essere sottoposti a tassazione nel caso in cui fossero corrisposti a titolo di pura liberalità da parte del club⁵⁰¹.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento tributario dei premi e delle erogazioni in natura eventualmente erogati agli atleti professionisti da altri enti, quali per esempio i premi partita corrisposti ai calciatori in occasione della partecipazione a competizioni internazionali, si ritiene, in giurisprudenza, che gli stessi, non trovando origine nel contratto di lavoro con la società di appartenenza, non possono essere qualificati come reddito da lavoro dipendente. La Cassazione ha inquadrato la prestazione dei calciatori in maglia azzurra a favore della federazione nella disposizione dell'art. 3, 2° comma, lett. a) e, cioè, quando l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in breve periodo di tempo, escludendo invece la tesi del comando o distacco correlato alla sussistenza della subordinazione rispetto alla società sulla quale grava l'obbligo di mettere a disposizione della federazione i propri giocatori per gli incontri delle squadre nazionali (Cass., 1.3.1990, n. 1548; Cass., 20.4.1990, n. 3303; più di recente, Cass., 15.6.1999, n. 5866). In queste ipotesi i compensi, in natura e in denaro, percepiti dallo sportivo sono stati ricondotti nell'ambito del lavoro autonomo, secondo le previsioni dell'articolo 3, comma 2, lettera a della legge n.91/1981, e di conseguenza soggette a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n.600/1973⁵⁰².

Sinteticamente Uckmar definisce il rapporto di lavoro tra calciatori e società in questo modo: “ *I club con i giocatori stipulano un accordo che è di per se lecito ma è un pasticcio con cui ricevono un importo netto senza prelievo formale delle imposte. La società è dunque sostituto d'imposta che la prende a proprio carico; ovviamente terrà conto economicamente del fatto che le debba corrispondere. In altre parole, i calciatori ricevono un salario che non è decurtato dell'imposta; quest'ultima è una partita a carico della società*”⁵⁰³

Ruolo importante nel rapporto di lavoro dipendente rivestono i fringe benefit, cioè quei vantaggi accessori che i lavoratori subordinati possono ottenere ad integrazione della retribuzione rappresentata dalla remunerazione in danaro. In genere i fringe benefit si

⁵⁰¹ E. MATTESI, *La Tassazione degli atleti*, in Rivista Diritto dei Lavori Anno V n.1 marzo 2011, sentenza Cassazione Civile Sez. V Tributaria del 25.02.2008 n. 4722.

⁵⁰² D.P.R. 29.09.1973 n. 600 in Gazzetta Ufficiale del 16.10.1973 n.268 S.O., l'articolo 25 è stato modificato dall'articolo 34 della legge 21.11.2000 n.342, in Gazzetta Ufficiale del 25.11.2000 n. 276 S.O.

⁵⁰³ S VECCHIONE E F. ADDESA, *Il Regime fiscale dei calciatori: un'analisi economica comparata*, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport, vol. VIII, Fasc.3 2012, pag. 49 e segg.

possono identificare con la retribuzione in natura ma è possibile che il benefit possa essere costituita da erogazioni in danaro.

Dal punto di vista fiscale si dibatte la questione in merito alla tassabilità dei fringe benefit⁵⁰⁴. In particolare il dibattito riguarda la tassabilità, in capo al dipendente, dei benefici accessori. Lo stesso quesito si pone nel mondo dello sport professionistico e, in particolare per il calcio.

L'atleta rappresenta per la società, oltre che un dipendente, lo strumento per raggiungere dei risultati sportivi ed ottenere in questo modo maggiori ricavi e per questo esso viene qualificato, nel gergo contabile, come bene strumentale immateriale. Quindi non tutti i benefici concessi al dipendente possono essere ricondotti nell'ambito della retribuzione imponibile. In conclusione, la linea di demarcazione tra ciò che rappresenta fringe benefit e ciò che non vi rientra è rappresentata dall'interesse; se la spesa è nell'interesse del lavoratore viene configurata come benefit, in caso contrario, se sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, essa è esclusa dall'imponibile del dipendente sportivo⁵⁰⁵.

Le prestazioni sportive da parte degli atleti professionisti possono essere inquadrate anche nell'ambito del lavoro autonomo quando ricorrono le caratteristiche stabilite nell'articolo 3 della legge n.91 del 1981 e che escludono la sussistenza di vincoli di subordinazione.

Le caratteristiche fissate dalla citata norma riguardano sostanzialmente alle modalità temporali in cui le prestazioni si concretano e possono essere riassunte nel mancato obbligo di frequenza alle sedute di allenamento, nella prestazione sportiva per una singola manifestazione o per più eventi collegati tra loro, nella disponibilità continuativa a favore della società sportiva per un tempo non superiore a otto ore settimanali o cinque giorni al mese o trenta giorni all'anno⁵⁰⁶.

Ricorrendo queste condizioni, l'attività di lavoro sportivo è considerata di tipo autonomo ed allo stesso viene applicato il regime fiscale di imposizione reddituale Irpef

⁵⁰⁴ M. GABELLI, G. DAN, *Fringe benefits e rimborsi spese*, Ipsoa 2010; A. CASOTTI, *Reddito di lavoro dipendente. Determinazione e tassazione*, Ipsoa 2005.

⁵⁰⁵ S. VECCHIONE, F. ADDESA, *Il regime fiscale dei calciatori: un'analisi economica comparata*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. VIII, fasc. 3 2012, pag.49 e segg.

⁵⁰⁶ L'articolo 3, comma 2, della legge n.91 del 1981 recita: "Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno".

proprio dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti l'articolo 15⁵⁰⁷ della legge n. 91 del 1981 dispone il rinvio all'ex articolo 49 lettera a), comma 2, del D. P.R. 29.09.1973 n. 597⁵⁰⁸, vale a dire quelle attualmente riconducibili ai rapporti di lavoro assimilabili a quelli di lavoro dipendente previsti dall'articolo 50, comma 1, lettera c bis del D.P.R. 22.12.1986 n.917.

La determinazione di questi redditi è analoga a quella del lavoro sportivo dipendente e devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte da parte della società, o ente, erogatore e devono essere determinati ai sensi ex articolo 24 del D.P.R. n.600 del 1973⁵⁰⁹ in base all'aliquota d'imposta applicabile sul reddito complessivo dell'atleta professionista.

Qualora, le somme venissero corrisposte a favore di atleti non residenti, la ritenuta da operare, a titolo d'imposta, è pari al 30%⁵¹⁰.

I compensi corrisposti agli atleti professionisti, e riconducibili al lavoro autonomo, non sono imponibili ai fini IRAP, ex articolo 3, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 15.12.1997 n.446⁵¹¹, in quanto tra le attività di lavoro autonomo non sono comprese quelle derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative ma solo quelle connesse all'esercizio di arti e professioni tipiche come individuate dall'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22.12.1986 n.917⁵¹².

Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633⁵¹³, le attività di lavoro sportivo autonomo non sono rilevanti ai fini IVA in quanto riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative.

Qualora l'atleta professionista svolga altre attività di lavoro autonomo soggette ad IVA, anche le attività di tipo sportivo saranno rilevanti ai fini dell'imposta. In

⁵⁰⁷ L'articolo 15 dispone: "Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni".

⁵⁰⁸ Secondo il disposto dell'art.34, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n.342, (Misure urgenti in materia fiscale, in Gazzetta Ufficiale del 25.11.2000 n. 276 S.O. n. 194), tutti i riferimenti all'articolo 49 (ora art. 53), comma 2, lett.a) del Tuir devono intendersi come effettuate all'articolo 47 (ora articolo 50), comma 1, lett. c bis), del Tuir, in M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, Milano 2007, pag. 999 e segg.

⁵⁰⁹ D.P.R. 29.09.1973 n.600 in Gazzetta Ufficiale del 16.10.1973 n.268

⁵¹⁰ L'articolo 24 del D.P.R. n.600 del 1973 dispone: "**I-ter**. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento (Comma aggiunto dall'art. 34 della legge 21 dicembre 2000, n. 342)".

⁵¹¹ Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, in Gazzetta Ufficiale del 23.12.1997 n. 298 S.O. n.252

⁵¹² E. MATTESI, *La Tassazione degli atleti*, in Rivista Diritto dei Lavori, anno V n.1 marzo 2011.

⁵¹³ D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, in Gazzetta Ufficiale del 11.11.1972 n.292 S.O.

giurisprudenza si ritiene che sono imponibili ai fini IVA, i compensi percepiti da uno sportivo professionista per contratti di sponsorizzazione anche se gli stessi sono stati conclusi con il supporto di una società incaricata dello sfruttamento del diritto di immagine⁵¹⁴

Un breve accenno merita l'imponibilità dei corrispettivi legati allo sfruttamento dell'immagine dell'atleta. La giurisprudenza tende ad includere nella base imponibile IRPEF i corrispettivi derivanti agli sportivi professionisti dallo sfruttamento della propria immagine o del proprio nome. Si ritiene infatti che i corrispettivi connessi allo sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti, benché percepiti da società sponsor, rappresentano delle integrazioni stipendiali, e di conseguenza assoggettabili ad IRPEF con ritenuta alla fonte da parte della società sportiva.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata senza alcuna distinzione tra cittadino residente o straniero e siano essi atleti che enti organizzatori.

Riguardo gli atleti, considerato che i rapporti di lavoro non possono essere inquadrati tra quelli di lavoro dipendente o autonomo, sembra corretto inquadrarle tra i redditi diversi come individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22.12.1986 n.917⁵¹⁵, imponibili ai fini IRPEF in misura agevolata. La norma, infatti, prevede : “m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Tali redditi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del citato D.P.R. n.917/1986, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile fino all'importo di 7.500,00⁵¹⁶ euro annui e sono soggetti ad una ritenuta alla

⁵¹⁴ E. MATTESI, *La Tassazione degli atleti*, in *Rivista Diritto dei Lavori*, anno V n.1 marzo 2011.

⁵¹⁵ D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.1986 n.302 S.O.

⁵¹⁶ Con riferimento all'articolo 69, comma 2 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 l'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999 n.133, (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in G.U. del 17.05.1999 n.113 S.O. n.96), stabilisce che ai redditi fino a euro 7.500,00 non si applica alcuna ritenuta; oltre e fino a euro 28.158,28 la ritenuta è del 23,9% (il 23% è l'aliquota Irpef del primo scaglione di

fonte, a titolo di imposta IRPEF, da effettuarsi da parte dell'organismo sportivo che procede alla corresponsione del corrispettivo. Non sono, inoltre, rilevanti ai fini Irpef, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986 n.917⁵¹⁷ i rimborsi corrisposti agli atleti per le spese, documentate, di vitto, alloggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni sportive effettuate fuori del territorio comunale.

Le agevolazioni previste per i soggetti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono estese anche ai soggetti che operano collateralmente all'evento sportivo. Possono essere ricondotte in tale ambito le attività svolte: dai preparatori atletici, degli assistenti e degli insegnanti che svolgono attività funzionali alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche, le attività di collaborazione amministrativa⁵¹⁸.

Mancando i requisiti indicati nell'articolo 67 del D.P.R.22.12.1986 n.917, le agevolazioni tributarie sopra descritte non possono essere applicate alle attività dell'atleta dilettante.

E' questo il caso, per esempio, di un calciatore dilettante che viene remunerato, occasionalmente, da una società di calcio professionistica per la partecipazione ad una manifestazione sportiva o di un atleta dilettante che riceve compensi per lo sfruttamento della propria immagine.

In tali ipotesi, i compensi percepiti dall'atleta dilettante devono essere tassati come lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. 1 del D.P.R. 22.12.1986 n.917.

Inoltre, i redditi di lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di un atleta fiscalmente residente in Italia devono includere anche quelli percepiti per manifestazioni svoltesi all'estero.

Sono soggetti a tassazione Irpef i premi percepiti dagli atleti dilettanti nel corso di una competizione sportiva per la vittoria conseguita o per un riconoscimento ufficiale della propria abilità sportiva. A condizione che la manifestazione si sia svolta in ambito dilettantistico, la tassazione di detti premi avviene applicando la ritenuta, prevista dall'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600⁵¹⁹, a titolo d'imposta.

reddito, più lo 09% per addizionale regionale) a titolo d'imposta; oltre euro 28.158,28 la ritenuta è del 23,9% a titolo di acconto.

⁵¹⁷ D.P.R. 22.12.1986 n.917, in G.U. 31.12.1986 n.302 S.O.

⁵¹⁸ A tale conclusione si riporta per l'interpretazione dell'articolo 35, comma 5, del D.L. 30.12.2008 n.207, (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti in G.U. del 31.12.2008 n.304, convertito nella Legge 27 febbraio 2009 n.14, Conversioni in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, in G.U. 28.02.2009 n.49).

⁵¹⁹ D.P.R. 29.09.1973 n. 600, in G.U. del 16.10.1973 n.268

Le somme percepite dagli atleti dilettanti non sono imponibili ai fini IRAP in quanto, pur essendo organizzate in modo autonomo, non sono esercitate in maniera abituale.

In considerazione della non abitabilità le somme percepite non sono soggette ad IVA a meno che l'atleta dilettante non svolga altre prestazioni di servizi soggette a detta imposta⁵²⁰.

⁵²⁰ E. MATTESI, *La tassazione degli atleti*, in *Rivista Diritto dei Lavori*, anno V n.1 marzo 2011.

CAPITOLO 5- IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LE QUOTAZIONI IN BORSA DELLE SOCIETA' DI CALCIO

5.1-I DESTINATARI DEL BILANCIO

Prima di parlare dei soggetti destinatari del bilancio delle società di calcio è opportuno premettere che cosa è il bilancio ed indicare, anche in maniera sommaria, le caratteristiche di questo documento contabile.

Il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale della società al termine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dello stesso.

Esso è lo strumento principale di apprezzamento della gestione aziendale che consente di ottenere le informazioni relative alla composizione del capitale di funzionamento e alla formazione del reddito⁵²¹. Pur con i limiti comuni a qualsiasi strumento conoscitivo, il bilancio di esercizio ha lo scopo di far conoscere la composita realtà aziendale e rappresenta un documento di sintesi che consente di giudicare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa⁵²².

Il bilancio d'esercizio è uno strumento statico con il quale si cerca di rappresentare una realtà dinamica. La gestione, che per sua natura è continua, viene idealmente fermata per un attimo; tutte le operazioni in corso vengono, artificialmente, considerate come se fossero operazioni compiute. Operando in questo modo è possibile ritrovare tutti gli arbitri e le incertezze propri della funzione di redazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio, dunque, non è in grado di offrire risultati obbiettivi, ma solo risultati probabili, validi nei limiti delle ipotesi poste a base dei calcoli. Di conseguenza è necessario interpretare il contenuto del documento contabile⁵²³.

I valori del bilancio possono essere oggetto di diverse elaborazioni, con procedimenti appropriati per approfondire le conoscenze sull'assetto aziendale e sulla funzionalità economico finanziaria della gestione. Queste elaborazioni, utili per potenziare le informazioni dei dati grezzi, sono dette analisi di bilancio⁵²⁴. Con l'analisi di bilancio si cerca di comprendere il contenuto della gestione attraverso l'esame critico del sistema dei valori espresso dal bilancio.

⁵²¹ O. PAGANELLI, *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, UTET, Torino, 1986, pag.12.

⁵²² P. MONFROGLIO, *Società calcistiche: la patologia aziendale*, in *Rivista Contabilità e Bilancio* n.37, 1988, pag.37.

⁵²³ C. CARAMIELLO, *Indici di bilancio, strumenti per l'analisi della gestione aziendale*. IPSOA, Milano, 1986, pag.12.

⁵²⁴ O. PAGANELLI, *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, UTET, Torino, 1986, pag.15.

Il grado di espressività dell'analisi di bilancio è strettamente collegato al grado di trasparenza ed attendibilità del bilancio preso in considerazione. I valori possono essere oggetto di analisi significative solo se i dati sono presi da bilanci redatti correttamente secondo i principi contabili⁵²⁵, intendendo come correttezza il principio di coerenza con gli scopi conoscitivi del bilancio d'esercizio, più precisamente come capacità del bilancio d'esercizio a fornire informazioni attendibili sull'assetto patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa⁵²⁶.

Il valore informativo dell'analisi di bilancio dipende, perciò, dai criteri di valutazione adottati nella redazione dei bilanci analizzati.

Quindi, a scopi diversi possono corrispondere diversi bilanci, tutti attendibili solo se si tratta di scopi conoscitivi che postulano oggetti di rilevazione diversi⁵²⁷.

Comunque, il contenuto del bilancio d'esercizio può essere espresso e presentato in maniera da rispondere alle aspettative di conoscenza dei destinatari e di conseguenza può assumere, nei limiti e nel rispetto del dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 127 del 1991, forme e strutture diverse in ordine alla classificazione e al dettaglio delle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico⁵²⁸.

Altro attributo fondamentale del bilancio d'esercizio è quello della compatibilità, nel tempo e nello spazio, dei valori in esso contenuti. Bilanci dotati di tale attributo, consentono, attraverso l'esame e l'analisi dei valori assoluti e relativi delle poste iscritte nel documento contabile, di ricostruire gli andamenti storici delle variabili che hanno influenza sulla situazione economico finanziaria dell'impresa, di ricavare giudizi in merito ai possibili futuri sviluppi e di dare la possibilità di avviare dei rapporti con le economie di altre aziende operanti nello stesso settore o può essere strumento utile per costruttivi raffronti⁵²⁹.

Il bilancio di esercizio, con tutti i limiti propri di ogni strumento informativo, è un documento di sintesi molto efficace per giudicare in merito alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un impresa.

⁵²⁵ O. PAGANELLI, *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, UTET, Torino, 1986, pag. 16.

⁵²⁶ V. CODA, *Trasparenza dei bilanci d'esercizio e principi contabili*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2 del 1983, pag.187 e seguenti.

⁵²⁷ V. CODA, *I bilanci d'impresa e scopi*, in V. Coda, G. Frattini, *Valutazioni di bilancio. Principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie*, Libreria Universitaria Editrice, Venezia, 1994, pag. 20.

⁵²⁸ C. VERGARA, *Le rielaborazioni del bilancio d'esercizio per le analisi economico-finanziarie. Applicazioni allo schema previsto dal Dlgs.9/4/1991 n.127*, Giuffrè, Milano 1992, pag.14.

⁵²⁹ C. VERGARA, *Le rielaborazioni del bilancio d'esercizio per le analisi economico-finanziarie. Applicazioni allo schema previsto dal Dlgs.9/4/1991 n.127*, Giuffrè, Milano 1992, pag.15.

I limiti del bilancio, comunque, sono comuni a qualsiasi strumento informativo che avesse lo scopo di rendere conoscenza della complessa realtà aziendale⁵³⁰.

Il bilancio d'esercizio ha una duplice funzione: quella di informazione per i terzi e quella gestionale

Il bilancio ha un ruolo informativo in quanto consente di conoscere, anche se a posteriori, informazioni sull'andamento economico della gestione e sugli elementi che compongono il patrimonio. Queste informazioni sono messe a disposizione di quei soggetti che sono portatori di interessi nei confronti dell'impresa e che rappresentano varie categorie interessate all'andamento della società.

I principi generali del nuovo bilancio d'esercizio sono individuati negli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 1991⁵³¹ (articoli 2423 e 2423 bis del nuovo codice civile).

Gli stessi possono essere sintetizzati come segue: 1) principio del quadro fedele (articolo 2423, comma 2): il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico d'esercizio; 2) informazioni complementari (articolo 2423, comma 3): qualora le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di cui al D. Lgs. n.127/1991 non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta necessitano informazioni supplementari da fornire con la nota integrativa; 3) deroga (articolo 2423, comma 4): in quanto si prescrive che bisogna derogare ai criteri di valutazione fissati dalle disposizioni di legge sul bilancio quando, in casi eccezionali, l'applicazione di una norma non consente la rappresentazione del quadro fedele, la deroga deve essere motivata nella nota integrativa e deve essere illustrata l'influenza sul bilancio; 4) principi di redazione del bilancio (articolo 2423 bis): è la prima volta che nel nostro ordinamento giuridico sono regolati i principi di redazione del bilancio. I principi di redazione possono essere considerati come regole di comportamento che non riguardano in maniera specifica parti dello stato patrimoniale e del conto economico ma riguardano la condotta del redattore del bilancio. Possiamo dire che essi contengono le regole alle quali bisogna attenersi nella redazione del bilancio.

⁵³⁰ A AMADUZZI, G. PALLONE, *I bilanci d'esercizio nelle imprese*, UTET, Torino 1986.

⁵³¹ Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n.127 *Attuazione delle direttive n.78/660/CEE e n.83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990 n.69* in Gazzetta Ufficiale del 17.04.1991 n.90, Supplemento Ordinario n.27

Si tratta di: continuità dell'attività gestionale; competenza⁵³²; valutazione separata delle voci di bilancio; continuità dei criteri di valutazione; divieto di compensazione delle perdite.

Come tutte le società, anche quelle sportive devono redigere un bilancio che rappresenti in maniera veritiera e corretta la propria situazione aziendale.

La gestione delle società sportive ed in particolare di quelle calcistiche, si è modificata in modo notevole e si presta poco ad essere inquadrata in una visuale strettamente economico finanziaria.

Lo strumento di apprezzamento della gestione aziendale che permette di ricavare le informazioni circa la composizione del capitale di funzionamento e la formazione del reddito è il bilancio ordinario di esercizio che, pur con i limiti propri di uno strumento conoscitivo, è un documento di sintesi idoneo per giudicare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

Il rendiconto delle società sportive, come quello di ogni altra società di capitali, è composto: dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e deve essere accompagnato dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto⁵³³ la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico d'esercizio⁵³⁴.

Il concetto di chiarezza trova la sua concreta applicazione nella rigidità analitica degli schemi obbligatori previsti dal decreto legislativo n.127 del 9 aprile 1991⁵³⁵, oltre che nel dettagliato contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

La rappresentazione veritiera e corretta deriva dal trasferimento nel nostro ordinamento del concetto di "quadro fedele"⁵³⁶ introdotto per la prima volta in Italia con l'articolo 9 della legge del 17 marzo 1983 n.72⁵³⁷.

⁵³² Questo principio è strettamente connesso alla regola in base alla quale i risultati devono essere riferiti all'esercizio in corso per cui si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se i risultati si conosceranno dopo la chiusura dell'esercizio.

⁵³³ DANIELA, GIANNI, GIUSEPPE LO MARTIRE, *I bilanci delle società calcistiche*, in *Rivista Consulenza* n.8, 1986, pag. 74.

⁵³⁴ G. FERRERO, *I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano 1991, pag. 12 e segg.

⁵³⁵ Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 *Attuazione delle direttive n.78/660/CEE e n.83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 26 marzo 1990 n.69* in *Gazzetta Ufficiale* del 17. 04. 1991 supplemento Ordinario n.27. Con detto decreto il legislatore ha previsto: l'imposizione di schemi strutturati e vincolanti per lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico; l'introduzione della Nota Integrativa, complemento agli altri due documenti e determinante per la qualità dell'informativa di bilancio; l'ampliamento del contenuto della Relazione sulla Gestione in materia di rapporti di partecipazione e della prevedibile evoluzione della società.

I redattori del bilancio sono tenuti ad applicare i criteri stabiliti dalla legge e ad esporre in bilancio i risultati ottenuti senza manipolazioni. Per assicurare una chiara esposizione il legislatore ha previsto anche l'obbligo di fornire informazioni complementari ogni volta che le disposizioni di legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

L'esigenza di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa costituisce lo scopo primario della redazione del bilancio, ma il solo richiamo a questo principio non basta per raggiungere l'obiettivo prefissato dal legislatore.

Non a caso l'articolo 2423 bis del codice civile contiene due concetti fondamentali quali quelli della prudenza e della continuità dell'attività d'impresa.

Nell'esaminare i bilanci non è possibile prescindere dal settore nel quale la società opera e nel caso delle società sportive è possibile pensare ad istituzioni particolari caratterizzate da finalità sociali assenti, molto spesso, rispetto ad altre organizzazioni imprenditoriali.

La natura particolare delle società sportive e le norme statutarie relative alla produzione e distribuzione degli utili influenzano anche la redazione del bilancio⁵³⁸ con frequente cattiva applicazione dei principi contabili ed il risultato d'esercizio può essere poco significativo per una corretta valutazione della gestione societaria.

Molto spesso nelle aziende sportive il risultato di esercizio risulta poco significativo per una corretta valutazione della gestione societaria. Spesso la redazione del bilancio da parte delle società di calcio, in particolare, lascia molto a desiderare quanto a chiarezza e trasparenza della situazione economica rappresentata. Spesso i bilanci delle società sportive, in particolare quelle di calcio, appaiono lacunosi e molto sintetici in quanto presentano eccessive voci di compensazioni o aggregazioni di poste contabili che meriterebbero una più analitica esposizione⁵³⁹.

⁵³⁶ Il principio di "quadro fedele" è di ispirazione anglosassone e la IV direttiva CEE è stata fondamentale in merito. S. PIVATO, *Quadro fedele e speciali ragioni con riferimento ai prospetti di bilancio e alla relazione degli amministratori*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, vol. 35, n.4 1984, pag. 603 e segg.; P. BASTIA, *Il nuovo bilancio d'esercizio. Attuazione della IV direttiva CEE*, Clueb Editore, Bologna 1993, pag. 25 e segg.

⁵³⁷ Legge 19 marzo 1983 n.72 *Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari*, in *Gazzetta Ufficiale* del 23.03.1983 n.80.

⁵³⁸ R. BONAVIDACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Maros, Milano 1986, pag. 59 e segg.

⁵³⁹ G. FIGOLI, A. GRIMALDI, C. SPOSITO, *Come si gestisce una società sportiva*, Edizione Il Sole 24 ore, Milano 1988, pag.244.

Il soggetto economico che deve giudicare circa la convenienza a mantenere in vita l'impresa sportiva procede secondo schemi di valutazione che si discostano da quelli riguardanti l'impresa commerciale e precisamente considera che non deve essere soddisfatto il solo rapporto equilibrato con il mercato ma deve essere anche perseguita la notorietà conseguente ai successi sportivi.

Le imprese calcistiche presentano delle peculiarità che suggeriscono una classificazione ai fini della valutazione della loro diretta o indiretta solvibilità. Profondamente diverse sono le decisioni che sono alla base della valutazione di una società sportiva indipendente rispetto ad una facente parte di un gruppo.

La distinzione è utile rispetto alla diversità di significato che assume il concetto di reddito d'impresa.

Per le aziende appartenenti ad un gruppo il reddito d'impresa è un elemento che da solo non può essere utilizzato come indicatore di solvibilità. L'economicità aziendale non è una condizione indispensabile per la loro esistenza in quanto esse, in qualità di imprese controllate, devono soddisfare principalmente le aspettative del soggetto economico capogruppo⁵⁴⁰

I giudizi di economicità sono giudizi di economicità di gruppo; l'azienda calcistica, in particolare, non è considerata da sola, ma nell'ambito del gruppo di appartenenza (come società controllata da una società capogruppo⁵⁴¹). Per contro, le imprese sportive che non sono inserite in un gruppo devono soddisfare le condizioni tipiche della economicità aziendale, possibile solo in presenza di una gestione molto oculata⁵⁴²; sono, infatti, maggiori i motivi di preoccupazione per le imprese indipendenti rispetto a quelli delle imprese facenti parte di un gruppo. L'appartenenza ad un gruppo offre maggiori garanzie di solvibilità in quanto, almeno fino a quando il gruppo di appartenenza ritiene opportuno mantenere in vita la società sportiva per motivi legati alle esigenze dello stesso, i soggetti

⁵⁴⁰ F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*. Giappichelli, Torino 1991, pag. 53.

⁵⁴¹ Ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. sono considerate controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei nn.1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

⁵⁴² F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag. 54.

interessati devono valutare le condizioni economiche e finanziarie del gruppo e non quelle delle singole imprese⁵⁴³.

Bisogna ricordare, però, che esistono delle correlazioni tra rendimenti e costi e che non è possibile formulare dei giudizi fondati unicamente sulla valutazione dei soli rendimenti o dei soli costi⁵⁴⁴.

Il miglioramento del grado di economicità dell'impresa sportiva è collegato con le possibilità che la società ha di espandere, attraverso i successi sportivi, l'offerta del proprio spettacolo.

Purtroppo la chiarezza e la trasparenza dei bilanci delle società sportive non è sempre completamente osservante del dettato normativo e spesso sono eccessivamente sintetici con molte lacune informative e, talvolta, presentano dati aggregati che lasciano poco spazio alla chiarezza e che necessiterebbero di un'analisi molto più profonda in considerazione anche della tipicità di alcune voci contabili⁵⁴⁵.

Il settore delle società sportive, però, ha delle peculiarità che si ripercuotono anche sulle scritture contabili.

Una delle peculiarità è rappresentata dal fatto che il bilancio di esercizio delle società di calcio non coincide con l'anno solare. La maggior parte delle società adotta come periodo amministrativo⁵⁴⁶ quello intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 giugno in quanto l'attività economica delle società calcistiche si svolge seguendo il ritmo tipico della stagione agonistica che inizia con il ritiro estivo e termina, con la conclusione del campionato e delle coppe nazionali ed internazionali, alla fine di maggio⁵⁴⁷.

⁵⁴³ F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag. 49.

⁵⁴⁴ F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag. 55.

⁵⁴⁵ La FIGC, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.127 del 1991, ha sostituito il vecchio piano dei conti per rendere più trasparente la gestione delle società sportive. Le principali novità sono: la possibilità di leggere nel bilancio il costo dei singoli contratti stipulati con i calciatori, italiani e stranieri, operando una divisione del conto "Diritti Pluriennali Prestazioni Calciatori" in quattro sottoconti (giocatori italiani, stranieri, settore giovanile e altre condizioni), il calcolo delle quote di ammortamento dei Diritti Pluriennali sull'effettiva durata del contratto, l'inserimento di voci più dettagliate per i crediti ed i debiti. La Federcalcio ritiene non sufficiente l'adeguamento alle novità normative del codice civile e preferisce imporre alle società l'adozione di un bilancio tipo. La struttura del bilancio di esercizio delle società di calcio ed il piano dei conti è stato approvato con Comunicato Ufficiale n.58 del 5 settembre 2006.

⁵⁴⁶ Il periodo amministrativo si differenzia dall'esercizio infatti il primo rappresenta il periodo cui riferirsi per il calcolo del reddito ed ha, di norma, un intervallo di dodici mesi; l'esercizio è l'insieme delle operazioni economiche contabilizzate nel periodo amministrativo. R. CAMODECA, *L'iter formativo del bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova 2000, pag. 34 e segg.; G. FIGOLI, A. GRIMALDI, C. SPOSITO, *Come si gestisce una società sportiva*, Edizione Il Sole 24 ore, Milano 1988, pag. 244 e segg.

⁵⁴⁷ Occorre sottolineare che da alcuni anni alcuni club, inseriti all'interno di un gruppo aziendale, hanno deciso di considerare come periodo amministrativo l'anno solare per uniformarsi alle date

Questa peculiarità è in linea con il fatto che le manifestazioni più significative si svolgono in un periodo determinato ed in tale periodo si realizza la maggior parte del processo di produzione economica.

Le regole fissate per la redazione del bilancio sono tutte collegate fra di loro ed hanno lo scopo di rendere intellegibili i conti della società in considerazione della potenziale platea dei destinatari del bilancio d'esercizio.

In merito alle esigenze informative sulle squadre di calcio, bisogna ricordare che esse sono da sempre considerate delle istituzioni particolari caratterizzate da finalità sociali molto più evidenti rispetto alle altre organizzazioni che esercitano una attività imprenditoriale.

I soggetti che finanziano o che in qualche modo, interagiscono con le società sportive sono gli stessi che sono interessati ad ottenere informazioni in merito allo stato economico e finanziario.

Infatti i destinatari del bilancio (stakeholder⁵⁴⁸) possono essere individuati⁵⁴⁹: i soggetti che conferiscono capitale, i quali cercano di ottenere un bilancio di esercizio che mostri in modo fedele se la società rispetta le condizioni di equilibrio economico; gli atleti i quali è interessante avere informazioni in merito alle strategie, di medio periodo, della società e se la stessa è in condizione di realizzare dei progetti; i fornitori ed i consulenti esterni interessati al fatto che il bilancio sia redatto con prudenza e non contenga poste non veritiere; le altre società, specialmente quelle calcistiche, le quali valutano le condizioni economiche globali delle aziende con cui si avviano trattative per la cessione degli atleti; le imprese sponsorizzanti, quelle pubblicitarie e tutte quelle comunque collegate all'attività della società le quali sono interessate alle oscillazioni dei risultati ed alle previsioni sulle future prestazioni sportive, queste, per soddisfare il loro interesse informativo, devono attingere notizie sia dal bilancio di esercizio, redatto in modo fedele e trasparente, sia da progetti specifici che la società intende realizzare per mantenere o rilanciare la società; i mezzi di comunicazione, in particolare la stampa sportiva e quella economica, in quanto lo sport assicura numerosi articoli sia sull'andamento delle competizioni sportive che sui

⁵⁴⁸ Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto.

Fanno parte di quest'insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti) i collaboratori ma anche gruppi di interessi esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali.

La definizione sulla teoria degli stakeholder fu elaborata nel 1963 al Research Institute dell'Università di Stanford. Il primo libro è *Strategic Management: A Stakeholder Approach* di EDWARD FREEMAN, che diede anche la prima definizione di stakeholder, come soggetti senza il cui supporto l'impresa non è in grado di sopravvivere (traduzione letterale).

⁵⁴⁹ G. RUSCONI, *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio*, Cacucci, Bari 1990 pag. 52 e seguenti.

costi delle manifestazioni e degli ingaggi degli atleti sia, infine, sulle condizioni economiche delle società; l'Amministrazione finanziaria dello Stato, la quale non può accontentarsi del contenuto del bilancio ma necessita di dati particolari per determinare la relativa tassazione; gli enti locali in quanto proprietari degli stadi comunali; la Federazione in quanto il bilancio rappresenta lo strumento principale per lo svolgimento della funzione di controllo sulle società; la Consob, gli investitori e gli analisti di borsa, per le società quotate in borsa.

Nelle società di calcio a tutte le categorie sopra elencate bisogna aggiungere tifosi e gli spettatori generici per i quali il bilancio può servire da informazione in merito all'equilibrio economico finanziario ed essere informati con trasparenza sulla corretta gestione della società e sulla capacità di soddisfare la condizione di equilibrio.

Quindi qualunque sia il rapporto tra le diverse motivazioni rappresentate dai destinatari del bilancio vi è un dato comune a tutti essendo interessati ad ottenere un bilancio che mostri con fedeltà che la società sta rispettando almeno la condizione oggettiva di equilibrio economico.

5.2-LE FONTI LEGISLATIVE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

In Europa, il fenomeno della contabilità d'impresa si è sviluppata nel secolo scorso, precisamente verso la fine del 1800, quando si è avvertita l'esigenza da parte del legislatore di regolamentare alcuni aspetti relativi all'adozione del bilancio⁵⁵⁰.

Dagli inizi del novecento, poi, l'attenzione si è concentrata sulla formulazione di norme specifiche in materia di struttura e valutazione del bilancio allo scopo di limitare la discrezionalità di cui godevano gli amministratori nel modo di redazione del bilancio.

Una prima vera legislazione in materia di bilancio si è avuta con la legge 7 giugno 1974 n.216⁵⁵¹ che introdusse gli articoli 2425 bis e 2429 bis ed ampliò l'articolo 2424 del codice civile in materia di stato patrimoniale.

Con il D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136⁵⁵², poi, è stato previsto l'istituto della certificazione.

⁵⁵⁰ G. ZAPPA, *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Istituto editoriale scientifico, Milano 1927, pag. 11

⁵⁵¹ Legge 7 giugno 1974 n.216 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974, n.95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, in Gazzetta Ufficiale del 8.6.1974, n.149.

La disciplina del bilancio d'esercizio è stata, infine, riformata in modo incisivo con il decreto legislativo 9 aprile 1991 n.127 con il quale è stata recepita la direttiva CEE 25 luglio 1978 n.78/660 sui conti annuali delle società. Le modificazioni apportate alla disciplina del bilancio di esercizio riguardano la struttura dei documenti contabili, il contenuto della relazione degli amministratori e le regole di valutazione.

Accanto alle norme legislative il bilancio d'esercizio deve attenersi ai principi contabili nazionali ed internazionali.

Ma cosa sono i principi contabili nazionali e quale valore legislativo hanno?

I principi contabili nazionali possono essere definiti come norme tecniche che assumono un valore normativo grazie al richiamo effettuato dall'articolo 2219 del codice civile in base al quale "tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità".

I principi contabili italiani si applicano a tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, con esclusione, dall'anno 2005, delle società quotate.

I principi contabili assolvono la funzione: di interpretazione e chiarimento delle disposizioni legislative e regolamentari della contabilità e dei bilanci; di integrazione della disciplina giuridica del bilancio; di sostituzione delle norme giuridiche sul bilancio nei casi in cui sia possibile derogare, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile, sostituendo la norma di legge, in quanto inapplicabile, con principi contabili.

I principi contabili internazionali, invece, hanno una evoluzione che parte già con la IV⁵⁵³ e la VII⁵⁵⁴ Direttiva CEE sul diritto contabile delle società. Queste Direttive sono il punto di partenza per rendere uniformi e comparabili i bilanci delle imprese europee e dei gruppi di società dell'Unione Europea⁵⁵⁵ ed hanno consentito, pur con una serie di limiti, una maggiore comparabilità dei conti.

Queste direttive, però, non hanno avuto il risultato sperato a causa delle numerose opzioni concesse ai legislatori degli Stati membri e di alcune lacune contabili che non

⁵⁵² D.P.R. 31 marzo 1975 n.136 Attuazione della delega di cui all'art.2 lett. a), della legge 7 giugno 1974 n.216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa, in Gazzetta Ufficiale del 7.5.1975, n.119.

⁵⁵³ Quarta direttiva CEE del 25 luglio 1978 n.78/660/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, in Gazzetta Ufficiale del 14.8.1978 n. L222.

⁵⁵⁴ Settima direttiva CEE del 13 giugno 1983 n. 83/349/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lett. g) del Trattato e relativa ai conti consolidati, in Gazzetta Ufficiale del 18.7.1983 n. L 193.

⁵⁵⁵ Commissione Europea, *Comunicazione 508/95/CEE, Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, 1995.

hanno consentito di uniformare in maniera apprezzabile i vari sistemi contabili nazionali⁵⁵⁶.

Non è possibile negare che a seguito delle Direttive europee in materia contabile⁵⁵⁷ è migliorata la qualità dell'informazione finanziaria e la libera circolazione delle informazioni finanziarie comparabili, ha consentito un migliore funzionamento del mercato interno ed ha rappresentato un incentivo alla concorrenza⁵⁵⁸.

Successivamente le istituzioni comunitarie, al fine di venire incontro alle nuove esigenze di armonizzazione degli strumenti contabili, hanno emanato il regolamento n.1606 del 2002⁵⁵⁹ con il quale: si fornisce la definizione dei principi contabili internazionali da assumere nella normativa comunitaria; obbliga, a partire dal 2005, tutte le società dell'unione quotate in un mercato regolamentato a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS; dà facoltà agli Stati membri di decidere l'ambito di applicazione ed attribuisce alla Commissione Europea le decisioni sulla adozione e sull'applicabilità degli IAS all'interno della Comunità.

L'obiettivo che la Comunità Europea vuole perseguire con l'introduzione degli IAS è quello di armonizzare i sistemi contabili degli Stati membri ma nel contempo vuole giungere ad una più efficace e trasparente comunicazione contabile, in grado di fornire agli stakeholder informazioni utili sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico dell'impresa in maniera da operare scelte economiche consapevoli⁵⁶⁰. Il regolamento n.1606 del 2002 non dispone, però, la diretta e immediata applicazione dei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB⁵⁶¹ all'interno della Unione europea. L'articolo 3 del Regolamento, infatti, rimette alla Commissione Europea di stabilire l'adozione e utilizzo di principi contabili internazionali, deliberando ai sensi della procedura di regolamentazione e con l'assistenza del comitato contabile, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 precisa i criteri e le condizioni in

⁵⁵⁶ A. LOLLI, *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2003, pag.785.

⁵⁵⁷ A. BENOLDI, C. SOTTORIVA, *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto del c.d. "financial fair play"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, pag. 152.

⁵⁵⁸ C. SACCON, *L'affermazione dei principi contabili internazionali in Europa*, Sistemi Editoriali, 2007, pag.44.

⁵⁵⁹ Regolamento (CE) n.1605/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, in *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea* del 11.09.2002 n. L 243/1.

⁵⁶⁰ P. MORETTI, *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario*, n. 33, del 2004, pag 2593.

⁵⁶¹ INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, (IASB) è l'organismo responsabile dei principi contabili internazionali. Fondata a Londra nel 1973 è un ente di natura privata. I principi contabili approvati a partire dal 2001 dallo IASB assumono la denominazione di *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

base alle quali i principi contabili internazionali dello IAS possono essere adottati. In particolare, tali principi devono: non essere contrari al principio previsto all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE⁵⁶² ed all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE⁵⁶³ e contribuire all'interesse pubblico europeo. In particolare l'applicazione del principio: deve consentire un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di una qualsiasi impresa soggetta alla normativa; deve rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità elementi questi richiesti dall'informazione finanziaria e necessarie per adottare le decisioni economiche e utili per valutare l'idoneità della gestione⁵⁶⁴.

L'articolo 4⁵⁶⁵ del Regolamento CEE n.1606/2002 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005⁵⁶⁶ le società soggette al diritto di uno Stato membro, con titoli ammessi alla data del bilancio alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3.

La scelta di limitare l'adozione degli IAS alle società quotate è dettata dalla circostanza che queste società sono quelle maggiormente collegate al pubblico risparmio ed agli investimenti finanziari e che sono, quindi, maggiormente interessate ad un bilancio redatto in maniera più trasparente ed efficace in merito all'informazione societaria⁵⁶⁷.

L'articolo 5 lascia la facoltà agli Stati membri di autorizzare o obbligare l'utilizzo dei principi contabili internazionali: alle società quotate di redigere il bilancio d'esercizio conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione; a tutte le società non quotate di redigere i conti consolidati e i bilanci d'esercizio conformemente ai medesimi principi contabili.

⁵⁶² Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 14.08.1978 n. L 222.

⁵⁶³ Settima Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 18.07.1983 n. L 193.

⁵⁶⁴ S. FORTUNATO, *I principi contabili nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Contabilità finanza e controllo*, n. 5 del 2001 pag. 27.

⁵⁶⁵ L'articolo 4 del Regolamento CE n.1606/2002 dispone: " Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari."

⁵⁶⁶ " La fissazione della decorrenza al 1° gennaio 2005 consentirebbe di realizzare una coincidenza con la data prevista dal regolamento (CE) n.1606/2002, in modo da evitare per talune tipologie societarie una difformità di criteri contabili utilizzati tra bilanci consolidati e bilanci d'esercizio" P. MORETTI, *L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano*, in *Corriere Tributario* n. 30 del 2004, pag. 2358.

⁵⁶⁷ A. FRADEANI, *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria IAS/IFRS E XBRL*, Giuffré, Milano 2005, pag. 28.

L'Italia ha esercitato questa facoltà con l'emanazione della legge 31 ottobre 2003 n. 306⁵⁶⁸. L'articolo 25 di questa legge dispone che il Governo è delegato ad emanare entro il termine del 30 novembre 2004 uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle suddette facoltà. La delega ha previsto anche l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa per consentire una certa armonizzazione tra la normativa fiscale e quella contabile a seguito delle innovazioni conseguenti all'applicazione degli IAS/IFRS. Il legislatore non ha previsto, invece, l'esercizio della facoltà di posticipare l'applicazione degli IAS/IFRS per alcuni tipi di società, come previsto dall'articolo 9 del regolamento comunitario n.1606/2002⁵⁶⁹.

In particolare tale legge dispone l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del: bilancio d'esercizio delle società quotate; bilancio d'esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58⁵⁷⁰ (Testo Unico della Finanza); bilancio d'esercizio e consolidato delle "banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia"; bilancio consolidato delle imprese di assicurazione; bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione, solo nei casi in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

Le altre società (tra cui le società di calcio non quotate), l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia. Per queste società devono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il regolamento comunitario n. 1606 del 2002 e la legge comunitaria 2003 consentono di definire la posizione delle società che adottano i principi contabili

⁵⁶⁸ Legge 31 ottobre 2003 n. 306 " Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 2003" in Gazzetta Ufficiale del 15.11.2003 n. 266 Supplemento Ordinario n. 173.

⁵⁶⁹ P. MORETTI, *L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano*, in Corriere Tributario 2004, pag.2357.

⁵⁷⁰ Decreto Legislativo 24. 02.1998 n.58 " Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n.52, in Gazzetta Ufficiale del 26.03.1998 n.71, Supplemento Ordinario n.52. L'articolo 116, comma 1, stabilisce che: " Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolari italiani, siano diffusi in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione". L'articolo 2 del regolamento (regolamento 14 maggio 1999 n.11971 e successive modificazioni) di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti, stabilisce che per "emittenti strumenti finanziari diffusi" si deve intendere "gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a 200".

internazionali, sia perché obbligate sia per loro libera scelta⁵⁷¹, mentre le società non quotate potranno applicare tali principi o continuare ad applicare la normativa interna in tema di bilanci, normativa che è modificata a seguito dell'introduzione delle nuove direttive contabili.

Infatti per rendere omogenei i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS ed i bilanci redatti in base alle norme interne, le direttive comunitarie sono state modificate per renderle compatibili con i principi contabili internazionali.

Le direttive comunitarie che hanno modificato le precedenti disposizioni sono la n.65/2001/CE⁵⁷² del 27 settembre 2001 e la direttiva n.51/2003/CEE⁵⁷³ del 18 settembre 2003.

Queste due direttive sono nate essenzialmente per venire incontro alle esigenze di un mercato sempre più globalizzato che ha coinvolto anche le piccole e medie imprese e di conseguenza anche per queste è nata l'esigenza di fornire informazioni utili e comparabili consentendo in questo modo un confronto con i competitori stranieri. Altro elemento considerato dal legislatore comunitario è stato quello di porre in essere una serie di regole contabili comuni a tutte le forme di impresa ed evitare che si verificano situazioni di disparità tra imprese di dimensioni diverse.

La direttiva n.65/2001/CE introduce la valutazione del valore equo⁵⁷⁴ (fair value) degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39⁵⁷⁵.

⁵⁷¹ I club calcistici di: Juventus Football Club s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e A.S. Roma s.p.a., dopo la chiusura del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2007, hanno redatto i loro bilanci di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per approfondimenti è possibile consultare M. MANCINI, *Il Bilancio delle Società Sportive Professionistiche. Normativa Civilistica, Principi Contabili Nazionali e Internazionali*, Cedam, Padova 2009.

⁵⁷² La direttiva n.65/2001/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2003 n.394 "Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635 per quanto riguarda le regole di valutazione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, banche e di altre istituzioni finanziarie" in Gazzetta Ufficiale del 23.02.2004 n.44.

⁵⁷³ La direttiva n.51/2003/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2007 n.32 "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e alle imprese di assicurazione" in Gazzetta Ufficiale del 28.03.2007 n.73.

⁵⁷⁴ Per i Principi Contabili Internazionali non esiste una definizione univoca di "fair value" La definizione più immediata del concetto di "fair value" è quella che si ricava dallo IAS 39: "Il fair value (valore equo) è corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in una transazione equa". La definizione mette l'accento sugli elementi di consapevolezza e disponibilità dei contraenti, intendendo in questo modo sottolineare i caratteri di volontarietà e spontaneità dell'operazione conclusa, la cui violazione esclude la possibilità di qualificare il prezzo pattuito come valore equo.

⁵⁷⁵ Lo IAS 39 è stato pubblicato nel dicembre 1998 ed è intitolato "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" ed è applicabile dal 1° gennaio 2001.

Questa direttiva ha inciso principalmente sulla IV direttiva prevedendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare o imporre a tutte le società, o per alcune categorie, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari iscritti in bilancio, compresi gli strumenti finanziari derivati.

La citata direttiva specifica quali strumenti finanziari sono esclusi dall'applicazione del fair value e precisamente le attività e passività finanziarie indicate all'articolo 42 bis, comma 4, della IV direttiva.

Il decreto legislativo 394/2003, con il quale è stata recepita la direttiva n.65/2001/CE, si limita a prevedere l'inserimento di alcune informazioni sul fair value degli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sia con riferimento al bilancio di esercizio sia nel bilancio consolidato, senza prevedere alcun mutamento sostanziale della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché dei criteri di valutazione.

Il decreto legislativo ha introdotto il nuovo articolo 2427 bis del codice civile ed il nuovo articolo 2428, comma 2, n.6bis, i quali prevedono una serie di obblighi informativi da riportare nella nota informativa e nella relazione sulla gestione.

La direttiva comunitaria n. 51/2003/CEE⁵⁷⁶ costituisce la più incisiva modifica apportata alle direttive comunitarie ed introduce modifiche che interessano sia la struttura del bilancio che i criteri di valutazione.

Le modifiche introdotte con la direttiva n.51/2003/CE, a differenza della direttiva n.65/2001/CEE, hanno un carattere più generale e sono: l'inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; l'inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale, quale postulato fondamentale di bilancio dalla migliore prassi contabile nazionale ed internazionale; l'eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri; la possibilità di rivalutare, sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali; la presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti in alternativa agli schemi fissati dalla IV direttiva⁵⁷⁷; la presentazione di un rendiconto delle

⁵⁷⁶ La Direttiva n.51/2003/CEE è stata recepita con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n.32 "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e di altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni" in Gazzetta Ufficiale del 28.3.2007 n.73.

⁵⁷⁷ La quarta direttiva prevede lo schema a sezioni contrapposte e a forma scalare. Il legislatore italiano, con il decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127, ha deciso di scegliere lo schema a sezioni contrapposte in ragione della maggiore diffusione di detto schema prima del recepimento della IV direttiva comunitaria.

prestazioni in alternativa agli schemi di conto economico; l'applicazione del fair value anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari; la previsione di maggiori informazioni contenute nella relazione sulla gestione.

Facendo un minimo rapporto tra le normative in materia di bilancio si potrebbe affermare che nella legislazione italiana la finalità del bilancio è quella della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico con criteri in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori attraverso una valutazione prudentiale del capitale investito. Per gli IAS, invece, il bilancio ha come finalità quella di offrire agli interessati informazioni contabili da utilizzare a fini decisionali. In conseguenza, mentre, gli IAS considerano il risultato di esercizio come indicatore fondamentale per valutare le prestazioni aziendali attuali e future ed includono nella valutazione esiti di cicli operativi non ancora conclusi e tendono a determinare il reddito prodotto anche se non realizzato, la legislazione italiana ha come obiettivo quello di evidenziare il reddito distribuibile. Il primo comprende alcuni elementi non realizzati, mentre il secondo include solo i componenti realizzati.

I principi contabili internazionali vedono il bilancio in chiave dinamica, anticipando esiti ed operazioni in corso mentre l'impostazione nazionale è improntata ad una valutazione prudentiale delle operazioni in corso ai fini della conservazione del capitale aziendale. Nell'ottica dello IASB il principio della competenza prevale, spesso, su quello della prudenza mentre nell'impostazione nazionale la prudenza prevale sulla competenza, costituendo un aspetto fondamentale nella redazione del bilancio.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, bisogna rilevare che quelli previsti dalla normativa nazionale sono molto diversi da quelli previsti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

Infatti gli schemi di bilancio italiani sono molto rigidi al fine di garantire al massimo la comparabilità degli stessi, mentre gli schemi di bilancio previsti dagli IAS sono completamente adattabili.

Gli schemi di bilancio IAS sono costituiti da un numero di voci minimo e lasciano al redattore del bilancio la possibilità di inserire voci aggiuntive, nuove descrizioni, o ulteriori classificazioni. In questo modo viene meno il rispetto della chiarezza ed il rispetto degli schemi previsti dalla nostra legislazione.

Il nostro legislatore, con il decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n.38⁵⁷⁸, ha voluto dare un ulteriore contributo all'armonizzazione ai principi contabili internazionali e le previsioni normative tendono, essenzialmente, ad evitare che vengano distribuiti utili potenziali e non effettivamente realizzati.

L'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo dispone: "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

L'articolo 6, poi, dispone "1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività. 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. 5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa e' reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. 6.

⁵⁷⁸ Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" in Gazzetta Ufficiale del 21.3.2005 n.66.

Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio". Con detto articolo il legislatore prende atto di quanto può verificarsi con l'adozione del criterio del fair value e dei riflessi che può avere sugli utili delle imprese. Tale adozione rende strutturale la presenza in bilancio di utili non realizzati mentre l'impostazione vigente nella redazione dei bilanci è quella di distribuire utili effettivamente conseguiti. Nel tenere conto di questo e per ragioni di prudenza, il legislatore nazionale ha introdotto una differenziazione tra utile prodotto, evidenziato nel conto economico, e utile distribuibile ed ha previsto dei limiti alla distribuzione dei profitti che derivano da componenti non realizzate completamente⁵⁷⁹. In questo modo la finalità di salvaguardia del patrimonio sociale affidata al bilancio e che, con l'introduzione del fair value, assume una rilevanza secondaria rispetto alla corretta informazione circa l'andamento della performance aziendale, viene salvaguardata⁵⁸⁰. Quindi ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.38/2005, le società che redigono il bilancio di esercizio adottando gli IAS/IFRS non possono distribuire: utili di esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico per effetto dell'applicazione del criterio del fair value; le riserve del patrimonio netto costituite o aumentate in contropartita diretta dalla valutazione al fair value di attività o strumenti finanziari⁵⁸¹.

Le plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value devono essere calcolate al netto dell'onere fiscale e devono essere iscritte in un fondo di riserva non distribuibile. Nel caso gli utili di esercizio sono inferiori alle plusvalenze, non è possibile distribuire un corrispondente ammontare di riserve utili disponibili. Quindi il vincolo previsto dall'articolo 6, si trasferisce sugli utili pregressi.

In questo modo il legislatore, invece di stabilire una generica non distribuzione di dividendi nel caso di mancanza di riserve non sufficientemente disponibili a coprire gli utili non distribuiti, ha previsto l'iscrizione di una specifica riserva per consentire l'esatta individuazione della parte di utili non distribuibili derivanti dal conto economico e la sua modificazione nel corso degli esercizi successivi.

⁵⁷⁹ G. E. COLOMBO, *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2006, pag.1338.

⁵⁸⁰ A. QUAGLI, *Le "riserve ias" nel D. Lgs. N. 38/2005*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2006, pag. 754.

⁵⁸¹ M. G. M. ORLANDI, *I principi contabili internazionali*, in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*.

Con il decreto legislativo n.38/2005 il legislatore mostra la chiara volontà di avviare un processo che porta ad una adozione generalizzata dei principi contabili internazionali, escludendo solo quelle imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.

In questo percorso il legislatore mostra di aderire alla volontà comunitaria di armonizzazione ma tiene anche conto di altre considerazioni.

Una prima considerazione che il nostro legislatore fa è la notevole diversità delle norme italiane rispetto a quelle internazionali e limitare l'applicazione degli IAS/IFRS ai soli conti consolidati delle società quotate potrebbe provocare dei problemi riguardo alla gestione di un doppio regime di bilancio e dai conseguenti oneri amministrativi per le aziende⁵⁸². Da questa considerazione nasce l'esigenza di predisporre una serie di regole omogenee per evitare detti inconvenienti

La scelta del legislatore ha diviso la dottrina.

Alcuni autori⁵⁸³ sostengono che necessita mantenere due distinti gruppi di regole in quanto mentre il sistema IAS riguarda i bilanci consolidati che interessano le imprese che operano sul mercato internazionale, il bilancio d'esercizio, invece, non ha alcuna rilevanza per gli investitori finanziari e serve principalmente per determinare l'utile distribuibile.

Altri autori⁵⁸⁴ ritengono che una diffusa ed improvvisa applicazione degli IAS/IFRS non incontra il parere favorevole dei redattori di bilancio in considerazione del fatto che la nostra cultura contabile è molto diversa dagli IAS/IFRS ed è poco propensa ad accettare contaminazioni esterne.

In merito alle diverse posizioni non bisogna dimenticare che il nostro sistema contabile è più attento alla tutela dei creditori sociali rispetto al sistema IAS che è pensato per fornire informazioni agli investitori internazionali. Questo è collegato al nostro sistema produttivo, fatto principalmente di piccole e medie imprese che si finanziano con prestiti bancari piuttosto che con fondi privati reperiti sul mercato dei risparmiatori. Da ciò consegue una scarsa attenzione alla tutela degli interessi verso il mercato di capitali ed una maggiore importanza alla tutela delle garanzie patrimoniali per soddisfare le ragioni dei creditori sociali.

Il recepimento delle direttive comunitarie, 65/2001/CE e 51/2003/CE, hanno dato uno slancio all'armonizzazione delle normative contabili.

⁵⁸² M. NESSI, *Nuovo bilancio: il passaggio agli IAS*, in Corsi di pratica professionale, 2005, pag.7.

⁵⁸³ F. DEZZANI, *1 gennaio 2005: il bilancio consolidato sarà redatto secondo principi IAS*, in Impresa c.i. 2002, pag 1518; R. SACCHI, *Principi contabili internazionali e finalità dell'informazione finanziaria*, in Corriere Giuridico 2007, pag. 599.

⁵⁸⁴ A. FRADEANI, *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria IAS/IFRS e XBRL*, Giuffrè, Milano 2005, pag.42.

Con l'introduzione dei principi contabili internazionali si determina un capovolgimento nella gerarchia delle fonti in materia contabile in quanto i principi contabili da disposizioni tecniche interpretative ed integrative della legge, si trasformano in norme aventi forza di legge.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con il Regolamento comunitario n.1725/2003⁵⁸⁵, degli IAS conferisce forza di legge ai principi contabili internazionali dando loro forza di legge e fa sì che questi principi prevalgano sulle norme interne.

L'introduzione degli IAS/IFRS, anche se con alcune critiche, rappresentano un contributo per migliorare e uniformare le norme e le prassi contabili dei vari Stati membri e nel contempo possono portare uno stimolo alla crescita ed alla espansione delle imprese, specie le piccole e medie, in quanto tutti questi strumenti di ordine finanziario e informativo possono aiutarle ad avviare un percorso di superamento degli attuali limiti organizzativi e strutturali spingendole a competere anche sui mercati internazionali ed attrarre investitori diversi da quelli sociali.

5.3-LE FONTI SPECIALI PER LE SOCIETÀ DI CALCIO

Abbiamo visto che l'esercizio dell'attività sportiva in forma collettiva ed a livello professionistico è demandata alle società costituite secondo le previsioni normative della legge n.91 del 1981 e successive modificazioni.

L'articolo 10 della citata legge n.91/1981 imponeva la alle società di costituirsi in società per azioni o società a responsabilità a responsabilità limitata e introduceva una stretta correlazione fra il sistema di controllo di diritto comune, previsti per la generalità delle società, e quelli di competenza dell'autorità sportiva. Nella legge si stabiliva il principio generale in base al quale le società sportive erano soggette "all'approvazione e ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive nazionali alle quali sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI" (articolo 12, comma 1). Si stabiliva, inoltre, che "tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono

⁵⁸⁵ Regolamento (CE) n.1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale del 13.10.2003 n. L261/1.

soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni sportive cui sono affiliate” (articolo 12, comma 2)⁵⁸⁶. La modifica apportata al citato articolo 12 con la legge n.586/1996 ha modificato i poteri delle Federazioni sostituendo i poteri di ingerenza di merito, demandati alle Federazioni, con controlli mirati alla verifica dell’equilibrio finanziario e circoscritti al normale svolgimento dei campionati sportivi. Quindi il rapporto esistente tra le Federazioni sportive nazionali e le società sportive fanno sì che queste ultime sono assoggettate anche alla potestà normativa della Federazione di appartenenza.

L’insieme delle norme cui le società calcistiche professionistiche, affiliate alla FIGC devono attenersi, sono raccolte nelle “Carte federali” che vengono pubblicate ed aggiornate annualmente a cura della Federazione e comprendono disposizioni di natura diversa organizzate in modo, sostanzialmente, gerarchico e comprendono: lo Statuto della Federazione; il Codice di Giustizia Sportiva; il Regolamento della Lega Nazionale Professionisti; le Raccomandazioni Contabili federali.

Innanzitutto, lo Statuto della FIGC, all’articolo 16, comma 1, prevede che “ al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, per delega e secondo modalità e principi stabiliti dal CONI”. Al terzo comma, poi, dello stesso articolo 16 si dispone che per i compiti di cui al primo comma, la Federazione si avvale di un organismo tecnico, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (COVISOC)⁵⁸⁷

Questo organismo, che svolge il controllo di stabilità economico finanziaria affidato per legge alla Federazione, è disciplinato dalle Norme organizzative interne della FIGC nella Parte seconda, Titolo VI, recante disposizioni in merito ai “Controlli sulla gestione economico finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche”.

Il Titolo VI delle NOIF stabilisce poteri e facoltà della COVISOC, che, ai sensi dell’articolo 83, sono esercitati secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione.

La norma principale della disciplina contabile delle società di calcio professionistiche è l’articolo 80 delle NOIF. Detto articolo, dopo aver richiamato i poteri di controllo attribuiti alle Federazioni dalla normativa nazionale, stabilisce che “ alla

⁵⁸⁶ L’articolo 12 della legge n.91 del 1981 è stato modificato con l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 20 settembre 1996 n.485, in Gazzetta Ufficiale del 21.09.1996 n.222, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 1996 n.586, in Gazzetta Ufficiale 20.11.1996 n.272.

⁵⁸⁷ In attuazione dell’articolo 78 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) il Consiglio Federale ha istituito la COVISOC, ne ha disciplinato la composizione, ha istituito una struttura ispettiva di supporto, ha stabilito i requisiti di professionalità e indipendenza dei componenti.

COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico finanziario delle società di calcio professionistiche"⁵⁸⁸.

Le NOIF prescrivono tutta una serie di obblighi informativi e disciplinano in dettaglio il contenuto e la forma che devono avere le comunicazioni periodiche che le società devono inviare alla Commissione. In particolare il controllo sull'equilibrio finanziario viene esercitato con: il periodico esame della documentazione economico finanziaria richiesta dalle norme civilistiche e dai regolamenti federali e attraverso l'esame degli indici sintetici di bilancio. In merito al primo aspetto bisogna sottolineare che per facilitare il controllo ed avere una più facile comparazione dei dati viene prescritta l'adozione di un piano dei conti approvato dalla FIGC⁵⁸⁹. Naturalmente esiste la necessità del rispetto dei requisiti di trasparenza e chiarezza, richiesti dall'articolo 2423 del codice civile ed in merito l'articolo 85, comma 1, lett. C, proibisce l'adozione del bilancio in forma abbreviata⁵⁹⁰. Lo stesso articolo 85, ai commi 1 e 2, prevede l'invio del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale alla COVISOC.

La relazione semestrale è composta dalla situazione economica e dal conto economico e devono essere redatti, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lett.B, in conformità alle norme che disciplinano i bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato; deve, inoltre, essere accompagnata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, se presenti, dal giudizio della società di revisione.

L'articolo 84 delle NOIF, infatti, stabilisce che la contabilità deve essere tenuta osservando le norme di legge ed utilizzare il piano dei conti approvato dalla FIGC in quanto strumento utile alla redazione del bilancio d'esercizio ed idoneo a consentire i controlli periodici sull'equilibrio economico finanziario da parte della COVISOC.

⁵⁸⁸ L. A. BIANCHI D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Egea, Milano 2004, pag. 24.

⁵⁸⁹ L'articolo 84 delle NOIF infatti stabilisce: "1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. il bilancio annuale e la relazione semestrale, secondo quanto previsto dal successivo art.85. 3. Il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e in conformità al piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB".

⁵⁹⁰ Gli amministratori delle società obbligate alla redazione dei conti annuali e consolidati, applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, devono redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

L'aspetto caratteristico della contabilità dei club calcistici è la prescrizione di utilizzo di un piano dei conti obbligatorio predisposto dalla Federazione⁵⁹¹.

La FIGC recependo la IV e la VII Direttiva CEE ha introdotto il Piano dei Conti Federale a partire dal 1987. Nel rispetto della normativa civilistica, tale piano, che è stato più volte aggiornato.

La particolarità del settore calcistico, che nel proprio bilancio vede la presenza di voci tipiche e del tutto peculiari, ha richiesto uno sforzo considerevole nella predisposizione di un piano dei conti, in applicazione della deroga concessa alla rigidità degli schemi di bilancio *ex art. 2423-ter c. c.*, che garantisca la comparabilità dei dati ed il rispetto delle norme di base.

Lo schema di bilancio e lo statuto tipo costituiscono strumenti che consentono di avere una maggiore trasparenza nella gestione ed una maggiore definizione della responsabilità per i soggetti che agiscono in qualità di rappresentanti legali.

Il piano dei conti obbligatorio è una peculiarità non presente negli altri settori dell'economia. Infatti, in Italia non esiste un piano dei conti unificato al quale tutte le imprese di un determinato settore devono attenersi ma ogni impresa ha dei margini di discrezionalità molto ampi nella compilazione del proprio piano dei conti.

La prescrizione di un bilancio a schema obbligatorio derivante da un piano di conti unificati rientra nella previsione dell'unificazione contabile⁵⁹².

Grazie alle Raccomandazioni Contabili, la cui applicazione è obbligatoria, gli organi federali hanno previsto una serie di adempimenti per guidare il redattore del bilancio; tali Raccomandazioni rappresentano quindi il collegamento tra la disciplina civilistica e la normativa federale

Gli schemi proposti dalla FIGC sono uno strumento indispensabile per la verifica della situazione economica-finanziaria e della gestione delle società professionistiche.

Il piano dei conti, introdotto dalla FIGC nel 1987, è stato integralmente modificato, dopo il Decreto legislativo n.127 del 1991, al fine di recepire le novità introdotte dal legislatore.

Nel caso delle società di calcio il concetto di uniformità contabile riguarda due elementi: il piano dei conti e le tavole di sintesi.

⁵⁹¹ F. RUBINO, *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 123.

⁵⁹² C. TEODORI, *L'economia ed il bilancio delle società sportive. Il caso delle società di calcio*, Giappicelli, Torino 1995, pag 78.

Il piano dei conti attualmente è diviso: classi di conti; gruppi di conti; conti; sottoconti; sottoconti analitici e sottoconti elementari.

Le classi di conti sono nove ed in corrispondenza di ogni classe la Figc ha stabilito che vi sia una tabella di raccordo tra le tavole di sintesi federali e quelle civilistiche.

In merito alle valutazioni del bilancio è il caso di sottolineare che per le società di calcio le aree critiche, nelle quali si esprime la discrezionalità dei valutatori, sono minori rispetto a quelle delle imprese che operano in altri settori economici⁵⁹³.

Nei club calcistici il rischio specifico connesso ai crediti della società è limitato in ragione dei soggetti debitori; non sono presenti rimanenze di qualunque specie e natura ed in caso siano presenti lo sono in misura irrilevante; le immobilizzazioni materiali hanno un valore modesto; il rischio di svalutazione dei titoli non assume valori significativi.

Le valutazioni che, invece, possono influire in maniera significativa nell'analisi del bilancio sono le immobilizzazioni immateriali.

Le norme federali, però, si limitano a regolamentare solo alcuni criteri di valutazione ed in particolare quelli relativi: alla valutazione dei diritti pluriennali, alle prestazioni dei calciatori, al costo di acquisizione; alla impossibilità di rivalutazione del costo originario di acquisizione del calciatore; il limite specifico alla capitalizzazione dei costi del vivaio; le quote di ammortamento costanti del diritto alle prestazioni dei calciatori in relazione alla durata del contratto. La presenza di queste previsioni regolamentari riduce il grado di discrezionalità, da parte dei redattori del bilancio, in quanto i valori aziendali da rappresentare nei prospetti contabili sono insiti nel processo di formazione del bilancio stesso. Inoltre la standardizzazione delle modalità valutative riduce la possibilità di sfruttare alcuni margini di libertà per attuare politiche di bilancio tese ad occultare perdite o a nascondere elementi imponibili⁵⁹⁴.

I criteri di valutazione federali sono contenuti nel documento "Il bilancio d'esercizio e il nuovo statuto tipo delle società calcistiche"⁵⁹⁵, con lo scopo di indicare

⁵⁹³ R. BAUER, *Aree critiche di revisione delle società di calcio*, in *Rivista Revisione Contabile*, n.40 del 2001 pag. 4 e seguenti.

⁵⁹⁴ Per maggiori elementi in merito alle politiche di bilancio si veda P. ONIDA, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese: significato economico del bilancio e problemi di valutazione*, Giuffrè, Milano 1974 e V. CODA – G. FRATTINI, *Valutazioni di bilancio: principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie*, Libreria Universitaria editrice, Venezia 1986.

⁵⁹⁵ La FIGC nell'ottobre del 1993 fornì una nuova guida contabile ed approvò un documento, ad uso degli amministratori, dei sindaci e dei revisori contabili delle società, nel quale erano riportati il piano dei conti unificato, le Raccomandazioni contabili ed un aggiornamento dello statuto tipo. *FIGC Il bilancio e il nuovo statuto tipo delle società calcistiche* a cura della Commissione di adeguamento piano dei conti e struttura del bilancio alla IV e VII Direttiva CEE, Roma 1993.

delle raccomandazioni alle quali devono attenersi i redattori del bilancio e per realizzare il collegamento tra la disciplina civilistica e le norme federali.

La FIGC, infatti, si è preoccupata non solo di fissare dei criteri circa la modalità di redazione del bilancio ma ha cercato anche di migliorare l'opera di armonizzazione ed unificazione contabile attraverso una serie di Raccomandazioni Contabili.

Le Raccomandazioni contabili federali, le quali devono essere adottate obbligatoriamente in quanto la mancata adozione comporta delle sanzioni di carattere sportivo, hanno la funzione di: interpretare le norme di legge che fissano solo i principi generali per la redazione del bilancio e rinviando ai principi contabili; integrare gli schemi di legge quando risultano inadeguati alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica finanziaria delle società calcistiche, ai sensi dell'articolo 2423 ter del c. c.⁵⁹⁶.

Le raccomandazioni contabili federali vengono periodicamente riviste ed aggiornate ed indicano le procedure da seguire per una corretta contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle voci tipiche del settore calcistico e riferite sia allo Stato Patrimoniale che al Conto Economico. Indicano, inoltre, i principi da seguire nella redazione della Nota Integrativa, che riveste, per le società sportive, un significato particolare in relazione al contenuto tipico dei bilanci.

Le Raccomandazioni predisposte dalla FIGC sono particolarmente attente nel raccordare le norme civili in materia di bilanci con i principi nazionali ed internazionali e gli aspetti peculiari di contabilizzazione delle società calcistiche con lo scopo di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto i dati di bilancio delle diverse società agevolandone i controlli ed assicurare una omogenea applicazione delle norme di legge e dei principi contabili nazionali ed internazionali⁵⁹⁷.

Le Raccomandazioni Contabili che la FIGC fornisce alle società sportive per una corretta redazione dei bilanci, oggi possono essere considerate accolte nell'ambito della prassi contabile e rappresentano indicazioni di natura tecnico contabile che consentono di superare le problematiche proprie delle caratteristiche voci dei bilanci delle società calcistiche.

⁵⁹⁶ L'articolo 2423 ter del c.c. prevede la possibilità di derogare rispetto agli schemi civilistici standard ed impone, nel caso le informazioni richieste dalla legge o da specifiche disposizioni non siano sufficienti, che vengano fornite informazioni aggiuntive utili per chiarire le poste di bilancio non sufficientemente comprensibili. In merito si fa riferimento a G.M. CIAMPAGLIA, *Società di calcio: la valutazione in bilancio delle prestazioni dei calciatori*, in Rivista Cultura aziendale e tecniche di gestione, luglio 2011.

⁵⁹⁷ L. BIANCHI – D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Egea, Milano, 2004, pag. 42.

Esse indicano le procedure da seguire per la corretta contabilizzazione delle voci tipiche del bilancio e nella predisposizione della Nota Integrativa, che rappresenta la componente “qualitativa” dei dati di bilancio.

Le Raccomandazioni Contabili sono relative a: 1. diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; 2. capitalizzazioni costi vivaio; 3. compartecipazione ex art. 102-bis NOIF; 4. cessioni temporanee di contratto; 5. abrogata; 6. Permuta dei diritti alle prestazioni dei calciatori; 7. crediti verso altre società di calcio per la vendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori; 8. debiti verso altre società di calcio; 9. versamenti soci; 10. ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali; 11. valore della produzione; 12. ricavi e proventi delle società calcistiche; 13. beni ricevuti in locazione finanziaria; 14. premi individuali e collettivi ex art. 93 NOIF.

5.4-NORME LEGALI E NORME FEDERALI

Il bilancio delle società calcistiche deve rispondere più di ogni altra azienda all’esigenza di informazione⁵⁹⁸ e rappresenta il presupposto tipico per l’applicazione della facoltà prevista dall’articolo 2424 ter, comma 4°, del codice civile il quale prevede che, prevedendo la possibilità di derogare al principio di vincolabilità dello schema di bilancio previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, stabilisce che “ le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata”

Questa è la ragione per cui le società di calcio professionistiche devono presentare il bilancio che deve seguire un piano dei conti unificato come proposta dalla FIGC il quale prevede la facoltà di adattamento prevista dal codice civile.

Il nostro ordinamento prevede anche altri casi di vincoli per la redazione dei bilanci con riferimento ad aziende che rivestono un particolare rilievo economico o sociale come per il settore bancario⁵⁹⁹, quello assicurativo⁶⁰⁰ o quello dell’editoria⁶⁰¹.

⁵⁹⁸ L. BIANCHI – D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Egea, Milano, 2004, pag. 40.

⁵⁹⁹ Il bilancio delle imprese bancarie è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 *Attuazione della direttiva n.86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n.89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro*, in Gazzetta Ufficiale del 14.2.1992 n.37, Supplemento Ordinario n.27.

⁶⁰⁰ Il bilancio delle società assicurative è disciplinato dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n.209 *Codice delle assicurazioni private*, in Gazzetta Ufficiale 13.10.2005 n. 239, Supplemento Ordinario n.163.

⁶⁰¹ Il bilancio dell’editoria è disciplinato dalla Legge 5 agosto 1981 n.416 *Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*, in Gazzetta Ufficiale del 6.8.1981 n.215.

Mentre per detti settori la normativa di bilancio trova fondamento in norme di legge per il settore calcistico la disciplina specifica non ha fondamento in norme di legge e presenta dei problemi di compatibilità con le stesse norme legali⁶⁰².

L'utilità socio economica del calcio, però, può giustificare la previsione di uno schema di bilancio speciale.

In merito anche la dottrina ha avuto opinioni discordanti.

Alcuni autori sostengono che essendo la FIGC organo di un ente pubblico è in grado di fissare non solo regole di controllo interne ma che può disciplinare in dettaglio un piano di conti unificato per approfondire ed allargare i contenuti minimi del codice civile e che dette regole possono assumere forza di legge per il settore specifico⁶⁰³.

Rusconi nel testo in nota sottolinea che la FIGC non è certamente libera da influenze esterne come può essere il legislatore nazionale, che deve rendere conto del suo operato a livello politico alla generalità della pubblica opinione e, non solo, ad un gruppo di società e di affiliati. Inoltre le esigenze di controllo che la Federazione svolge come compito affidatogli può giustificare la predisposizione di un piano dei conti tipo ma questa scelta sicuramente comporta una maggiore chiarezza ai fini del controllo esterno ma non risponde pienamente alle esigenze di informazione per i terzi.

Bisogna, anche, considerare che il principio di redazione del piano dei conti per il bilancio d'esercizio è sì una norma che attiene al controllo cui è tenuta la Federazione ma è pur sempre una norma regolamentare interna che non trova fondamento in una norma di legge al contrario di quanto avviene, per esempio, nel settore bancario dove il controllo dei bilanci degli istituti di credito è affidato alla Banca d'Italia ma la normativa a cui fare riferimento è emanata dal legislatore nazionale⁶⁰⁴.

Altri autori⁶⁰⁵ sostengono, invece che l'impostazione data dalla Federazione, sicuramente non scivola da influenze di settore, con la predisposizione di un piano dei conti tipo serve a mettere ordine in una materia ed in un settore particolare e che presenta non poche complessità. L'impostazione, poi, di rendere obbligatorio il piano dei conti ha sì valore di forma regolamentare interna ma trova fondamento in una normativa di carattere specifiche del settore sportivo.

⁶⁰² L. BIANCHI – D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio: le ragioni di una crisi*, Egea, Milano, 2004, pag. 40.

⁶⁰³ G. RUSCONI, *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio*, Cacucci, Bari 1990, pag.127.

⁶⁰⁴ G. RUSCONI, *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio*, Cacucci, Bari 1990, pag.127.

⁶⁰⁵ C. TEODORI, *L'economia ed il bilancio delle società sportive. Il caso delle società di calcio*, Giappichelli, Torino 1995, pag. 157 e segg.

Altri⁶⁰⁶, ancora, ritengono che, data la particolare peculiarità dell'attività sportiva, l'iniziativa della FIGC di predisporre, per le società di calcio, una regolamentazione speciale in merito alla redazione dei bilanci annuali è un fatto che deve essere valutato positivamente. Infatti le norme contabili nazionali, relative allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, non sono perfettamente idonee a rappresentare la realtà del mondo sportivo per cui sarebbe auspicabile che il legislatore si soffermasse sulle realtà del mondo sportivo, particolarmente sulle società di calcio, e dettasse una disciplina speciale partendo dalle norme federali, migliorandole ove possibile, e le rendesse obbligatorie per tutto il settore. In questo modo le società sportive si libererebbero dal doppio obbligo contabile ed il bilancio sarebbe, così, più rispondente alle esigenze di informazione e trasparenza cui il documento deve assolvere.

Sintetizzato in merito all'inquadramento normativo del bilancio d'esercizio delle società di calcio possiamo dire che: 1) non esiste e non è mai esistita una normativa specifica per le società di calcio; 2) le società calcistiche devono predisporre il bilancio rispettando le norme previste dal codice civile, articoli 2423 e seguenti, per le società di capitali; 3) le società di calcio per potersi iscrivere ai campionati devono rispettare le norme organizzative interne della federazione ed adottare, di conseguenza, il piano dei conti e lo schema di bilancio anche se questi non hanno valore normativo e devono predisporre le tavole di sintesi per raccordare le differenti normative⁶⁰⁷; 4) le società di calcio, nel rispetto della normativa civilistica, possono adattare alcune voci previste nello schema legale se tale adattamento risponde meglio al principio di chiarezza rispondendo anche ad un altro principio civilistico, articoli 2424 e 2425, che obbliga le società ad aggiungere altre voci nel caso in cui il contenuto di quelle necessarie per l'attività della società non siano comprese fra quelle previste dallo schema civilistico e ad adattare le voci

⁶⁰⁶ F. MANNI, *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991, pag.73.

⁶⁰⁷ A parere di Teodori "risulta evidente che le norme federali non possono incidere ed influenzare almeno direttamente e per alcuna ragione il bilancio civilistico. Né, peraltro, appare opportuno che si riscontrino differenze tra i due bilanci se non esclusivamente in termini di scelte di aggregazione dei valori. Nonostante ciò, assume particolare importanza l'analisi dettagliata del piano dei conti federale che rappresenta, comunque, elemento comune tra i due bilanci. Tale comunanza è rafforzata dal fatto che nel medesimo è prevista una "tabella di conversione" (prospetto di raccordo) tra le tavole di sintesi "federali e civilistiche" F. Manni, invece, osserva che "il bilancio-tipo ha il pregio di unificare, nell'aspetto semantico e strutturale, i rendiconti delle singole società ma, poiché si discosta dalla normativa civilistica, pone problemi di armonizzazione. Le disposizioni federali non hanno forza di legge e, quindi, in alcun modo possono derogare e sostituirsi ad una disposizione normativa dello Stato. Per tale motivo il bilancio-tipo non è alternativo al bilancio reso obbligatorio dalla legge, ma si aggiunge, come obbligo imposto dall'ordinamento sportivo, a quest'ultimo. Il bilancio "federale" rappresenta lo strumento contabile attraverso il quale la Federazione esplica i compiti di controllo ad essa demandati dalla Legge 91/1981" Quindi volendo le società di calcio potrebbero predisporre due diversi bilanci: uno, da sottoporre a pubblicazione, redatto secondo il dettato del codice civile; uno in ossequio alle norme fissate dalla FIGC da presentare all'organo di controllo federale.

precedute da numeri arabi quando la natura dell'attività lo richieda; 5) le società di calcio in alcuni casi sono obbligate ad inserire nello schema di bilancio civilistico alcune voci, previste nel piano dei conti federale, tipiche dell'attività sportiva; 6) il bilancio delle società sportive deve essere valutato, in primo luogo, secondo le norme previste dal codice civile e dai principi contabili mentre per le voci tipiche dell'attività sportiva, non previste da norme di legge o dalla prassi contabile, deve essere valutato secondo le Raccomandazioni contabili federali; 7) la COVISOC, attraverso l'analisi dei dati di bilancio, mantiene sotto controllo costante la situazione economico finanziaria delle società di calcio.

Si riflette anche in materia di bilancio il dibattito tra norme legali e norme federali e del carattere speciale del settore sportivo⁶⁰⁸.

Negli ultimi anni a seguito di fenomeni quali la progressiva differenziazione e crescita dei ricavi delle società calcistiche, l'aumento dei costi per l'acquisto e gli stipendi dei giocatori, hanno determinato l'emanazione di una serie di norme sia nell'ambito della normativa ordinaria che in quella speciale per mettere sempre più al riparo le società sportive ma che hanno alimentato una maggiore confusione.

La Corte d'Appello di Torino⁶⁰⁹, nel 2008, ha affrontato in maniera in modo corretto il problema relativamente alla configurazione dell'azienda sportiva, della circolazione dei relativi assets⁶¹⁰, dell'applicazione della disciplina civilistica diretta a garantire l'unitarietà nel rispetto dei diritti del titolare dell'attività economica, delle regole della concorrenza, della tutela dei creditori sociali e più in generale degli stakeholders primari dell'impresa a cominciare dai lavoratori subordinati.

I giudici della Corte d'Appello hanno applicato le norme del codice civile senza disapplicare le norme organizzative interne federali ed interpretando le stesse secondo i principi civilistici e nel quadro della gerarchia delle fonti tra ordinamenti.

L'approccio dei giudici torinesi ha evidenziato che l'ordinamento sportivo stenda ad affrancarsi dal cumulo di regolamenti, pratiche e leggi speciali che impediscono alle società calcistiche di rispettare tutta una serie di condizioni ed obblighi che costituiscono il

⁶⁰⁸ U. APICE, *La società sportiva: dentro o fuori al codice civile*, in *Rivista di diritto fallimentare*, 1986, pag. 538.

⁶⁰⁹ Sentenza Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro n.756 del 28 ottobre 2008.

⁶¹⁰ Con il termine inglese assets vengono identificati i valori materiali ed immateriali di un'azienda e figurano come attività nello Stato Patrimoniale.

presupposto essenziale per assicurare il corretto funzionamento dell'impresa⁶¹¹ e nell'interesse del mercato.

Non bisogna, però, dimenticare che, per la gerarchia delle fonti, esiste il primato delle norme dettate dal codice civile a tutela dei diritti soggettivi rispetto alle esigenze ed interessi particolari disciplinati da sub ordinamenti che sono funzionali solo ai propri associati.

Questo orientamento risulta confermato anche dalla legge n.280 del 2003⁶¹² con la quale furono approvate disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, con lo scopo di mettere rimedio ai conflitti tra la giustizia sportiva e quella ordinaria.

La legge riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale ma, nel contempo, il legislatore ha graduato l'ordinamento sportivo rispetto ai principi legislativi ritenuti più rilevanti. Infatti al comma 2, dell'articolo 1 il legislatore afferma come principio generale l'autonomia dell'ordinamento sportivo ma detto principio viene in compresso e limitato in tutti i casi in cui si verificano fattispecie rilevanti per l'ordinamento giuridico nazionale legate a situazioni giuridiche soggettive legate all'ordinamento sportivo.

La tendenza generale è, quindi, di una crescente importanza della normativa ordinaria rispetto a quella settoriale. Sempre più spesso il legislatore statale e comunitario sono intervenuti, a volte con norme di carattere eccezionale, per tutelare i crescenti interessi economici e sociali che ruotano intorno allo sport in generale, ed al calcio in particolare.

Iniziative con caratteristiche e finalità analoghe si sono avute anche da parte di organismi di settore nazionali ed internazionali.

In merito ricordiamo che nel 2003 è stato introdotto un sistema di licenze, la cosiddetta licenza UEFA⁶¹³ con lo scopo di stimolare le società calcistiche a migliorare il livello di qualità della gestione attraverso la fissazione di una serie di requisiti di natura sportiva, legale, infrastrutturale, organizzativa, ed economico- finanziaria che devono essere rispettati per essere ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla UEFA.

⁶¹¹ D. REGOLI, *Società sportive e quotazioni*, in Rivista di Diritto societario, 2008, pag. 340.

⁶¹² Legge 17 ottobre 2003, n.280 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in Gazzetta Ufficiale del 18.10.2003 n.243.

⁶¹³ Ai sensi dell'articolo 52 bis delle NOIF: “ Con il termine Licenze UEFA si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengono il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio”.

La FIGC ha recepito questo provvedimento ed ha esteso l'obbligo della richiesta della licenza UEFA a tutte le società partecipanti al campionato.

Il sistema delle licenze UEFA è contenuto in un "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" dove sono riportate tutte le norme, a volte, integrate da prescrizioni di carattere pratico ed alcune di esse incidono direttamente sull'ordinamento contabile delle società.

Questo provvedimento ha trovato applicazione per la prima volta nella stagione sportiva 2003-2004.

L'introduzione di questo provvedimento costituisce il primo passo concreto per l'istituzione di un sistema di certificazione della qualità di gestione delle società sportive professionistiche, favorendo la diffusione di managerialità all'interno del sistema calcistico europeo.

5.5-LA QUOTAZIONE IN BORSA QUALE FASE DEL PROCESSO DI CRESCITA AZIENDALE

Una qualsiasi società nel momento in cui decide di quotarsi in borsa ha come scopo di ricercare fonti di finanziamento diverse da quelle classiche.

La società che opera la scelta di quotarsi in borsa ha il vantaggio, rispetto alle altre forme di finanziamento, di collocare parte del capitale sul mercato raccogliendo nuove fonti senza effettuare alcun rimborso.

Spesso reperire denaro fresco sul mercato rappresenta una delle ragioni principali per la decisione di quotazione ma ve ne possono essere anche altri come per esempio cercare, da parte di alcuni azionisti, di uscire dalla società.

La quotazione di un'impresa sui mercati mobiliari regolamentari ha anche lo scopo di separare la proprietà dalla gestione e rappresenta una fase di sviluppo dell'impresa.

Prima di procedere alla quotazione, però, l'impresa deve analizzare tutta una serie di elementi che consentono all'imprenditore di operare la scelta più appropriata sia per l'imprenditore stesso che per lo sviluppo della società⁶¹⁴.

⁶¹⁴ Un corretto piano aziendale prevede che fra gli aspetti da verificare vi siano, a titolo di esempio: l'analisi degli aspetti favorevoli e di quelli critici della quotazione nell'ottica dello sviluppo sia per la parte imprenditoriale che per la società, la scelta di quale società quotare, la scelta del mercato di quotazione, la scelta del titolo da quotare, la scelta della quantità di titoli da quotare.

Anche per il calcio moderno la quotazione in borsa rappresenta una fonte di finanziamento specie se si considerano gli alti costi di gestione delle società.

Nella seconda metà degli anni novanta, la borsa ha rappresentato una grande opportunità per la trasformazione del calcio da semplice attività sportiva ad attività imprenditoriale. La possibilità di vendere azioni è stata, ed è tutt'oggi, una possibilità di reperire finanziamenti per le società di calcio in perenne deficit finanziario.

Attraverso il meccanismo della quotazione la società sfrutta la passione dei tifosi coinvolgendoli nella vita economica della società.

La quotazione, inoltre, crea attorno alla società un senso di appartenenza importante per lo sfruttamento del marketing, con la possibilità di coinvolgere maggiormente i piccoli azionisti tifosi nel processo di fidelizzazione⁶¹⁵.

Altro vantaggio derivante dalla quotazione è la possibilità per la società di migliorare la visibilità propria e del suo brand, creando così nuove opportunità di business sia in ambito calcistico che in altri ambiti, oltre a migliorare la possibilità di accrescere il reperimento di nuovi investimenti e di motivare il management dell'impresa attraendo manager sempre più qualificati.

Le società sportive che intraprendono la strada della quotazione hanno la possibilità di rivedere la propria politica economica calcistica e di attivare un approccio sempre più commerciale⁶¹⁶ con un'organizzazione decisamente aziendale con la possibilità di svincolarsi dai risultati sportivi.

La quotazione in borsa, infatti, risponde alla necessità sia di raccogliere fonti per finanziare gli investimenti sia per avere una gestione manageriale della società calcistica⁶¹⁷.

La valutazione delle società calcistiche è legata alle aspettative di sviluppo dell'attività che, a sua volta, è legata alle aspettative di sviluppo in generale, alla capacità della società di massimizzare le fonti di ricavo tradizionale e di inventarne di nuove.

A differenza di quanto avviene per le imprese industriali, però, per le società di calcio la possibilità di incrementare i ricavi e di fare leva sui tifosi fedeli dipende, ancora,

⁶¹⁵ D. CENCIONI, *Calcio europeo in Borsa: -42% in un anno*, in *Il Sole 24 Ore Sport*, anno 3, n.12 2002.

⁶¹⁶ G. FALSANINI E E.F. GIANGRECO, *Le società di calcio del 2000, dal marketing alla quotazione in borsa*, Rubbettino, 2001.

⁶¹⁷ L. BIANCHI-D. CORRADO, *I bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi*. EGEA, Milano 2004, pag. 81.

dai risultati sportivi che il club riesce ad ottenere. Questo rende il settore del calcio un settore di investimento molto rischioso⁶¹⁸.

La società sportiva che intende quotarsi deve valutare in che maniera e su quale mercato intende quotarsi, se in Borsa, se a mezzo di obbligazioni, se su mercati esteri o su mercati locali.

La società che intende quotarsi in borsa deve valutare se sussistono le condizioni che possono essere così riassunte: verificare l'esistenza di un quadro legislativo nazionale compatibile; verificare se si è in possesso dei requisiti richiesti; verificare se esiste la prospettiva di una redditività soddisfacente; verificare il possesso di un marchio affidabile; verificare l'esistenza di un progetto imprenditoriale affidabile e la capacità di comunicarlo all'esterno⁶¹⁹.

In sintesi la proposta complessiva deve essere credibile per gli investitori e deve comportare un radicale cambiamento culturale da parte della dirigenza societaria.

Infatti la società quotata e sottoposta ad evidenti vincoli, il primo è costituito dalla necessità di offrire al mercato una redditività soddisfacente e sufficientemente stabile nel tempo. Questo comporta la diversificazione dei ricavi come strategia di immunizzazione al rischio che comporta l'aleatorietà del risultato sportivo e che è difficilmente eliminabile.

Altro aspetto importante legato alla quotazione in borsa è rappresentato dalla possibilità di un controllo dei costi ricorrendo al meccanismo di incentivazione degli atleti con l'attribuzione di quote societarie. Tale possibilità, però, è difficilmente praticabile in considerazione del fatto che essa è collegata alla durata degli ingaggi e dal fatto che molti atleti cambiano società con molta frequenza.

La quotazione può rappresentare un vantaggio competitivo per tutte quelle società che cercano di raggiungere un corretto equilibrio tra sport e business in virtù dei seguenti fattori: miglioramento della struttura finanziaria e diversificazione delle fonti di finanziamento; finanziamento degli investimenti strategici; innovazione del modello manageriale e delle prospettive di crescita; fidelizzazione dei tifosi; sviluppo dell'immagine sportivo – aziendale; gestione del costo dei giocatori⁶²⁰.

⁶¹⁸ L. BIANCHI E D. CORRADO, *I Bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi*, EGEA, Milano 2004, pag.81.

⁶¹⁹ M. CALLAVOTTI, *La quotazione delle società sportive tra regole di mercato e regole dello sport*, in rivista di diritto sportivo, n.1 – 2 gennaio – giugno 2000, pag.63.

⁶²⁰ L. BIANCHI E D. CORRADO, *I Bilanci delle società di calcio. Le ragioni di una crisi*, EGEA, Milano 2004, pag.83.

Alle opportunità derivanti dalla quotazione vi sono da segnalare anche una serie di rischi che possono incidere, in maniera differente, sull'andamento borsistico dei titoli delle società di calcio.

I fattori di rischio possono essere:

rischi idiosincratici⁶²¹: e precisamente quelli connessi all'alea sportiva (risultati sul campo di calcio); rischio connesso all'indisponibilità dei calciatori (mantenimento del livello tecnico), rischio retrocessione; andamento economico finanziario; rapporti con le parti correlate; presenza di prestiti obbligazionari; contratti rilevanti; rischio correlato alla tutela del marchio; verifiche fiscali e procedimenti giudiziari sportivi; rischio connesso alla possibile espansione dell'attività; conflitti d'interesse;

rischi del settore: e precisamente indebitamento delle società di calcio professionistiche, rischio d'iscrizione; rischi connessi all'applicazione delle normative FIFA, UEFA e FIGC in tema di trasferimenti di giocatori; rischi di inadempimento contrattuale e di cambio nei trasferimenti internazionali dei calciatori; rischi legati al regime normativo del settore; rischi connessi all'evoluzione del mercato dei diritti televisivi, telefonici e Internet; rischi derivanti dalla situazione politica internazionale;

rischi di mercato: e precisamente quelli legati a fattori macroeconomici.

Esaminiamo, sommariamente, i rischi idiosincratici.

Il rischio connesso all'alea sportiva si ricollega alla redditività della società sportiva ed alla sua capacità di creare valore, le quali possono essere influenzate dai risultati ottenuti sul campo sia nelle competizioni nazionali che in quelle internazionali cui partecipa. Tra le voci di ricavo delle società quelle più strettamente correlate ai risultati nelle competizioni sono rappresentate dai ricavi da gare e dai diritti televisivi derivanti dalla partecipazione alle competizioni internazionali, oltre agli eventuali premi corrisposti dalle Federazioni organizzatrici in base all'esito della gara.

Il rischio connesso al mantenimento del livello tecnico è strettamente collegato ai cambiamenti della squadra. Questo fattore può influenzare in maniera determinante il corso dei titoli della società e questo è collegato sia allo staff tecnico che ai giocatori e riguarda sia i nuovi arrivi che le uscite o gli infortuni di giocatori in ambito sportivo e fuori, come

⁶²¹ A. MONETA, Rischio idiosincratico "Fattore esogeno che influenza una particolare variabile e nessun'altra. Si parla di schok idiosincratico distinguendolo dallo schok comune che colpisce un gruppo di variabili allo stesso tempo. Per esempio, in un modello del consumo in cui si rappresenta la spesa di ogni singola famiglia come funzione del reddito e dei prezzi, uno schok idiosincratico corrisponde a un evento indipendente dal reddito e dai prezzi che causa variazioni di spesa (legato, magari, a un cambiamento repentino del gusto o dei bisogni) di una singola famiglia (e di nessun'altra). Mentre lo schok comune rappresenta un evento macroeconomico (per esempio una crisi o una moda) che interessa più famiglie allo stesso tempo". In Enciclopedia Italiana Treccani Dizionario di Economia e Finanza 2012.

pure l'allontanamento dovuto a squalifiche comminate dagli organi di giustizia sportiva o il caso di convocazioni dei giocatori stranieri nelle rispettive squadre nazionali.

I rischi patrimoniali ed economici collegati al verificarsi di uno degli eventi elencati possono essere coperti tramite polizze assicurative⁶²². Oltre alla possibilità di stipulare delle polizze assicurative, le società potrebbero investire nella istituzione e formazione di vivai e squadre giovanili dalle quali attingere giocatori in caso di infortuni o squalifiche di giocatori titolari.

Il rischio di retrocessione rappresenta lo scenario peggiore fra gli altri fattori di rischio. Infatti la retrocessione può influire in maniera determinante sul corso dei titoli di una società come in caso di promozione i titoli si avvantaggerebbero del risultato positivo ottenuto dalla squadra. In realtà il verificarsi dell'evento retrocessione determina ripercussioni negative sull'andamento delle azioni più forti di quelle positive determinate da una promozione.

Per quanto attiene al rischio da andamento economico e finanziario si fa riferimento, come per ogni altra azienda, al risultato di esercizio ed alle variazioni delle sue diverse componenti. Il primo indicatore cui fare riferimento è il ROE⁶²³ (Return On common Equity). Oltre al risultato netto, rappresentano voci interessanti per gli azionisti, il fatturato totale, i costi totali, il MOL⁶²⁴, gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni sportive, il valore di queste iscritte nell'attivo, il reddito operativo, il saldo delle plusvalenze nette, il rapporto tra debt/equity⁶²⁵ e la sua dinamica e l'attivo circolante. La valutazione è effettuata su base economica e tenendo conto dei vincoli patrimoniali e finanziari. Per le società di calcio, però, le analisi non possono essere condotte in maniera tradizionale in quanto non è possibile tralasciare la capacità tecnica della squadra potendo i titoli subire delle oscillazioni legate ai risultati agonistici della squadra pur dimostrando le voci di bilancio una situazione relativamente stabile.

⁶²² M. S. PATRIARCA, *Marsh, obiettivo calcio*, in *Il Sole 24 Ore Sport*, anno 2 n. 3, febbraio-marzo 2003.

⁶²³ In finanza aziendale il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. Esprime in massima sintesi i risultati economici dell'azienda. E' un indice di percentuale per il quale il reddito netto (RN) prodotto viene rapportato al capitale netto (CN) o capitale proprio, ossia alla condizione di produzione di diretta pertinenza. P. DUBINI, *Bilancio & gestione. Istruzioni per l'uso*, EGEA 2010, pag.249.

⁶²⁴ Il Margine Operativo Lordo (MOL) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo, quindi, di interessi, tasse, deprezzamento di beni e ammortamenti. L'acronimo inglese è EBITDA. In *il Glossario Borsa Italiana* 2011.

⁶²⁵ Rapporto debt/equity. Il quoziente di indebitamento è il rapporto tra debiti finanziari netti e il patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile. Esprime il rapporto tra i debiti su cui si pagano gli interessi e il patrimonio netto dell'azienda. Viene utilizzato per verificare il grado di dipendenza dell'impresa da fonti finanziarie esterne. Quanto più alto è il suo valore tanto meno equilibrata è giudicata la struttura finanziaria, in *Il Sole 24 Ore*, 2014.

Altro fattore di rischio sono i contratti rilevanti che riguardano principalmente: l'utilizzo dello stadio e gli accordi importanti di sponsorizzazioni, licensing e merchandising⁶²⁶, le intese per i diritti televisivi.

Gli investitori per valutare attentamente l'impatto che possono avere i fattori sopra elencati devono porre l'attenzione su i possibili impatti sulle quotazioni e la data di scadenza dei contratti attinenti.

L'utilizzo dello stadio rappresenta una componente importante per determinare questa tipologia di rischio. Infatti la necessità di ricorrere a contratti di locazione possono comportare una certa aleatorietà ed una difficoltà di controllo di tale situazione ed il mercato può reagire in maniera positiva di fronte a notizie certe di investimenti in impianti da parte delle società.

In merito al rischio derivante da verifiche fiscali e procedimenti giudiziari e sportivi possiamo rilevare che non è raro che le società calcistiche siano sottoposte a verifiche fiscali, ad accertamenti che possono avere ad oggetto il mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le verifiche, poi, possono riguardare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti il consiglio di amministrazione, azionisti e possono essere di rilevanza civile e penale. I procedimenti possono essere tesi al recupero di crediti e, talvolta, falso in bilancio. I processi più frequenti, però, riguardano le controversie in materia di titolarità dei diritti alle prestazioni dei calciatori, la regolarità dei trasferimenti, la puntualità dei pagamenti, le contestazioni per uso di sostanze dopanti e quelle per squalifiche o sanzioni disciplinari nei casi previsti dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e da quelle della FIFA e dalla UEFA.

Nella maggior parte dei casi sopra elencati, un eventuale giudizio negativo comporta sia l'iscrizione di passività in bilancio sia la possibilità che le azioni della società possano subire un apprezzamento negativo.

Le società calcistiche sempre più spesso cercano di diversificare le fonti di ricavo con investimenti in strutture di gioco, acquisendo diritti reali sugli stadi, attivando delle catene di vendita di prodotti ufficiali o acquisendo il controllo di società che operano in

⁶²⁶ G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo* Giuffrè 2009, pag. 157 e seguenti. “ Il licensing e merchandising sono due contratti che presentano alcuni caratteri comuni, e per questa ragione vengono trattati unitariamente, con l'avvertenza però che si tratta di due fattispecie diverse, sebbene in dottrina talvolta si tenda a confonderli. ... Le differenze tra i due contratti attengono principalmente all'oggetto ed alla causa. Infatti, con riguardo all'oggetto, mentre nel merchandising il segno viene ceduto per essere apposto su prodotti o servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso segno è stato originariamente creato dal suo titolare, nel licensing, invece, i prodotti o servizi del licenziatario sono identici o simili a quelli del licenziante. ... Con riguardo alla causa, infine, mentre lo scopo del merchandising è quello di promuovere la diffusione e la vendita di prodotti estranei al settore nel quale appartiene il prodotto il cui segno viene ceduto, lo scopo del licensing è quello di espandere la presenza del marchio sul mercato”.

settori collaterali o connessi all'attività sportiva o in quelli del tempo libero o commerciale. L'avvio di detti processi di espansione è possibile che si diversifichi le fonti di ricavo ma agli occhi degli investitori è necessario che il progetto sia credibile affinché l'andamento dei titoli presenti una minore volatilità degli stessi.

Il problema del conflitto di interesse riguarda sia il comune conflitto di interesse di alcuni azionisti che si manifesta, principalmente, per il voto in assemblea⁶²⁷ e per il quale la disciplina civilistica e legislativa prevedono adeguate forme di tutela e trasparenza in vigore per le società quotate, sia per una particolare figura di socio che potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la società in particolari momenti. Questa è una tipologia di socio che si è creata con la crisi delle società di calcio e riguarda in modo particolare del cosiddetto personale tesserato e che pur non potendo influire in maniera determinante sulla vita della società rappresenta piuttosto un problema di trasparenza in merito ai rapporti tra giocatori e società.

Il superamento del rapporto tra ricavi ed indebitamento, fissato nella misura minima di 3 unità di ricavo per una unità di indebitamento⁶²⁸, potrebbe comportare la mancata iscrizione ai campionati di pertinenza e di conseguenza le azioni societarie potrebbero subire un decremento in considerazione anche non è possibile prevedere l'andamento di detto rapporto e se per il ripristino del pareggio saranno necessari interventi finanziari da parte degli azionisti.

Il rischio connesso all'applicazione delle normative nazionali ed internazionali in materia di trasferimenti internazionali dei giocatori è legato alla considerazione che il costo e le modalità

possono subire delle modifiche a seguito della normativa calcistica e che, pur godendo ogni federazione una certa autonomia in materia di recepimento, dette modifiche possono essere imprevedibili e non conoscibili.

Connessa a detta tipologia di rischio vi è quella di inadempimento contrattuale e di cambio nei trasferimenti internazionali dei calciatori. In merito va ricordato che la Lega svolge un ruolo attivo nel trasferimento dei calciatori in ambito nazionale attraverso la Camera di Risoluzione delle controversie, mentre a livello internazionale non esiste un

⁶²⁷ L'articolo 2373 del codice civile recita: Conflitto d'interessi La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

⁶²⁸ Il limite è fissato nella modifica all'articolo 85 delle NOIF come da Comunicato Ufficiale n.61/A pubblicato il 28 Agosto 2013.

meccanismo simile e la compravendita dei diritti alle prestazioni dei giocatori avviene mediante accordi diretti tra le società interessate. Quindi nel caso di cessioni di calciatori tra società straniere e mancando delle specifiche forme di garanzia è possibile che una società resti esposta al rischio di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo. Inoltre nel caso in cui l'acquisto o la cessione sia effettuato in una valuta diversa dall'euro la società è esposta anche ad un rischio cambio.

Infine il rischio connesso all'evoluzione del mercato dei diritti televisivi, telefonici e Internet è legato alla posizione che stanno assumendo i nuovi operatori televisivi ed all'indebolimento delle società di calcio nel contrattare i compensi per i diritti televisivi.

Le anomalie e le criticità delle società di calcio, con particolare riferimento a quelle che si rivolgono al mercato borsistico, sono state oggetto di ampio dibattito.

Dal dibattito è emerso che i principali fattori di criticità sono: la volatilità dei titoli borsistici come conseguenza del legame tra l'andamento dei titoli ed il successo o l'insuccesso sportivo; la rigidità della struttura dei costi che normalmente superano i ricavi⁶²⁹; gli squilibri finanziari e la scarsa patrimonializzazione delle società di calcio.

A tutto questo si aggiunga che manca una cultura imprenditoriale specializzata in questo settore e che molto spesso gli azionisti di riferimento sono di norma imprenditori che operano in settori diversi da quello sportivo e che decidono di investire nelle società sportive o per passione o per promuovere la propria impresa.

Il dibattito molto spesso si è concentrato sulle speculazioni collegate agli annunci di acquisti di giocatori che avevano come scopo quello di influenzare il mercato borsistico ed a temi quali quello della commistione tra affari e sport.

Quello dell'informazione, infatti, è uno degli aspetti più interessanti per le società quotate in borsa. Un ruolo fondamentale, in merito, è svolto dai media i quali dedicano molta attenzione alle vicende delle società calcistiche e si verifica che una qualsiasi notizia viene diffusa per il grande pubblico certi di trovare ascolto nelle schiere di appassionati che seguono lo sport.

⁶²⁹ Molto spesso la rigidità dei costi è determinata dagli elevati compensi degli ingaggi, dagli alti costi dei servizi, dagli ammortamenti dei diritti delle prestazioni sportive dei calciatori, elementi che assorbono quasi totalmente i ricavi.

5.6-IL RUOLO DELLA CONSOB

Più volte è stato evidenziato come il ruolo della comunicazione possa influire sull'andamento dei titoli delle società calcistiche quotate e che esiste, ancora, una forte dipendenza tra il risultato sportivo e quello relativo alle quotazioni della società.

Questo fattore è comune a tutte le società commerciali ed è strettamente correlato alla trasparenza e all'integrità delle informazioni che tutte le imprese, comprese quindi quelle sportive, forniscono al mercato e, in particolare, agli investitori e agli intermediari.

Nel nostro Paese non c'è un'autorità pubblica che indichi in quali strumenti finanziari investire, di conseguenza l'informazione fornita da chi emette titoli nei mercati regolamentati risulta fondamentale per chi deve scegliere dove allocare il risparmio da parte degli investitori.

La qualità, la disponibilità, la completezza delle informazioni, la loro corrispondenza alla reale situazione economico finanziaria dell'impresa, risultano essere elementi fondamentali ai fini di una corretta scelta da parte dell'investitore non istituzionale.

Non è un caso che alla base di gran parte delle crisi delle imprese vi sono comportamenti fraudolenti posti in essere dalle stesse imprese attraverso la manipolazione delle informazioni in merito alla reale situazione della società al fine di attrarre il risparmio.

L'informazione, in sostanza, è un valore da tutelare con strumenti adeguati per dare una regolamentazione delle attività economiche a prescindere dalla qualifica dei destinatari.

Proprio per offrire una tutela a tutti i risparmiatori ed investitori, il legislatore istituì la Consob, con la legge n.216/1974⁶³⁰, alla quale fu affidato il compito di controllare le società aventi titoli quotati in Borsa ed il funzionamento del mercato azionario.

Il legislatore è intervenuto più volte per modificare e correggere la normativa per meglio disciplinare l'intermediazione e l'informazione societaria⁶³¹ e dal 1991 al 1994 ha emanato otto provvedimenti, tra i quali, la legge n.157/1991⁶³² sull'insider trading, della

⁶³⁰ Legge 7 giugno 1974 n.216 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n.95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*, in Gazzetta Ufficiale del 8.6.1974 n.149.

⁶³¹ G. VISENTINI, *L'evoluzione del sistema finanziario italiano. I problemi attuali*, Giuffrè, Milano 1995.

⁶³² Legge 17 maggio 1991 n.157 *Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa*, in Gazzetta Ufficiale del 20.5.1991 n.116.

legge n.149/1992⁶³³ su OPA e sollecitazioni all'investimento, il decreto legislativo n.84 del 1992⁶³⁴.

Fino al 1998, il legislatore apporta altre modifiche alla normativa e solo con il decreto legislativo n.58⁶³⁵ dello stesso anno viene data una sistemazione alla materia e alla Consob è delegato il potere di regolamentazione.

Le linee guida possono essere sintetizzate in: Trasparenza e correttezza dei comportamenti; sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo per la tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività e buon funzionamento del sistema finanziario.

Il provvedimento si divide in due parti, una disciplina ex novo settori ed istituti significativi del mercato mobiliare, l'altra ridisegna la fisionomia delle società quotate in borsa.

Con il decreto legislativo n.58 del 1998 le autorità di controllo assumono dei poteri molto penetranti di controllo e regolamentazione che interessano sia l'organizzazione dell'impresa, sia le qualità professionali e morali degli esponenti e dei soci, sia i contratti stipulati e la loro esecuzione.

Le funzioni della CONSOB si inquadrano nell'ambito della tutela del risparmio garantita dall'articolo 47 della Costituzione. E' affidato alla Commissione il controllo pubblico del mercato mobiliare, l'esattezza e la completezza dell'informazione societaria e la vigilanza sul regolare andamento delle operazioni di borsa garantiscono rispettivamente la trasparenza della gestione sociale, senza interferenze in merito alle scelte operate dall'imprenditore, e la correttezza delle operazioni di borsa in modo da rendere più difficili le speculazioni a danno dei risparmiatori.

La Commissione è, poi, organo con rilevanza esterna in quanto i provvedimenti emanati possono incidere direttamente ed immediatamente sulla posizione dei soggetti terzi.

Fra i poteri attribuiti alla Commissione assume particolare rilevanza il potere di regolamentazione che si esplica con l'emanazione di norme aventi efficacia esterna e che

⁶³³ Legge 18 febbraio 1992 n.149, *Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio titoli*, in Gazzetta Ufficiale del 21.2.1992 n.43 Supplemento Ordinario n.37.

⁶³⁴ Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n.84, *Attuazione delle direttive n.85/611/CEE e n.88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV)*, in Gazzetta Ufficiale del 14.2.1992 n.37, Supplemento Ordinario n.27.

⁶³⁵ Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 *Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n.52*, in Gazzetta Ufficiale del 26.3.1998 n.71, Supplemento Ordinario n.52.

servono a colmare una disciplina che non trova completa normazione nella legislazione nazionale nell'ambito della tutela del risparmio e del regolare funzionamento del mercato finanziario.

E' da sottolineare, inoltre, che il ruolo della Consob non è solo quello di regolare il diritto d'informazione e di assicurare la trasparenza per la tutela del risparmiatore, ma anche quello di non dare ingresso a nuove forme di raccolta del risparmio che risultano in contrasto con la legge.

L'informazione societaria e il diritto azionario costituiscono solo un settore dove opera la Consob; l'altro è rappresentato dal mercato pubblico dei valori mobiliari; questa scelta è dettata sia dall'esigenza di assicurare un regime paritario di controlli ma anche dalla concezione che la Consob è un centro unico e generale di tutela dell'informazione destinata agli investitori in titoli.

La funzione della Consob, però, non è di controllo sull'amministrazione delle società né di tutela di interessi generali indeterminati ma è una funzione di controllo della corretta informazione degli investitori e del mercato dei titoli.

Questa funzione costituisce un'integrazione delle forme tradizionali di informazione dei soci delle grandi società. L'obiettivo principale è quello di dare ampia pubblicizzazione all'informazione, senza distinguere tra informazione rivolta ai soci e quella rivolta ad estranei

Più volte abbiamo sottolineato che il ruolo principale della Consob è quello di assicurare una corretta informazione degli investitori e questo compito viene esercitato anche nei confronti delle società sportive nei cui confronti la Consob è intervenuta più volte.

Ma cosa deve fare una società, compresa quella sportiva, per essere quotata in Borsa.

L'articolo 64, comma 1, lett.c del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, confermando la disciplina introdotta dal cosiddetto decreto Eurosim⁶³⁶, prevede che spetta alla società di gestione del mercato disporre "l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziati ..."

⁶³⁶ Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n.415, *Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi*, in Gazzetta Ufficiale del 9.8.1996 n.186, Supplemento Ordinario n.133.

L'ammissione, l'esclusione e la sospensione avvengono sulla base di criteri e con modalità individuati dalla stessa società di gestione del mercato con un regolamento⁶³⁷ deliberato, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n.58 del 1998, dall'assemblea ordinaria.

Tra i requisiti che la Borsa deve verificare ricordiamo: la pubblicazione dei bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi di cui almeno l'ultimo corredato dalla certificazione della società di revisione che attesti la conformità del bilancio alle norme nazionali ed internazionali; la verifica dei documenti contabili pro-forma⁶³⁸, accompagnati da una relazione della società di revisione, che devono essere presentati da parte di quelle società di recente costituzione o per quelle che, nell'esercizio precedente alla domanda di ammissione, hanno subito modifiche societarie sostanziali; la valutazione della sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale e che non si verifichino ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico finanziari; la verifica che l'attivo di bilancio non devono essere rappresentati in maniera preponderante dall'investimento in società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato (cosiddette scatole cinesi).

Ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le società che richiedono l'ammissione a quotazione devono pubblicare un prospetto contenente informazioni sull'emittente gli strumenti finanziari e sugli stessi strumenti finanziari. Questo prospetto, qualora l'ammissione a quotazione è accompagnata da un offerta per la diffusione presso il pubblico degli strumenti finanziari da quotare, deve essere redatto nelle forme e con i vincoli previsti dall'articolo 94 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

Alla Consob compete l'autorizzazione alla pubblicazione del sopracitato prospetto informativo e deve verificare che lo stesso contenga tutte le informazioni richieste in generale dagli schemi di cui al regolamento Consob n.11971 del 14.5.1999 ed ogni altra informazione che, in relazione alla specificità delle singole operazioni, può risultare utile affinché gli investitori abbiano un giudizio completo sulla situazione patrimoniale,

⁶³⁷ Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, concernente la disciplina degli emittenti. Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in www.consob.it.

⁶³⁸ L'informazione finanziaria pro-forma è costituita, nella versione più completa, da uno stato patrimoniale, un conto economico, un rendiconto finanziario e delle note esplicative che illustrano, attraverso opportuni aggiustamenti, gli impatti di un evento o di una transazione sull'informazione finanziaria storica di una società. E' utilizzata, in genere, dalle società emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati per illustrare i cambiamenti che un'operazione, per esempio di fusione, ha sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società interessata. Essa viene redatta per sostituire l'informazione finanziaria storica quale base per stimare le prospettive future dell'impresa, in www.bankpedia.org.

economica e finanziaria della società e sull'andamento futuro della stessa e dei prodotti finanziari.

Nell'esaminare i prospetti di che trattasi la Consob verifica, in particolare il contenuto del paragrafo relativo alle "Avvertenze per l'investitore" dove devono essere evidenziati i rischi connessi all'investimento.

Ancora una volta risulta evidente che il controllo della Consob, sia al atto della quotazione sia successivamente, è essenzialmente un controllo di trasparenza finalizzato ad assicurare una corretta informazione al pubblico dei risparmiatori affinché gli stessi siano messi in condizione di scegliere consapevolmente, mentre il controllo non riguarda l'esattezza dei dati contenuti nel prospetto.

Ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, poi, la Consob ha il potere di richiedere notizie e documenti per verificare la correttezza delle informazioni fornite, ha, inoltre, il potere di effettuare verifiche ispettive presso le società. Il potere di richiedere notizie e documenti può essere esercitato anche nei confronti dei componenti gli organi societari, dei dirigenti, delle società di revisione e degli azionisti rilevanti.

Il parametro di giudizio che la Consob utilizza per effettuare il controllo sulle informazioni fornite al pubblico è quello della correttezza intesa come completezza, chiarezza, coerenza e adeguatezza delle informazioni fornite al mercato ed è fondato sulle informazioni che dispone nell'esercizio delle sue funzioni e sul presupposto del corretto funzionamento dei controlli interni alla società.

La Consob non si pronuncia sul merito o sulla convenienza delle operazioni poste in essere dalle società quotate né sulla legittimità delle stesse rispetto alla disciplina civilistica o ad altre discipline rispetto alle quali non ha alcun potere di intervento. L'Autorità, nel caso abbia dei dubbi, può imporre alle società emittenti di fornire la massima trasparenza sugli aspetti che presentano lacune.

Anche per le società di calcio quotate la Consob è intervenuta con raccomandazioni in materia di informazioni contabili periodiche ponendo l'attenzione sulla necessità di chiarezza nelle informazioni riguardanti la gestione finanziaria in considerazione, anche, della specificità del settore calcistico dove vi è un naturale sfasamento temporale tra le uscite finanziarie, costituite prevalentemente dagli stipendi dei calciatori, e le entrate finanziarie rappresentate per la maggior parte dai proventi dei diritti televisivi, dalla gestione degli abbonamenti e la vendita dei biglietti delle partite.

Questa situazione comporta un alternarsi di picchi positivi e negativi nel ciclo finanziario e non rappresenta in maniera chiara la gestione reddituale della società.

La Consob, nel periodo in cui ha rilevato un sensibile peggioramento dell'andamento gestionale delle società di calcio dovuto all'aumento dei costi relativi alla gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ha richiesto degli approfondimenti sulla trasparenza dei documenti di informazione contabile periodica e sui comunicati cosiddetti price sensitive⁶³⁹.

Quest'ultimo elemento viene controllato al fine di impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non diffuse al pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori che di queste informazioni non possono avere conoscenza.

Per consentire una corretta lettura dei dati finanziari ed una immediata fruibilità delle informazioni finanziarie delle società, la Consob ha predisposto uno schema dove devono essere riportate tutte le notizie relative ai contenuti e alle forme di presentazione per i dati dei flussi di cassa generati dalla gestione, per le informazioni degli effetti economico-finanziari che riguardano le operazioni di trasferimento dei diritti sportivi sui calciatori e gli stipendi che agli stessi sono corrisposti.

In particolare, con la Raccomandazione in materia di informazioni contabili periodiche e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate, la n.2080535 del 9.12.2002, ha indicato i dati e le notizie che dovrebbero essere riportate sia nelle rendicontazioni periodiche (bilanci semestrali e trimestrali) sia nei comunicati stampa ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Emittenti⁶⁴⁰.

⁶³⁹ I comunicati price sensitive sono gli annunci che le società quotate e i soggetti che le controllano devono diffondere in presenza di un'informazione privilegiata, cioè di una notizia non di pubblico dominio che riguarda la società quotata o il relativo gruppo e che può incidere sul prezzo degli strumenti finanziari. In www.borsaitaliana.it

⁶⁴⁰ L'articolo 66 del Regolamento Emittenti stabilisce: (Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.

2. Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

Nella sopracitata raccomandazione relativa all'informativa sui fatti rilevanti, la Consob ha rappresentato di avere constatato che sulle società calcistiche, "a causa delle peculiari caratteristiche di tali società, per le quali riveste notevole importanza l'attenzione da parte degli organi di informazione, sussiste una frequente circolazione di indiscrezioni. Tale fatto espone il mercato al rischio di possibili asimmetrie nella diffusione delle notizie".

In considerazione di questo ha raccomandato alle società di usare "la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato tenendo conto che, come già osservato da questa Commissione, il preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi vari, che non siano ancora sufficientemente definiti, è utile solo nel caso in cui sia necessario garantire la parità informativa. Al di fuori di tale contesto, comunicazioni di questa natura possono alterare il regolare funzionamento del mercato. Infatti solo al momento della definizione delle operazioni di compravendita dei calciatori l'emittente sarà in grado di diffondere al pubblico, ai sensi della normativa vigente, un comunicato idoneo a consentire una compiuta valutazione degli elementi essenziali della fattispecie in questione, quali il prezzo di acquisto o vendita, i compensi stabiliti per i calciatori acquistati ove rilevanti rispetto alla struttura dei costi e le altre informazioni" riportate nei documenti di informazione contabile periodica.

In merito alla quotazione delle società calcistiche, la Consob oltre a verificare che nei prospetti di quotazione vengano inserite tutte le informazioni e le avvertenze richieste dallo schema di riferimento, ha chiesto che vengano evidenziate le specificità e le criticità connesse al settore calcistico.

In particolare ha richiesto che nei paragrafi "Avvertenze" siano riportate in sintesi, anche le seguenti criticità: aleatorietà dei risultati sportivi e rischi connessi all'influenza degli stessi sui risultati economici delle società; rischi connessi alla dipendenza dal mercato dei diritti televisivi; rischi connessi alla stringente e complessa normativa di

a) delle proprie situazioni contabili destinate a essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. È in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro della professione, della funzione o dell'ufficio la comunicazione che adempie un obbligo normativo;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. ...omissis...

settore; Rischi derivanti dall'indebitamento delle società di calcio professionistiche, con particolare riferimento alla disciplina di settore ed alla previsione di mantenimento del rapporto tra ricavi e indebitamento non inferiore al 3 punti; rischi connessi oltre che ai procedimenti della giustizia ordinaria anche ai procedimenti della giustizia sportiva; rischi connessi al mancato rinnovo delle convenzioni per l'utilizzo degli stadi dove vengono disputate le partite; rischi di inadempimento contrattuale nei trasferimenti internazionali dei calciatori e, in ipotesi di pagamenti effettuati in valute diverse dall'euro, potenziali rischi di cambio; rischi connessi alla contraffazione dei marchi da parte di terzi.

La Consob, per far comprendere meglio agli investitori l'andamento gestionale delle società di calcio quotate, ha previsto di inserire, obbligatoriamente, sia nelle comunicazioni finanziarie, riguardanti la rendicontazione periodica, sia nei comunicati stampa precise informazioni finanziarie. I dati da indicare specificatamente riguardano la posizione finanziaria netta con le sue componenti principali sia a breve che a medio e lungo termine, il rapporto d'indebitamento, dato dal rapporto tra esposizione finanziaria al netto delle disponibilità liquide e il patrimonio netto, le variazioni del cash flow⁶⁴¹, le posizioni debitorie e/o creditorie verso altre aziende correlate.

Altra raccomandazione che la Consob ha rivolto alle società calcistiche riguarda la necessità di indicare gli effetti economici e finanziari sulla gestione che possono derivare da eventi di carattere stagionale o da operazioni di cartolarizzazione, dai contratti di sponsorizzazione e/o di licenza dei diritti radio televisivi, dalle campagne abbonamenti e dai trasferimenti di giocatori.

Nei casi in cui la società abbia delle difficoltà finanziarie, dovrà fornire notizie dettagliate in merito, anche, alle eventuali sanzioni tributarie o contributive cui è esposta.

La Consob è intervenuta anche in merito all'acquisto dei diritti pluriennali imponendo che le società del settore alleghino ai bilanci annuali e semestrali, a corredo dell'analisi della voce di bilancio "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori", una tabella riassuntiva che riporti per ciascun calciatore il valore di carico originario, la durata del contratto ed il periodo di ammortamento, l'ammortamento cumulato fino al periodo di riferimento ed il valore residuo da ammortizzare.

⁶⁴¹ Cash flow. Espressione inglese che letteralmente definisce il "flusso di cassa", elemento fondamentale ai fini del controllo interno e nell'analisi economico-finanziaria. L'operating cash flow definito dai principi contabili internazionali, come il flusso di cassa generato dalle attività messe in atto dall'azienda per lo svolgimento del suo core business (cioè la sua attività caratteristica), in Dizionario di Economia e Finanza Treccani 2012.

Le società calcistiche quotate, però, sono in crisi già dagli anni della loro quotazione e che non avendo la Consob il compito di esprimersi sul merito tecnico, industriale o politico essa può solo vigilare per individuare i riflessi che tutte le informazioni possono avere sul mercato ed assicurare che tutte le società, comprese quelle sportive, diano notizie trasparenti, corrette e veritiere.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha come obiettivo principale la trasformazione delle società calcistiche nell'innovazione legislativa del 1981 ma l'argomento ha richiesto la trattazione di diversi argomenti tutti correlati perché molto spesso le decisioni in merito sono state influenzate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Le norme in materia sono nate, infatti, quasi tutte per porre rimedio ad alcune pronunce giurisprudenziali in materia sportiva. Il decreto legge 14 luglio 1978 n. 367 fu emanato per arginare il Decreto del Pretore di Milano del 7 luglio 1978 che rischiava di bloccare il campionato di calcio della stagione in quanto il magistrato riteneva che il trasferimento dei calciatori fosse in contrasto con le norme dettate dalla legge 29 aprile 1949 n.264 sul collocamento.

Solo a seguito di questo primo intervento legislativo il Parlamento emanò la legge 23 marzo 1981 n.91 che pur con tutte le critiche rappresenta un primo approccio di riforma organica del settore.

La legge è nata con lo scopo principale di regolamentare il professionismo sportivo ed il contratto di lavoro sportivo. Pur qualificando come rapporto di lavoro subordinato il rapporto di lavoro sportivo, la legge delinea, per esso, una disciplina del tutto eccezionale rispetto agli altri rapporti di lavoro dipendente e lascia in sospeso tutti quegli altri rapporti che pur interessando degli sportivi che, per motivi diversi non possono essere qualificati professionisti, di fatto esercitano, in forma continuativa e dietro corrispettivo, l'attività sportiva come attività lavorativa. Questo aspetto rappresenta, per certi versi, una contraddizione rispetto ai principi generali del diritto del lavoro in quanto la norma non compie una valutazione dell'attività svolta in concreto dallo sportivo ma si limita ad una semplice qualificazione formale. Questo si ripercuote anche sulle tutele di cui possono godere i professionisti rispetto agli sportivi di fatto o quelli che per convenzione vengono qualificati come dilettanti per i quali trovano applicazione le norme di diritto comune.

La legge disciplina, inoltre, il rapporto fra le società e gli sportivi professionisti e fu riconosciuto un ampio spazio normativo e di controllo alle Federazioni ed alle associazioni sindacali dei lavoratori. La legge, con la disciplina specifica del settore sportivo ha riconosciuto implicitamente l'ordinamento sportivo come ordinamento autonomo. Da sempre l'ordinamento sportivo ha rivendicato la propria autonomia ed ha posto in essere norme di natura disciplinare, contabile e di giustizia sportiva ed ha mal sopportato l'ingerenza da parte del legislatore nazionale e comunitario ma, avendo

raggiunto un volume d'affari paragonabile a quello di altri settori dell'economia, ha dovuto coesistere con l'ordinamento giuridico nazionale e comunitario rinunciando al riconoscimento di piena autonomia del settore come reclamavano gli organismi sportivi.

Le società sportive, particolarmente quelle del calcio professionistico, possono essere considerate delle vere e proprie aziende di produzione e come tali soggette al diritto comunitario.

Proprio in considerazione del rilevante peso economico raggiunto dal settore sportivo il legislatore è dovuto intervenire per una sempre più stringente regolamentazione del settore ed in questo modo si è necessariamente creata una intersezione tra le regole ed i comportamenti degli organismi sportivi e le norme nazionali e comunitarie che disciplinano il mercato.

Essendosi, quindi, consolidata nel tempo l'idea che lo sport è un'attività d'impresa la Commissione europea, pur riconoscendo una propria autonomia al settore sportivo in considerazione delle sue particolari peculiarità, applica il diritto antitrust alle decisioni delle istituzioni sportive in quanto le considera atti di associazioni d'impresa esercitanti un'attività economica.

Va chiarito, però, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi e quelle sulla libera concorrenza non rappresentano un ostacolo per le normative tecniche emanate dagli organismi sportivi ma rappresentano una garanzia a tutela della stessa attività sportiva e non consentono discriminazioni per le persone né comportamenti anticoncorrenziali fra le società.

Assodato che oggi lo sport è divenuto un business al quale si applicano le regole del diritto comunitario in materia di antitrust ne viene di conseguenza che al settore vanno applicate tutte le altre norme valide per gli altri settori commerciali.

Il rispetto dei sani principi contabili e della concorrenza non rappresenta solo un diritto della controparte e degli investitori del settore sportivo ma è anche una questione di etica sociale e che il rigoroso rispetto dei principi economici può essere di beneficio sia per la pratica sportiva che per coloro i quali consumano il "prodotto" sportivo.

L'applicazione corretta delle regole contabili internazionali può essere un fattore qualificante per il mondo dello sport e del calcio in particolare ed essere, addirittura, portatore di benefici non solo economici ma anche di immagine.

Una gestione finanziaria regolare e trasparente è un elemento di equità sportiva e tanto più rigorosi sono i controlli tanto più sarà possibile evitare distorsioni e raggiri nei confronti degli utenti, dei tifosi e degli investitori.

Improntata a corretti principi finanziari la gestione dei club sportivi vedrebbe agevolato anche il percorso di quotazione in borsa.

L'esperienza italiana ha dimostrato che le società calcistiche attualmente quotate in borsa non hanno ottenuto grossi vantaggi e non sono riuscite a trasformare l'attività sportiva in una vera e propria attività commerciale, non hanno migliorato la loro struttura finanziaria, non hanno innovato il modello manageriale della società.

A questo punto sarebbe auspicabile che in futuro lo sport in generale e quello professionistico in particolare possa risollevarsi attuando: un'attenta e trasparente gestione finanziaria nel rispetto delle regole contabili e dei principi di corretta concorrenza, evitare lo spreco di tutte quelle risorse reperibili tramite i diritti televisivi e ridare allo sport quel fascino antico di gioco che consente a tutti, particolarmente ai più giovani, di credere ancora nei valori educativi ed aggreganti dello sport.

ALLEGATO 1

ACCORDO COLLETTIVO CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO TRA CALCIATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ SPORTIVE

Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale di Serie C - e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della legge 23/3/1981 n. 91, di stipulare il presente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività professionale ed i calciatori professionisti.

Art. 1

Il presente Accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2.

Art. 2

Il rapporto tra il calciatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società e dal calciatore professionista.

Ai sensi dell'art. 4, VI comma della legge 23/3/1981 n. 91 sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della società.

Art. 3

La società ha l'obbligo di depositare, dandone comunicazione contestuale al calciatore, entro cinque giorni dalla stipula, salvo il rispetto del primo termine utile previsto per il deposito, il contratto in triplice esemplare presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi

dell'art. 4 della legge 23/3/1981 n. 91. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.

Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al calciatore, alla società e all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C.

In mancanza di pronuncia dell'Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito

ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.

È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il calciatore il cui contratto non ottenga il visto di esecutività per fatto a lui non imputabile.

Art. 4

Le pattuizioni non risultanti dai contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.

Art. 5

I contratti individuali tra società e calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 6

La retribuzione è costituita da un compenso annuo lordo, da eventuali premi individuali lordi e da premi collettivi lordi. Nell'ipotesi di contratti pluriennali dovrà essere indicato l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi individuali lordi per ciascuna stagione sportiva.

La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società deve risultare da apposito separato accordo, ex art. 9 della Convenzione per la pubblicità, che la società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipula.

Se tale accordo è contestuale al contratto economico, la suddetta quota deve essere specificatamente indicata nel suo esatto ammontare.

Art. 7

Il compenso annuo lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Detto compenso deve essere corrisposto in dodici rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni

mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente

accordo.

La retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio del calciatore, ove questi ne faccia richiesta.

In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il calciatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.

Art. 8

Il trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali, sarà determinato

con apposito e separato accordo collettivo tra le stesse parti contraenti.

Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nell'accordo di cui al comma precedente.

Art. 9

La società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori

con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

Spetta alla F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

Art. 10

La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente accordo.

Art. 11

Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del

contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della società.

È inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale

incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico sportiva.

In ogni caso, quando il calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne

preventiva notizia, per iscritto, alla società.

In caso di opposizione da parte della società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.

Art. 12

La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla

società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Il calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della società.

Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

Art. 13

Il calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

Fermo il disposto dell'art. 10, 2° comma, il calciatore dovrà partecipare a gare per altra Società, sia in Italia che all'estero quando vi sia occasionalmente invitato dalla società di appartenenza.

In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.

Art. 14

Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

Art. 15

Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.

I provvedimenti devono essere adottati, a pena di nullità, con l'osservanza delle seguenti modalità procedurali:

a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla società, previa contestazione dell'addebito.

La società è tenuta a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione.

Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con lettera raccomandata A.R. al Collegio Arbitrale) devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo.

b) La multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivata proposta della società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata

l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto.

Il calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera

raccomandata A.R.

Il Collegio Arbitrale sarà composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Collegio Arbitrale, e da due arbitri di parte che, ove non nominati dalle parti interessate, verranno nominati dal presidente stesso tra i nominativi designati dalla Lega competente e dall'Associazione di categoria.

c) L'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo.

La riduzione dei compensi non può superare il 40 % della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva.

d) In caso di squalifica del calciatore da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la

società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto *b)*, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il

Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o la volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica.

e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi:

- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;

- condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.

f) Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

Art. 16

Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la declaratoria di risoluzione del contratto quando la società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, secondo comma, il comportamento della società che, diffidata dal calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni tre,

costituisce grave inadempimento e comporta per il calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto con conseguente perdita totale dell'indennità di preparazione e promozione. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso annuo lordo.

Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'art. 15 lettera e) in caso di gravi violazioni da parte del calciatore degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società, previa contestazione telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra.

Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione - comunque disposta - del calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del

calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni tre dalla comunicazione telegrafica del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, con la conseguente perdita totale da parte della società dell'indennità di preparazione e promozione, oppure la perdita da parte della società della indennità di preparazione e promozione nella misura di

1/3, fermo restando il dovere della società stessa di rispettare integralmente il contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza.

In questa seconda ipotesi, l'eventuale successiva volontà della società di reintegrare il calciatore determina l'obbligo dello stesso di rispettare integralmente il contratto, fermi restando gli effetti della precedente pronuncia del Collegio Arbitrale.

Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza.

In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o

dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del calciatore.

Art. 17

Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7.

In tale caso, il calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la società stessa con

lettera raccomandata A.R. inviata in copia alla Lega competente e spedita dopo maturato l'intero periodo di morosità.

Nel caso di calciatore che sia tesserato per la società in conseguenza di cessione temporanea del contratto di cui alla legge 23/3/1981, n. 91, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla società cedente il contratto a titolo temporaneo.

La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi in contanti o in assegni circolari, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata presso il domicilio del calciatore.

Rimasta inefficace la costituzione in mora, il calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla società inadempiente e, se del caso, alla società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.

La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R., anche al calciatore ed alla eventuale società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata opposizione da parte della società entro i termini prescritti deve essere considerata

adesione alla richiesta del calciatore.

Il calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto se questa interviene antecedentemente.

Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione di tutte le competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate.

Fino al termine della stagione in corso la società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente, il corrispettivo da essa pattuito.

La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi

previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo avverso il quale non è ammesso ricorso.

Art. 18

In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

Le spese dell'assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal

calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

La presente norma troverà applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore militare, in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'Autorità da cui dipende, salve diverse disposizioni dell'Autorità Militare stessa.

Art. 19

Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa

comunicazione scritta al calciatore ed alla Lega competente, di corrispondere al calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti alla metà, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.

La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza

della malattia e/o dell'infortunio.

Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da

condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all'art 15, il provvedimento della riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.

Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare la inidoneità del calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente U.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.

Art. 20

La società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro

gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di

polizza, le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.

La Lega competente, in caso di inadempimento della società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore o dai suoi aventi diritto.

In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla

legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Art. 21

La società effettuerà all'ENPALS ed all'INPS i versamenti contributivi previsti dalla legge per

l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

Art. 22

Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.

Ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.

Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuali non goduti a causa del richiamo in sede.

Art. 23

Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi.

Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

Art. 24

In adempimento dell'art. 6 dell'A.E.C. 3/12/74 ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23/3/1981, n. 91, la società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera,

accesso presso la F.I.G.C. un contributo a suo carico del 6,25% sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dal calciatore ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite dell'attuale massimale mensile previsto dall'E.N.P.A.L.S., pari a lire 8.190.000.

Resta peraltro convenuto che in deroga a quanto sopra, il massimale sarà pari:

- per la stagione 1989/90 a £. 3.600.000 mensili;
- per la stagione 1990/91 a £. 6.000.000 mensili.

Art. 25

La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal

calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.I.C., secondo le disposizioni delle Carte Federali.

Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del

Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

Art. 26

Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.

Art. 27

Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di quattro membri in rappresentanza degli Organi federali che organizzano l'attività professionistica e di quattro membri in rappresentanza dell'A.I.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo. Presiede la Commissione, senza diritto di voto, un membro esterno designato d'intesa tra le parti.

Le risoluzioni della Commissione faranno stato fino alla stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

Art. 28

Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche con appositi incontri per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra calciatori e società.

Art. 29

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

Art. 30

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

Norma transitoria

Tutte le controversie instaurate entro il 30/6/1990 saranno definite dai Collegi di Disciplina e Conciliazione e dai Collegi Arbitrali previsti dalla precedente normativa e secondo le norme di procedura previgenti.

CONTRATTO - TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il calciatore professionista sotto indicati, si stipula e si conviene quanto segue:

(Società) (Sede) (Numero P IVA)

Rappresentata da _____ Qualifica _____

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE DATA E LUOGO DI NASCITA

(Data) (Località) (Provincia)

DOMICILIO CODICE FISCALE MATRICOLA

(via, piazza, n°. civico, CAP, local.e prov.)

Art.1. - Il Sig. _____ si impegna, nella sua qualità di calciatore professionista tesserato della F.I.G.C. (come sarà fin d'ora individuato in _____ contratto), a prestare la sua attività nelle squadre della Società

_____ a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____

Art.2. - La Società si impegna a corrispondere al Sig. _____

a) Compenso annuo lordo di £. _____

(_____) (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva)

b) Eventuali premi individuali lordi concordati (specificare tipo, importo e modalità; per contratti pluriennali indicare gli importi e le condizioni di ciascuna stagione sportiva):

c) Premi collettivi lordi come da separata pattuizione, che la Società è tenuta a depositare in _____

Lega entro cinque giorni dalla stipulazione;

d) Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificatamente in caso di accordo contestuale al contratto);

£. _____

In caso di mancato accordo contestuale al contratto l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la pubblicità che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art.3. - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo accordo collettivo, verranno concordate tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C ed A.I.C.

Art.4. - Con la firma del presente contratto le parti assumono l'obbligo di osservare le norme

dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.5. - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data

comunicazione scritta alla Società.

Luogo e data

Per la Società Il Calciatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli

articoli 3, 4 e 5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Per la Società Il Calciatore

N.B.: il presente contratto, in quadrupliche esemplare, deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo

Federale competente, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un'ulteriore copia del contratto,

regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore al momento della stipulazione.

ALLEGATO 2

TABELLA PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI VIGENTI

Principi adottati con il reg. 1725/2003 e successivi	Quadro attuale dei principi contabili
IAS 1: presentazione del bilancio	Vigente, ma modificato con reg. 2236/2004; reg. 1910/2005 e reg. 108/2006
IAS 2. Rimanenze	vigente
IAS 7. Rendiconto finanziario	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
IAS 8: Utile (perdita) d'esercizio, cambiamenti nelle stime contabili ed errori	vigente
IAS 10: fatti intervenuti dopo la di riferimento del bilancio	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004
IAS 11: commesse a lungo termine	vigente
IAS 12: imposte sul reddito	Vigente ma modificato con reg. 2086/2004, reg. 2236/2004 e reg. 211/2005
IAS 14: informativa di settore	Vigente ma modificato con reg.2236/2004, reg. 2238/2004 e reg. 108/2006
IAS 15: informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi	Eliminato con reg. 2238/2004
IAS 16: immobili, impianti e macchinari	Vigente ma modificato con

	reg.2236/2004, reg. 211/2005 e reg. 1910/2005
IAS 17: leasing	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004 e reg. 108/2006
IAS 18: ricavi	Vigente ma modificato con reg. 2086/2004 e reg. 2236/2004
IAS 19: benefici per i dipendenti	Vigente ma modificato con reg. 2086/2004, reg. 2236/2004, reg. 2238/2004, reg. 211/2005 e reg. 1910/2005
IAS 20: contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
IAS 21: effetti delle variazioni dei cambi e delle valute estere	Vigente ma modificato con reg. 708/2006
IAS 22: aggregazioni d'impresa	Eliminato con reg. 2236/2004
IAS 23: oneri finanziari	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
IAS 24: informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	Vigente ma modificato con reg. 1910/2005
IAS 26: fondi di previdenza	vigente
IAS 27: bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	Vigente ma con reg. 2086/2004
IAS 28: contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004
IAS 29: informazioni contabili in economie iperinflazionate	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
IAS 30: informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	Vigente ma modificato con reg.2086/2004 e reg. 2238/2004
IAS 31: partecipazioni in joint venture	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004

IAS 32: strumenti finanziari esposizione in bilancio e informazioni integrative	Introdotta con reg. 2237/2004, con reg. 211/2005 e reg. 108/2006
IAS 33: utili per azione	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004, reg.211/2005 e reg. 108/2006
IAS 34: bilanci intermedi	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004 e reg. 2238/2004
IAS 35: attività destinate a cessare	Eliminata con reg.2236/2004
IAS 36: riduzione durevole di valore delle attività	Introdotta con reg. 2236/2004 e modificata con reg. 2238/2004
IAS 37: accantonamenti, passività e attività potenziali	Vigente ma modificato con reg. 2086/2004, reg. 2236/2004 e reg. 2238/2004
IAS 38: attività immateriali	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004, reg. 2238/2004, reg. 211/2005 e reg. 1910/2005
IAS 39: strumenti finanziari rilevazione e valutazione	Introdotta con reg. 2086/2004 e modificata con reg. 211/2005, reg. 1751/2005, reg. 1864/2005, reg. 2106/2005 e reg. 108/2006
IAS 40: investimenti immobiliari	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004
IAS 41: agricoltura	Vigente ma modificato con reg. 2236/2004 e reg. 2238/2004
IFRS 1: prima adozione degli International reporting standar	Introdotta con reg. 707/2004 e modificata con reg. 2238/2004, reg. 211/2005, reg. 1751/2005, reg. 1864/2005 e reg. 1910/2005
IFRS 2: pagamenti basati su azioni	Introdotta con reg. 211/2005
IFRS 3: aggregazioni aziendali	Introdotta con reg. 2236/2004
IFRS 4: contratti assicurativi	Introdotta con reg. 2236/2004 e modificata con reg. 108/2006
IFRS 5: attività non correnti possedute	Introdotta con reg. 2236/2005

per la vendita e attività operative cessate	
IFRS 6 esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	Introdotta con reg. 1910/2005 e modificata con reg. 108/2006
IFRS 7: introduzione dell'euro	Introdotta con reg. 108/2006
IFRS 8: settori operativi	Introdotta con reg. 611/2007
SIC 1: coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze	Eliminata con reg. 2238/2004
SIC 2: coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione di oneri finanziari	Eliminata con reg. 2238/2004
SIC 3: eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate	Eliminata con reg. 2238/2004
SIC 6: costi per la modifica del software esistente	Eliminata con reg. 2238/2004
SIC 7: introduzione dell'euro	Vigente ma modificata con reg. 2238/2004
SIC 8: prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale	Eliminata con reg. 707/2004
SIC 9: aggregazioni di imprese- Classificazione come acquisizione o unione di imprese	Eliminata con reg. 2236/2004
SIC 10: assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative	Eliminata con reg. 2238/2004
Sic 11: valute estere – Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta	Eliminata con reg. 2238/2004
SIC 12: consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)	Vigente ma modificata con reg. 2238/2004 e reg. 1751/2005
SIC 13: imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei	Vigente ma modificata con reg. 2238/2004

partecipanti al controllo	
SIC 14: immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 15: Leasing operativo - Incentivi	Vigente
SIC 18: coerenza nell'applicazione dei principi contabili – metodi alternativi	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 19: moneta di conto – valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 20: contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – rilevazione di perdite	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 21: imposte sul reddito – recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
SIC 22: aggregazioni di imprese – rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti	Eliminato con reg. 2236/2004
SIC 23: immobili, impianti e macchinari – costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 24: utile per azione – strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 25: imposte sul reddito – cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
SIC 27: la valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing	Vigente ma modificato con reg. 2086/2004 e reg. 2238/2004
SIC 28: aggregazioni di imprese – “ Data	Eliminato con reg. 2236/2004

dello Scambio” e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale	
SIC 29: informazioni integrative – accordi per servizi in concessione	vigente
SIC 30: moneta di conto – conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione	Eliminato con reg. 2238/2004
SIC 31: ricavi – operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari	vigente
SIC 32: attività immateriali costi connessi ai siti web	Vigente ma modificato con reg. 2238/2004
SIC 33: consolidamento e metodo del patrimonio netto – diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto	Eliminato con reg. 2238/2004
IFRIC 1: cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari	Introdotta con reg. 2237/2004
IFRIC 2: azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili	Introdotta con reg. 1073/2005
IFRIC 4: determinare se un accordo contiene un leasing	Introdotta con reg. 1910/2005
IFRIC 5: Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali	Introdotta con reg. 1910/2005
IFRIC 6: passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Introdotta con reg. 108/2006
IFRIC 7: applicazione del metodo di rideterminazione ai sensi dello IAS 29 – informazioni contabili in economie	Introdotta con reg. 708/2006

iperinflazionate	
IFRIC 8: ambito di applicazione dell'IFRS 2	Introdotta con reg. 1329/2006
IFRIC 9: rivalutazione dei derivati incorporati	Introdotta con reg. 1329/2006
IFRIC 10: bilanci intermedi e riduzione durevole di valore	Introdotta con reg. 610/2007
IFRIC 11: operazioni con azioni proprie e del gruppo	Introdotta con reg. 611/2007

ALLEGATO 3

RACCOMANDAZIONI CONTABILI FIGC 2009

RACCOMANDAZIONI CONTABILI

N. 1 DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI

N. 2 CAPITALIZZAZIONE COSTI VIVAIO

N. 3 COMPARTICIPAZIONI EX ART. 102 BIS DELLE N.O.I.F.

N. 4 CESSIONI TEMPORANEE DI CONTRATTO

N. 5 CREDITI VERSO SOCIETA' DI CALCIO

N. 6 DEBITI VERSO SOCIETA' DI CALCIO

N. 7 VERSAMENTI SOCI

N. 8 RICAVI E PROVENTI TIPICI DELLE SOCIETA' CALCISTICHE

N. 9 PREMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI EX ART. 93 DELLE N.O.I.F.

N. 10 RISERVA EX ART. 10, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 91/1981

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 1

DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano la voce principale dei bilanci delle società di calcio. Questa voce comprende i costi sostenuti da una società nelle seguenti ipotesi:

a) “stipulazione diretta”, ipotesi che si verifica in due casi:

- nel caso di tesseramento di calciatori c.d. “svincolati”, quindi dopo la scadenza del precedente contratto fra gli stessi calciatori e altre società;
- nel caso di tesseramento di calciatori che sottoscrivano il loro primo contratto da professionista;

b) “cessione del contratto”, ossia nell'ipotesi di acquisizione dei diritti a seguito della cessione del contratto di calciatori professionisti da parte di altre società.

Si ricorda che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, nota come “Sentenza Bosman”, e della successiva emanazione del D.L. n. 485/1996, convertito nella Legge n. 586/1996, sono state dichiarate illegittime le indennità di preparazione e promozione sino a quel momento riconosciute da una società sportiva ad un'altra società nell'ipotesi di trasferimento di un calciatore professionista a fine contratto.

L'art. 5, comma 2, della Legge n. 91/1981, legge che disciplina le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, ammette “la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali”.

La cessione del contratto di un calciatore può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo. Con riferimento alle cessioni temporanee di contratto si rinvia all'apposita Raccomandazione Contabile n. 4.

La cessione del contratto a titolo definitivo è regolata dall'art. 1406 del Codice Civile e, per quanto concerne i trasferimenti di calciatori tra società nazionali, principalmente dagli artt. 95 e 102 delle N.O.I.F.. Si rileva, in particolare, che ai sensi dell'art. 95, comma 8, delle N.O.I.F. “l'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”.

Per i contratti aventi come controparte una società estera non esistono schemi predeterminati, ma gli stessi soggiacciono all'ordinaria normativa contrattuale, purché non in contrasto con i Regolamenti internazionali e fatte salve le necessarie autorizzazioni internazionali al trasferimento.

B. CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE

B.I Classificazione

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori costituiscono una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto, rispetto alle altre società, destinata a durare nel tempo.

Si ritiene utile sottolineare che il beneficio correlato all'acquisizione di ciascun diritto è rappresentato dalla prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi e da altre fattispecie, quali ad esempio sponsorizzazioni, merchandising e proventi pubblicitari.

Il contratto tra il calciatore e la società costituisce il titolo giuridico per l'iscrizione in bilancio del relativo diritto alle prestazioni sportive.

Il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto deve essere iscritto come voce specifica nell'attivo dello Stato Patrimoniale fra le immobilizzazioni immateriali, utilizzando la seguente denominazione:

B) I. 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Per quanto attiene alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori si deve rilevare che tale operazione produce due effetti:

- 1) il primo consiste nel diritto della società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della società cedente e nel corrispondente obbligo di pagare alla società cedente il prezzo convenuto;
- 2) il secondo consiste nella modificazione soggettiva del rapporto con il calciatore, modificazione che si realizza con la stipulazione di un nuovo contratto, in base al quale il calciatore potrà far valere i propri diritti e dovrà adempiere le proprie obbligazioni solo nei confronti della società cessionaria, sua nuova contraente.

Il diritto della società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della società cedente ha una sua valenza economica determinata dal prezzo convenuto fra le società per la cessione del contratto. Questo prezzo è correlato alla posizione giuridica che la società cessionaria assume, a seguito della cessione, per l'intera durata del nuovo contratto.

E', quindi, indubbio che il diritto acquisito debba essere iscritto fra le immobilizzazioni immateriali.

B.II Momento rilevante ai fini della rilevazione contabile del diritto

Il momento temporale di iscrizione in bilancio degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, e pertanto della rilevazione contabile dei diritti, è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi.

I contratti stipulati con calciatori già tesserati con altre società nazionali, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, sono assoggettati alle norme federali ed a una procedura che prevede il deposito presso la Lega competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto.

Tali contratti diventano efficaci solo dopo la concessione da parte della Lega competente del visto di esecutività (c.d. ratifica).

Si rileva che, ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, l'effetto del rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente retroagisce alla data di sottoscrizione.

Per i contratti stipulati con calciatori già tesserati con società estere, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, il momento temporale di iscrizione è sempre costituito dalla data di sottoscrizione del contratto, cui retroagisce l'effetto del rilascio del certificato internazionale di trasferimento (c.d. "*transfert*") da parte della Federazione estera di provenienza del calciatore.

I contratti, pertanto, si perfezionano, ossia si completano nella loro struttura, dopo la sottoscrizione e, fino al momento della concessione del visto di esecutività o del rilascio del "*transfert*", si trovano nella situazione propria dei contratti sospensivamente condizionati, disciplinati dagli artt. 1353 e seguenti del Codice Civile.

B.III Rilevazioni contabili

Le società calcistiche possono acquisire il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori con le

seguenti due modalità:

1) "stipulazione diretta", ossia mediante stipulazione di un contratto direttamente con il calciatore nei seguenti casi:

a) calciatore c.d. "svincolato", alla scadenza del precedente contratto dello stesso con altra società nazionale;

b) calciatore proveniente da società calcistica dilettantistica nazionale, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista;

c) calciatore c.d. "svincolato", alla scadenza del precedente contratto dello stesso con altra società estera;

d) calciatore proveniente da società calcistica estera, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista;

2) “cessione del contratto”, ossia mediante stipulazione di un contratto con la società titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, sia nazionale che estera, avente ad oggetto la cessione del contratto con lo stesso calciatore.

1) Acquisizione del diritto a seguito di “stipulazione diretta”

1.a) Acquisizione del diritto relativo a calciatore svincolato da società calcistica nazionale

Nel caso di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore alla scadenza del precedente contratto dello stesso con altra società, la società che ne acquisisce le prestazioni non dovrà iscrivere nello Stato Patrimoniale alcuna posta, salvo, eventualmente, la capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione.

Gli oneri accessori sono costituiti principalmente dai compensi riconosciuti dalle società a favore di Agenti di Calciatori che hanno mediato il trasferimento dei calciatori in forza di regolare mandato.

La società effettuerà la seguente rilevazione contabile:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Debiti verso fornitori

Per capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione

1.b) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società dilettantistica

nazionale in caso di stipulazione del primo contratto da professionista

Nel caso di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore proveniente da società dilettantistica nazionale, che stipuli il suo primo contratto da calciatore professionista, la società dovrà contabilizzare nella apposita voce dello Stato Patrimoniale, oltre agli eventuali oneri accessori, il corrispettivo dovuto a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 delle N.O.I.F. alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

La società effettuerà la seguente rilevazione contabile:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Debiti verso società calcistiche

Per capitalizzazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.

1.c) Acquisizione del diritto relativo a calciatore svincolato da società calcistica estera

Nel caso di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore di età superiore ad anni 23, la scadenza del precedente contratto dello stesso con una società estera, la società che ne

acquisisce le prestazioni non dovrà iscriverne nello Stato Patrimoniale alcuna posta, salvo, eventualmente, la capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione.

Nel caso, invece, di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore di età inferiore ad anni 23, la società dovrà contabilizzare nella apposita voce dello Stato Patrimoniale, oltre agli eventuali oneri accessori, il corrispettivo dovuto a titolo di indennità di formazione all'ultima società titolare del diritto secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

La società effettuerà la seguente rilevazione contabile:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Debiti verso società calcistiche

Per capitalizzazione dell'indennità di formazione

1.d) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società estera in caso di stipulazione del primo contratto da professionista

Nel caso di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore proveniente da società estera e di età superiore ad anni 23, che stipuli il suo primo contratto da calciatore professionista, la società che ne acquisisce le prestazioni non dovrà iscriverne nello Stato Patrimoniale alcuna posta, salvo, eventualmente, la capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione.

Nel caso, invece, di stipulazione diretta di un contratto con un calciatore di età inferiore ad anni 23, la società dovrà contabilizzare nella apposita voce dello Stato Patrimoniale, oltre agli eventuali oneri accessori, il corrispettivo dovuto a titolo di indennità di formazione a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato e che abbiano contribuito alla sua formazione secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

La società effettuerà la seguente rilevazione contabile:

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Debiti verso società calcistiche

Per capitalizzazione dell'indennità di formazione

2) Acquisizione del diritto a seguito di “cessione del contratto”

2.a) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società nazionale

Nel caso di “cessione del contratto”, la società acquirente (cessionaria) il diritto alle prestazioni del calciatore deve corrispondere alla società di provenienza del calciatore (cedente) il prezzo concordato.

Si rileva che il regolamento dei crediti e dei debiti delle società calcistiche avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

¹ Si precisa che, ai sensi del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, l'indennità di formazione è dovuta se il trasferimento del calciatore avviene entro il termine della stagione sportiva durante la quale il calciatore compie l'età di 23 anni.

Il corrispettivo riconosciuto dalla società cessionaria alla società cedente dovrà essere rilevato come segue:

Diversi a Lega c/trasferimenti

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Iva a credito

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

2.b) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società estera

Nel caso di calciatore già professionista proveniente da società estera, la società dovrà contabilizzare nella apposita voce dello Stato Patrimoniale:

- a) il prezzo di cessione;
- b) l'indennità di formazione dovuta secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori;
- c) il contributo di solidarietà dovuto secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Nel caso di calciatore proveniente da società estera si possono verificare le seguenti fattispecie:

2.b.1) Acquisizione del diritto relativo a calciatore già professionista di età superiore ad anni 23

In questo caso dovrà essere rilevato il prezzo di cessione ed il contributo di solidarietà dovuto a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato e che abbiano contribuito alla sua formazione secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Diversi

a Debiti verso società calcistiche

(indicare la società creditrice del prezzo di cessione)

a Debiti verso società calcistiche

(indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

2.b.2) Acquisizione del diritto relativo a calciatore già professionista di età inferiore ad anni 23

In questo caso, oltre al prezzo di cessione ed al contributo di solidarietà, dovrà anche essere

rilevata l'indennità di formazione da riconoscere all'ultima società titolare del diritto secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Diversi

a Debiti verso società calcistiche

(indicare la società creditrice del prezzo di cessione)

a Debiti verso società calcistiche

(indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)

a Debiti verso società calcistiche

(indicare la società creditrice dell'indennità di formazione)

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive

Per le rilevazioni contabili relative alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori si veda

l'apposito paragrafo compreso nel capitolo seguente.

C. VALUTAZIONE

C.I Valore da iscrivere in bilancio

Nell'ipotesi di "stipulazione diretta" il valore originario di iscrizione è pari al premio di addestramento e formazione tecnica oppure all'indennità di formazione dovuti rispettivamente ai sensi dell'art. 99 delle N.O.I.F. e in base a quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Nell'ipotesi di "cessione del contratto" il valore originario di iscrizione è pari al corrispettivo dovuto alla società cedente e, in caso di acquisizione da società estera, al contributo di solidarietà ed alla indennità di formazione dovuti in base a quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Il costo di acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori include anche gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il valore originario deve essere rettificato degli ammortamenti accumulati alla chiusura dell'esercizio, come di seguito specificato.

C.II Ammortamento

Poiché i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il relativo costo, ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento dei diritti è quello in cui avviene il tesseramento dei calciatori.

Il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto, come sopra definito, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società.

Resta inteso che, con riferimento alla totalità dei diritti alle prestazioni dei calciatori, deve essere adottato un unico criterio di ammortamento e che non sono in ogni modo ammesse modalità di ammortamento diverse da quelle sopra menzionate.

Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto tra la società e il calciatore a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso.

In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

La rilevazione contabile a fine esercizio dell'ammortamento deve essere effettuata individualmente per ogni diritto come segue:

Ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(scheda individuale) (scheda individuale)

Per ammortamento del diritto alle prestazioni sportive

Nello Stato Patrimoniale deve essere esposto il valore netto contabile (importo non ancora

ammortizzato) dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.

C.III Svalutazione

Con riferimento a tutte le immobilizzazioni immateriali, la residua possibilità di utilizzazione delle stesse deve essere soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione.

Per quanto attiene ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, l'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo e l'infortunio grave subito costituiscono specifiche ipotesi di

riduzione del valore dei diritti.

Nell'ipotesi in cui, in pendenza di contratto, il calciatore decida di abbandonare l'attività agonistica, la società, in ottemperanza al sopramenzionato principio generale della residua possibilità di utilizzazione, deve imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto è venuta meno la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore.

Analogamente svalutazione del valore netto contabile del diritto, da imputare a Conto Economico, deve essere effettuata per effetto di un grave infortunio subito da parte del calciatore che lo costringa ad abbandonare l'attività agonistica. Si rileva che, a fronte di tale costo, la società deve contabilizzare i diritti riconosciuti (proventi) derivanti dal risarcimento assicurativo.

E' opportuno precisare che il riesame del valore residuo del diritto alle prestazioni del calciatore deve essere effettuato dalle società anche nell'ipotesi di infortunio non così grave da configurare l'immediato abbandono dell'attività da parte del calciatore, ma di entità, comunque, tale da determinare incertezza in merito alla recuperabilità del valore del diritto.

Si rileva, infine, che qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta. Il valore originario, pertanto, deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.

La rilevazione contabile da effettuare in caso di svalutazione dei diritti è la seguente:

Svalutazione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(scheda individuale) (scheda individuale)

Per svalutazione del diritto alle prestazioni sportive

C.IV Cessioni dei diritti: plusvalenze e minusvalenze

Nel caso di cessione dei diritti, previa rilevazione del relativo ammortamento per il periodo di

disponibilità nell'esercizio delle prestazioni del calciatore, la società cedente effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

a) Cessione del diritto per un corrispettivo superiore al valore netto contabile iscritto in bilancio alla data di cessione

Diversi a Diversi

Lega c/trasferimenti

Fondo ammortamento diritti

pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
a Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori a Iva a debito

Per cessione del diritto alle prestazioni sportive

**b) Cessione del diritto per un corrispettivo inferiore al valore netto contabile iscritto
in**

bilancio alla data di cessione

Diversi a Diversi

Lega c/trasferimenti

Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Minusvalenze da cessione diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Iva a debito

Per cessione del diritto alle prestazioni sportive

Si rileva che le plusvalenze e le minusvalenze connesse alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori non possono essere considerate derivanti da fatti estranei all'attività ordinaria delle società di calcio, in quanto la cessione dei diritti è evento collegato profondamente all'attività caratteristica delle società stesse. Le plusvalenze e le minusvalenze in parola, quindi, trovano collocazione nel Conto Economico fra le componenti ordinarie.

In particolare, la plusvalenza derivante da un maggior valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere collocata nella voce A) 5) del Conto Economico, ossia fra gli "Altri ricavi e proventi"; la minusvalenza derivante da un minor valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere collocata nella voce B) 14) del Conto Economico, ossia fra gli "Oneri diversi di gestione".

Nell'eventualità che il diritto oggetto di cessione si riferisca ad un calciatore a suo tempo acquisito senza riconoscere alcun corrispettivo ad altra società, ipotesi limitata ai casi di sottoscrizione diretta del contratto con un calciatore c.d. "svincolato", e senza imputazione di alcun onere accessorio, oppure con un calciatore proveniente dal proprio vivaio, la società cedente deve rilevare, oltre al credito nei confronti della società cessionaria, anche un provento pari al corrispettivo della cessione. Questo provento costituisce, analogamente alla plusvalenza relativa alla cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, una componente positiva di carattere ordinario da iscrivere nella voce A) 5) del Conto Economico, ossia fra gli "Altri ricavi e

proventi” compresi nel valore della produzione, utilizzando la voce “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.

C.V Rivalutazione

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non possono essere oggetto di rivalutazione.

D. NOTA INTEGRATIVA

Le principali informazioni da fornire in Nota Integrativa sono le seguenti:

- il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei diritti alle prestazioni dei calciatori;
- il metodo e il piano di ammortamento adottato;
- i cambiamenti del metodo di ammortamento e i relativi effetti e motivazioni;
- i movimenti dei diritti nel corso dell’esercizio, specificando, distintamente per i calciatori della prima squadra e delle squadre giovanili, il costo globale originario dei diritti, le acquisizioni e le cessioni avvenute; gli ammortamenti accumulati e quelli dell’esercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell’esercizio; inoltre, con riferimento a ciascuna società con la quale siano state poste in essere una o più transazioni relative al trasferimento dei diritti, deve essere predisposta una tabella che riepiloghi gli acquisti e le cessioni, evidenziando il valore dei diritti acquisiti e il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in relazione ai diritti ceduti; infine, deve essere analiticamente riportato in un apposito allegato il valore di ogni singolo calciatore che abbia fatto parte della rosa della prima squadra;
- l’ammontare dei diritti per i quali non è iniziato l’ammortamento e quelli riferiti a calciatori al momento non utilizzati a causa di infortuni e/o altre motivazioni, unitamente alle ragioni e all’ammontare dell’eventuale svalutazione apportata;
- gli impegni significativi assunti con altre società calcistiche per la cessione e/o l’acquisizione di diritti.

Si osserva, infine, che nella Relazione sulla Gestione devono essere indicati i fatti di rilievo

verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio, quali ad esempio gli effetti patrimoniali ed economici (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da contratti di cessione e/o di acquisto di diritti contabilizzati dopo la data di riferimento del bilancio o da altri possibili eventi rilevanti relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 2

CAPITALIZZAZIONE COSTI VIVAIO

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Si definiscono costi del vivaio quei costi, aventi natura pluriennale, che le società di calcio sostengono per la promozione e l'organizzazione del settore giovanile.

Si ritiene che i costi del vivaio possano essere assimilati ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese industriali e che, riconosciuta la relativa utilità pluriennale, possano essere capitalizzati.

La capitalizzazione dei costi in parola deve avvenire nella loro globalità: non è consentito, infatti, effettuare qualsiasi riferimento ai singoli calciatori del settore giovanile.

Possono essere capitalizzati esclusivamente i costi di struttura e gestione del settore giovanile delle società di calcio, intendendosi per tali:

- i premi di preparazione corrisposti, ai sensi dell'art. 96 delle N.O.I.F., per il tesseramento di giovani calciatori;
- i costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento alle gare disputate dalle squadre giovanili;
- i rimborsi spese corrisposti ai calciatori del settore giovanile;
- i compensi e i rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori e tecnici del settore giovanile;
- i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni con riferimento all'attività dei calciatori del settore giovanile;
- le spese sanitarie sostenute a favore dei calciatori del settore giovanile.

B. CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE E RILEVAZIONE

I costi del vivaio possono, pertanto, essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, con l'esplicito consenso del Collegio sindacale, ove esistente, e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 5), del Codice Civile, fino a che l'ammortamento non sia completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

I costi del vivaio capitalizzati devono essere iscritti come voce distinta tra le immobilizzazioni

immateriali con la denominazione:

B) I. 7) Capitalizzazione costi vivaio

La capitalizzazione dei costi del vivaio deve avvenire in via "indiretta", ossia facendo transitare a Conto Economico le seguenti voci:

B) Costi della produzione

L'importo da capitalizzare risulta dai vari sottoconti che accolgono i costi capitalizzabili relativi al vivaio.

A) 4) b) Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio

La previsione delle due voci specifiche “Capitalizzazione costi vivaio” e “Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio” si rende necessaria ai sensi dell’art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

Alla chiusura dell’esercizio la società effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

Capitalizzazione costi vivaio a Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi vivaio

Per capitalizzazione costi vivaio

Ammortamento capitalizzazione costi vivaio

a Fondo ammortamento capitalizzazione costi vivaio

Per ammortamento costi vivaio capitalizzati

Nello Stato Patrimoniale deve essere indicato l’ammontare della voce “Capitalizzazione costi

vivaio” al netto del relativo fondo ammortamento.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 3

COMPARTECIPAZIONI EX ART. 102 BIS DELLE N.O.I.F.

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

L’art. 102 *bis* delle N.O.I.F. ammette che una società, che abbia acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di una cessione definitiva di contratto, possa contestualmente stipulare un accordo con la società cedente (c.d. accordo di partecipazione), che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima (c.d. compartecipazione), in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto come di seguito specificato.

Si precisa che, al fine di poter legittimamente perfezionare un accordo di partecipazione, la società cessionaria del diritto alle prestazioni sportive, ossia la società cedente il diritto di partecipazione, deve aver stipulato un contratto economico con il calciatore avente durata minima di due anni.

L’accordo di partecipazione, come espressamente stabilito dall’art. 102 *bis* delle N.O.I.F., ha

durata di un anno. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore l’accordo di

partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione.

Pur se giuridicamente autonomo e distinto, l’accordo di partecipazione è direttamente collegato al contratto di cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore: tale

accordo, quindi, non può essere perfezionato se in un momento logicamente precedente, seppure contestuale, non sia stato stipulato un contratto di cessione.

Il diritto di partecipazione deve essere espresso nel contratto ed è limitato agli effetti patrimoniali: la società, che abbia stipulato un accordo di partecipazione contestualmente alla cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore, ha perso ogni diritto nei confronti del calciatore stesso, sia riguardo alle prestazioni sia riguardo alla titolarità del tesseramento.

B. CLASSIFICAZIONE

Mentre l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore configura, per la società cessionaria, una posta a carattere pluriennale che produce i suoi effetti per tutto l'arco temporale in cui il calciatore svolge la propria attività presso la società stessa, il diritto di partecipazione assume una veste diversa. Per la società cessionaria del diritto di partecipazione (cedente il diritto alle prestazioni sportive), il diritto deve essere iscritto nello Stato Patrimoniale fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni con la denominazione:

C) III. 7) Compartecipazioni *ex art. 102 bis* N.O.I.F.

Per la società cedente il diritto di partecipazione (cessionaria del diritto alle prestazioni sportive), il perfezionamento dell'accordo comporta il sorgere di una passività finanziaria. Tale passività dovrà essere iscritta tra i debiti con la denominazione:

D) 14) Debiti per compartecipazioni *ex art. 102 bis* N.O.I.F.

La previsione di queste due voci specifiche si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

C. VALUTAZIONE E RILEVAZIONE

C.I Presupposto di iscrizione nello Stato Patrimoniale e momento rilevante ai fini della rilevazione contabile

Il titolo giuridico che consente l'iscrizione nello Stato Patrimoniale è rappresentato dall'accordo di partecipazione, mentre il momento temporale di iscrizione in bilancio è, in analogia a quanto rilevato nella Raccomandazione Contabile n. 1, quello relativo alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

Il principio sopra esposto si riferisce sia al momento in cui si verifica il presupposto per l'iscrizione della compartecipazione fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e del debito per compartecipazione, sia al momento in cui interviene la risoluzione dell'accordo di partecipazione.

C.II Valori da iscrivere in bilancio e rilevazioni contabili

C.II.a Valori da iscrivere in bilancio al momento della conclusione dell'accordo di partecipazione e rilevazioni contabili

La società cedente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e cessionaria del diritto di

partecipazione dovrà iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce "Compartecipazioni ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.", un valore determinato nella misura del 50 per cento del corrispettivo stabilito nel contratto di cessione del diritto alle prestazioni sportive. Contestualmente la società cessionaria di quest'ultimo diritto e cedente il diritto di partecipazione dovrà iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, alla voce "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.", un debito di importo equivalente.

Si espongono di seguito le rilevazioni contabili relative alla seguente ipotesi: la società A acquisisce nell'esercizio n/n+1 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi per € 1.200,00 dalla società B, stipulando un contratto economico con lo stesso calciatore della durata di tre anni; contestualmente la società A cede alla società B il diritto di partecipazione per € 600,00.

Rilevazioni contabili società A: luglio n

Diversi a Lega c/trasferimenti 1.440

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.200

Iva a credito 240

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi luglio n

Lega c/trasferimenti a Debito per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.

600

Per cessione del diritto di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi giugno n+1

Ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

a Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 400

(scheda individuale) (scheda individuale)

Per ammortamento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

Rilevazioni contabili società B: luglio n

Lega c/trasferimenti a Diversi 1.440

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.200

Iva a debito 240

Per cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

Si noti che, nella rilevazione contabile sopra esposta, deve essere indicata l'eventuale plus/minusvalenza, tenuto conto del valore netto contabile del diritto ceduto.

luglio n

Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.

a Lega c/trasferimenti 600

Per acquisizione del diritto di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

C.II.b Risoluzione dell'accordo di partecipazione

L'accordo di partecipazione deve essere risolto, secondo specifiche modalità, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono, tuttavia, risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante i periodi di trasferimento dei calciatori stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

All'atto della risoluzione dell'accordo di partecipazione possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- la società titolare del diritto alle prestazioni sportive e cedente il diritto di partecipazione, per effetto della risoluzione dell'accordo, conserva la titolarità delle prestazioni sportive del calciatore;
- la società cessionaria del diritto di partecipazione, per effetto della risoluzione dell'accordo, riacquista la titolarità del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Per ciascuna delle due possibili situazioni occorre ulteriormente distinguere l'ipotesi in cui il

corrispettivo relativo alla risoluzione dell'accordo di partecipazione sia superiore o inferiore rispetto al valore che risulta iscritto nello Stato Patrimoniale delle società alle voci "Compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F." e "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F." (pari al 50 per cento del prezzo dell'originaria cessione del diritto alle prestazioni sportive).

C.II.b.1 La società titolare del diritto alle prestazioni sportive e cedente il diritto di partecipazione conserva la titolarità delle prestazioni sportive del calciatore ed il corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione è superiore rispetto al 50 per cento del prezzo dell'originaria cessione

Proseguendo l'esempio del paragrafo C.II.a e considerando un corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione pari a € 700,00, la società cedente il diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- storno del debito per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., iscritto alla data della conclusione dell'accordo;
- registrazione del debito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un onere da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Lega c/trasferimenti 700

Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 600

Oneri da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

La società cessionaria del diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- storno del valore iscritto fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.;
- registrazione del credito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un provento da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Lega c/trasferimenti a Diversi 700

a Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 600

a Proventi da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

C.II.b.2 La società titolare del diritto alle prestazioni sportive e cedente il diritto di partecipazione conserva la titolarità delle prestazioni sportive del calciatore ed il corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione è inferiore rispetto al 50 per cento del prezzo dell'originaria cessione

In questa ipotesi, considerando un corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione pari a € 500,00, la società cedente il diritto di partecipazione effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

- storno del debito per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., iscritto alla data della conclusione dell'accordo;
- registrazione del debito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un provento da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. a Diversi 600

a Lega c/trasferimenti 500

a Proventi da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

La società cessionaria del diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- storno del valore iscritto fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.;
- registrazione del credito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un onere da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 600

Lega c/trasferimenti 500

Oneri da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

C.II.b.3 La società cessionaria del diritto di partecipazione riacquista la titolarità del diritto alle

prestazioni sportive ed il corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione è superiore rispetto al 50 per cento del prezzo dell'originaria cessione

Nell'ipotesi in esame, considerando un corrispettivo per la nuova cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore pari a € 1.400,00 e conseguentemente un corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione pari a € 700,00, la società cedente il diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- registrazione della cessione del diritto alle prestazioni del calciatore;
- registrazione del credito per un importo pari al prezzo di cessione, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico della plusvalenza, pari alla differenza tra il prezzo di cessione ed il costo storico al netto degli ammortamenti;
- storno del debito per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., iscritto alla data della conclusione dell'accordo;
- registrazione del debito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;

- rilevazione nel Conto Economico di un onere da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Diversi 2.080

Lega c/trasferimenti 1.680

Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 400

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.200

a Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 600

a Iva a debito 280

Per cessione del diritto alla prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

giugno n+1

Diversi a Lega c/trasferimenti 700

Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 600

Oneri da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

La società cessionaria del diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- registrazione dell'acquisizione del diritto alle prestazioni del calciatore;
- registrazione del debito per un importo pari al prezzo di cessione, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- storno del valore iscritto fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per la compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.;
- registrazione del credito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un provento da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Lega c/trasferimenti 1.680

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.400

Iva a credito 280

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

giugno n+1

Lega c/trasferimenti a Diversi 700

a Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 600

a Proventi da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

C.II.b.4 La società cessionaria del diritto di partecipazione riacquista la titolarità del diritto alle

prestazioni ed il corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione è inferiore rispetto al 50 per cento del prezzo dell'originaria cessione

In questa ipotesi, considerando un corrispettivo per la nuova cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore pari a € 1.000,00 e conseguentemente un corrispettivo per la risoluzione dell'accordo di partecipazione pari a € 500,00, la società cedente il diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- registrazione della cessione del diritto alle prestazioni del calciatore;
- registrazione del credito per un importo pari al prezzo di cessione, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico della plusvalenza, pari alla differenza tra il prezzo di cessione ed il costo storico al netto degli ammortamenti;
- storno del debito per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., iscritto alla data della conclusione dell'accordo;
- registrazione del debito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un provento da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Diversi 1.600

Lega c/trasferimenti 1.200

Fondo ammortamento diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 400

a Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.200

a Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 200

a Iva a debito 200

Per cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

giugno n+1

Debiti per compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.

a Diversi 600

a Lega c/trasferimenti 500

a Proventi da compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

La società cessionaria del diritto di partecipazione dovrà effettuare le seguenti rilevazioni contabili:

- registrazione dell'acquisizione del diritto alle prestazioni del calciatore;
- registrazione del debito per un importo pari al prezzo di cessione, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- storno del valore iscritto fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per la compartecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F.;
- registrazione del credito per un importo pari al corrispettivo determinato in sede di risoluzione dell'accordo, che troverà il suo regolamento all'interno del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Lega;
- rilevazione nel Conto Economico di un onere da compartecipazione, pari alla differenza tra il valore della partecipazione ed il prezzo stabilito all'atto della risoluzione.

giugno n+1

Diversi a Lega c/trasferimenti 1.200

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 1.000

Iva a credito 200

Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

giugno n+1

Diversi a Compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F. 600

Lega c/trasferimenti 500

Oneri da compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F. 100

Per risoluzione dell'accordo di partecipazione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi

D. NOTA INTEGRATIVA

La Nota Integrativa deve contenere due distinti prospetti analitici di movimentazione per le voci "Compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F." e "Debiti per compartecipazioni ex art. 102 *bis* N.O.I.F.". Devono, inoltre, essere indicati gli effetti a Conto Economico derivanti dalla risoluzione degli accordi di partecipazione.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 4

CESSIONI TEMPORANEE DI CONTRATTO

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

L'art. 103 delle N.O.I.F. prevede la possibilità per la società titolare del diritto alle prestazioni

sportive di un calciatore di cedere il relativo contratto a titolo temporaneo ad un'altra società.

Nella fattispecie in esame, la società cedente, rimanendo di fatto titolare del diritto, continuerà ad ammortizzarne il costo in relazione alla durata del contratto originario. Tale soluzione è coerente con il principio di correlazione tra costi e ricavi: il ricavo correlato alla cessione temporanea è rappresentato dal corrispettivo riconosciuto alla società cedente dalla società cessionaria.

La cessione temporanea di contratto ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una sola stagione sportiva.

B. CLASSIFICAZIONE

Il corrispettivo connesso alla cessione temporanea di contratto rappresenta per la società cedente un ricavo relativo alla gestione ordinaria. Tale componente positivo di reddito deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli "Altri ricavi e proventi", utilizzando la seguente voce:

A) 5) g) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori

Per la società cessionaria, invece, il costo connesso alla cessione temporanea di contratto

costituisce un componente negativo di reddito che deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli "Oneri diversi di gestione", utilizzando la seguente voce:

B) 14) d) Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori

La previsione di queste due voci specifiche si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile.

C. VALUTAZIONE E RILEVAZIONE

Il valore della cessione temporanea di un contratto è determinato sulla base del corrispettivo

dovuto dalla società cessionaria alla società cedente.

La società cedente il contratto di un calciatore a titolo temporaneo dovrà effettuare la seguente rilevazione contabile:

Lega c/trasferimenti a Diversi

a Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori

a Iva a debito

Per cessione temporanea del contratto

La società cessionaria del contratto di un calciatore a titolo temporaneo dovrà effettuare la seguente rilevazione contabile:

Diversi a Lega c/trasferimenti

Costi da acquisizione temporanea prestazioni calciatori

Iva a credito

Per acquisizione temporanea del contratto

Nel caso di acquisizione temporanea a titolo oneroso di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore proveniente da società estera, la società cessionaria dovrà, altresì, rilevare il contributo di solidarietà e l'indennità di formazione dovuti secondo quanto stabilito dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

D. CASI PARTICOLARI

D.I Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della società cessionaria

La fattispecie, espressamente disciplinata dall'art. 103, comma 2, delle N.O.I.F., prevede che la società cessionaria titolare del diritto di opzione, attraverso l'esercizio dello stesso, possa

trasformare la cessione temporanea in cessione definitiva. Tale ipotesi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il diritto di opzione deve risultare nell'accordo di cessione temporanea con indicazione del relativo corrispettivo pattuito;
- la scadenza del contratto ceduto non deve essere antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- la società cessionaria deve stipulare con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale.

Il perfezionamento dell'operazione si ha con l'espressa dichiarazione di accettazione del calciatore circa ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno dell'opzione da parte della società cessionaria.

Gli effetti economici in capo alla società cedente derivanti dalla cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte della società cessionaria, devono essere imputati nell'esercizio in cui viene sottoscritto il contratto di cessione definitiva con le modalità rilevate nella Raccomandazione Contabile n. 1.

D.II Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della società cessionaria e con diritto di "contro opzione" a favore della società cedente

L'art. 103, comma 2, delle N.O.I.F., prevede che, in presenza di un diritto di opzione a favore della società cessionaria, possa essere attribuito un diritto di "contro opzione" alla società cedente.

Tale diritto può essere esercitato soltanto in caso di esercizio dell'opzione da parte della società cessionaria. Anche nell'ipotesi in esame deve essere indicato il relativo corrispettivo nel contratto originario.

D.III Cessione di contratto a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della società cessionaria e accordo di partecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F.

L'art. 103, comma 2 *bis*, delle N.O.I.F. prevede che la clausola con la quale viene stabilito il diritto di opzione a favore della società cessionaria possa essere accompagnata da un accordo di partecipazione ex art. 102 *bis* delle N.O.I.F., sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'accordo di partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 102 *bis* delle N.O.I.F., deve risultare

nell'accordo di cessione temporanea;

- la società cessionaria deve stipulare con il calciatore un contratto di durata almeno triennale.

D.IV Cessione di contratto a titolo temporaneo con fissazione di un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria

L'art. 103, comma 3, delle N.O.I.F., consente di stabilire, nell'ambito di una cessione di contratto a titolo temporaneo, un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria. Tale premio deve essere determinato o determinabile in base a criteri definiti in modo analitico.

Il premio di valorizzazione deve essere imputato per competenza nel Conto Economico dell'esercizio in cui il premio stesso è maturato: si precisa, quindi, che non è rilevante il momento in cui viene effettuato il relativo pagamento.

Per la società cessionaria il premio costituisce un ricavo che deve essere iscritto nel Conto

Economico fra gli "Altri ricavi e proventi", utilizzando l'apposita sottovoce "Premi di valorizzazione calciatori" della voce specifica "Altri proventi da gestione calciatori".

Per la società cedente, invece, il premio costituisce un costo che deve essere iscritto nel Conto Economico fra gli "Oneri diversi di gestione", utilizzando l'apposita sottovoce "Costi di

valorizzazione calciatori" della voce specifica "Altri oneri da gestione calciatori".

E. NOTA INTEGRATIVA

In Nota Integrativa devono essere indicati distintamente i ricavi e i costi connessi alle cessioni temporanee di contratti.

Nell'ipotesi in cui tali cessioni temporanee prevedano diritti di opzione, diritti di "contro opzione", accordi di partecipazione e/o premi di valorizzazione, si ritiene necessario che in Nota Integrativa le clausole in parola vengano adeguatamente evidenziate e commentate.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 5

CREDITI VERSO SOCIETA' CALCISTICHE

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I crediti verso le società calcistiche sorgono principalmente per effetto:

- a) della cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori a società calcistiche nazionali ed estere;
- b) del diritto a ricevere dalle società delle squadre ospitanti una percentuale, stabilita dalla Lega competente, delle quote dei ricavi, relativi alle partite disputate *fuori casa*, derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e dalla cessione dei diritti televisivi.

La presente Raccomandazione Contabile tratta esclusivamente dei crediti verso le società calcistiche per la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

B. CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE

I crediti verso le società calcistiche, in relazione alla natura del debitore, devono essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci "Crediti verso società calcistiche nazionali" e "Crediti verso società calcistiche estere" della seguente voce:

C) II. 5) Crediti verso enti – settore specifico

La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile e permette una netta distinzione di questi crediti da quelli compresi nella voce residuale "Crediti verso altri".

Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di credito, è necessaria l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

In considerazione del fatto che generalmente i crediti trattati nella presente Raccomandazione Contabile sono di importo significativo, gli stessi devono essere distintamente indicati in Nota Integrativa.

In relazione alla scadenza, i crediti verso società calcistiche si distinguono in:

- crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro i dodici mesi;
- crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia crediti con esigibilità prevista oltre i dodici mesi.

Ai fini della predetta classificazione si precisa che, con particolare riferimento ai crediti derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori a società estere, la scadenza deve essere determinata in base ai prevedibili termini del realizzo quando questi risultino diversi rispetto a quanto previsto contrattualmente. Deve essere, quindi, effettuata dagli amministratori della società una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere che non verranno incassati entro i dodici mesi.

I crediti derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori trovano separata indicazione in bilancio nei seguenti casi:

- cessioni di diritti ad altre società calcistiche nazionali, per la quota del corrispettivo esigibile negli esercizi successivi (clausola di pagamento pluriennale);
- cessioni di diritti a società calcistiche estere, nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale.

Nella sottovoce “Crediti verso società calcistiche estere” devono essere ricompresi anche gli

eventuali contributi di solidarietà ed indennità di formazione spettanti secondo quanto stabilito dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Si precisa, infine, che il regolamento dei corrispettivi delle cessioni dei diritti a società calcistiche nazionali avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle società calcistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti.

C. VALUTAZIONE

I crediti verso le società calcistiche devono essere esposti in bilancio secondo il criterio generale, stabilito dal Codice Civile, del presumibile valore di realizzo e, quindi, al loro valore nominale rettificato dell'importo delle perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste.

D. NOTA INTEGRATIVA

In Nota Integrativa, oltre alla distinta indicazione degli importi dei crediti verso ciascuna società, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa;
- per i crediti incassabili oltre l'esercizio successivo, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze;
- gli importi significativi di crediti in valuta estera;
- ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa valutazione del valore dei crediti in bilancio.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 6

DEBITI VERSO SOCIETA' CALCISTICHE

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I debiti verso le società calcistiche sorgono principalmente per effetto:

- a) dell'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori da società calcistiche nazionali ed estere;

b) dell'obbligo di corrispondere alle società delle squadre ospitate una percentuale, stabilita dalla Lega competente, delle quote dei ricavi, relativi alle partite disputate *in casa*, derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e dalla cessione dei diritti televisivi. La presente Raccomandazione Contabile tratta esclusivamente dei debiti verso le società calcistiche per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

B. CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE

I debiti verso le società calcistiche, in relazione alla natura del creditore, devono essere iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci "Debiti verso società calcistiche nazionali" e "Debiti verso società calcistiche estere" della seguente voce:

D) 15) Debiti verso enti – settore specifico

La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 3, del Codice Civile e permette una netta distinzione di questi debiti da quelli compresi nella voce residuale "Altri debiti".

In considerazione del fatto che generalmente i debiti trattati nella presente Raccomandazione Contabile sono di importo significativo, gli stessi devono essere distintamente indicati in Nota Integrativa.

Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di debito, è necessaria l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

In relazione alla scadenza, i debiti verso società calcistiche si distinguono in:

- debiti a breve o correnti, ossia debiti con scadenza prevista entro i dodici mesi;
- debiti a medio e lungo termine o non correnti, ossia debiti con scadenza prevista oltre i dodici mesi.

Ai fini della predetta classificazione si precisa che, con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori da società estere, la scadenza deve essere determinata in base ai prevedibili termini del pagamento quando questi risultino diversi rispetto a quanto previsto contrattualmente. Deve essere, quindi, effettuata dagli amministratori della società una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro i dodici mesi.

Analogamente a quanto indicato per i crediti trattati nella Raccomandazione Contabile n. 5, i debiti verso le società calcistiche sorti per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive devono essere separatamente indicati in bilancio nei seguenti casi:

- acquisizioni di diritti da altre società calcistiche nazionali, per la quota del corrispettivo pagabile negli esercizi successivi (clausola di pagamento pluriennale);
- acquisizioni di diritti da società calcistiche estere, nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale.

Nella sottovoce “Debiti verso società calcistiche estere” devono essere ricompresi anche gli

eventuali contributi di solidarietà ed indennità di formazione dovuti secondo quanto stabilito dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Si precisa, infine, che il regolamento dei corrispettivi relativi all’acquisizione dei diritti da società calcistiche nazionali avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle società calcistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti.

C. VALUTAZIONE

I debiti verso le società calcistiche devono essere esposti in bilancio al loro valore nominale.

D. NOTA INTEGRATIVA

In Nota Integrativa, oltre alla distinta indicazione degli importi dei debiti verso ciascuna società, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- i criteri adottati nella valutazione dei debiti;
- gli importi significativi di debiti in valuta estera;
- le eventuali informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 7

VERSAMENTI DEI SOCI

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

I versamenti dei soci a favore delle società possono assumere la natura di finanziamenti a titolo di capitale di credito oppure di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali.

Si precisa che i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamento alle condizioni previste dalla delibera CICR del 19 luglio 2005, n. 1058. La delibera prevede, in particolare, che:

- la possibilità di reperire fondi a titolo di finanziamento da parte dei soci deve essere espressamente prevista da una disposizione statutaria;
- il socio intenzionato a finanziare la società deve detenere una partecipazione pari almeno al 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e deve essere iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

B. CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE

B.I Versamenti a titolo di finanziamento

I versamenti dei soci a titolo di finanziamento possono essere fruttiferi o infruttiferi. L'importo dei finanziamenti ricevuti deve essere iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D) 3) "Debiti verso soci per finanziamenti", con l'evidenziazione in apposite sottovoci della

natura, fruttifera o infruttifera, del finanziamento.

Gli eventuali interessi sono iscritti nell'apposita voce C) 17) del Conto Economico e i ratei passivi di interessi sono iscritti nella voce E) del passivo dello Stato Patrimoniale.

Per le società calcistiche assumono particolare rilievo i finanziamenti infruttiferi dei soci con

clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Anche in questo caso si ritiene opportuno evidenziare tale debito in una apposita sottovoce del conto "Debiti verso soci per finanziamenti" denominata "Soci c/finanziamenti infruttiferi e postergati".

Si rammenta che l'art. 2467 del Codice Civile, per quanto attiene alle società a responsabilità

limitata, stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci a favore della società è

postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, inoltre, deve essere restituito alla

società se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della stessa.

Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

B.II Versamenti a titolo di dotazioni patrimoniali

I soci possono effettuare conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali mediante:

- a) versamenti in conto aumento di capitale;
- b) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) versamenti in conto copertura perdite. Si ritiene assimilabile a quest'ultima ipotesi anche la rinuncia a precedenti crediti vantati dai soci nei confronti della società per coprire le perdite della società stessa.

a) Versamenti in conto aumento di capitale

I versamenti in conto aumento di capitale si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle

Imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale. L'aumento del capitale sociale, infatti, non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia intervenuta la suddetta iscrizione e, conseguentemente, gli importi sottoscritti dai soci devono essere rilevati in un conto transitorio acceso ad una apposita riserva di capitale denominata "Riserva per versamenti in conto aumento di capitale". Tale riserva sarà poi imputata al conto A) I. "Capitale" una volta perfezionata l'intera operazione.

Per la parte di aumento di capitale, eventualmente sottoscritta e non versata, occorrerà rilevare il credito verso soci per l'ammontare dei versamenti non ancora eseguiti nell'apposita voce A) "Credito verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata" dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

b) Versamenti in conto futuro aumento di capitale

I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quei versamenti eseguiti dai soci prima che venga effettivamente assunta una delibera di aumento del capitale sociale. I relativi importi devono

essere rilevati nel passivo dello Stato Patrimoniale nella voce A) VII. "Altre riserve", evidenziando la natura della riserva in una apposita sottovoce denominata "Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale".

c) Versamenti in conto copertura perdite

I soci possono effettuare versamenti per coprire:

- 1) le perdite dell'esercizio precedente, già appurate;
- 2) le perdite relative all'esercizio in corso che, in quanto tali, sono solo stimate.

Nel primo caso, l'importo corrispondente al versamento deve essere iscritto nel Patrimonio Netto in una apposita sottovoce della voce A) VII. "Altre riserve" denominata "Riserva per copertura perdite esercizi precedenti". Tale riserva potrà essere utilizzata solo quando l'assemblea della società provvederà a deliberare la copertura delle perdite.

Nel secondo caso l'importo corrispondente al versamento deve essere iscritto nel Patrimonio Netto in una apposita sottovoce della voce A) VII. "Altre riserve" denominata "Riserva per copertura perdite esercizio in corso".

I soci possono provvedere alla copertura delle perdite anche mediante la rinuncia a precedenti crediti verso la società.

In questa ipotesi il trattamento contabile dell'operazione è il seguente:

- diminuzione del debito iscritto alla voce D) 3) "Debiti verso soci per finanziamenti" a fronte della costituzione, per un importo corrispondente, di una riserva per copertura delle perdite;
- utilizzo di tale riserva per copertura delle perdite secondo quanto deliberato dall'assemblea della società.

C. VALUTAZIONE

L'iscrizione in contabilità ed in bilancio dei versamenti dei soci avviene in base al loro valore

nominale.

Per quanto attiene ai finanziamenti fruttiferi deve essere effettuata la rilevazione per competenza degli interessi, con eventuale iscrizione del relativo rateo passivo.

D. NOTA INTEGRATIVA

I finanziamenti effettuati dai soci devono essere ripartiti in Nota Integrativa in base alle relative scadenze, indicando separatamente i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

E' necessario, inoltre, indicare la composizione della voce A) VII. "Altre riserve" del passivo dello Stato Patrimoniale e i movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 8

RICAVI E PROVENTI TIPICI DELLE SOCIETA' CALCISTICHE

A. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Nella presente Raccomandazione Contabile sono trattati i ricavi caratteristici e i principali altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche.

Con riferimento alle plusvalenze (e alle minusvalenze) da cessione dei diritti alle prestazioni

sportive dei calciatori, ai proventi (e agli oneri) da compartecipazione *ex art. 102 bis* delle N.O.I.F. e ai ricavi (e ai costi) da cessione (e da acquisizione) temporanea delle prestazioni sportive dei calciatori *ex art. 103* delle N.O.I.F. si rinvia alle Raccomandazioni Contabili n. 1, n. 3 e n. 4.

I ricavi caratteristici delle società calcistiche sono rappresentati dai ricavi relativi alla vendita degli abbonamenti e alla vendita dei biglietti delle partite giocate *in casa*. Costituiscono ricavi

caratteristici anche le quote di spettanza dei ricavi relativi alle partite disputate *fuori casa*, ossia la parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega competente, alle società delle squadre ospitate.

I principali altri ricavi e proventi delle società calcistiche sono rappresentati dai contributi federali e dai ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalla cessione dei diritti televisivi.

Rientrano in questa voce anche le quote di spettanza dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, sempre secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega, alle società delle squadre ospitate.

Si precisa che, per le società delle squadre ospitanti, la quota dei ricavi da riconoscere alle società delle squadre ospitate costituisce un costo che deve essere contabilizzato tra gli "Oneri diversi di gestione".

B. CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE

B.I Ricavi caratteristici

I ricavi caratteristici devono essere iscritti nella voce A) 1) del Conto Economico con riferimento al momento effettivo di svolgimento della prestazione, ossia alla data di svolgimento della partita (o delle partite nel caso dei ricavi relativi agli abbonamenti).

Per quanto attiene alla rilevazione contabile dei ricavi da abbonamenti, ai fini della corretta

imputazione del ricavo all'esercizio di competenza, è necessario distinguere fra abbonamenti

annuali e pluriennali.

I ricavi da abbonamenti annuali devono essere rilevati contabilmente per l'importo complessivo mediante utilizzo dell'apposita sottovoce "Abbonamenti" della voce A) 1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

Nel caso in cui la campagna abbonamenti relativa alla stagione successiva abbia inizio prima della chiusura dell'esercizio, occorrerà rilevare il debito nei confronti degli abbonati e l'entrata di cassa o banca connessa alla vendita degli abbonamenti. Si dovrà, quindi, contabilizzare soltanto l'effetto finanziario della campagna abbonamenti rinviando all'esercizio successivo, in applicazione del principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi, la contabilizzazione a Conto Economico del ricavo.

Nell'ipotesi di abbonamenti pluriennali, poiché i corrispettivi incassati nell'esercizio sono maggiori della quota di competenza dell'esercizio stesso, deve essere rilevato un risconto passivo per la parte di competenza degli esercizi successivi; nel caso di campagna abbonamenti iniziata nell'esercizio precedente a quello relativo alla prima stagione sportiva compresa negli abbonamenti pluriennali resta ferma l'applicazione del criterio contabile sopra esaminato con riferimento agli abbonamenti annuali.

B.II Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi delle società calcistiche elencati nel punto A. della presente Raccomandazione Contabile devono essere iscritti nella voce A) 5) del Conto Economico.

I contributi federali si riferiscono a contributi in conto esercizio erogati alle società calcistiche dalla Lega competente. I contributi in parola devono essere rilevati nell'esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli. Il loro regolamento avviene tramite il conto "Lega c/campionato", che funge da "stanza di compensazione" dei crediti e debiti fra società calcistiche e Lega competente.

Il titolo giuridico che consente la contabilizzazione nel Conto Economico degli altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche è il contratto. Ai fini della partecipazione al risultato d'esercizio è, in generale, necessario valutare la competenza economica del ricavo in base a quanto convenuto contrattualmente.

Per quanto attiene ai ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi occorre fare riferimento al momento effettivo di svolgimento della prestazione, ossia alla data in cui hanno luogo le partite relative ai diritti televisivi ceduti (o alla data di svolgimento della singola partita nel caso di cessione dei diritti televisivi riguardanti un unico evento).

Si ritiene, invece, che i ricavi derivanti dai contratti di sponsorizzazione non siano generalmente associabili alla disputa di una o più partite e che debbano, quindi, essere imputati all'esercizio di competenza in funzione del cosiddetto criterio del "tempo fisico", ossia imputando il ricavo in modo esattamente proporzionale al periodo di competenza dell'esercizio.

Con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione occorre distinguere fra:

- (a) contratti per singoli eventi sportivi;
- (b) contratti annuali a corrispettivo fisso;
- (c) contratti annuali a corrispettivo variabile legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi;
- (d) contratti pluriennali a corrispettivo fisso annuale;
- (e) contratti pluriennali a corrispettivo fisso complessivo;
- (f) contratti pluriennali a corrispettivo variabile annuale legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi;
- (g) contratti pluriennali a corrispettivo variabile complessivo legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

(a) Contratti per singoli eventi sportivi

Il corrispettivo verrà contabilizzato per l'intero importo all'atto dell'emissione della fattura o dell'incasso e confluirà nel Conto Economico con riferimento al momento effettivo di svolgimento della prestazione, ossia alla data di svolgimento dell'evento sportivo.

(b) Contratti annuali a corrispettivo fisso

Il corrispettivo verrà contabilizzato per l'intero importo all'atto dell'emissione della fattura o

dell'incasso e confluirà nel Conto Economico dell'esercizio di competenza per l'ammontare complessivo.

(c) Contratti annuali a corrispettivo variabile legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi

Nel corso dell'esercizio verranno contabilizzati i corrispettivi fatturati o incassati per la parte fissa.

Relativamente alla parte variabile si osserva che, se al termine dell'esercizio la squadra avrà

ottenuto i risultati sportivi previsti contrattualmente, ossia risulterà avverata la condizione sospensiva cui è subordinato il riconoscimento della parte variabile del corrispettivo, anche detta parte variabile costituirà un provento di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata emissione della relativa fattura o l'incasso del relativo credito.

Nel caso di mancata fatturazione entro la data di chiusura dell'esercizio o di mancato incasso del corrispettivo variabile, a fronte del provento da sponsorizzazione, da rilevare contabilmente nell'apposita sottovoce "Proventi da sponsorizzazioni" della voce A) 5) "Altri ricavi e proventi", dovrà essere rilevato il credito nei confronti dello sponsor.

(d) Contratti pluriennali a corrispettivo fisso annuale

Nel corso dell'esercizio verrà contabilizzato come provento quanto fatturato o incassato. A fine esercizio dovrà essere rilevato un risconto passivo, nel caso in cui sia stato fatturato o incassato un importo di corrispettivo maggiore rispetto alla quota di competenza dell'esercizio, oppure un credito per fatture da emettere, nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio sia stato fatturato un importo di corrispettivo inferiore rispetto alla quota di competenza dell'esercizio.

(e) Contratti pluriennali a corrispettivo fisso complessivo

Il provento di competenza dell'esercizio sarà pari alla quota annuale del corrispettivo complessivo.

Il risconto passivo dovrà essere, quindi, determinato per differenza fra quanto contabilizzato come provento e la quota di competenza dell'esercizio.

(f) e (g) Contratti pluriennali a corrispettivo variabile (annuale o complessivo) legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi

Il criterio di contabilizzazione è il medesimo di quello previsto nei casi precedenti. Occorrerà,

quindi, rilevare da un lato un credito nei confronti dello sponsor per la parte variabile del corrispettivo eventualmente non incassata entro l'esercizio a fronte del provento da sponsorizzazione, dall'altro lato un risconto passivo per la parte fissa del corrispettivo,

eventualmente incassata in via anticipata, non di competenza dell'esercizio. Si precisa, comunque, che la parte variabile del corrispettivo, nell'ipotesi che sia legata al raggiungimento di determinati risultati sportivi, potrà essere iscritta nel Conto Economico solo al verificarsi della condizione sospensiva prevista contrattualmente.

I contratti riguardanti la cessione dei diritti televisivi possono avere ad oggetto un singolo evento sportivo oppure essere annuali o pluriennali e la rilevazione contabile dei relativi ricavi non presenta particolari peculiarità. Si rileva, comunque, che può sussistere la previsione contrattuale di un premio a favore della società correlato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

In questa ipotesi il premio costituisce un ricavo della società calcistica che deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio in cui è maturato il diritto al riconoscimento del premio stesso indipendentemente dal fatto che il premio sia stato o meno corrisposto entro la chiusura dell'esercizio.

Si precisa, infine, che anche nella redazione della relazione semestrale, predisposta ai sensi

dell'art. 85 delle N.O.I.F., devono essere osservati i criteri di rilevazione esposti in questo paragrafo.

C. VALUTAZIONE

Non si ravvisano problemi particolari di valutazione. Si precisa, comunque, che in sede di chiusura dell'esercizio è necessario eseguire una valutazione approfondita in merito all'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio come contropartita dei ricavi oggetto della presente Raccomandazione Contabile.

D. NOTA INTEGRATIVA

I ricavi caratteristici, in Nota Integrativa, devono essere esposti suddividendo le seguenti voci:

- a) ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti relativi alle partite disputate *in casa*;
- b) ricavi derivanti dallo svolgimento di partite *fuori casa*;
- c) ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti.

I ricavi di cui alle lettere a) e b) devono essere a loro volta distinti in relazione alla competizione sportiva cui si riferiscono.

Anche gli altri ricavi e proventi devono essere suddivisi in relazione alla natura del provento.

Devono, inoltre, essere fornite le informazioni relative agli estremi dei contratti più significativi ed a ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del dato di bilancio.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 9

PREMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI EX ART. 93 DELLE N.O.I.F.

A. DEFINIZIONE E RILEVAZIONE

L'art. 93 delle N.O.I.F. consente la definizione fra società e tesserati di accordi relativi a premi individuali, ad esclusione dei premi partita, e di accordi relativi a premi collettivi per obiettivi specifici. Tali accordi devono essere depositati presso la Lega competente.

I premi dovuti a calciatori professionisti e ad allenatori per il conseguimento di determinati obiettivi sportivi costituiscono un costo per la società calcistica che deve essere rilevato contabilmente nell'esercizio in cui è maturato il diritto al riconoscimento dei premi stessi, ossia quando sono stati conseguiti gli obiettivi sportivi, indipendentemente dal fatto che i premi siano stati o meno corrisposti entro la chiusura dell'esercizio.

RACCOMANDAZIONE CONTABILE N. 10

RISERVA EX ART. 10, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 91/1981

A. DEFINIZIONE E RILEVAZIONE

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 91/1981, così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 586/1996, l'atto costitutivo delle società di calcio deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. In sede di destinazione dell'utile d'esercizio, quindi, le società devono accantonare in una apposita riserva non distribuibile il 10 per cento dell'utile stesso (o la maggiore percentuale prevista dall'atto costitutivo) utilizzando la seguente voce specifica: A) VII. Riserva ex art. 10, comma 3, della Legge n. 91/1981

ALLEGATO 4

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO

CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 85, lett. C) e 90 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt 85, lett. C) e 90 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

ART. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci,

ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione,

devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale;

c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;

d) verbale di approvazione;

e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale;

c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;

d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la

Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice

Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Budget finanziario

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. un budget finanziario, su base trimestrale, riguardante il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e contenente:

- a) la previsione economico-finanziaria;
- b) la previsione del Capitale Circolante Netto.

2. Il budget finanziario deve essere redatto seguendo le indicazioni e i modelli della Co.Vi.So.C..

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il budget finanziario con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

4. Il budget finanziario deve essere approvato dall'organo amministrativo e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

V. Report consuntivo

1. Le società, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo riguardante il Capitale Circolante Netto.

2. Il report consuntivo deve essere redatto seguendo le indicazioni e il modello della Co.Vi.So.C..

3. All'esito dell'esame del report consuntivo, in caso di accertamento di un Capitale Circolante Netto negativo, la Co.Vi.So.C. procederà tempestivamente alla relativa contestazione.

4. Le società dovranno documentare la copertura del Capitale Circolante Netto negativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione mediante:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale interamente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

6. Il report consuntivo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

VI. Emolumenti

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure

stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto

bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto

bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto

bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto

bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai

tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: -primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre, in favore dei

tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

B. 2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

D. 3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al

netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie

superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo

federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del

denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di compartecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.

La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.

7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.

IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita

annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 90

Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. ABROGATO

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;

b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:

b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b.2) nella forma dell'aumento di capitale;

b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.

6. In caso di mancata copertura, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente art. 85, lett. C), par. V, punto 4), lett. a), b) e c), del Capitale Circolante Netto negativo contestato dalla Co.Vi.So.C, la Lega Italiana Calcio Professionistico, su comunicazione della Co.Vi.So.C, disporrà che le risorse da erogarsi alla società interessata siano vincolate al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera

raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.

ALLEGATO 5

Raccomandazione n. DEM/2080535 del 9-12-2002

inviata alle società di calcio quotate

Oggetto: Raccomandazioni in materia di informazioni contabili periodiche e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate

1. Premessa

L'esame delle informazioni finanziarie rese al mercato dalle società calcistiche quotate ha portato a rilevare che per la rappresentazione dei medesimi eventi gestionali, tipici del settore di appartenenza, vengono adottati comportamenti difforni nella selezione e nelle modalità di presentazione delle informazioni di maggiore rilevanza sull'andamento dell'attività delle società. Questa eterogeneità di informazioni sulle variabili chiave che influiscono sulla gestione non giova alla comparabilità e all'immediata fruibilità da parte del mercato delle informazioni medesime.

Inoltre, le specificità del settore di appartenenza, caratterizzato anche da recenti significativi cambiamenti della normativa di settore, accrescono l'esigenza di agevolare la comprensione delle informazioni contabili, sottolineando, in particolare, l'importanza dei profili interessanti la gestione finanziaria.

L'attività delle società calcistiche presenta, infatti, delle specifiche peculiarità legate principalmente alla fisiologica diversa scansione temporale tra le uscite di cassa, rappresentate in prevalenza dai costi di gestione dei calciatori della prima squadra, e le entrate di cassa, derivanti in misura rilevante dai proventi per la cessione dei diritti televisivi e dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. Per effetto di queste dinamiche, il ciclo finanziario della gestione alterna picchi negativi o positivi, a seconda del periodo di osservazione.

Inoltre, i flussi di cassa appaiono scarsamente correlati alla dinamica reddituale: soprattutto in relazione ai contratti di sponsorizzazione e di licenza dei diritti televisivi, la manifestazione finanziaria dei ricavi può anticipare di gran lunga il periodo cui è da riferire la competenza temporale di questi ultimi.

Infine, come emerge anche da studi specialistici sul settore, nelle più recenti stagioni sportive, l'acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori è divenuta componente dominante dei flussi di impieghi assorbiti dall'attività di investimento. Ciò sollecita una maggiore attenzione sulle informazioni riguardanti l'insieme degli eventi che caratterizzano la complessiva gestione dei calciatori.

In tale contesto, la Commissione, per una maggiore efficacia delle informazioni finanziarie rese al mercato dalle società calcistiche quotate, ha ravvisato l'esigenza di promuovere un livello minimo di standardizzazione dei contenuti e delle forme di presentazione di tali informazioni.

A tal fine, a seguito di una consultazione che ha coinvolto le società calcistiche i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati italiani, la

Lega Nazionale Professionisti e la Borsa Italiana, questa Commissione ha individuato alcuni dati e notizie particolarmente significativi per una migliore comprensione della dinamica gestionale delle società in parola, informazioni che raccomanda siano riportate con immediatezza ed evidenza nelle comunicazioni finanziarie relative alla rendicontazione periodica (ad esempio, nelle prime pagine del documento).

Di seguito vengono, quindi, indicati i dati e le notizie che dovrebbero essere riportate sia nelle rendicontazioni periodiche (bilanci, semestrali e trimestrali), sia nei comunicati stampa, ex art.66 del Regolamento n. 11971/99 (Regolamento Emittenti).

2. Indicazioni sulle variabili finanziarie e patrimoniali da riportare nei documenti di informazione contabile periodica e relativi comunicati stampa

2.1 Tabella sui dati patrimoniali e finanziari di sintesi

SOCIETA' DI CALCIO QUOTATE

DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI DI SINTESI

DATI DI PERIODO DATI COMPARATIVI (nota 1)

A POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA - componenti positive e negative a breve

- componenti positive e negative a m/l termine

TOTALE

B RAPPORTO INDEBITAMENTO/PATRIMONIO

C VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

- variazione del periodo

Nota 1: Si tratta dei dati comparativi del corrispondente periodo dell'esercizio precedente da fornire per ciascuna delle variabili finanziarie indicate nella tavola sopra esposta.

2.2 Commenti

Per tutte le variabili individuate dalla tavola, si ritiene necessario che vengano fornite le seguenti informazioni accessorie:

Posizione finanziaria netta: le note di commento dovrebbero fornire distinta indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parti correlate;

Rapporto indebitamento/patrimonio nella tabella dovrebbe essere riportato il rapporto tra l'indebitamento finanziario, cui devono essere sottratte le disponibilità liquide, e il patrimonio netto. Il commento relativo a tale indicatore dovrebbe menzionare gli eventi più significativi che hanno inciso sulle variazioni rilevanti rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

Variazione delle disponibilità liquide: nella sopra richiamata tabella dovrebbe essere riportata la variazione dei conti cassa e banche intervenuta nel periodo di riferimento. A corredo di tale informazione,

nelle note di commento dovrebbe essere fornito un rendiconto finanziario redatto in conformità con il principio contabile internazionale n.7 (International Accounting Standard n.7 - Cash Flow Statements). Nel redigere tale rendiconto finanziario e in sede di commento al dato relativo alla variazione delle disponibilità liquide è opportuno che sia data separata evidenza ai flussi di cassa rivenienti dall'attività di investimento/disinvestimento nei diritti alle prestazioni dei calciatori, indicando distintamente il valore degli acquisti e delle cessioni.

Inoltre, nei commenti dovrebbero essere opportunamente evidenziati i maggiori effetti economici e finanziari legati a:

- i fenomeni aventi carattere di stagionalità;
- le eventuali operazioni di cartolarizzazione di attività;
- la campagna abbonamenti. A titolo di esempio, assume rilevanza l'indicazione degli effetti sulla posizione finanziaria netta, sulla variazione delle disponibilità liquide e sul rapporto di indebitamento connessi all'anticipazione del flusso di incassi legato alla vendita di abbonamenti nonché l'indicazione del periodo di competenza temporale dei ricavi che hanno avuto anticipata manifestazione finanziaria;
- i contratti di sponsorizzazione e di licenza dei diritti radio-televisivi;
- la campagna di trasferimento di calciatori, anche con riguardo all'indicazione dei relativi riflessi finanziari immediati e differiti. A tal fine si ritiene necessaria l'indicazione delle modalità di regolamento finanziario delle varie operazioni (in conto Lega o con pagamento diretto a controparte estera) e, per le transazioni con controparte estera, delle scadenze temporali previste per l'incasso/pagamento del prezzo;
- l'eventuale campagna di trasferimento calciatori intervenuta successivamente alla chiusura del periodo di riferimento dei rendiconti periodici.

Infine, ove ricorrano situazioni di tensione finanziaria, occorrerà dare separata evidenza delle eventuali sanzioni tributarie o contributive cui la società sia esposta.

3. Note relative ai bilanci e alle semestrali

Si raccomanda di corredare l'analisi della voce "diritti alle prestazioni dei calciatori" di una tavola riassuntiva che riporti, per ciascun calciatore, il valore di carico originario, la durata del contratto ed il periodo di ammortamento, l'ammortamento cumulato sino al periodo di riferimento e il valore residuo da ammortizzare.

4. Indicazioni sui comunicati stampa relativi a fatti rilevanti

La Commissione ha constatato che a motivo delle peculiari caratteristiche delle società calcistiche, per le quali riveste notevole importanza l'attenzione da parte degli organi di informazione, si verifica una frequente circolazione di indiscrezioni; tale fatto espone il mercato al rischio di possibili asimmetrie nella diffusione delle notizie.

Si rende necessario, pertanto, che le società usino massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato

tenendo conto che, come già osservato da questa Commissione, il preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi vari, che non siano ancora sufficientemente definiti, è utile solo nel caso in cui sia necessario garantire la parità informativa. Al di fuori di tale contesto, comunicazioni di questa natura possono alterare il regolare funzionamento del mercato. Infatti solo al momento della definizione delle operazioni di compravendita dei calciatori l'emittente sarà in grado di diffondere al pubblico, ai sensi della normativa vigente, un comunicato idoneo a consentire una compiuta valutazione degli elementi essenziali della fattispecie in questione, quali il prezzo di acquisto o vendita, i compensi stabiliti per i calciatori acquistati ove rilevanti rispetto alla struttura dei costi e le altre informazioni richiamate nel precedente paragrafo 2.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

FONTI NORMATIVE

FONTI NORMATIVE INTERNE

- Legge 5 gennaio 1939 n. 133, *Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 12 maggio 1938 – XVI, n. 871 concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti*, in Gazzetta Ufficiale n. 37 del febbraio 1939
- Legge 6 febbraio 1942 n.426 *Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)* in Gazzetta Ufficiale n.112 del 11 maggio 1942
- Legge 29 aprile 1949 n. 264 *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*, in Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949 n. 125
- Legge 18 aprile 1962 n. 230 *Disciplina del contratto a tempo determinato*, in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1962 n. 125
- Legge 15 luglio 1966 n. 604 *Norme sui licenziamenti individuali*, in Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1966 n. 195
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale dei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970 n. 131
- Legge 14 giugno 1973 n. 366 *Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*, in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973 n. 173
- Legge 7 giugno 1974 n. 216 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*, in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1974 n. 149
- Legge 23 marzo 1981 n. 91 *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981 n. 86
- Legge 19 marzo 1983 n. 72 *Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle*

- cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari*, in Gazzetta Ufficiale n. 23 marzo 1983 n. 80
- Legge 18 novembre 1996 n. 586 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996 n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*, in Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1996 n. 272
 - Legge 28 novembre 1996 n. 608 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*, in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996 n. 281, Supplemento Ordinario n. 209
 - Legge 13 maggio 1999 n. 133 *Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*, in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999 n. 133, Supplemento Ordinario n. 96
 - Legge 21 novembre 2000 n. 342 *Misure in materia fiscale*, in Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000 n. 276 Supplemento Ordinario n. 194
 - Legge 24 novembre 2000 n. 340 *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999*, in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000 n. 275
 - Legge 18 ottobre 2001 n.3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, in Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 giugno 2001
 - Legge 8 agosto 2002 n. 178 *Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 8 luglio 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate*, in Gazzetta Ufficiale 10. Agosto 2002 n. 187, Supplemento Ordinario n. 168
 - Legge 27 dicembre 2002 n. 289 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, in Gazzetta Ufficiale 31dicembre 2002 n. 305, Supplemento Ordinario n. 240
 - Legge 17 ottobre 2003 n. 280 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2003 n. 243
 - Legge 17 agosto 2005 n. 168 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di*

- organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative, in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005 n. 194*
- *Legge 29 novembre 2007 n. 222 Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, in Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007 n. 279, Supplemento Ordinario n. 249*
 - *Legge 27 febbraio 2009 n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009 n. 49*
 - *Regio decreto legge 12 maggio 1938 n. 871, Autorizzazione alla cassa interna del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti, in Gazzetta Ufficiale n. 149 del luglio 1938*
 - *Decreto Legge 20 settembre 1996 n. 485 Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, in Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996 n. 222*
 - *Decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità, in Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2002 n. 301; decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 Febbraio 2003 n. 27, in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2003 n.44, Supplemento Ordinario n.29*
 - *Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72 Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva (di opere dell'ingegno), nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, in Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2004 n. 62 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, in Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2004 n. 119)*
 - *Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2004 n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, in Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004 n. 175, Supplemento Ordinario n. 131*
 - *Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, in Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2005 n. 151*

- Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159 *Interventi urgenti in materia economico, finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale*, in Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007 n. 229
- Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304
- Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 *Attuazione delle direttive CEE n.78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69*, in Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991 n. 90 Supplemento Ordinario n. 27
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 *Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n.421*, in Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993 n. 30, Supplemento Ordinario n. 14
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298 Supplemento Ordinario n. 252
- Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 *Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59*, in Gazzetta Ufficiale del 29.07.1999 n.176
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, *Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, in Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2000 n. 50
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, Supplemento Ordinario n. 112
- Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES*, in Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001 n. 235

- Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366*, in Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003 n. 17 , Supplemento Ordinario n. 8
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30*, in Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003 n. 235, Supplemento Ordinario n. 159
- Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 *Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003 n. 80*, in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2003 n. 291, Supplemento Ordinario n. 190
- Decreto Legislativo 9 gennaio 2004 n.15, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 recante riordino del Comitato Olimpico Nazionale italiano – CONI, a i sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137*, in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004 n. 21,
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965 n. 257 S.O.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972 n. 292, S.O.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973 n. 268 S.O.
- D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 *Attuazione della delega di cui all'articolo 2 lett. a) della legge 7 giugno 1974 n. 216 concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa*, in Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1975 n. 119
- D.P.R. 28 marzo 1986 n.157 *Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942 n.426 recante costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.)* in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 1986
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, in Gazzetta Ufficiale 31.12.1986 n. 302
- D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 *Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996 n. 662*, in Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998 n. 208

- D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n.17 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997 n. 59)* in Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000 n. 286
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004 *Modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura e l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi*, in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005 n. 97

FONTI INTERNE GIURISPRUDENZIALI

- Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n.2028 del 1968
- Corte di Cassazione Sezione Unite, sentenza n. 174 del 28 gennaio 1971
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 2324 del 21 ottobre 1961
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 3790 del 11 novembre 1975
- Corte di Cassazione Sezione, I civile sentenza n. 925 del 7 marzo 1977
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 4851 del 20 settembre 1979
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 4815 del 3 agosto 1988
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 75 del 5 gennaio 1994
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 6439 del 8 giugno 1995
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 11540 del 28 dicembre 1996
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 11540 del 28 dicembre 1996
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 4207 del 11 aprile 1998
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 11462 del 12 ottobre 1999
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n. 10254 del 4 agosto 2000
- Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza n.85 del 8 gennaio 2003
- Corte di Cassazione Sezione Sesta civile, sentenza n. 5830 del 13 marzo 2014
- Corte di Cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 1855 del 4 marzo 1999
- Corte di Cassazione Sezione V tributaria, sentenza n. 4722 del 25 febbraio 2008
- Corte di Appello di Torino Sezione Lavoro n.756 del 28 ottobre 2008
- Consiglio di Stato VI Sezione, sentenza n.354 del 1969
- Consiglio di Stato Sezione VI, sentenza n. 384 del 25 maggio 1979
- Tribunale di Monza 13 settembre 1988

- Tribunale di Bolzano 21 marzo 1993
- Tribunale di Monza 5 giugno 1997
- Tribunale di Genova 4 maggio 2000
- Pretore di Milano 7 luglio 1978

FONTI NORMATIVE COMUNITARIE

- Versione Consolidata del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2008 n. C 115/01
- Regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 *relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità*, in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1968 n. L 257
- Regolamento CEE n.1251/70 della Commissione del 29 giugno 1970, *relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego*, in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1970 n. L 142
- Regolamento (CEE) n. 4064/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, *relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese*, in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989 n. L 395
- Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 che *modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese*, in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997 n. L 180/1
- Regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 *concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003 n. L 1/1
- Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, *relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni)*, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2004 n. L 24
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 *relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")*, in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006 n. L 379/5
- Quarta Direttiva CEE del 25 luglio 1978 n. 78/660/CEE *basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lett. g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società*, in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1978 n. L 222

- Settima Direttiva CEE del 13 giugno 1983 n. 83/349/CEE *basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lett. g) del Trattato e relativa ai conti consolidati*, in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1983 n. L 193
- Consiglio e Commissione 94/1/CE, CECA *Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica*, in Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1994 n. L 1
- Commissione Europea, Comunicazione 508/95/CEE, *Armonizzazione contabile; una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale 1995*
- Documento Commissione Europea Direzione Generale per le Comunicazioni Cultura e Sport, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport, (documento di lavoro dei servizi della Commissione)* in Rivista di Diritto sportivo 1999

FONTI GIURISPRUDENZIALI COMUNITARIE

- Corte di Giustizia Europea, sentenza del 14 luglio 1973, causa C – 13/76
- Corte di Giustizia Europea, sentenza del 12 dicembre 1974, causa C – 36/72
- Corte di Giustizia Europea, sentenza del 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83
- Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C – 415/93

BIBLIOGRAFIA

LIBRI E MONOGRAFIE

- ADAM R., TIZZANO A., *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino 2010
- AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. *Economia aziendale*, Editore Il Mulino, Bologna 2005
- AMADUZZI A., PALLONE G. *I bilanci d'esercizio nelle imprese*, UTET, Torino 1986
- BASILE G. , BRUNELLI M. , CAZZULLO G., *Le società di calcio professionistiche*, Buffetti, Roma 1997
- BASTIA P. *Il nuovo bilancio d'esercizio. Attuazione della IV direttiva CEE*, Clueb, Bologna 1993
- BASTIANON S. *Regole sportive, regole di gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea, in l'Europa e lo Sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giuffré, Milano 2012
- BESSONI M. *Casi e questioni di diritto privato XX Le responsabilità nello sport*, a cura di Capilli G e Pretti P.M., Giuffré Milano 2002
- BIGIAVI W. *La professionalità dell'imprenditore*, CEDAM, Padova 1948
- BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F. D., NATOLI A. *Diritto Civile 3 Obbligazioni e contratti*, UTET, Torino 1992
- BONAVITACOLA R. *Manuale di diritto sportivo*, edizioni Maros, Milano 1991
- BUONOCORE V. *Istituzioni di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino 2007
- CABRAS C. *La trasformazione delle società*, Trattato delle società per azioni, vol. VII, UTET, Torino 1997
- CAFFERATA R. *Sistemi ambiente e innovazione*, Giappichelli, Torino 1995
- CAGNASSO O. *La trasformazione delle società*, Giuffré, Milano 1990
- CAIRA E. *Società e associazioni sportive*, Edizioni Pirola, Il Sole 24 Ore, 1991
- CANGELLI S. *L'ordinamento giuridico sportivo*, Edizioni Lupus, Foggia 1998
- CANODEA R. *L'iter formativo del bilancio d'esercizio*, CEDAM, Padova 2000
- CANTAMESSA L. *Il contratto di lavoro professionistico*, Lineamenti di diritto sportivo Cantamessa L., Riccio G. M., Sciancalepore G. Lineamenti di diritto sportivo, Giuffré, Milano 2008
- CARANIELLO C. *Indici di bilancio, strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, IPSOA, Milano 1993

- CASOTTI A. *Reddito di lavoro dipendente. Determinazione e tassazione*, IPSOA, Milano 2005
- CICOGNANI F. *Profili tributari delle trasformazioni di società ed enti*, Giappichelli, Torino 2011
- CLARICH M. *Riflessioni sui rapporti tra politici e amministrazione, (a proposito del TAR Lazio come giudice della dirigenza statale)* Diritto Amministrativo, Giuffré, Milano 2000
- COCCIA M., DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L. *Diritto dello Sport*, Le Monier, Università Economia e Diritto, Firenze 2004
- CODA V. *I bilanci d'impresa e scopi*, Coda V., Frattini G. Valutazioni di Bilancio. Principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie, Libreria Universitaria Editrice, Venezia 1994
- COLUCCI M. *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, Lo Sport e il Diritto. Profili Istituzionali e Regolamentazione Giuridica, (a cura di M. Colucci) Jovene, Napoli 2004
- CONTE M. *Il risarcimento del danno nello sport*, UTET, Torino 2004
- CROCETTI BERNARDI E., DE SILVESTRI A., AMATO P., MUSUMARRA L., MARCHESE T., FORTE N., *I rapporti di lavoro dello sportivo*, Collana Lex Experta, Forlì 2007
- D'ONOFRIO P. *Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità*, Maggioli editore, Rimini 2007
- DALLA COSTA M. *La disciplina del lavoro sportivo*, Egida, Vicenza 1993
- DANIELE L. *Diritto dell'Unione Europea*, Giuffré, Milano 2004
- DE SILVESTRI A. *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA. VV. Il rapporto di lavoro dello sportivo, a cura di Musumarra L. e Crocetti Bernardi E., Experta edizioni, Forlì 2007
- FALSANISI G., GIANGRECO E. F. *Le società di calcio del 2000. Dal marketing alla quotazione in borsa*, Rubettino, Catanzaro 2001
- FERRERO G. *I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffré, Milano 1991
- FERRI G. *Manuale di diritto commerciale*, UTET, Torino 1991
- FIGOLI G., GRIMALDI A., SPOSITO C. *Come si gestisce una società sportiva*, Edizioni il Sole 24 Ore, Milano 1988
- FRATTAROLO V. *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffré, Milano 1984

- GABELLI M., DAN G., *Fringe benefit e rimborsi spesa*, IPSOA, Milano 2010
- GALATINO L. *Diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino 2001
- GHERA E. *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari 2002
- HOSBAWM E. J. *Il secolo breve 1914 – 1991; l'era dei grandi cataclismi (1994)*, (tradotto da B. Lotti), Rizzoli, Milano 1995
- INDRACOLO E. *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008
- LANDI G., POTENZA G., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffré, Milano 1987
- LEANZA U. *Commento all'articolo 92 del Trattato*, Commentario CEE, Giuffré, Milano 1965
- LEO M. *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffré, Milano 2007
- LUISO F. P. *La giustizia sportiva*, Milano 1975
- MANARA U. *Delle società e delle associazioni commerciali*, Parte generale vol. I, Unione tipografica editrice torinese, Torino 1902
- MANNI F. *Le società calcistiche. Problemi economici, finanziari e di bilancio*, Giappichelli, Torino 1991
- MARANI TORO I E MARANI TORO A. *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffré, Milano 1977
- MARASÀ G. *Le società senza scopo di lucro*, Giuffré, Milano 1984
- MARINO G. *La residenza nel diritto tributario*, CEDAM, Padova 1999
- MASINI C. *Lavoro e risparmio*, UTET, Torino 1979
- MENNEA P. *Diritto sportivo europeo*, Delta 2004
- MOAVERO MILANESI E. *Antitrust e concentrazioni fra imprese nel diritto comunitario*, Giuffré, Milano 1992
- MORO P. *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, in AA.VV. Editrice Pordenone 2002
- ONIDA P. *Economia d'azienda*, UTET, Torino 1971
- ORLANDI M. *Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995
- PAGANELLI O. *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, UTET, Torino 1986
- PAVONE LA ROSA A. *Il registro delle imprese*, Trattato di Diritto Commerciale, sez. I, vol. 4, Giappichelli, Torino 2001
- PINOTTI C. *Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario alla concorrenza*, CEDAM, Padova 2000

- PRELATI R. *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffré, Milano 2003
- ROMANO S. *L'ordinamento giuridico*, Sansoni Editore, Firenze 1945
- RUBINO F. *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio*, Franco Angeli, Milano 2004
- RUSCONI G. *Il bilancio d'esercizio nell'economia delle società di calcio*, Cacucci, Bari 1990
- SALBERINI F. *Disciplina comunitaria della concorrenza e intervento statale nell'economia*, Giuffré, Milano 1969
- SANNINO M., VERDE F. *Il Diritto sportivo*, 2° edizione, CEDAM, Padova 2008
- SANNINO M. *Diritto sportivo*, CEDAM, Padova 2002
- SANTORO PASSARELLI G. *Diritto dei lavoratori*, Giappichelli, Torino 2004
- SATTA F. *Introduzione ad un corso di diritto amministrativo*, CEDAM, Padova 1980
- SCOGNAMIGLIO R. *Diritto del lavoro*, Jovene, Napoli 2000
- SERRA A. *La trasformazione e fusione delle società*, Trattato di Diritto Privato (a cura di Rescigno), UTET, Torino 1985
- SOPRANO F. *Trattato teorico pratico delle società commerciali*, I, Unione tipografica editrice torinese, Torino 1934
- SPATAFORA M. T. *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino 2004
- STROZZI G. *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, Giappichelli, Torino 2005
- TANZI A. *Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco*, Giappichelli, Torino 1999
- TEODORI C. *L'economia ed il bilancio delle società sportive. Il caso delle società di calcio*, Giappichelli, Torino 1995
- TESAURO G. *Diritto comunitario*, CEDAM Padova 2005
- TOGNON J. *Diritto Europeo dello sport*, Giappichelli, Torino 2009
- TORTORA M., IZZO C., GHIA L., *Diritto sportivo*, UTET, Torino 1998
- VALORI G. *Il diritto nello sport*, Giappichelli, Torino 2009
- VALORI G. *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino 2005
- VERGARA C. *Le rielaborazioni del bilancio d'esercizio per le analisi economico – finanziarie. Applicazioni allo schema previsto dal D. Lgs. 9/4/1991 n. 127*, Giuffré, Milano 1992

ARTICOLI E SAGGI

- AGNINO F. *La limitata risarcibilità delle lesioni da fallo di gioco*, in Rivista Diritto Sportivo, 2000
- ALBANESI A. *Natura e finalità del diritto sportivo*, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, II, 1986
- ALEOTTI V. *Il calcio e il diritto comunitario*, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, fasc. III, 1998
- ALPA G. *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in Rivista Diritto Sportivo 1984
- ANCORA F. *I poteri amministrativi e di vigilanza sulle società sportive dilettantistiche*, in Rivista Diritto Sportivo, n.1, 1988
- ANDREOZZI N. E SAIJA A. *Le società e le associazioni sportive*, in Rivista Diritto dell'Economia dei Trasporti e dell'Ambiente, vol. IV, 2006
- BASSI V., PERSICO G. *Sport e profili fiscali*, in Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Jovene, Napoli 2004
- BASTIANON S. *Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA nelle licenze per club e sul fair play finanziario*, in Rivista di Diritto Sportivo, n. 1, 2012
- BASTIANON S. *La libera circolazione dei calciatori e il diritto alla concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in Rivista di Diritto Sportivo, fasc. III, 1996
- BASTIANON S. *Non c'è due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*, in Rivista di Diritto Sportivo 1998
- BASTIANON S. *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in Il Diritto dell'Unione europea, n. 3, 2012
- BELLAVISTA A. *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 3/4, 1997
- BELLAVISTA A. *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in Il diritto del mercato del lavoro, vol. 10, fasc. 1/2, 2008
- BERTINI B. *Il contratto di lavoro sportivo*, in Rivista Contratto e Impresa, 1998
- BIANCHI D'URSO F. *Il contratto di lavoro sportivo*, in Il Diritto del Lavoro nella elaborazione giurisprudenziale, vol. 16, Edipem, Roma 1971
- BIANCHI D'URSO F. *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato calciatori e società sportive*, in Diritto del lavoro 1972

- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G. *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Rivista di Diritto Sportivo, vol. 33, n.6, 1982
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G. *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Rivista di Diritto Sportivo 1982
- BIANCHI D'URSO, VIDIRI G. *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, nota a sentenza Cassazione n. 3303 del 20 aprile 1990*, in Foro Italiano, I, 1990
- BONA M., CASTELNUOVO A. MONATERI P.L. *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in Rivista Diritto Sportivo 1984
- BUONCRISTIANO M. *La responsabilità civile delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in Giurisprudenza Italiana, IV, 1994
- CALABRÒ E. *La disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in Nuova Giurisprudenza Civile 1992
- CALZONE S. N. *Il Coni ente pubblico nella legislazione vigente*, in Rivista Diritto Sportivo, I, 1997
- CANDIAN A. *Per la qualificazione del contratto di società commerciale*, in Rivista delle Società, 1963
- CAPACI A., RUSCIANO M., ZOPPOLI L., FIORILLO L. *La riforma dell'organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche. (D. Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni)*, in Le nuove leggi civili commentate 1999
- CARBONE L. *La previdenza degli sportivi professionisti*, in Foro Italiano, I, 2002
- CARBONE L. *Profili generali della tutela previdenziale degli sportivi*, in Giustizia Sportiva, II, n. 1, 2006
- CARINGELLA F. *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Rivista Diritto Sportivo 1994
- CESARINI SFORZA W. *Il diritto dei privati*, in Rivista Italiana Scienze Giuridiche, 1929
- CESARINI SFORZA W. *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Foro Italiano, vol. 58, fasc. 18, 1933
- CIAMELLA P. *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti previdenziali e prevenzionali*, in Rivista di Diritto Sportivo 1985
- CINELLI M. *Sull'inquadramento ai fini previdenziali*, in Giustizia civile 1995

- CIRENEI M. T. *Le associazioni sportive per azioni*, in Rivista Diritto Commerciale, n. 1, 1970
- COCCIA M. *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in Rivista di diritto Sportivo, 1994
- COCCIA M., NIZZO C., *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in Rivista di Diritto Sportivo 1998
- COLAGRANDE R. *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in Le nuove leggi civili commentate, n. 1, 2004
- COSTI R. *Fondazione e impresa*, in Rivista trimestrale di Diritto civile, I, 1968
- DALMASSO C. M. *Il contratto di lavoro professionistico alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Rivista di Diritto Sportivo 1982
- DE ANGELIS L. *La trasformazione delle società*, in Rivista delle Società, Milano 1998
- DE CATERINI P. *Le società sportive nella prospettiva del mercato europeo*, in Società Sportive e Ordinamento Giuridico, Siena 1994
- DE CRISTOFARO M. *Commento all'art.4 della legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti*, in Nuove Leggi Civili Commentate, Commentario a cura di Persiani M., CEDAM, Padova 1982
- DE MARZO G. *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in Rivista Danno e Responsabilità, fasc. 2, 1999
- DE SILVESTRI A. *Da Milano una svolta per il calcio italiano*, in Bollettino Ufficiale Figc 1978
- DE SILVESTRI A. *Il diritto sportivo oggi*, in Rivista Diritto Sportivo 1988
- DE SILVESTRI A. *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana giuoco calcio*, in Rivista di Diritto Sportivo, fasc. 3 – 4, 2000
- DE SILVESTRI A. *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in Giustizia Sportiva n. 1, 2006
- DEL GIUDICE R. *Natura ed obblighi previdenziali del contratto di prestazione sportiva*, in Rivista di Diritto Sportivo 1966
- DELLA CANANEA G. *Il ruolo della Commissione nell'attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli aiuti statali alle imprese*, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 1993
- DI GRAZIA S. *La trasformazione delle associazioni sportive: aspetti civilistici e tributari*, in Bollettino Tributario, fasc. 22, 1982

- DI NELLA L. *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in Edizioni Scientifiche Italiane 1999
- DI NELLA L. *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in Rivista Diritto Sportivo 1999
- DI NELLA L. *Le federazioni sportive nazionali dopo la Riforma*, in Rivista Diritto Sportivo 2000
- DIÉZ HOLCHEITNER J. , MARTINÉZ SANCHES A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Rivista di Diritto Sportivo, fasc. III, 1996
- DINI P. *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in Rivista di Diritto Sportivo 1975
- DINI R. *Omologa degli atti societari: la parola passa ai notai*, in Diritto e pratica delle società, n.24, 2000
- DURANTI D. *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, vol. 83, n. 1, 1983
- FAUCEGLIA G. *Ancora sui poteri del tribunale per l'ammissibilità del concordato preventivo: errare è umano, perseverare diabolico*, in Diritto fallimentare 2008
- FERRI C. *Ancora sui poteri del giudice in sede di omologazione e di iscrizione*, in Rivista di Diritto Commerciale, 1971
- FORTI V. *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. III, fasc. 2, 2007
- FOGLIA R. *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità Europea*, in Diritto del Lavoro 1988
- FOIS C. *Commento agli artt. 10, 11 e 12 della l. n. 91/81*, in le Nuove leggi civili commentate, Commentario a cura di Persiani M., CEDAM Padova 1982
- FURNO C. *Note critiche di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in Rivista trimestrale Diritto Processuale Civile 1952
- GALGANO F. *Il negozio giuridico*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu A. e Messineo F. Milano 1988
- GALGANO F. *Le società in genere. Le società di persone*, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, diretto da Cicu A. e Messineo F., Milano 1982
- GERACI L. *Natura del rapporto tra la società calcistica e il giocatore*, in Giustizia civile 1971
- GERMANO T. *Lavoro sportivo*, in Nuovissimo Digesto, IV edizione, Torino 1992

- GHERARDI F. *Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortunio dei calciatori*, in *Responsabilità civile e previdenza*, vol. 68, fasc. 3, 2003
- GIACOBBE G. *Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?*, in *Giustizia civile* 1963
- GIANNINI G. *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, n.2, 1986
- GIANNINI M. S. *Prime osservazioni intorno agli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1949
- GIROTTI C. *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1977
- GRASSELLI S. *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1974
- GRASSELLI S. *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Diritto del lavoro*, I, 1982
- GUGLIELMO R. *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, Studio n. 5271/I Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato dalla commissione Studi d'Impresa del 17 settembre 2004) in *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano 2007
- GUIDOLIN R. *Da Bosman a Ronaldo, i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1998
- IARIA D. *La Cassazione e gli interessi legittimi nel rapporto di lavoro pubblico*, in *Giornale Diritto Amministrativo* 2001
- LANDOLFI S. *La legge n.91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1982
- **Lepore A.** *Pratiche sportive e obblighi di protezione – La tutela della "persona atleta"*, in *Contratto Impresa Europa*, n. 1, 2010
- LO MARTIRE DANIELA, GIANNI, GIUSEPPE, *I bilanci delle società calcistiche*, in *Rivista Consulenza* n. 8, 1986
- LONGHI L. *Il fair play finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico Comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. VIII, fasc. 2, 2012
- LORUSSO P. *Infortunio dell'atleta e recesso della società*, *Rivista di Diritto Sportivo* 1995

- LUBRANO E. *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in Collana di studi di Diritto Amministrativo, 2004
- LUBRANO E. *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, in Quaderni della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana Istituto Editrice Regioni Italiane, Roma 2004
- LUBRANO E. *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata ...?! ...* (nota a sentenza del Tribunale di Padova del 28 luglio 2005), in Giustizia sportiva, n. 3, 2005
- LUBRANO E. *Diritto dello sport e "giustizia" sportiva*, in Rivista Diritto Sportivo, n. 1 2007
- MANFREDI A. *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in Rivista di Diritto Sportivo 1987
- MANZELLA A. *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in Rivista Diritto Sportivo 1993
- MANZELLA B. *La responsabilità oggettiva*, in Rivista di Diritto Sportivo 1980
- MARASÀ G. *Società sportive e società di diritto speciale*, in Rivista Società 1982
- MARTINELLI G. *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in Rivista di Diritto Sportivo 1993
- MARTINELLI G., CARAMASCHI L. *La trasformazione da associazione sportiva in società di capitali*, in Rivista Centro Studi Tributari, Novembre 2011
- MARTONE A. *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Rivista di Diritto Sportivo 1964
- MARZOLA P. L. *L'industria del calcio*, in La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990
- MASSERA A. *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto alla concorrenza*, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, fasc. I, 2007
- MATTACE RASO L. *Il rapporto di lavoro tra una società sportiva ed un consulente tecnico – sportivo*, in Il lavoro nella giurisprudenza 1988
- MATTESI E. *La tassazione degli atleti*, in Rivista di Diritto del Lavoro, anno V, n.1, 20011
- MAURI A. G. *La gestione delle società di calcio: il portafoglio attività*, in Rivista di Economia e Diritto del terziario, fasc. n.3, 1999
- MAZZONI G. *Dilettanti e professionisti*, in Rivista di Diritto Sportivo 1968

- MELIS G. *La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento tributario italiano*, in Rassegna Tributaria, n. 6, 1995
- MENNEA P. *Lo sport nel contesto comunitario*, in Il futuro delle società di calcio in Europa, Delta 2004
- MERCURI L. *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)* in Novissimo Digesto Italiano, Appendice vol. VII, Torino 1987
- MITE F. *La riforma del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali*, in G. Di Giandomenico, Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato, Napoli 2006.
- MINERVINI G. *Il nuovo statuto tipo delle società calcistiche*, in Rivista di Diritto Commerciale, n. 3, 1967
- MINERVINI E. *Il trasferimento dei giocatori di calcio*, in Rassegna Diritto Civile 1984
- MONFROGLIO P. *Società calcistiche: la patologia aziendale*, in Rivista Contabilità e Bilancio, n. 37, 1988
- MONGIARDO F. *Le federazioni sportive sono organi del C.O.N.I.*, in Rivista Diritto Sportivo 1955
- MONTI M. *Concorrenza e Regolazione nell'Unione Europea*, in Tesauro, Giuseppe e Marco D'Alberti, Regolazione e Concorrenza, Edizioni Il Mulino, Bologna 2000
- MORBIDELLI G. *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in Rivista Diritto Amministrativo, 1993
- MUSUMARRA L. *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. I, fasc. 2, 2005
- NACCARATO G. *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in Rivista Diritto Sportivo 1997
- NAPOLITANO G. *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana ...*, in Rivista Diritto Sportivo 1999
- NOTARI M. *Contenuto ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del notaio*, in Il controllo notarile sugli atti societari, Giuffré, Milano 2001
- ODRIOZOLA H. *Natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in Rivista di Diritto Sportivo 1964
- OLIVERIO A. *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo: lo svincolo dell'atleta*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2007

- PAGLIARA F. *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1990
- PALLANTE R. *Infortunio dell'atleta e diritto alla salute*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 2001
- PASQUALIN C. *Lo svincolo degli atleti professionisti e la loro rappresentanza verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1985
- PERTA A. *Il caso Ronaldo*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1998
- PETRUCCI C. *Il rapporto di lavoro con federazioni sportive: natura pubblica o privata?*, in *Diritto e pratica del lavoro* 1997
- PRIVATO S. *“Quadro fedele” e “speciali ragioni” con riferimento ai prospetti di bilancio e alla relazione degli amministratori*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, vol. 35, n.4, 1984
- QUARANTA A. *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1986
- REALMONTE F. *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto Sportivo* 1997
- RIOLFO G. *La trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle leggi speciali*, in *Contratto e Impresa*, 1996
- ROTUNDI F. *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo, genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista Diritto Sportivo* 1997
- RUOTOLO A. *La trasformazione degli Enti no profit*, Studio n. 32 – 2010/I, Consiglio Nazionale del Notariato (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 aprile 2010) in *Studi e materiali, Quaderni trimestrali, Consiglio Nazionale del Notariato*, fasc. 3, 2010
- RUSSO E. *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in *Giustizia sportiva* n. 2, 2002
- SANDULLI P. *La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* 2005
- SANTAMARIA A. *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giurisprudenza Commerciale*, vol. 31, fasc. 4, 2004
- SANTORO F. *Abolizione del vincolo sportivo*, in *Società Stampa Sportiva*, Roma 1986
- SANTORO L. *Il tesseramento minorile*, in *Rivista della facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Palermo*, vol. I, fasc. 2, sez. I, 2008

- SARALE M. *Trasformazione e continuità dell'impresa*, in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 164, Giuffrè, Milano 1996
- SCARDULLA F. *La trasformazione e fusione delle società*, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, diretto da Cicu A. e Messineo F. Giuffrè, Milano 2000
- SCIALOJA A. *Responsabilità sportiva*, in Digesto Discipline Privatistiche sezione civile XVII, Torino 1998
- SCOGNAMILLO R. *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in Rivista Diritto e Giustizia 1963
- SENSALÉ A. *La Legge 23.3.1981 e la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in Rivista Diritto Sportivo 1984
- STEFANIZZI C. *La competenza del TAR Lazio in materia sportiva: un principio inderogabile?* in Rivista Diritto Sportivo 2007
- STELLA RICHTER M. JR *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in Il controllo notarile sugli atti societari, Giuffrè, Milano 2001
- TOGNON J. *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, fasc. VII, 2002
- TOGNON J. *L'unione europea e lo sport*, in Rivista Giuridica di Giustizia Sportiva, anno II, n. 3, 2006
- TOGNON J. *Unione Europea e Sport. Evoluzione e sviluppi di un rapporto "particolare"*, in Diritto Comunitario dello Sport, Giappichelli, Torino 2010
- TRABUCCHI A. *Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria*, in Rivista di Diritto Civile, I, 1993
- TRIVELLATO L. *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in Rivista Diritto Societario 1991
- VECCHIONE S. E ADDESA F. *Il regime fiscale dei calciatori: un'analisi economica comparata*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. VIII, fasc. 3, 2012
- VIDIRI G. *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giustizia Civile, II, 1993
- VIDIRI G. *Profili societari ed ordinamenti delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Rivista Diritto Sportivo 1997
- VIDIRI G. *Forma del contratto di lavoro tra società sportiva ed atleti professionisti e controllo della Federazione sportiva nazionale*, in Rivista di Diritto Sportivo 2000

- VIDIRI G. *Il contratto di lavoro sportivo*, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro 2001
- VIDIRI G. *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n. 220/2003*, in Giustizia Civile, II, 2003
- VIGORITA A. *Validità della Giustizia sportiva*, in Rivista Diritto Sportivo 1970
- VILLANI U. *La cittadinanza dell'Unione europea*, in studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, vol. II, Diritto Internazionale, Cacucci, Bari 1995
- VOLPE PUTZOLU G. *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in Rivista di Diritto Commerciale, II, 1964
- VOLPE PUTZOLU G. *Una legge per lo sport? Società e Federazioni sportive*, in Foro Italiano 1981
- ZAPPALÀ G. *Il Trattamento tributario delle società e delle associazioni sportive secondo i principi contenuti nella legge 23/3/1981 n. 91*, in Inserto speciale del "Il fisco" n. 33, 1983
- ZAULI B. *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Rivista di Diritto Sportivo 1955
- ZOLI C. *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, nota a sentenza Pretore di Busto Arsizio del 12 dicembre 1984, in Giustizia Civile, I, 1985
- ZYLBERSTEIN J. *La specificità dello sport nell'Unione europea*, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. IV, fasc. 7, 2008

- **DOCUMENTAZIONE VARIA**
- CASAROLA F. *Il tesseramento del minore – Il caso Pacilli*, in www.insport.it, pubblicato il 24 ottobre 2011
- CASELLI G. P. *L'economia dello sport nella società moderna*, in Enciclopedia dello Sport 2003
- COSTA G. , FUBER K. *Il finanziamento pubblico allo sport: l'incidenza del divieto di aiuti di Stato previsto dal Diritto Comunitario*, in <http://www.fuesser.de/de/home.html> 2013
- D'HARMAN F. *Il lavoro sportivo*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XVIII, Roma 1990

- FRASCAROLI R. *Le soluzioni possibili a garanzia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della sua giurisdizione nell'attuale assetto normativo*, in Atti convegno di Roma su Giustizia e Sport del 13. 12. 1993
- LO CASCIO G. *Aspetti interpretativi del giudizio di omologazione del concordato preventivo*, in inserto del Sole 24 Ore, Il Fallimento n.5, 2007
- SANNINO M. Voce sport, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXX, Roma 1993
- TOGNON J. *I rapporti di lavoro negli sport invernali nella legislazione italiana*, in Atti del IV Forum Giuridico Europeo della Neve, Bormio 28 – 30 novembre 2008

SITOGRAFIA

- www.centrostudiconi.it (Visitato il 9 luglio 2014)
- www.olympic.org (Visitato il 9 luglio 2014)
- www.consob.it (Visitato il 24 luglio 2014)
- www.bankpedia.org (Visitato il 24 luglio 2014)
- www.borsaitaliana.it (Visitato il 24 luglio 2014)